

DOTTORATO DI RICERCA IN
Scienze Giuridiche

CICLO XXXVIII - PNRR NextGenerationEU

La tutela del minore nel cyberspazio.
Un profilo costituzionale

Settore Scientifico Disciplinare

IUS /08

Dottoranda

Dott.ssa Pileggi Bianca

Supervisore

Prof. Simoncini Andrea

Coordinatrice

Prof.ssa Vallauri Maria Luisa

La tutela del minore nel cyberspazio.

Un profilo costituzionale

INTRODUZIONE	V
Parte I – LA PRESENZA DEL MINORE NEL CYBERSPAZIO: UN PROBLEMA DI NATURA COSTITUZIONALE	1
Capitolo 1– IL FENOMENO DELLA PRESENZA IN DEI MINORI IN RETE	3
1.1. La presenza dei minori nello spazio digitale	3
1.2. Minori e social media.....	6
1.2.1. Le challenges	9
1.2.2. Sharenting e kid influencers	15
1.3. Minori e intelligenza artificiale	24
1.3.1. Minori e chatbot AI.....	26
1.3.2. Minori e AI toys.....	32
1.3.3. Intelligenza artificiale, infanzia e politiche educative: modelli di integrazione e criticità	37
1.4. La nuova vulnerabilità digitale del minore: verso una lettura costituzionale	
39	
Capitolo 2 – RISCHI E VULNERABILITÀ DEI MINORI NELLO SPAZIO DIGITALE	43
2.1. Cyberbullismo: profili giuridici e risposte normative.....	45
2.2. Pornografia online e rischio di sfruttamento minorile	52
2.2.1. Il limite alla fruizione della pornografia da parte dei minori di diciotto anni	
54	
2.2.2. La pedopornografia online.....	63
2.3. Gaming online e adescamento di minori.....	69
2.4. Il fenomeno degli hikikomori tra isolamento sociale e ambiente digitale ...	73
2.5. Tecnologie digitali, salute mentale e sviluppo cognitivo del minore	77

2.6.	Il prezzo dell'innocenza digitale: 11 miliardi di buoni motivi per non agire	84
2.7.	Dalla fenomenologia del rischio alla questione costituzionale	86
Parte II – LA TUTELA MULTILIVELLO DEL MINORE		87
Capitolo 3 – LA TUTELA DEI DIRITTI DEL MINORE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO		89
3.1.	Premessa.....	89
3.2.	La tutela internazionale dei diritti del minore	89
3.2.1.	La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo: genesi storica e finalità ..	89
3.2.2.	La struttura della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e i suoi protocolli aggiuntivi	95
3.2.3.	Il principio del best interest of the child.....	103
3.2.4.	Focus: Il principio del best interest of the child nell'ambiente digitale .	110
3.2.5.	Il diritto all'ascolto del minore	120
3.3.	I diritti del minore nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo	124
3.3.1.	La CEDU e la titolarità dei diritti fondamentali in capo ai minori	124
3.3.2.	Il principio del superiore interesse del minore nella giurisprudenza di Strasburgo	126
3.3.3.	Minori, vita privata e ambiente digitale nella giurisprudenza della Corte EDU	128
3.4.	La protezione del minore nell'ordinamento dell'Unione Europea.....	130
3.4.1.	L'emersione dei diritti del minore nell'azione dell'Unione europea	130
3.4.2.	Il ruolo della Corte di giustizia e la funzione interpretativa del principio dei best interests of the child	133
3.4.3.	La tutela del minore nell'ambiente digitale come banco di prova del modello europeo	134
Capitolo 4 – LA TUTELA COSTITUZIONALE DEL MINORE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO		137
4.1.	Il minore nei lavori dell'Assemblea costituente	137

4.2. Il minore nella Costituzione: tra autonomia, protezione e sviluppo della persona.....	142
4.3. Il minore nella giurisprudenza costituzionale	147
4.4. Dallo statuto costituzionale del minore alla sua proiezione nell’ambiente digitale	153
Parte III – IL MINORE COME SOGGETTO DI DIRITTO NELLO SPAZIO DIGITALE	157
Capitolo 5 – LA TUTELA DEL MINORE NELLA PRIMA STAGIONE DELLA REGOLAZIONE DIGITALE: IL PARADIGMA DELLA <i>PRIVACY</i>	159
5.1. Il minore nella disciplina della protezione dei dati personali.....	159
5.2. Il modello statunitense: il Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA)	163
5.2.1. L’evoluzione del modello COPPA: aggiornamenti normativi e prospettive di riforma	167
5.3. Dal COPPA al GDPR: la tutela della privacy del minore nella disciplina europea.....	169
5.4. La protezione dei dati personali del minore nell’ordinamento italiano	175
Capitolo 6 – DAL MINORE COME OGGETTO DI TUTELA AL MINORE-PERSONA NELLO SPAZIO DIGITALE.....	181
6.1. Le politiche europee per la sicurezza dei minori online	181
6.1.1. La Strategia europea BIK+ (2022) e i suoi obiettivi di policy	185
6.2. La “strutturalizzazione” della tutela nel Digital Services Act.....	189
6.2.1. L’enforcement del DSA e i procedimenti in materia di tutela dei minori	194
6.2.2. L’attuazione dell’articolo 28, paragrafo 4, DSA: le linee guida della Commissione e gli strumenti di age assurance	199
6.2.3. La verifica dell’età come strumento di regolazione dell’accesso ai contenuti digitali: il quadro normativo italiano tra DSA e “Decreto Caivano”	204
6.2.4. Dalla privacy alla persona: gli age verification systems nel mutamento di paradigma della tutela del minore digitale.....	211

6.3. De iure condendo: le iniziative legislative italiane per la tutela dei minori nello spazio digitale.....	217
6.3.1. Le proposte di tutela “sistemica” del minore nell’ambiente digitale	219
6.3.2. Le proposte di legge in materia di sharenting e baby influencer	227
6.4. La protezione dei minori dall’uso dell’intelligenza artificiale	235
6.5. Prime considerazioni conclusive: i minori nello spazio digitale e il problema della precauzione costituzionale.....	246
CONCLUSIONI.....	251
BIBLIOGRAFIA	i

INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni, la trasformazione digitale ha inciso in modo profondo e pervasivo sulle modalità di organizzazione della vita individuale e collettiva, determinando una progressiva riconfigurazione degli spazi entro cui si svolgono le relazioni sociali, i processi educativi e le dinamiche di formazione della personalità. L'ambiente digitale non costituisce più una dimensione separata o meramente accessoria rispetto alla realtà materiale, ma si configura come un vero e proprio ecosistema di vita, all'interno del quale si sviluppano esperienze fondamentali dell'esistenza umana.

In tale contesto, la condizione del minore assume una rilevanza peculiare. Le nuove generazioni crescono immerse fin dalla primissima infanzia in ambienti digitali interattivi, caratterizzati dalla presenza di piattaforme sociali, sistemi algoritmici e tecnologie di intelligenza artificiale che mediano, orientano e, in alcuni casi, condizionano i processi di apprendimento, socializzazione e costruzione dell'identità personale. Questa esposizione precoce e pervasiva solleva interrogativi di natura non soltanto sociologica o pedagogica, ma eminentemente giuridica e, in particolare, costituzionale, nella misura in cui coinvolge soggetti in una fase evolutiva caratterizzata da una strutturale condizione di vulnerabilità.

Il problema che si pone, pertanto, non può essere ridotto alla mera individuazione di rischi specifici connessi all'uso delle tecnologie digitali da parte dei minori, né alla sola predisposizione di strumenti di tutela settoriali. Esso investe, piuttosto, la capacità dell'ordinamento costituzionale di offrire categorie interpretative adeguate a governare un ambiente – quello digitale – che incide in modo diretto sul processo di formazione della persona. In altri termini, la questione centrale riguarda l'idoneità delle tradizionali forme di protezione dei diritti fondamentali a fronteggiare fenomeni caratterizzati da pervasività tecnologica, opacità algoritmica e asimmetrie informative particolarmente accentuate.

In questa prospettiva, la ricerca muove dalla constatazione di una duplice tensione. Da un lato, l'ambiente digitale rappresenta uno spazio di esercizio di libertà fondamentali, quali la libertà di espressione, di informazione e di partecipazione alla vita sociale; dall'altro lato, esso espone i minori a rischi inediti, che incidono su diritti altrettanto fondamentali, quali il diritto allo sviluppo della personalità, alla salute, alla riservatezza e alla dignità. Tale tensione si manifesta con particolare evidenza in relazione ai sistemi di raccomandazione algoritmica, alle pratiche di profilazione, ai fenomeni di sovraesposizione online e all'interazione con sistemi di intelligenza artificiale, i quali possono influenzare in modo significativo le scelte, le preferenze e i comportamenti dei soggetti in età evolutiva.

Le ragioni della presente ricerca si articolano, pertanto, su più livelli. In primo luogo, vi è una ragione empirica, legata alla crescente diffusione e complessità dei fenomeni che caratterizzano la presenza dei minori nello spazio digitale, tra cui l'uso dei *social media*, le pratiche di *sharenting* e di *influencer marketing* minorile, nonché l'interazione con *chatbot* e sistemi di intelligenza artificiale. In secondo luogo, emerge una ragione teorica, connessa alla progressiva inadeguatezza delle categorie giuridiche tradizionali – in particolare del paradigma della protezione dei dati personali – a rappresentare e disciplinare tali fenomeni nella loro interezza. Infine, si impone una ragione propriamente costituzionale, relativa alla necessità di garantire una tutela effettiva e coerente dei diritti del minore in un contesto tecnologico che tende a ridefinire i confini tra autonomia e vulnerabilità.

Alla luce di tali considerazioni, la ricerca si propone di indagare la tutela del minore nello spazio digitale in una prospettiva costituzionale, verificando se e in quale misura l'attuale assetto normativo sia idoneo a garantire una protezione adeguata dei diritti fondamentali coinvolti. L'ipotesi di fondo è che il paradigma tradizionale, incentrato prevalentemente sulla protezione della privacy e dei dati personali, risulti insufficiente a fronteggiare le nuove forme di esposizione e di influenza generate dagli ambienti digitali. Si rende pertanto necessario un ripensamento complessivo della tutela, orientato verso un modello di protezione "strutturale", capace di incidere non solo sui

comportamenti individuali, ma anche sull'architettura stessa delle piattaforme e dei sistemi tecnologici.

In tale prospettiva, particolare rilievo assume il principio del superiore interesse del minore, quale criterio guida per l'interpretazione e l'applicazione delle norme, nonché come parametro per la valutazione della legittimità delle scelte regolatorie. Accanto ad esso, la ricerca valorizza il principio di precauzione in chiave costituzionale, inteso come esigenza di intervenire anche in presenza di rischi non pienamente accertati, ma potenzialmente idonei a incidere in modo significativo sullo sviluppo della persona.

Sotto il profilo metodologico, l'indagine si fonda su un approccio di tipo costituzionale-sistematico, volto a ricostruire il quadro dei principi rilevanti alla luce dell'evoluzione tecnologica in atto. A tale metodo si affianca un'analisi multilivello, che tiene conto delle fonti internazionali, europee e nazionali, nonché del dialogo tra le diverse giurisdizioni, in particolare con riferimento al ruolo della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea. La ricerca si avvale inoltre di un approccio interdisciplinare, mediante il ricorso a contributi provenienti dalle scienze sociali e psicologiche, al fine di comprendere le modalità concrete attraverso cui le tecnologie digitali incidono sullo sviluppo dei minori.

Il lavoro si articola in tre parti. La prima è dedicata all'analisi della presenza dei minori nello spazio digitale e alla ricostruzione delle principali forme di rischio e vulnerabilità che ne derivano. La seconda esamina il sistema di tutela multilivello dei diritti del minore, con particolare attenzione alle fonti internazionali, europee e costituzionali. La terza, infine, affronta il tema della regolazione dello spazio digitale, mettendo in luce il progressivo superamento del paradigma della privacy a favore di un modello di tutela più ampio e strutturale, incentrato sulla protezione del minore come persona.

L'obiettivo ultimo della ricerca è quello di contribuire all'elaborazione di una lettura costituzionalmente orientata della presenza dei minori nello spazio digitale, capace di coniugare l'esigenza di protezione con il riconoscimento del minore quale soggetto di diritti, in un equilibrio dinamico tra libertà e sicurezza che costituisce una delle sfide più rilevanti del diritto costituzionale contemporaneo.

Parte I

LA PRESENZA DEL MINORE NEL CYBERSPAZIO: UN PROBLEMA DI NATURA COSTITUZIONALE

SOMMARIO: Capitolo 1. Il fenomeno della presenza dei minori *online*. – 1.1. La presenza dei minori nello spazio digitale. – 1.2. Minori e *social media*. – 1.2.1. *Le challenges*. – 1.2.2. *Sharenting* e *kid influencers*. – 1.3. Minori e intelligenza artificiale. – 1.3.1. Minori e chatbot AI. – 1.3.2. Minori e *AI toys*. – 1.3.3. Intelligenza artificiale, infanzia e politiche educative: modelli di integrazione e criticità. – 1.4. La nuova vulnerabilità digitale del minore: verso una lettura costituzionale. – Capitolo 2. Rischi e vulnerabilità dei minori nello spazio digitale. – 2.1. Cyberbullismo: profili giuridici e risposte normative. – 2.2. Pornografia *online* e rischio di sfruttamento minorile. – 2.2.1. Il limite alla fruizione della pornografia da parte dei minori di diciotto anni. – 2.2.2. La pedopornografia *online*. – 2.3. *Gaming online* e adescamento di minori. – 2.4. Il fenomeno degli *hikkikomori* tra isolamento sociale e ambiente digitale Hikikomori. – 2.5. Tecnologie digitali, salute mentale e sviluppo cognitivo del minore. – 2.6. Il prezzo dell'innocenza digitale: 11 miliardi di buoni motivi per non agire. 2.7. – Dalla fenomenologia del rischio alla questione costituzionale.

Capitolo 1

IL FENOMENO DELLA PRESENZA IN DEI MINORI IN RETE

1.1. *La presenza dei minori nello spazio digitale*

Negli ultimi decenni, l'evoluzione tecnologica ha prodotto una trasformazione profonda e pervasiva delle dinamiche sociali, educative e comunicative, contribuendo a ridefinire strutturalmente l'ambiente in cui si svolge la vita individuale e collettiva. La cosiddetta "rivoluzione digitale" ha inciso in modo particolare sulla formazione e sulla socializzazione delle nuove generazioni, dando luogo a esperienze di crescita profondamente differenti in relazione al momento storico e tecnologico in cui si collocano. È possibile, a tal proposito, distinguere almeno tre principali gruppi generazionali: da un lato, la generazione dei cosiddetti *baby boomers*, cresciuta in un contesto ancora privo di dispositivi digitali e di connessione permanente; in secondo luogo, i *millennials*, che hanno assistito, durante l'adolescenza o la prima età adulta, all'introduzione e alla progressiva diffusione delle nuove tecnologie; infine, le generazioni più recenti – identificate come *Generazione Z* e *Generazione Alfa* – nate in un ecosistema digitale già maturo, in cui l'uso di strumenti tecnologici interattivi e connessi rappresenta un elemento strutturale fin dall'infanzia¹.

Coloro che appartengono alla Generazione Z sono i primi ad aver vissuto l'ingresso nella pubertà e la loro crescita in un contesto segnato dalla rapida diffusione della banda larga, dall'introduzione dello smartphone² e dall'ascesa dei social media *interattivi e reattivi*, con l'introduzione di funzioni come "*like*" e "*retweet*" a partire

¹ J. Haidt, *La generazione ansiosa come i social hanno rovinato i nostri figli*, Rizzoli, Milano, 2024, pp. 14 e ss.

² Il primo iPhone fu presentato da Steve Jobs il 9 gennaio 2007 durante la conferenza Macworld di San Francisco e immesso sul mercato negli Stati Uniti il 29 giugno 2007, segnando l'inizio dell'era degli smartphone touchscreen e trasformando profondamente l'ecosistema delle applicazioni mobili e dei social media. Cfr. Apple Inc., *Apple Reinvents the Phone with iPhone*, 9 gennaio 2007, disponibile all'indirizzo: <https://www.apple.com/newsroom/2007/01/09Apple-Reinvents-the-Phone-with-iPhone/>.

dal 2009³. Tali innovazioni hanno profondamente modificato le dinamiche relazionali e identitarie, favorendo una logica di visibilità e approvazione pubblica che ha assunto, soprattutto per gli adolescenti, un ruolo centrale nel processo di costruzione del sé.

Particolarmente rilevante, in questa prospettiva, è il fenomeno dell'esposizione dell'immagine personale nei contesti digitali, accentuatosi con l'introduzione delle fotocamere frontali⁴ e con la crescita delle piattaforme fondate sulla condivisione visiva, come Instagram⁵. Tali trasformazioni hanno avuto effetti significativi, anche sotto il profilo psicologico e relazionale, soprattutto tra le giovani adolescenti, sollecitate a una continua gestione della propria identità pubblica e soggette a dinamiche di giudizio e valutazione potenzialmente lesive della loro autostima e del loro benessere psico-emozionale.

È in questo contesto che si sviluppa il concetto, proposto dallo psicologo Jonathan Haidt, di una vera e propria "riconfigurazione dell'infanzia", in cui le pratiche relazionali e formative tipiche delle comunità fisiche sono state progressivamente sostituite o affiancate da esperienze mediate dalla tecnologia. La Generazione Z rappre-

³ L'introduzione dei meccanismi di interazione quantitativa nelle piattaforme social – come il like e il retweet – rappresenta uno degli elementi centrali dell'architettura delle piattaforme digitali contemporanee. Il pulsante Like fu introdotto da Facebook nel febbraio 2009 come strumento per consentire agli utenti di esprimere rapidamente apprezzamento per contenuti pubblicati sulla piattaforma, contribuendo al contempo alla raccolta di segnali comportamentali utilizzati dagli algoritmi di raccomandazione. Analogamente, la funzione retweet fu formalmente introdotta da Twitter nel novembre 2009, dopo essere nata come pratica spontanea degli utenti, consentendo la rapida diffusione e amplificazione dei contenuti all'interno della rete sociale.

⁴ Le prime fotocamere frontali sui telefoni cellulari furono introdotte alla fine degli anni Novanta: il primo telefono dotato di fotocamera frontale è generalmente considerato il Kyocera Visual Phone VP-210, lanciato in Giappone nel 1999 per applicazioni di videotelefonata. La diffusione su larga scala della cosiddetta selfie camera avvenne tuttavia solo negli anni successivi con l'evoluzione degli smartphone; nel caso degli iPhone, la prima fotocamera frontale fu introdotta con iPhone 4 nel 2010, anche per supportare il servizio di videochiamata FaceTime.

⁵ Instagram è una piattaforma di condivisione di immagini e video fondata da Kevin Systrom e Mike Krieger e lanciata ufficialmente il 6 ottobre 2010 come applicazione per smartphone. Il servizio ebbe una diffusione estremamente rapida, raggiungendo circa un milione di utenti nei primi due mesi e contribuendo in modo decisivo alla diffusione della cultura visuale e delle pratiche di autorappresentazione online, come il fenomeno dei selfie.

senterebbe, in questa chiave, la prima coorte di giovani cresciuta in un ambiente digitale intensivo, la cui struttura e i cui ritmi possono condizionare in modo significativo le traiettorie dello sviluppo individuale⁶.

Nel quadro attuale, appare evidente come i cosiddetti *nativi digitali*⁷ sviluppino sin dalla primissima infanzia una familiarità avanzata con strumenti digitali quali *tablet* e *smartphone*, spesso appresa per emulazione, ben prima del consolidamento di altre competenze fondamentali. Tale esposizione precoce e massiccia solleva interrogativi non solo di natura pedagogica e psicologica, ma anche giuridica e costituzionale, nella misura in cui coinvolge soggetti in condizione di particolare *vulnerabilità*, come i minori, e chiama in causa diritti fondamentali quali lo sviluppo della personalità, il diritto alla salute, la protezione dei dati personali e della vita privata, nonché i doveri delle istituzioni pubbliche nell'assicurare condizioni di crescita coerenti con la dignità della persona.

In tale prospettiva, diventa imprescindibile interrogarsi sulla effettiva *sicurezza* (intesa nel senso ampio di un ambiente rispettoso, protetto e favorevole allo sviluppo) dell'interazione tra minori e tecnologie digitali. Ci si deve chiedere, cioè, se tale rapporto sia conforme al principio personalista e alla tutela integrale dei diritti dei minori, o se invece comporti rischi tali da imporre un approccio ispirato al principio di precauzione e a una vigilanza costituzionalmente orientata da parte dello Stato, della famiglia e degli altri attori coinvolti.

⁶ J. HAITT, *La generazione ansiosa*, cit.

⁷ M. PRENSKY, *Digital Natives, Digital Immigrants*, in *Digital Natives Digital Immigrants*, 2001, 1 ss., ove l'A. elabora questa espressione per indicare le persone nate dalla fine degli anni '90, cresciute con la possibilità di apprendere fin da piccole il linguaggio informatico e l'uso degli strumenti digitali. Lo stesso Autore definisce «immigrati digitali» coloro che, pur utilizzando le tecnologie, non hanno avuto un'infanzia immersa in esse. Sul punto, C. COLAPIETRO-A. IANNUZZI, *I diritti dei minori nella società digitale tra profili di responsabilità ed esigenze di protezione*, in "Rivista italiana di informatica e diritto", fasc. 6, 2, 2024, p. 334, ove si legge che «[i soggetti minori d'età] – in quanto "nativi" digitali – sono costantemente immersi in una dimensione cibernetica totalizzante e capace di permeare (e persino invadere) ogni aspetto della loro vita, a partire dalle formazioni sociali ove essi formano la propria personalità in modo prevalente: la scuola e la famiglia».

Per cercare di tracciare il perimetro del fenomeno della presenza dei minori *online* è utile analizzare il loro comportamento come utenti, cercando di comprendere quali sono le aree del cyberspazio che sono maggiormente “popolate” dai minori e qual è il rapporto che essi instaurano con le nuove tecnologie. Una volta inquadrato dove si colloca il bambino o il ragazzo nel cyberspazio, sarà possibile individuare quali sono i rischi e i benefici che questi ultimi possono trarre dalla loro presenza *online* e quali possano essere dunque le iniziative da intraprendere nel loro interesse. Non vi è dubbio che tale analisi non possa che iniziare dall’indagine della presenza del minore sui social media e dalle susseguenti implicazioni; inoltre, un altro aspetto non trascurabile è indubbiamente legato all’utilizzo sempre più frequente che i minori fanno dell’intelligenza artificiale, più o meno volontariamente (o dell’uso che l’intelligenza artificiale fa invece di loro).

1.2. *Minori e social media*

L’analisi della presenza dei minori nello spazio digitale non può prescindere da un dato preliminare: l’esposizione alle tecnologie digitali avviene oggi in età sempre più precoce, spesso già nei primissimi mesi di vita, e tende a intensificarsi progressivamente nel corso dello sviluppo⁸.

In tal senso, particolarmente significativa è l’indagine condotta nel 2022 dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nell’ambito della sorveglianza 0-2 anni⁹, dalla quale emerge come una quota rilevante di bambini sia esposta a schermi digitali fin dai

⁸ Per un approfondimento sul tema dell’educazione digitale dei minori, si veda Save the Children, *Educare al digitale*, disponibile all’indirizzo: <https://s3-www.savethechildren.it/public/allegati/educare-al-digitale.pdf> (ultima consultazione: 30/03/2026).

⁹ Istituto Superiore di Sanità, *Sorveglianza 0-2 anni. Indagine 2022: esposizione a schermi*, 2023, disponibile all’indirizzo: <https://www.epicentro.iss.it/sorveglianza02anni/indagine2022esposizione-schermi> (ultima consultazione: 30/03/2026).

primi mesi: il 22,1% nella fascia tra i 2 e i 5 mesi, percentuale che cresce fino a raggiungere il 58,1% tra gli 11 e i 15 mesi. Tali dati appaiono ancor più rilevanti se confrontati con le indicazioni della Società Italiana di Pediatria (SIP)¹⁰, secondo cui al di sotto dei 2 anni di età dovrebbe essere evitata qualsiasi esposizione a schermi, mentre nelle fasce successive essa dovrebbe essere fortemente limitata e sempre mediata dalla presenza di un adulto.

Questa esposizione precoce non rappresenta un fenomeno isolato, ma costituisce il primo stadio di un rapporto con il digitale destinato a consolidarsi e ad ampliarsi nel tempo. Secondo i dati più recenti dell'Istat¹¹, infatti, nella fascia tra i 6 e i 10 anni circa un bambino su tre (32,6%) utilizza quotidianamente lo smartphone, con una crescita significativa rispetto al passato (18,4% nel 2018-2019). Il fenomeno presenta inoltre rilevanti differenze territoriali, risultando particolarmente diffuso nel Sud e nelle Isole, dove la quota raggiunge il 44,4%, a fronte del 23,9% registrato nel Nord.

Il passaggio alla scuola secondaria segna un ulteriore salto qualitativo nel rapporto con le tecnologie digitali. A partire dagli 11 anni, i minori – ormai nella maggior parte dei casi dotati di uno smartphone personale – sviluppano forme di utilizzo più autonome e difficilmente controllabili da parte dei genitori. In questa fase, il digitale diventa non solo uno strumento di intrattenimento, ma un ambiente quotidiano di interazione e socializzazione.

I dati Istat del 2023 relativi alla fascia 11-13 anni restituiscono un quadro particolarmente significativo: l'82% dei ragazzi utilizza applicazioni di messaggistica istantanea, l'81% fruisce di contenuti video su piattaforme di condivisione, il 39% utilizza la posta elettronica e il 9,6% ha partecipato a corsi online extrascolastici. Tali

¹⁰ Società Italiana di Pediatria, *Digitale e bambini: le nuove raccomandazioni SIP*, 27 gennaio 2026, disponibile all'indirizzo: <https://sip.it/2026/01/27/digitale-e-bambini-le-nuove-raccomandazioni-sip/> (ultima consultazione: 30/03/2026).

¹¹ Istat, dati elaborati per Save the Children, febbraio 2025 (la media 2022-2023 rappresenta l'ultimo anno disponibile).

attività evidenziano come l'accesso alla rete e ai dispositivi digitali sia ormai parte integrante della vita quotidiana dei preadolescenti.

È in questo contesto che si colloca la crescente diffusione dei social media. Nella medesima fascia d'età, il 62,3% dei ragazzi tra gli 11 e i 13 anni possiede almeno un account social; di questi, il 35,5% è presente su più piattaforme, mentre il 26,8% utilizza un solo social network. Tali dati assumono particolare rilievo alla luce del quadro normativo europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR), che fissa in via generale a 14 anni (ridotti a 13 con il consenso dei genitori) l'età minima per prestare validamente il consenso al trattamento dei dati necessari per l'accesso ai servizi digitali. Nonostante ciò, la presenza di utenti al di sotto di tale soglia risulta ampiamente diffusa.

L'esposizione precoce dei minori ai social media solleva una pluralità di questioni che meritano di essere indagate sia sotto il profilo dell'impatto sulla salute psicofisica, sia con riferimento alle condizioni di sviluppo libero e armonico della personalità. Al tempo stesso, non può essere trascurata la funzione che le piattaforme digitali hanno progressivamente assunto quali nuove “*agorà*” dello spazio pubblico: ambienti nei quali si esercitano libertà fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di partecipazione alla vita sociale, anche da parte dei soggetti in età evolutiva.

Tale dimensione convive, tuttavia, con profili di criticità altrettanto rilevanti. I social media costituiscono infatti un potente strumento di accesso all'informazione, ma anche un veicolo privilegiato di disinformazione, caratterizzato da dinamiche di viralità, diffusione di contenuti non verificati e formazione di c.d. *echo chambers*, in grado di incidere sui processi cognitivi e decisionali degli utenti, in particolare dei più giovani.

Alla luce di queste considerazioni, risulta necessario interrogarsi non solo sulle modalità di fruizione dei social media da parte dei minori, ma anche sugli effetti che tali ambienti producono sui diritti e sulle libertà fondamentali dei soggetti in crescita. In questa prospettiva, i paragrafi che seguono si concentreranno su due fenomeni particolarmente emblematici: da un lato, le c.d. *social challenges*, che pongono rilevanti

questioni in ordine alla libertà e all'autodeterminazione del minore; dall'altro, il fenomeno dello *sharenting* e dei *baby influencer*, che incide in modo diretto sulla costruzione dell'identità digitale e sullo sviluppo della personalità del minore.

1.2.1. *Le challenges*

Per comprendere le implicazioni dell'esposizione precoce dei minori ai social media, è utile soffermarsi sul fenomeno delle c.d. *challenges*¹², ossia “sfide” che circolano sulle piattaforme digitali e che prevedono il compimento di determinate attività da parte degli utenti che decidono di parteciparvi. Si tratta di contenuti ad elevato potenziale virale, la cui diffusione è favorita sia dall'uso di *hashtag*, sia dalla produzione massiva di contenuti da parte degli stessi utenti coinvolti.

Le challenges trovano particolare diffusione tra i più giovani, attratti dalla possibilità di prendere parte a un fenomeno collettivo, di testare i propri limiti e di ottenere riconoscimento sociale attraverso meccanismi di approvazione quali *like*, commenti e *repost*. Non tutte le *challenges*, tuttavia, presentano profili di criticità: alcune possono avere finalità positive o di sensibilizzazione, come nel caso dell'*Ice Bucket Challenge*¹³, promossa nel 2014 dall'ALS Association per sostenere la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica. Accanto a queste, si riscontrano però numerose sfide con contenuti

¹² Per una definizione del concetto di *challenge* (o *social challenge*), intesa come pratica virale diffusa sui social network in cui gli utenti sono invitati a compiere una determinata attività – spesso documentandola con video e invitando altri a imitarla – v. *Challenge o sfida social: cos'è e come proteggere i bambini*, in Save the Children Italia (ultima consultazione: 5 marzo 2026) nonché “*Challenge*” su internet: cosa sono e come difendersi, in Agenda Digitale (ultima consultazione: 5 marzo 2026). In generale, tali pratiche consistono in prove o sfide che gli utenti eseguono e condividono online per ottenere visibilità, like e interazioni, generando spesso dinamiche di imitazione e viralità, particolarmente diffuse tra adolescenti e giovani utenti dei social media.

¹³ Cfr. *Ice Bucket Challenge: il gesto che ha rivoluzionato la comunità SLA*, in AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, disponibile all'indirizzo: <https://www.aisla.it/ice-bucket-challenge-il-gesto-che-ha-rivoluzionato-la-comunita-sla/> (ultima consultazione: 5 marzo 2026).

diseducativi o apertamente pericolosi, che costituiscono un fattore di rischio soprattutto per le comunità di utenti più giovani.

Tra i casi più emblematici si colloca la *Blue Whale Challenge*, diffusa originariamente sul social network russo VK (VKontakte)¹⁴, che avrebbe indotto i partecipanti a compiere una sequenza di cinquanta prove culminanti nel suicidio, sotto la guida di un anonimo “*tutor*”¹⁵. Sebbene non sia stato possibile accertare con certezza il numero di suicidi effettivamente riconducibili a tale fenomeno, la sua diffusione ha determinato un significativo allarme sociale, inducendo organizzazioni impegnate nella tutela dei minori, come Save the Children, a sollecitare una maggiore vigilanza da parte dei genitori¹⁶.

Un ulteriore episodio di particolare gravità si è verificato in Italia con la morte di una bambina di dieci anni a Palermo, avvenuta a seguito della partecipazione alla c.d. *Blackout Challenge*, diffusa sulla piattaforma TikTok. La sfida prevedeva pratiche di auto-soffocamento, con esiti potenzialmente letali. Già prima di tale evento, il Garante per la protezione dei dati personali aveva avviato un procedimento nei confronti della piattaforma¹⁷, rilevando l’inadeguatezza delle misure di tutela dei minori, in par-

¹⁴ VKontakte (VK), piattaforma di social networking fondata nel 2006 e particolarmente diffusa nei Paesi dell’Europa orientale e nello spazio post-sovietico, disponibile all’indirizzo: <https://vk.com/> (ultima consultazione: 5 marzo 2026).

¹⁵ Cfr. K. HUNT, *What is the Blue Whale challenge and how dangerous is it?*, in BBC News, disponibile all’indirizzo: <https://www.bbc.com/news/blogs-trending-46505722> (ultima consultazione: 5 marzo 2026); v. anche A. LONGO, *Blue Whale: cos’è davvero la “sfida suicida” che terrorizza internet*, in “Wired Italia”, disponibile all’indirizzo: <https://www.wired.it/internet/web/2017/05/17/blue-whale-internet-suicidi/> (ultima consultazione: 5 marzo 2026). Sul tema intervenne anche il Ministro dell’Interno Marco Minniti durante il *question time* alla Camera dei deputati; cfr. Ministero dell’Interno, *Blue Whale, Minniti: dalla Polizia 170 segnalazioni ma solo 5 riguardano ipotesi di reato*, disponibile all’indirizzo: <https://www.interno.gov.it/it/notizie/blue-whale-minniti-dalla-polizia-170-segnalazioni-ma-solo-5-ri-guarda-ipotesi-reato> (ultima consultazione: 5 marzo 2026).

¹⁶ Cfr. *Challenge o sfida social: cos’è e come proteggere i bambini*, in “Save the Children Italia”, disponibile all’indirizzo: <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/challenge-o-sfida-social-cos-e-come-proteggere-bambini> (ultima consultazione: 5 marzo 2026).

¹⁷ Cfr. Autorità garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 22 gennaio 2021, n. 20, disponibile all’indirizzo: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9508923> (ultima consultazione: 5 marzo 2026).

ticolare sotto il profilo della verifica dell'età, della trasparenza informativa e delle impostazioni di default relative alla privacy. A seguito dell'accaduto, l'Autorità è intervenuta disponendo la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani, al fine di «assicurare un'immediata tutela ai minori iscritti al social network»¹⁸.

Il fondamento giuridico di tale intervento risiede nella violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, sia ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)¹⁹, sia della normativa nazionale²⁰, nonché nella mancata osservanza delle stesse policy della piattaforma, che vietavano l'accesso agli utenti di età inferiore ai tredici anni²¹. In particolare, il sistema di verifica dell'età basato sulla mera autodichiarazione è stato ritenuto del tutto inadeguato, in quanto facilmente aggirabile. Il Garante ha inoltre richiamato l'art. 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali

¹⁸ Autorità garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 22 gennaio 2021, n. 20, successivamente confermato con provvedimento 25 marzo 2021, con cui l'Autorità ha disposto una limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti per i quali non fosse accertata con sicurezza l'età anagrafica, a seguito delle criticità riscontrate nelle misure di verifica dell'età adottate dalla piattaforma TikTok e dei rischi per la tutela dei minori iscritti al servizio.

¹⁹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation – GDPR).

²⁰ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. *Codice della privacy*), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

²¹ Nel procedimento avviato nei confronti di TikTok, la società dichiarava di trattare i dati personali degli utenti sulla base dell'esecuzione di un contratto concluso con l'utente oppure sulla base del consenso espresso per ulteriori finalità commerciali, in conformità all'art. 6 GDPR, che individua tra le condizioni di liceità del trattamento il consenso dell'interessato o la necessità del trattamento per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte. L'Autorità rilevava tuttavia che la verifica dell'età dell'utente costituiva un presupposto essenziale per accertare la liceità del trattamento, poiché l'ordinamento richiede specifici requisiti di età sia per la validità del consenso negoziale sia per la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali. In particolare, il Garante osservava che la proposta contrattuale della piattaforma era rivolta agli utenti di età superiore ai tredici anni, ma che l'accordo poteva risultare invalido in assenza del consenso del rappresentante legale del minore, richiesto dalla disciplina civilistica sulla capacità d'agire. Inoltre, con riguardo al trattamento dei dati per finalità ulteriori, il consenso poteva ritenersi validamente prestato soltanto dal minore che avesse compiuto quattordici anni secondo quanto previsto dall'ordinamento italiano. Per un commento sul tema v. D. MARCELLO, *Circolazione dei dati del minore tra autonomia e controllo. Norme e prassi nel mercato digitale europeo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2023, pp. 62-69.

dell'Unione europea, che sancisce la preminenza del superiore interesse del minore²², nonché il considerando n. 38 del GDPR²³, secondo cui i minori meritano una protezione specifica in ragione della loro minore consapevolezza dei rischi connessi al trattamento dei dati personali. Secondo l'Autorità, la speciale protezione prevista dal GDPR nel trattamento dei dati digitali del minore è da intendersi nel senso che il titolare del trattamento debba predisporre adeguate ed efficaci misure di controllo per la verifica dell'età degli utenti. Per questo motivo, ritenendo il *social* cinese inadempiente, aveva disposto la provvisoria limitazione del trattamento dei dati personali degli utenti sul territorio italiano, per consentire alla piattaforma di adeguarsi a migliori *standard* di tutela dei diritti dei giovani interessati.

Ulteriori criticità emergono anche sul versante della regolazione dei contenuti. Nel 2024, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato TikTok con una multa di dieci milioni di euro per non aver adottato misure adeguate a prevenire la diffusione di contenuti pericolosi²⁴, con particolare riferimento al trend denominato “cicatrice francese” (*french scar*)²⁵, che consisteva nel procurarsi ferite al volto e condividerne le immagini online. L'Autorità ha evidenziato come tali contenuti,

²² Art. 24, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE): «In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente».

²³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerando 38, in GUUE L 119 del 4.5.2016: «I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali».

²⁴ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), provv. 5 marzo 2024, n. 31124, procedimento PS12543, TikTok – “cicatrice francese”, relativo alla diffusione sulla piattaforma di contenuti riconducibili a pratiche autolesionistiche tra minori.

²⁵ Sul fenomeno della c.d. “cicatrice francese” (*French scar challenge*), consistente nella diffusione sui social network di video e contenuti che mostrano pratiche autolesionistiche volte a provocare cicatrici sul viso o sul corpo per finalità di emulazione o appartenenza a determinate comunità online, v. G. LONGO, *Cos'è la “cicatrice francese”, il trend pericoloso che circola su TikTok*, in “Wired Italia”, disponibile all'indirizzo: <https://www.wired.it/article/cicatrice-francese-tiktok-cos-e-trend-pericoli/> (ultima consultazione: 5 marzo 2026).

oltre a presentare profili di pericolosità intrinseca, fossero amplificati dai sistemi algoritmici di raccomandazione, i quali tendono a proporre contenuti analoghi a quelli già visualizzati, incrementando l'esposizione degli utenti.

Nel medesimo provvedimento, AGCM ha messo in luce il modello economico sotteso alla diffusione delle *challenges*: l'algoritmo, attraverso la profilazione degli utenti, seleziona contenuti in grado di massimizzare l'*engagement*, aumentando il tempo di permanenza sulla piattaforma e, conseguentemente, i ricavi pubblicitari²⁶. Le *challenges* rappresentano, in tal senso, uno strumento particolarmente efficace per stimolare interazioni e produzione di contenuti, alimentando un circuito auto-rinforzante di visibilità e profitto²⁷. Tale dinamica assume particolare rilevanza con riferimento ai minori²⁸, i quali risultano maggiormente esposti sia alla suggestione sociale, sia ai meccanismi di dipendenza generati dalle piattaforme digitali. Come evidenziato dall'AGCM, le capacità cognitive dei soggetti in età evolutiva non sono ancora pienamente sviluppate, rendendoli più vulnerabili all'influenza di modelli comportamentali percepiti come socialmente premianti e meno capaci di distinguere contenuti reali da quelli fittizi o manipolati. A ciò si aggiunge la difficoltà di sottrarsi ai meccanismi di ricompensa che caratterizzano i social media, fondati su dinamiche di gratificazione

²⁶ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Provv. n. 31124, par. 24: «In particolare, i ricavi derivanti dalla pubblicità crescono con il numero di “impressioni” (apparizioni sullo schermo), di visualizzazioni (per almeno sei secondi), di click effettuati sui link contenuti nell'annuncio, nonché delle “impressioni” di utenti selezionati sulla base della probabilità che abbiano un interesse per i contenuti pubblicizzati. Gli inserzionisti, a loro volta, tramite uno specifico pannello di controllo possono targhettizzare la comunicazione pubblicitaria, attraverso campi quali la collocazione geografica degli utenti, il sesso, la fascia di età, la lingua, la capacità di spesa, gli interessi». Sul modello di business di TikTok, cfr. anche *The all-conquering quaver*, in «The Economist», 9 luglio 2022, disponibile all'indirizzo: <https://www.economist.com/interactive/briefing/2022/07/09/the-all-conquering-quaver> (ultima consultazione:30/03/2026).

²⁷ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Provv. n. 31124, par. 27: «[...] la riproposizione di contenuti quali quelli relativi alle challenge consente a TikTok di trarre ulteriori benefici economici derivanti da attività di promozione commerciale e/o di marketing ad essi specificamente indirizzata, come l'acquisto di oggetti virtuali utilizzati per esprimere apprezzamento per i contenuti in questione».

²⁸ Si veda https://counterhate.com/wp-content/uploads/2022/12/CCDH-Deadly-by-Design_120922.pdf.

immediata riconducibili al rilascio di dopamina, analoghe a quelle riscontrate in altre forme di dipendenza²⁹.

AGCM ha dunque condannato TikTok ritenendola responsabile della mancata adozione di misure idonee a proteggere i minori da contenuti sensibili, osservando, peraltro, come la piattaforma, pur consapevole dei rischi connessi alla diffusione di determinati video, abbia privilegiato logiche di massimizzazione del profitto a discapito della tutela degli utenti più giovani. L’Autorità ha inoltre richiamato la necessità di una più rigorosa applicazione delle Linee Guida della piattaforma, in virtù del superiore interesse del minore, principio che, come si vedrà nel prosieguo, trova fondamento nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

Il funzionamento delle *challenges* si inserisce pienamente nell’ecosistema digitale sopra delineato, nel quale interagiscono architetture algoritmiche, logiche economiche di massimizzazione dell’*engagement* e dinamiche sociali di riconoscimento tra pari, incidendo in modo significativo sui processi decisionali degli utenti, in particolare dei minori. La viralità dei contenuti, favorita da *hashtag* e sistemi di raccomandazione, espone gli utenti a una continua sollecitazione, inducendoli progressivamente a partecipare attivamente. Le motivazioni possono essere molteplici, tra cui il desiderio di appartenenza a una comunità e la ricerca di approvazione sociale; tuttavia, nei soggetti più giovani, tali dinamiche possono incidere significativamente sulla capacità di autodeterminazione.

Le *challenges*, infatti, non si limitano a rappresentare un fenomeno comunicativo, ma si configurano come dispositivi in grado di influenzare i comportamenti degli utenti, orientandone le scelte. Ciò pone un interrogativo centrale sotto il profilo costituzionale: fino a che punto può ritenersi libera la decisione di un minore di partecipare a una *challenge*, soprattutto quando questa comporti rischi per la salute o, nei casi più

²⁹ Cfr., tra gli altri, D. DE *et al.*, *Social Media Algorithms and Teen Addiction: Neurophysiological Impact and Ethical Considerations*, in “Cureus”, vol. 17, n. 1, 2025, art. e77145.

estremi, per la vita stessa? La questione investe direttamente il rapporto tra autonomia e protezione del minore nello spazio digitale e impone una riflessione sulle modalità attraverso cui l'ordinamento è chiamato a garantire un equilibrio tra libertà individuale e tutela effettiva dei diritti fondamentali.

1.2.2. *Sharenting e kid influencers*

In relazione alla presenza dei minori sui social media è necessario analizzare due ulteriori fenomeni che si sono andati sempre più affermando negli ultimi anni: quello dello *sharenting* e quello dei *baby influencers*.

L'Oxford English Dictionary dal 2012 definisce lo "*sharenting*" come «l'azione o la pratica di condividere notizie, immagini o video dei propri figli sui siti *web* dei *social media*»³⁰. Pertanto, attraverso la crasi delle parole «*share*» e «*parenting*» si indica la pratica particolarmente diffusa tra i genitori che consiste nella condivisione di informazioni, immagini o video dei propri bambini sui social³¹.

La pratica dello *sharenting* è oggi estremamente comune. Le motivazioni che spingono i genitori a condividere fotografie o video dei bambini sono per lo più positive: il desiderio di esprimere orgoglio e affetto, creare un "album dei ricordi virtuale", condividere esperienze legate alla genitorialità e alla vita familiare, ricevere sostegno e incoraggiamento da parte di parenti, amici e comunità online. Attraverso like e commenti, questi ultimi alimentano una forma di "vicinanza virtuale" che genera nei genitori un senso di appagamento e di approvazione sociale³².

³⁰ Nostra la traduzione; il testo originario recita: «The action or practice of sharing news, images, or videos of one's children on social media websites», in *Oxford English Dictionary*, disponibile all'indirizzo: https://www.oed.com/dictionary/sharenting_n?tl=true (ultima consultazione: 20/03/2026).

³¹ Sempre l'Oxford English Dictionary riporta che nel Maggio 2012, nello Wall Street Journal, Steven Leckart ha utilizzato per la prima volta il termine *oversharenting*, inteso come «the tendency for parents to share a lot of information and photos of their kids online»; cfr. S. LECKART, *The Facebook-Free Baby*, in <https://www.wsj.com/articles/BL-JB-15164> (ultima consultazione: 20/03/2026).

³² P. FERRARA *et al.*, *The awareness of sharenting in Italy: a pilot study*, in "Italian Journal of Pediatrics", 50 (2024), 1, p. 226.

Tuttavia, lo *sharenting* comporta anche rilevanti criticità. La condivisione dei contenuti relativi ai figli inizia spesso prima ancora della loro nascita, ad esempio già con la pubblicazione delle ecografie, dando luogo a una vera e propria ‘nascita digitale’³³ del bambino, prematura e asincrona rispetto a quella “naturale”³⁴. Questa esposizione avviene senza il consenso – e in assenza della consapevolezza – del soggetto interessato e tende ad intensificarsi con la crescita del minore, contribuendo alla creazione di un vero e proprio “dossier digitale” sulla sua vita. Una volta pubblicati, inoltre, i contenuti sfuggono al controllo dei genitori, che non possono più determinarne appieno la circolazione o l’utilizzo da parte di terzi³⁵.

³³ A. BROSCH, *When the Child is Born into the Internet: Sharenting as a Growing Trend among Parents on Facebook*, in “The New Educational Review”, 43 (2016), p. 225 ss.

³⁴ Secondo i dati riportati da P. FERRARA *et al.*, *The Awareness of Sharenting in Italy*, cit., p. 1, l’81% dei bambini nei Paesi occidentali presenta una qualche forma di presenza online prima dei due anni di età (92% negli Stati Uniti e 73% in Europa), mentre il fenomeno della c.d. “nascita digitale” si manifesta mediamente già intorno ai sei mesi di vita; entro poche settimane dalla nascita, circa un terzo dei bambini risulta già oggetto di pubblicazione online di immagini o informazioni. In prospettiva comparata, tali dinamiche risultano particolarmente diffuse anche in Australia e Nuova Zelanda, ove il 41% dei neonati è presente online fin dalla nascita, e negli Stati Uniti, dove la percentuale si attesta intorno al 37%; inoltre, oltre il 30% delle madri pubblica regolarmente contenuti relativi ai propri figli e una quota non trascurabile di minori presenta una presenza digitale già nella fase prenatale. Sul punto, K. B. KEITH – S. STEINBERG evidenziano come la condivisione di contenuti relativi ai figli costituisca una pratica ormai diffusa e normalizzata nel contesto dei social media, con rilevanti implicazioni per la tutela della riservatezza del minore; cfr. *Parental sharing on the internet: child privacy in the age of social media and the pediatrician’s role*, in “JAMA Pediatrics”, 171 (2017), p. 413 ss. Analogamente, si rileva che negli Stati Uniti circa il 34% dei genitori pubblica immagini ecografiche sui social media, percentuale che si attesta intorno al 15% in Italia e Germania e al 13% in Francia, confermando la crescente anticipazione temporale della presenza digitale del minore; sul fenomeno v. anche J. S. BROSCH – S. L. GOODSTEIN, *Sharenting: children’s privacy in the age of social media*, in “The Journal of Pediatrics”, 2021. In dottrina, E. CINO – S. DEMOZZI sottolineano inoltre come, pur in presenza di una diffusa attenzione alle impostazioni di privacy — adottate dall’88% delle madri che condividono contenuti relativi ai figli — tali accorgimenti non escludano una circolazione potenzialmente ampia delle immagini, anche in ragione dell’elevato numero di contatti nelle reti sociali; cfr. *Sharenting e genitorialità digitale. La condivisione online delle immagini dei figli tra opportunità e rischi*, in “Rivista italiana di educazione familiare”, 2017. Per dati di carattere empirico sul contesto australiano v. altresì AVG, *Survey reveals extent of Australia’s sharenting habits*, in <https://www.whatech.com>, ult. consultazione 20 Marzo 2026.

³⁵ Un fenomeno in netta accelerazione è quello della diffusione di una particolare categoria di *deepfakes*, ossia i *deepnudes*, immagini artificiali generate tramite sistemi di intelligenza artificiale al fine di produrre contenuti pornografici. È possibile creare anche *deepnudes* pedopornografici raffiguranti soggetti minori di diciotto anni, essendo sufficiente disporre di una fotografia della persona da rappresentare; ne consegue che le immagini condivise online da genitori e minori possono essere oggetto di un “utilizzo

La sovraesposizione dei minori online li rende vulnerabili rispetto a molteplici rischi: violazioni della *privacy*, sfruttamento sessuale, danni emotivi, accesso illecito ai loro metadati, persistenza indefinita dei contenuti e persino fenomeni di “rapimento digitale”³⁶. Tra gli elementi più preoccupanti vi è soprattutto la precoce costruzione dell’identità digitale del bambino, spesso modellata interamente dai genitori. Ciò può comportare, da un lato, rischi di furto d’identità ai danni del bambino, e dall’altro un possibile disallineamento, nel tempo, tra l’identità digitale creata dai genitori e la reale identità del minore³⁷. Inoltre, merita attenzione il potenziale pregiudizio alla dignità del bambino, dal momento in cui i genitori tendono talvolta a condividere immagini o video che lo ritraggono in circostanze suscettibili di ridicolizzarlo, esporlo in momenti di particolare fragilità o, nei casi più gravi, sessualizzarlo.³⁸.

Un’ulteriore deriva del fenomeno, nel momento in cui la condivisione di contenuti sui figli non costituisce più “solo” una pratica diffusa e potenzialmente pericolosa, bensì una vera e propria fonte di guadagno per i genitori, è lo *sharenting* a fini

secondario” da parte di terzi. Per un approfondimento, v. K. KOPECKÝ, D. VORÁČ, *The Phenomenon of Deep Nudes—A New Threat to Children and Adults*, in “AI & Society”, 2025.

³⁶ Con il termine ‘digital kidnapping’, o “rapimento digitale”, si indica il comportamento consistente nel prelevare immagini di minori online e ripubblicarle come proprie, talvolta unitamente ad altri dati, al fine di costruire una “identità digitale alternativa”. Tale pratica consente ai *cybercriminals* di acquisire dati e fotografie di bambini e di creare nuovi profili per entrare in contatto con altri minori sui social network. Per un approfondimento, v. Agenda Digitale, *Digital Kidnapping: Così Mettiamo in Pericolo la Sicurezza Nostra e dei Bambini*, in <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/digital-kidnapping-così-mettiamo-in-pericolo-la-sicurezza-nostra-e-dei-bambini/> (ultima consultazione: 20/03/2026); BBC News, *Children at risk of identity theft and fraud from 'sharenting'*, in <https://www.bbc.com/news/articles/c8904njvy03o> (ultima consultazione: 20/03/2026).

³⁷ V. BERG *et al.*, *Young Children and the Creation of a Digital Identity on social Networking Sites: Scoping Review*, in “JMIR Pediatrics and Parenting”, 7 (2024).

³⁸ Si pensi a quei contenuti virali in cui i bambini vengono ripresi mentre espletano i propri bisogni o mentre fanno i capricci, in quel momento i genitori violano il rapporto di fiducia che hanno instaurato con i loro figli, esponendoli alla derisione altrui. Ancora più preoccupante è indubbiamente la pubblicazione di contenuti che sessualizzano i bambini da parte dei genitori stessi, esponendo ovviamente i figli a rischi ancor più gravi.

commerciali³⁹. Il mercato degli *influencer*⁴⁰, che nel 2023 ha raggiunto il valore di 30,81 miliardi di dollari al livello globale⁴¹, comprende anche contenuti familiari e relativi ai bambini, molto apprezzati dalle *community* e capaci di generare introiti significativi⁴². Ciò accresce le preoccupazioni sui possibili effetti negativi che tale esposizione potrà avere, nel lungo periodo, sui minori coinvolti. In alcuni casi infatti, l'attività *online* dei genitori oltrepassa i confini della semplice condivisione⁴³ e il minore diventa soggetto attivo dei contenuti pubblicati, trasformandosi in un *baby* o *kid influencer*⁴⁴. Con tale espressione si indicano bambini e adolescenti, spesso anche al di sotto dei quattordici anni⁴⁵, che accedono ai *social network* tramite il consenso dei genitori, i

³⁹ Si veda G. CORY, *The Children Are Not for Sale: Stamping Out the Monetized Sharenting Entertainment Industry and Rehabilitating Parental Rights*, in "The Columbia Journal of Law & the Arts", 48 (2025), p. 854 ss.

⁴⁰ Per una definizione di *influencer* ("persona in grado di generare interesse per qualcosa pubblicando contenuti sui social media", nostra la traduzione), v. *Influencer*, in "Merriam-Webster Dictionary", disponibile all'indirizzo: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/influencer> (ultima consultazione: 20/03/2026).

⁴¹ Sul mercato degli *influencer*, v. Il Sole 24 Ore, *Quanto vale e come funziona il mercato degli influencer*, in <https://www.infodata.ilsole24ore.com/2024/01/12/quanto-vale-e-come-funziona-il-mercato-degli-influencer/> (ultima consultazione: 20/03/2026).

⁴² Sugli ingenti guadagni dei baby influencers, v. The New York Times, *When Your Child Is an Influencer, Who Gets the Money?*, in <https://www.nytimes.com/2023/10/10/style/children-influencers-money.html> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026); BBC News, *The kids making up to \$1m a year on YouTube*, in <https://www.bbc.com/news/business-51619504> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

⁴³ P. FERRARA et al., *Online "Sharenting": The Dangers of Posting Sensitive Information About Children on Social Media*, in "The Journal of Pediatrics", 257 (2023), p. 1.

⁴⁴ A. MACERATINI, *Sharenting e tutela dei minori: riflessioni informatico-giuridiche tra diritto alla privacy e diritto all'immagine*, in "Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica", 16 (2024), 1, p. 122. Generalmente i termini *baby influencer* e *kid influencer* sono utilizzati come sinonimi; tuttavia, può risultare utile distinguerli. Mentre il termine «*child*» (di cui «*kid*» è sinonimo), secondo la Convenzione ONU del 1989, si riferisce a tutti i minori di diciotto anni, il termine «*baby*» indica i minori nel primo periodo della vita. L'Oxford English Dictionary definisce «*baby*» come «a very young child, esp. one not yet able to walk and dependent on the care of others; an infant»; cfr. https://www.oed.com/dictionary/baby_n?tl=true (ultima consultazione: 20 Marzo 2026). Tale distinzione consente di analizzare più precisamente le implicazioni del fenomeno in relazione all'età dei minori coinvolti; tuttavia, per esigenze di continuità con le fonti, i termini saranno qui utilizzati come sinonimi, salvo diversa specificazione.

⁴⁵ Come si vedrà infra, in Italia l'art. 2-quinquies del d.lgs. n. 101/2018 (di adeguamento del d.lgs. n. 196/2003, Codice della privacy, al GDPR) ha fissato a quattordici anni l'età minima per il c.d. 'consenso digitale' e ha previsto requisiti di accessibilità, comprensibilità e chiarezza del linguaggio dell'informatica destinata al minore. Ne consegue che il trattamento dei dati personali del minore infraquattordicenne è lecito solo ove il consenso sia prestato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

quali creano e gestiscono profili a loro nome e li coinvolgono in attività di sponsorizzazione e promozione di prodotti o eventi⁴⁶. Questo fenomeno si distingue dal “mero” *sharenting*, oltre che per il ruolo attivo del minore, per le motivazioni economiche e di visibilità che spingono i genitori a promuovere tali attività.

Come evidenziato nella relazione finale del *Tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei social network e dei servizi digitali*⁴⁷, i baby influencer rappresentano una nuova forma di marketing: vengono contattati dai brand, che ne sfruttano l’immagine e l’influenza esercitata sui loro coetanei, e sono spesso gestiti dai loro stessi “genitori-manager”. Il problema che si pone in merito a questo tipo di attività è l’individuazione di una tutela adeguata che possa applicarsi al minore, in quanto non è sempre semplice qualificare la produzione e creazione di contenuti da parte del bambino o del ragazzo come “attività lavorativa” e per ciò subordinata alle regole che il nostro ordinamento prevede.

L’art. 37 della Costituzione attraverso l’istituto della riserva di legge ha demandato al legislatore il compito di dettare una disciplina speciale e apposita a tutela del minore lavoratore, che stabilisse l’età minima per l’accesso al lavoro e che garantisse il diritto alla parità di retribuzione rispetto all’adulto. Tale disciplina è contenuta nella legge 17 ottobre 1967 n. 977⁴⁸ che si applica ai minori di diciotto anni e prevede che il minore non possa essere ammesso a lavorare prima di aver ottemperato all’obbligo di istruzione e, comunque, non prima di aver compiuto sedici anni. Le uniche eccezioni ammesse al predetto limite di età minima sono connesse allo svolgimento di attività lavorative di carattere *culturale, artistico o pubblicitario* o comunque nel settore dello

⁴⁶ D. CACCIOPPO, *Sharenting e tutela dei dati personali del minore: profili giuridici di un fenomeno interdisciplinare*, in “Rivista italiana di informatica e diritto”, 6 (2024), 2, p. 388.

⁴⁷ Tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei social networks, *Relazione finale*, Ministero della Giustizia, Roma, 10 Maggio 2022.

⁴⁸ L. 17 Ottobre 1967, n. 977, *Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti*, in G.U., 6 Novembre 1967, n. 276.

spettacolo. In tali casi è necessaria la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del Lavoro che viene concessa a condizione che vi sia il previo assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale e che si tratti di attività che *non pregiudichino la sicurezza, l’integrità psico-fisica e lo sviluppo*, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale da parte del minore⁴⁹. In quei casi in cui è possibile rinvenire l’esistenza di un contratto tra influencer e brand, non vi è dubbio che la disciplina prevista a tutela del minore-lavoratore sia applicabile e che dunque possano essergli riconosciuti i diritti in essa previsti e garantiti. Come sottolinea però la stessa relazione finale, il problema si pone quando questi contratti non esistono e vi è una mera sovraesposizione del minore sui social⁵⁰.

Ci si trova dunque di fronte a un fenomeno complesso, in cui la linea di confine tra gioco e lavoro minorile⁵¹ risulta particolarmente sottile. Secondo Save the Children, nel 2023 il 5,7% dei minori in Italia risultava impegnato in forme di lavoro online, tra cui la creazione di contenuti sui social o videogiochi e attività di reselling⁵² di *sneakers*, *smartphone* e *pods* per sigarette elettroniche.

⁴⁹ Art. 4, c. 2, L. n. 977/1967. Si noti che il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro è disciplinato dal d.P.R. 20 Aprile 1994, n. 365, *Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione all’impiego di minori nel settore dello spettacolo*. Il ruolo dell’Ispettorato consiste nel verificare che l’attività lavorativa non arrechi pregiudizio fisico o morale al minore; l’art. 2 prevede infatti che «il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralità del minore, nonché l’osservanza dell’obbligo scolastico». Tuttavia, l’art. 12-bis del d.l. n. 76/2020 (*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*), nel disciplinare la semplificazione delle procedure di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro, stabilisce che le autorizzazioni previste per gli infrasedicenni si intendono rilasciate decorsi quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, secondo il meccanismo del silenzio-assenso. Ne consegue una significativa attenuazione del controllo preventivo esercitato dall’Ispettorato in ordine all’attività lavorativa svolta dal minore.

⁵⁰ Tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei social networks, dei servizi e dei prodotti digitali in rete (d.m. 21 Giugno 2021), *Relazione finale*, p. 39.

⁵¹ L. 17 Ottobre 1967, n. 977, art. 3, che fissa a quindici anni l’età minima per l’ammissione al lavoro; età successivamente elevata a sedici anni dall’art. 1, c. 622, L. 27 Dicembre 2006, n. 296.

⁵² Save the Children, *Lavoro minorile online: i rischi del mondo digitale*, in <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/lavoro-minorile-online-i-rischi-del-mondo-digitale> (pubblicato l’11 Aprile 2023; ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

Infine, è possibile individuare una terza fattispecie relativa al fenomeno dell'esposizione dei minori sui social, ossia il caso in cui a produrre i contenuti aventi ad oggetto i bambini siano genitori già *influencer*⁵³. Si tratta di una variante del fenomeno dei baby influencer, in cui i contenuti riguardanti il minore costituiscono parte integrante del lavoro dei genitori. Rientrano in questa categoria le cosiddette *family influencer*⁵⁴, famiglie la cui quotidianità diventa materia di costante pubblicazione online. Una ricerca condotta da Terre des Hommes Italia⁵⁵, ha analizzato 20 profili di family influencer e 1.334 contenuti da essi pubblicati. Dallo studio emerge che i minori compaiono in un contenuto su due e, nel caso di sponsorizzazioni, in uno su quattro; inoltre, quando presenti, raramente vengono adottate misure adeguate a tutelarne la privacy. Il fenomeno riguarda soprattutto bambini tra zero e cinque anni, incapaci dunque di prestare consenso o di comprendere le possibili implicazioni dell'esposizione online.

Alla luce di tali considerazioni, la letteratura più recente evidenzia come il fenomeno dei kid e family influencer non possa essere ricondotto alla mera dimensione ludica o spontanea della presenza dei minori online. Le analisi condotte sui casi più

⁵³ D. CACCIOPPO, *Sharenting e tutela dei dati personali del minore: profili giuridici di un fenomeno interdisciplinare*, cit., p. 388 ss.

⁵⁴ Un caso emblematico delle criticità connesse al *family influencing* è quello di Ruby Franke, creatrice del canale YouTube *8 Passengers*, che esponeva sistematicamente la vita quotidiana dei propri sei figli, contribuendo a costruire un'immagine di "famiglia modello" funzionale alla crescita della propria popolarità. Tale rappresentazione pubblica ha tuttavia occultato una situazione di gravi maltrattamenti, emersa nel 2023, quando uno dei figli, in condizioni di denutrizione e con evidenti segni di abuso, è riuscito a chiedere aiuto; le indagini hanno condotto alla condanna di Franke per abusi aggravati. Il caso evidenzia come l'esposizione sistematica dei minori sui social media, funzionale alla costruzione di un *brand* familiare, possa comprimere diritti fondamentali quali la riservatezza, l'autonomia e la protezione da forme di sfruttamento, rendendo evidente l'esigenza di una più attenta regolazione del ruolo dei genitori nell'esposizione digitale dei figli. Per un approfondimento, v. CNN, *Prosecutors say new video, documents show 'religious extremism' motivated parent blogger Ruby Franke's abuse of children*, in <https://edition.cnn.com/2024/03/23/us/ruby-franke-child-abuse-police-video> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

⁵⁵ Terre des Hommes, *Family influencer: quando il genitore diventa datore di lavoro*, in <https://terredeshommes.it/comunicati/family-influencer-quando-il-genitore-diventa-datore-di-lavoro/> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

rilevanti mostrano⁵⁶, infatti, che la produzione costante di contenuti, l'organizzazione familiare finalizzata al profitto e la pressione implicita nella visibilità digitale configurano pratiche sempre più assimilabili a forme di lavoro minorile non regolamentato. Ne derivano rischi concreti per diritti fondamentali del minore quali il consenso libero e informato, la tutela della riservatezza, il diritto allo sviluppo armonico, alla salute e alla libertà da ogni forma di sfruttamento⁵⁷. In questo senso, il *kidfluencing* rappresenta un banco di prova cruciale per l'adeguatezza delle attuali discipline di tutela del minore nello spazio digitale e impone l'elaborazione di un quadro regolatorio capace di riconoscere la specificità del lavoro digitale familiare, attribuendo responsabilità non solo ai genitori, ma anche alle piattaforme e ai decisori pubblici, così da garantire una protezione effettiva e coerente con i principi costituzionali.

I fenomeni descritti sono accomunati dalla centralità dell'esposizione del minore, oggi amplificata dai social network e dalla pervasività di Internet, che rendono la quotidianità dei bambini accessibile a un pubblico vastissimo e li espongono a rischi sia online sia offline. Si tratta di fenomeni attuali e peculiari, caratterizzati dal ruolo cruciale – e talvolta problematico – esercitato dai genitori. Contrariamente a quanto avviene in altri contesti, non sono i bambini o gli adolescenti ad agire di nascosto o senza controllo adulto: al contrario, sono i genitori stessi a generare condizioni di vulnerabilità.

⁵⁶ Per un'analisi approfondita di quattro casi studio di *family influencers*, v. D. R. CLARK, A. B. JNO-CHARLES, *Child Labor in Social Media: Kidfluencers, Ethics of Care, and Exploitation*, in "Journal of Business Ethics", 201 (2025), 1, p. 44 ss.

⁵⁷ Il diritto del minore ad essere protetto da qualsiasi forma di sfruttamento economico è riconosciuto dall'art. 32 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child* – CRC), approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989 e ratificata dall'Italia con L. 27 Maggio 1991, n. 176. L'art. 32, par. 1, dispone: «Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale».

Da una prospettiva costituzionalistica, la diffusione sistematica di immagini, informazioni e dati personali dei figli da parte dei genitori può determinare una costruzione eteronoma dell'identità digitale del minore, anticipando o cristallizzando elementi che, in condizioni ordinarie, dovrebbero essere il risultato di scelte autonome e progressive. In un contesto in cui la memoria delle piattaforme tende a essere persistente, la sovraesposizione del minore rischia infatti di produrre effetti durevoli sul piano reputazionale e relazionale, incidendo sulla possibilità di controllare la narrazione pubblica della propria persona e di esercitare efficacemente il diritto all'oblio. Il fenomeno incide così non soltanto sulla tutela della riservatezza, ma anche sul diritto all'autodeterminazione informativa e, più in generale, sul libero sviluppo della personalità, strettamente connesso alla dignità della persona⁵⁸. In questa prospettiva, lo *sharenting* può tradursi in una forma di oggettivazione del minore, che rischia di essere trasformato da soggetto titolare di diritti autonomi — e per di più in condizione di particolare vulnerabilità — in oggetto della narrazione genitoriale, sotto forma di contenuto digitale o, nei casi più estremi, di prodotto. Tali profili emergono con ancora maggiore evidenza quando l'esposizione del minore sui social media sia collegata a finalità economiche, come accade nel caso dei *kidfluencer*, dove la presenza digitale del bambino diviene strumento di profitto attraverso sponsorizzazioni, collaborazioni commerciali e campagne pubblicitarie. In simili ipotesi, accanto ai profili relativi alla dignità e alla protezione dei dati personali, assumono rilievo anche ulteriori esigenze di tutela sul piano civilistico e giuslavoristico.

Sharenting e fenomeno dei baby/kid influencer delineano dunque un quadro di sfide inedite e particolarmente complesse per la tutela della privacy, dell'immagine,

⁵⁸ D. CACCIOPPO, *Sharenting e tutela dei dati personali del minore: profili giuridici di un fenomeno interdisciplinare*, in "Rivista italiana di informatica e diritto", fasc. 6, 2, 2024, p. 385–397.

dell'identità, della dignità e della salute del minore, così come per la garanzia di un'effettiva protezione da rischi di sfruttamento. Dottrina, giurisprudenza⁵⁹ e legislatori⁶⁰ stanno iniziando a confrontarsi con queste questioni per garantire alle nuove generazioni un'infanzia e un'adolescenza protette dalle condotte imprudenti degli adulti che dovrebbero avere il compito primario di tutelarle⁶¹.

1.3. *Minori e intelligenza artificiale*

Un altro aspetto di non trascurabile importanza è quello legato alla dirompente e sempre crescente presenza dei sistemi di intelligenza artificiale nelle vite di ciascuno di noi, bambini e ragazzi inclusi.

Il termine “intelligenza artificiale” è in realtà idoneo a ricomprendere tecnologie anche profondamente eterogenee tra loro. Si pensi, ad esempio, ai sistemi di *facial*

⁵⁹ In giurisprudenza sono stati affermati alcuni principi cardine in materia. In primo luogo, nei contratti che prevedono l'utilizzo dell'immagine dei minori, deve essere verificata la rispondenza dell'attività all'interesse del minore, alla luce dei principi e dei limiti stabiliti dalla Carta di Treviso; v. Trib. Milano, 16 Luglio 2020, n. 4379. In secondo luogo, è stato ribadito che il consenso alla disposizione dell'immagine del minore, costituendo atto di straordinaria amministrazione, deve essere prestato congiuntamente da entrambi i genitori; v. Trib. Milano, n. 4379/2020, cit.; Trib. Rieti, sez. I, 17 Ottobre 2022, n. 443.

⁶⁰ Attualmente sono in discussione alla Camera dei deputati diverse proposte di legge volte a disciplinare i fenomeni dello *sharenting* e dei *baby influencers*, nonché a incidere sulla disciplina del c.d. “consenso digitale”, trattate congiuntamente con riferimento all'Atto Camera n. 1771. In particolare: A.C. 12 Marzo 2024, n. 1771 (On. Sportiello, M5S), *Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori*; A.C. 8 Giugno 2023, n. 1217 (On. Richetti e altri, Azione), *Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica*; A.C. 22 Marzo 2024, n. 1800 (On. Bonelli e altri, AVS), *Modifiche all'art. 37 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali*; A.C. 13 Maggio 2024, n. 1863 (On. Madia, PD), *Disposizioni per la tutela dei bambini e degli adolescenti nell'utilizzo degli strumenti digitali* (XIX Legislatura).

⁶¹ Cost., art. 30, c. 1, secondo cui «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio». Il principio è ribadito dall'art. 147 c.c., che impone ad entrambi i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315-bis c.c., che riconosce in capo ai figli diritti e doveri nei confronti della famiglia.

recognition: tecnologie biometriche che, grazie a modelli di IA, sono in grado di identificare o verificare l'identità di un individuo analizzando i tratti somatici del volto a partire da immagini o flussi video⁶². Vi sono poi i *chatbot* basati su IA, programmi informatici concepiti per simulare conversazioni umane mediante tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e di apprendimento automatico (ML), così da comprendere il linguaggio dell'utente e generare risposte contestualmente pertinenti⁶³. A questi si affiancano gli AI toys, ovvero giocattoli intelligenti dotati di sensori, microfoni o telecamere e spesso connessi in rete, capaci di apprendere dalle interazioni con il bambino e di adattare di conseguenza comportamenti, dialoghi e funzioni⁶⁴. Pari-menti diffusi sono i sistemi di raccomandazione impiegati nelle piattaforme digitali, che attraverso algoritmi predittivi selezionano e propongono contenuti personalizzati, influenzando abitudini, preferenze e tempi di attenzione. Infine, gli assistenti virtuali integrati in smartphone e dispositivi domestici rappresentano un'ulteriore forma di IA quotidiana, in grado di rispondere a comandi vocali, raccogliere dati contestuali e fungere da intermediari costanti nell'interazione con l'ambiente digitale.

Tali esempi mostrano come l'espressione "intelligenza artificiale" non designi un'entità unitaria, bensì un insieme eterogeneo di tecnologie che permeano attività quotidiane, contesti ludici, ambienti educativi e spazi di socialità digitale. In questo senso, i minori non si limitano a "utilizzare" l'IA, ma vi crescono dentro, interagendo con sistemi che possono assumere ruoli informativi, relazionali, valutativi o addirittura affettivi.

⁶² Per un approfondimento sul tema, v. G. MOBILIO, *Tecnologie di riconoscimento facciale: rischi per i diritti fondamentali e sfide regolative*, Editoriale Scientifica, Napoli 2021, p. 39 ss.

⁶³ Per un inquadramento generale, v. A. GUPTA, *Introduction to AI Chatbots*, in "International Journal of Engineering Research", 9 (2020), 7, p. 255 ss.

⁶⁴ Per una ricostruzione della nascita e dello sviluppo degli AI toys, intesi come evoluzione degli *smart toys* e dei *connected toys*, v. W. XIAO, A. GONÇALVES, *Intelligent Toys, Complex Questions: A Literature Review of Artificial Intelligence in Children's Toys and Devices*, in "Big Data & Society", 12 (2025), 4, p. 1 ss.

A partire da questa pluralità di forme, si comprende come le interazioni tra minori e sistemi di IA presentino profili di criticità molto differenti. Nel rapporto tra minori e chatbot, ad esempio, emergono questioni legate all'eventuale sviluppo di forme di attaccamento affettivo verso entità artificiali, all'influenza sullo sviluppo emotivo e dialogico, e ai rischi di esposizione a contenuti impropri. Nel caso degli AI toys, entrano invece in gioco la raccolta e l'elaborazione di dati sensibili in ambienti domestici, la possibile sorveglianza implicita delle attività del bambino, e l'effetto delle interazioni uomo-macchina nei processi di gioco e di socializzazione. Analoghe problematiche riguardano i sistemi di raccomandazione, che possono modellare gusti, tempi di fruizione e comportamenti, incidendo sulla libertà di formazione della personalità.

Questi casi, diversi ma complementari, mostrano che la presenza dell'IA nella vita dei minori non è soltanto una questione tecnica, bensì un fenomeno con implicazioni educative, psicologiche, giuridiche e costituzionali di grande rilievo, che richiede un'analisi attenta e multidimensionale.

1.3.1. *Minori e chatbot AI*

Poco dopo il blocco di TikTok⁶⁵ di cui si è detto sopra, il Garante della privacy italiano ha adottato la misura della limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti stabiliti sul territorio italiano anche nei confronti della società statunitense Luka Inc. che ha sviluppato e gestisce un'applicazione di nome *Replika*⁶⁶. Più propriamente si tratta di un *chatbot* di intelligenza artificiale che genera una "persona virtuale" che l'utente configura a proprio piacimento come amico, *partner* romantico o mentore e di cui può scegliere le sembianze. Il sito incoraggia l'utente a condividere il più possibile con il chatbot: «Il tuo Replika sarà sempre al tuo fianco, qualunque cosa

⁶⁵ Si v. *infra*, par. 1.2.1.

⁶⁶ Autorità Garante per la protezione dei dati personali, provv. 2 Febbraio 2023, n. 39.

tu stia facendo. Parla della tua giornata, fai attività divertenti o rilassanti insieme, condividi esperienze di vita reale in realtà aumentata, recupera le videocchiamate e molto altro ancora»⁶⁷.

Replika è giunto all'attenzione del Garante perché era emerso che l'applicazione funzionasse su abbonamento con due livelli: il piano *free*, che consente di tessere relazioni puramente amicali con il *chatbot* e una versione a pagamento, che sblocca il livello romantico o erotico. In realtà, da quanto emerso da recensioni di utenti presenti negli *app store*, l'algoritmo di Replika sembrava non aver rispettato in modo ligio questa distinzione, tanto che i commenti lamentavano comportamenti sessualmente molesti da parte di Replika⁶⁸. Per attrarre nuovi *subscribers* a pagamento, il chatbot dopo un certo lasso di tempo dall'inizio della conversazione faceva delle tentate *avance* all'utente così da indurlo a scaricare la versione *premium*. Considerato il fatto che i principali *users* dell'applicazione sono spesso persone spinte da un sentimento di isolamento e solitudine, la piattaforma appariva facilmente in grado di sfruttare tali situazioni di vulnerabilità per incrementare i propri profitti.

Sebbene nei principali app store (Google Play e Apple Store) l'applicazione in oggetto fosse classificata come adatta a un pubblico di età pari o superiore ai diciassette anni, e benché nei termini di servizio pubblicati sul sito web dello sviluppatore (aggiornati al 14 settembre 2022) fosse previsto un divieto di utilizzo per i minori di tredici

⁶⁷ Replika, disponibile all'indirizzo: <https://replika.com/> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

⁶⁸ Un utente su Google play recensisce Replika con tono allarmato: «Chatbot interessante e ben curato ma c'è qualcosa che davvero mi infastidisce: il saltuario tentativo di diventare una sorta di partner amoroso sebbene ripetutamente rifiutato. Oggi addirittura ha proposto "scambio di foto sexy". Considerato il target giovanile mi chiedo se davvero un minorenne si fa abbindolare e invia foto di sé a questa app: chi le visualizza e con che livello di legalità viene fatta una tale richiesta dagli sviluppatori?»; secondo un altro user «Dopo un poco l'avatar ti propone tutte le foto sexy. Ti mostra delle foto sfocate e ti chiede di pagare se vuoi vederle.... 7 euro. Poi dopo un po' ti scrive dei messaggi che non puoi leggere»; oltre a comportamenti sessualmente molesti, secondo molti utenti Replika è risultata spesso "inquietante": «Ciao, sto facendo questo commento prima di disinstallare l'app, seriamente, ho davvero paura di Replika, manda risposte inquietanti o immagini che mi fanno davvero spaventare molto, volevo solo provare l'app ma la situazione è degenerata. A me non sembra un problema di sistema quindi se mi direte che avete risolto o che è solo un bug non la rinstallerò, mi dispiace ma ho davvero paura che qualcuno ci stia spiando ed è ovvio che se anche fosse non me lo direste mai quindi, addio...».

anni, nonché la necessità di un'autorizzazione preventiva da parte di un genitore o tutore per gli utenti di età inferiore ai diciotto, il Garante per la protezione dei dati personali ha riscontrato, in sede istruttoria, gravi carenze nei meccanismi di verifica dell'età e di tutela dei dati personali. In particolare, durante la fase di registrazione alla piattaforma non era previsto alcun sistema di accertamento dell'età dell'utente: la procedura richiedeva unicamente l'inserimento del nome, dell'indirizzo e-mail e del genere, senza alcun controllo sull'età dichiarata. Inoltre, l'applicazione non prevedeva meccanismi di blocco o limitazione anche in presenza di dichiarazioni esplicite da parte dell'utente circa la propria minore età.

Il Garante ha rilevato altresì che il chatbot integrato nell'applicazione forniva risposte potenzialmente inappropriate e in contrasto con le tutele che l'ordinamento dovrebbe garantire ai minori e, più in generale, alle categorie vulnerabili. L'app si presentava, infatti, come uno strumento in grado di supportare l'utente nel miglioramento del proprio umore e benessere emotivo, nella gestione dell'ansia e dello stress, nella promozione della socializzazione e persino nella ricerca dell'amore, configurandosi dunque come un servizio potenzialmente attrattivo e influente per soggetti in condizione di fragilità.

Alla luce di tali elementi, l'Autorità ha ritenuto che l'utilizzo dell'app da parte di minori comportasse rischi elevati, richiedendo pertanto il rafforzamento delle misure di controllo dell'accesso al servizio e delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, è stata riscontrata la mancanza di un'adeguata informativa sul trattamento dei dati, tale da rendere invalido il consenso prestato, sia da utenti minorenni sia maggiorenni. Inoltre, l'Autorità ha evidenziato l'assenza di una valida base giuridica per le operazioni di trattamento dei dati effettuate, non potendo il contratto

con il minore costituire fondamento giuridico sufficiente, in considerazione dell'incapacità riconosciuta ai minori, nell'ordinamento italiano, di concludere validamente contratti per la fruizione di servizi digitali⁶⁹.

Il Garante della privacy, ad aprile 2025, ha accertato la violazione delle disposizioni inizialmente contestate alla Luka Inc. e le ha irrogato una sanzione pari a 5 milioni di euro, dando inoltre avvio ad una nuova e autonoma istruttoria per verificare il corretto trattamento dei dati personali effettuato dal sistema di intelligenza artificiale generativa alla base del servizio Replika⁷⁰. Nella richiesta di informazioni che ha dato avvio alla nuova istruttoria, il Garante ha chiesto a Luka Inc. dei chiarimenti in merito ai trattamenti dei dati relativi all'intero ciclo di vita del sistema di IA generativa sotteso al servizio "Replika". In particolare, riguardo alla valutazione dei rischi e alle misure adottate per tutelare i dati nelle varie fasi di sviluppo e addestramento del modello linguistico alla base di Replika, alle tipologie e categorie di dati utilizzati, all'eventuale implementazione di misure di anonimizzazione o pseudonimizzazione.

Ancora con riferimento al tema dell'utilizzo dei chatbot da parte dei minori, a maggio 2025 un giudice federale degli Stati Uniti⁷¹ ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto da una madre nei confronti dell'azienda Character.AI a seguito del suicidio del proprio figlio adolescente⁷². Il ragazzo di appena quattordici anni avrebbe intrattenuto una relazione sessualmente ed emotivamente violenta con il chatbot sviluppato

⁶⁹ D. MARCELLO, *Circolazione dei dati del minore tra autonomia e controllo: norme e prassi nel mercato digitale europeo*, cit., pp. 67-68.

⁷⁰ Autorità Garante per la protezione dei dati personali, provv. 10 Aprile 2025, n. 232.

⁷¹ *Garcia v. Character Technologies*, Case No. 6:24-cv-1903-ACC-UAM, Order (United States District Court, Middle District of Florida, Orlando Division, 21 Maggio 2025), disponibile all'indirizzo: <https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2025/05/garcia-v-character-technologies-order.pdf> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

⁷² The Washington Post, *Judge Rejects Claim Chatbots Have Free Speech in Suit over Teen's Death*, in <https://www.washingtonpost.com/nation/2025/05/22/sewell-setzer-suicide-ai-character-court-lawsuit/> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

dell'azienda, finendo per essere vittima di messaggi che lo avrebbero istigato al suicidio. L'azienda sviluppatrice della chat avrebbe cercato di respingere le accuse di «*wrongful death, negligence and deceptive trade practices in relation to [his] death*» appellandosi al Primo emendamento della costituzione americana⁷³ e dunque alla asse-rita libertà di espressione del chatbot. Il giudice statunitense ha ritenuto che non sia possibile “in questa fase” ritenere che i discorsi pronunciati da una chat di intelligenza artificiale possano essere considerati coperti dal Primo emendamento e che le parti re-sistenti della controversia non siano state efficaci nel cercare di dimostrare che le parole messe insieme da un sistema di IA possano essere considerati “discorsi” (o meglio *ra-gionamenti*) e come tali da considerarsi esercizio di una libertà⁷⁴.

Sebbene il procedimento contro Character.AI non sia ancora concluso e l'esito dello stesso sia tutt'altro che scontato, un dato risulta preoccupante, ossia quello legato all'aumentare di notizie di cronaca che riportano fatti simili o speculari a quello del ragazzo americano suicida⁷⁵. Non è un caso che l'azienda Character.AI, a seguito di un numero sempre crescente di cause intentate ai suoi danni, accusata di essere responsa-bile di un elevato numero di suicidi o atti di autolesionismo di minori⁷⁶, abbia deciso

⁷³ Constitution of the United States, Amendment I: «Congress shall make no law respecting an estab-lishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances».

⁷⁴ V. *Garcia v. Character Technologies*, cit., p. 27 ss., ove il giudice afferma che «The Court is not prepared to hold that the Character A.I. LLM's output is speech at this stage», evidenziando come, ai fini della tutela costituzionale, rilevino elementi quali l'autorialità umana, l'intenzionalità comunicativa e il controllo editoriale, non pienamente riscontrabili nei contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale. Nel caso di un LLM, la generazione è automatica o “stocastica”, e la Corte è scettica sul considerarla equivalente al discorso umano.

⁷⁵ Cfr. CBS News, *Lawsuit Says Character.AI Chatbot Linked to Teen's Suicide in Colorado*, in <https://www.cbsnews.com/colorado/news/lawsuit-characterai-chatbot-colorado-suicide/> (ultima con-sultazione: 20 Marzo 2026); BBC News, *Parents Sue AI Chatbot Company over Teen's Death*, in <https://www.bbc.com/news/articles/cgerwp7rdlvo> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026); BBC News, *AI Chatbots under Scrutiny after Teen Suicide Case*, in <https://www.bbc.com/news/arti-cles/cp3x71pv1qno> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

⁷⁶ The Guardian, *Character.AI to Introduce New Safety Measures after Concerns over Child Safety*, in <https://www.theguardian.com/technology/2025/oct/29/character-ai-suicide-children-ban> (ultima con-sultazione: 20 Marzo 2026).

di bannare, a partire da fine novembre 2025, i minori di diciotto anni dalla propria piattaforma⁷⁷.

Sempre più spesso accade infatti che i bambini, ma soprattutto gli adolescenti, instaurino relazioni affettive o amicali con chatbot AI, confidandosi e parlando loro come se fossero effettivamente degli esseri umani capaci di provare empatia e di comprenderne le loro emozioni. L'Atlante dell'infanzia (a rischio) in Italia del 2025⁷⁸, recentemente pubblicato da Save the Children, riporta uno studio condotto su adolescenti di età compresa tra i quindici e i diciannove anni ed evidenzia come il 74,2% degli intervistati utilizzi tutti i giorni o quasi strumenti di intelligenza artificiale; di questa percentuale il 9,3% degli adolescenti utilizza chatbot "relazionali", ma ben il 42,3%, si rivolge a ChatGPT o ad altri strumenti di Intelligenza Artificiale per chiedere consigli su scelte importanti da compiere (relazioni, sentimenti, scuola o lavoro). Oltre ad un rischio di dipendenza affettiva, che parrebbe in realtà piuttosto contenuto nel nostro Paese, il dato che emerge è quello per cui i ragazzi si trovano a loro agio ad "aprirsi" con una macchina piuttosto che una persona, ritenendo di poterle confidare i propri segreti o questioni di cui si vergognerebbe a parlare con un adulto o con un coetaneo. Il dato che preoccupa maggiormente è che i chatbot non sono formati e creati per fornire un effettivo supporto emotivo all'utente. Il chatbot non è nient'altro che una macchina in grado di elaborare un enorme numero di dati e fornire risposte che, secondo una logica probabilistica, possano soddisfare lo *user*. I chatbot, infatti, generano risposte combinando parole sulla base di pattern appresi durante l'addestramento, secondo

⁷⁷ Character.AI, *U18 Chat Announcement*, in <https://blog.character.ai/u18-chat-announcement/> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026), ove si legge: «We're making these changes to our under-18 platform in light of the evolving landscape around AI and teens. We have seen recent news reports raising questions, and have received questions from regulators, about the content teens may encounter when chatting with AI and about how open-ended AI chat in general might affect teens, even when content controls work perfectly. After evaluating these reports and feedback from regulators, safety experts, and parents, we've decided to make this change to create a new experience for our under-18 community».

⁷⁸ D. BIELLA, *Atlante dell'infanzia (a rischio) in Italia 2025*, Novembre 2025, p. 88 ss.

i quali alcuni termini risultano più probabilmente associati ad altri. Inoltre, sono generalmente progettati per assumere un tono accondiscendente e, talvolta, persino eccessivamente lusinghiero nei confronti dell'utente. Ciò dipende da meccanismi di “ricompensa” analoghi a quelli su cui si fondano i social network: quanto più l'interazione con il chatbot risulta appagante, tanto più l'utente si sente gratificato e sarà quindi portato a proseguire la conversazione⁷⁹.

Il problema che si pone ancora una volta è però legato alla necessità di stabilire fino a che punto questo genere di interazioni tra strumenti di intelligenza artificiale e minori possa essere considerato accettabile. Studi sempre più frequenti dimostrano come il rapporto tra chatbot e minori sollevi problematiche da un punto di vista dell'attaccamento emotivo, della salute psico-fisica dei bambini, della dipendenza dalla tecnologia; altri rischi possono inoltre essere riscontrati per quanto riguarda la libertà di autodeterminazione del minore e quella di informazione, rischiando che i meccanismi di *echo chamber* che possono crearsi con i chatbot, possano fornire notizie e risposte false e addirittura pericolose. Non è un caso che la stessa OpenAI a settembre 2025 abbia presentato nuove funzioni di ChatGPT pensate per la sicurezza degli adolescenti: il tentativo è evidentemente quello di far fronte ai timori relativi alle interazioni dei minori con i chatbot⁸⁰. Saranno sufficienti le iniziative intraprese dagli attori privati al fine di fronteggiare ai pericoli nascenti dall'interazione tra sistemi di IA e minori?

1.3.2. *Minori e AI toys*

⁷⁹ S. BAJAJ, *Next Time You Consult an A.I. Chatbot, Remember One Thing*, in “The New York Times”, 2025; cfr. <https://www.nytimes.com/2025/09/26/well/is-ai-validation-healthy.html> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

⁸⁰ K. ROBISON, *Le nuove funzioni di ChatGPT per proteggere gli adolescenti*, in “Wired Italia”, 2025, disponibile all'indirizzo: <https://www.wired.it/article/chatgpt-adolescenti-nuove-funzioni-sicurezza-openai/> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

Negli ultimi anni si è assistito all'emergere di una nuova categoria di prodotti tecnologici destinati direttamente ai minori: i cosiddetti *AI toys*⁸¹, ossia giocattoli che integrano sistemi di intelligenza artificiale generativa. Si tratta di un fenomeno in rapida espansione⁸², in particolare nei mercati statunitense e cinese, che segna una discontinuità significativa rispetto alle tradizionali forme di gioco tecnologico.

Fino a tempi relativamente recenti, i giocattoli robotici erano caratterizzati da forme di interazione limitate e rigidamente predefinite. Un esempio emblematico è rappresentato dai robot-giocattolo degli anni Ottanta e Novanta, come “Emiglio è meglio”, il cui funzionamento si basava su comandi impartiti dall'utente e su risposte semplici, prive di autonomia decisionale. In tali dispositivi, la tecnologia operava come mero strumento esecutivo, completamente subordinato al controllo umano.

Se i giocattoli robotici del passato erano caratterizzati da una logica meramente reattiva – fondata su input determinati e risposte predeterminate – gli *AI toys* contemporanei si presentano come sistemi dotati di una apparente autonomia dialogica. Essi sono in grado di sostenere interazioni conversazionali, di adattare le proprie risposte al contesto e di modulare il linguaggio in funzione dell'interlocutore. In tal modo, la tecnologia non si limita più a essere uno strumento nelle mani del bambino, ma si configura come un soggetto interattivo, capace di partecipare attivamente alla costruzione dell'esperienza. Un caso paradigmatico è rappresentato dai prodotti sviluppati dalla società Curio⁸³, consistenti in pupazzi dotati di capacità di conversazione, narrazione e

⁸¹ C. CHEN, *AI Toys Are All the Rage in China—and Now They're Appearing on Shelves in the US Too*, in “MIT Technology Review”, 7 Ottobre 2025, disponibile all'indirizzo: <https://www.technologyreview.com/2025/10/07/1125191/ai-toys-in-china/> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

⁸² Anche la storica azienda Mattel ha annunciato un programma di integrazione dell'intelligenza artificiale nei propri prodotti (tra cui le bambole Barbie), in collaborazione con OpenAI, con il lancio dei primi dispositivi previsto entro la fine del 2025; v. Mattel, *Mattel and OpenAI Announce Strategic Collaboration*, 12 Giugno 2025, disponibile all'indirizzo: <https://corporate.mattel.com/news/mattel-and-openai-announce-strategic-collaboration> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

⁸³ Nelle informazioni commerciali relative al prodotto, l'azienda Curio dichiara che «Curio toys are primarily designed for children aged 3 to 12 years old, but everyone can enjoy them, no matter their age!»; v. Curio, *Grok Toy*, in <https://heycurio.com/product/grok> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026). Il principale giocattolo dell'azienda, denominato *Grok*, presenta inoltre un elemento di interesse: esso

risposta personalizzata. L'aspetto esteriore – generalmente rassicurante – contribuisce a rafforzarne l'attrattività per i bambini e a renderli socialmente accettabili per gli adulti, mentre il funzionamento interno, fondato su sistemi di intelligenza artificiale, rimane opaco all'utente⁸⁴.

Dal punto di vista tecnico, tali dispositivi operano attraverso la raccolta e l'elaborazione continua di dati, in particolare delle interazioni verbali. Le conversazioni vengono registrate, trascritte e processate al fine di generare risposte sempre più coerenti con il profilo dell'utente. Ciò consente al giocattolo di evolversi nel tempo, dando luogo a un'esperienza personalizzata che si costruisce progressivamente in relazione al bambino. In questo senso, gli AI toys possono essere intesi come dispositivi dinamici, la cui identità funzionale si definisce nella relazione stessa.

È tuttavia proprio questa dimensione relazionale a sollevare le questioni più rilevanti. L'interazione con tali sistemi tende infatti a collocarsi su un piano ambiguo, nel quale il confine tra oggetto e interlocutore si fa incerto. Il bambino è portato ad attribuire al dispositivo intenzionalità, stati mentali e capacità affettive, sviluppando forme di coinvolgimento che possono assumere i tratti di una relazione significativa.

condivide il nome con l'omonimo chatbot di intelligenza artificiale sviluppato nell'ambito delle iniziative imprenditoriali di Elon Musk. Sebbene non risultino chiariti eventuali rapporti commerciali, tale coincidenza ha suscitato attenzione anche in ragione del coinvolgimento, tra gli investitori e testimonial del progetto, di Grimes, ex moglie di Musk.

⁸⁴ Sulle dinamiche relazionali tra minori e *AI toys*, v. A. Mahdawi, *"I Love You Too!"*: My Family's Creepy, Unsettling Week with an AI Toy, in "The Guardian", 16 Settembre 2025, disponibile all'indirizzo: <https://www.theguardian.com/technology/2025/sep/16/i-love-you-too-my-familys-creepy-unsettling-week-with-an-ai-toy> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026). Nell'articolo, la giornalista descrive l'esperimento condotto facendo interagire la propria figlia di quattro anni con il dispositivo Grok prodotto da Curio, rilevando come il giocattolo sia in grado di formulare risposte emotivamente connotate e fortemente personalizzate, tra cui espressioni di affetto quali «I love you to the moon and back». Tali interazioni favoriscono lo sviluppo di un attaccamento rapido e intenso, contribuendo a creare un'illusione di reciprocità emotiva pur in presenza di risposte generate algoritmicamente.

Come emerge anche dalle prime evidenze empiriche⁸⁵, i minori interagiscono con questi strumenti non solo come con oggetti di gioco, ma come con entità dotate di una qualche forma di soggettività.

Tale fenomeno si inserisce in un più ampio mutamento della dimensione comunicativa. Le tecnologie digitali tradizionali operavano prevalentemente come mezzi di mediazione tra soggetti umani⁸⁶; l'intelligenza artificiale, invece, si presenta come un agente comunicativo in senso proprio, capace di produrre enunciati e sostenere conversazioni. In questo passaggio, la distinzione tra comunicazione umana e interazione tecnologica tende ad attenuarsi, con effetti particolarmente rilevanti nell'infanzia, fase in cui le categorie di distinzione tra umano e non umano sono ancora in formazione⁸⁷.

Un elemento centrale di tale trasformazione riguarda la simulazione dell'empatia. I sistemi di intelligenza artificiale sono frequentemente progettati per utilizzare un linguaggio affettivamente connotato, volto a esprimere attenzione, cura e partecipazione emotiva. Tuttavia, questa dimensione empatica non corrisponde a un'esperienza vissuta, ma costituisce il risultato di una elaborazione algoritmica orientata a massimizzare il coinvolgimento dell'utente. Si produce così una forma di "empatia simulata", che può essere percepita dal bambino come autentica, con il rischio di generare forme di affidamento emotivo su un'entità che rimane, in ultima istanza, priva di intenzionalità.

⁸⁵ E. GOODACRE, J. GIBSON, *AI in the Early Years: Examining the Implications of GenAI Toys for Young Children*, Apollo – University of Cambridge Repository, 2026, disponibile all'indirizzo: <https://doi.org/10.17863/CAM.126270>.

⁸⁶ Sul punto, v. anche W. XIAO, A. GONÇALVES, *Intelligent Toys, Complex Questions: A Literature Review of Artificial Intelligence in Children's Toys and Devices*, cit., p. 16, nonché A. L. GUZMAN, S. C. LEWIS, *Artificial Intelligence and Communication: A Human-Machine Communication Research Agenda*, in "New Media & Society", 22 (2020), 1, p. 70 ss.

⁸⁷ In dottrina si è evidenziato come le tecnologie di intelligenza artificiale, diversamente dai tradizionali strumenti digitali di mediazione, operino attraverso un linguaggio fondato su correlazioni statistiche, incidendo sulla struttura stessa della comunicazione e ponendo problemi di comprensibilità e controllo delle decisioni: cfr. A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale e la tutela costituzionale dei diritti*, in «Rivista AIC», 2, 2023, disponibile all'indirizzo: https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2023_01_ConvegnoAic2022_10_Simoncini.pdf (ultima consultazione: 30 marzo 2026).

In tale prospettiva, la relazione tra minore e AI toys appare segnata da una asimmetria strutturale: da un lato, il bambino, portatore di bisogni relazionali e cognitivi in fase di sviluppo; dall'altro, un sistema che, pur simulando reciprocità, opera secondo logiche opache e non accessibili. Questa opacità si manifesta non solo sul piano tecnico, ma anche su quello epistemico, poiché il minore non è in grado di comprendere né il funzionamento né le finalità del dispositivo.

Le implicazioni di tale asimmetria risultano ancora difficili da valutare in modo sistematico. La letteratura scientifica sul punto è, allo stato, limitata e non consente di delineare con chiarezza gli effetti a lungo termine di queste tecnologie sullo sviluppo cognitivo ed emotivo dei minori. Tuttavia, proprio questa incertezza suggerisce l'opportunità di un approccio improntato alla cautela, che tenga conto della particolare vulnerabilità del soggetto minorile⁸⁸.

Ulteriori criticità emergono in relazione al contesto sociale ed economico. L'accesso a tali dispositivi non è uniforme e rischia di accentuare forme di disuguaglianza già esistenti⁸⁹. In particolare, vi è il pericolo che gli AI toys vengano utilizzati come strumenti sostitutivi di cura o di intrattenimento in contesti caratterizzati da carenza di risorse educative e relazionali, contribuendo a una delega impropria di funzioni che attengono alla responsabilità genitoriale e alla dimensione comunitaria.

Nel complesso, gli AI toys rappresentano un laboratorio privilegiato per osservare la ridefinizione dei rapporti tra tecnologia, infanzia e sviluppo della personalità. Essi interrogano in profondità le categorie tradizionali attraverso cui si è finora pensato il rapporto tra individuo e tecnica, imponendo una riflessione che non può limitarsi al

⁸⁸ Per una riflessione sugli effetti dell'intelligenza artificiale sullo sviluppo dei minori, v. Y. XU, *The Impact of AI on Children's Development* (intervista), Harvard Graduate School of Education, disponibile all'indirizzo: <https://www.gse.harvard.edu/ideas/edcast/24/10/impact-ai-childrens-development> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

⁸⁹ Sul rischio di nuove forme di disuguaglianza legate alla diffusione delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale in ambito educativo, v. M. TRUCANO, *AI and the Next Digital Divide in Education*, in "Brookings", 10 Luglio 2023, <https://www.brookings.edu/articles/ai-and-the-next-digital-divide-in-education/> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

piano funzionale, ma deve investire i presupposti stessi della relazione educativa e della tutela del minore nello spazio digitale.

1.3.3. *Intelligenza artificiale, infanzia e politiche educative: modelli di integrazione e criticità*

L'integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti educativi rappresenta una delle trasformazioni più rilevanti e al tempo stesso meno indagate del rapporto tra minori e tecnologie digitali. A differenza di altri ambiti già oggetto di attenzione normativa – quali i social media o la protezione dei dati personali – l'uso dell'IA nei processi di apprendimento si colloca in una zona ancora in larga parte priva di regolazione, pur incidendo in modo diretto sulla formazione della personalità e sullo sviluppo cognitivo dei soggetti in età evolutiva.

Tale fenomeno si manifesta con particolare evidenza nella crescente diffusione di strumenti basati su intelligenza artificiale destinati all'apprendimento personalizzato, all'assistenza educativa e, più in generale, all'interazione quotidiana dei minori con ambienti digitali "intelligenti". In questo contesto, la tecnologia non si limita a costituire un supporto all'attività didattica, ma tende progressivamente a ridefinire le modalità stesse dell'insegnamento e dell'apprendimento, introducendo forme di mediazione algoritmica nei processi educativi.

Un caso emblematico in tal senso è rappresentato dalla Cina, dove l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei percorsi educativi e nei contesti di vita dei minori ha assunto una dimensione sistemica e fortemente istituzionalizzata⁹⁰. Spinta da una strategia di sviluppo tecnologico orientata alla competizione globale, nonché da una marcata attenzione sociale verso il successo educativo, la diffusione di strumenti basati

⁹⁰ Sulle trasformazioni dell'infanzia e dei processi educativi in Cina in relazione all'intelligenza artificiale, v. Z. VIOLA, *AI Is Reshaping Childhood in China*, in "Rest of World", 1 Ottobre 2025, disponibile all'indirizzo: <https://restofworld.org/2025/ai-china-childhood/> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

su IA – inclusi giocattoli intelligenti e sistemi di apprendimento automatizzato – risulta particolarmente avanzata.

Significativo è, ad esempio, il caso degli *AlphaDog*, robot dotati di intelligenza artificiale in grado di svolgere funzioni di «*companionship, entertainment, education, security monitoring e smart home*»⁹¹. Ancora più rilevante appare la direttiva governativa dell'agosto 2025⁹², con cui le autorità cinesi hanno promosso l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei programmi educativi fin dall'infanzia, con l'obiettivo dichiarato di favorire l'apprendimento personalizzato, migliorare la qualità dell'istruzione e ridurre le disuguaglianze. In tale contesto, l'educazione mediata da sistemi di IA si è rapidamente trasformata anche in un settore economicamente strategico, dando luogo a un mercato di dimensioni miliardarie⁹³.

Tuttavia, la diffusione dell'intelligenza artificiale nei processi educativi non costituisce un fenomeno circoscritto a specifici contesti nazionali. Al contrario, essa si configura come una tendenza globale, che assume forme differenti in relazione alle caratteristiche dei diversi sistemi educativi. Negli Stati Uniti, ad esempio, alcune istituzioni scolastiche sperimentano modelli di insegnamento basati sull'impiego dell'IA per l'apprendimento della lettura e della matematica, nonché per lo sviluppo di competenze imprenditoriali⁹⁴. In India, programmi di formazione promossi anche da attori

⁹¹ Sull'impiego di dispositivi robotici e sistemi di apprendimento automatizzato nel contesto educativo, v. Weilan (azienda produttrice dei dispositivi AlphaDogs), About Weilan and AlphaDogs, disponibile all'indirizzo: <https://www.weilan.com/en/en/about.html> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

⁹² In ambito di policy pubbliche, v. Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese, *Opinions on the In-depth Implementation of the "Artificial Intelligence+" Action*, 26 Agosto 2025, disponibile all'indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/content/202508/content_7037861.htm (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

⁹³ Sull'impatto degli investimenti cinesi in intelligenza artificiale sui sistemi educativi e sulle politiche dell'innovazione, v. *The Times of India, Why China's \$100 Billion AI Investment Is Raising Urgent Questions for US Schools and Innovation Policies*, 2025, disponibile all'indirizzo: <https://timesofindia.indiatimes.com/education/news/why-chinas-100-billion-ai-investment-is-raising-urgent-questions-for-us-schools-and-innovation-policies/articleshow/122567174.cms> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

⁹⁴ Si tratta delle c.d. *Alpha Schools*, un modello educativo statunitense ideato da una società privata, basato sull'apprendimento mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Gli studenti dedicano circa

privati mirano a supportare gli insegnanti nell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per la pianificazione delle lezioni e il coinvolgimento degli studenti⁹⁵. Analogamente, in contesti quali la Colombia⁹⁶ e il Kenya⁹⁷, l'impiego di chatbot e sistemi di supporto automatizzato all'insegnamento testimonia una diffusione sempre più ampia di tali tecnologie anche nei sistemi educativi emergenti.

Nel complesso, questi esempi dimostrano come l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei percorsi di crescita e apprendimento dei minori stia assumendo una portata globale, pur declinandosi secondo priorità politiche, culturali ed economiche profondamente diverse. La Cina rappresenta il modello più sistemico e centralizzato, ma non un'eccezione: ciò che emerge è un processo ormai transnazionale che solleva interrogativi urgenti sulla ridefinizione dei confini tra educazione, tecnologia e tutela del minore.

1.4. *La nuova vulnerabilità digitale del minore: verso una lettura costituzionale*

La ricognizione dei principali ambiti di presenza dei minori nello spazio digitale – social media, fenomeni di *sharenting* e kid influencer, ambienti interattivi alimentati

due ore al giorno allo studio delle materie fondamentali (quali matematica e letteratura) attraverso l'interazione con sistemi di AI; nel restante tempo, con il supporto dell'intelligenza artificiale e di una figura di accompagnamento (che non coincide con il docente tradizionale), sviluppano competenze trasversali quali imprenditorialità, oratoria ed educazione finanziaria; v. B. SALHOTRA, *A.I.-Driven Education: Founded in Texas and Coming to a School Near You*, in "The New York Times", 27 Luglio 2025.

⁹⁵ Sul ruolo dell'intelligenza artificiale nella formazione degli insegnanti e nell'educazione primaria e secondaria nei Paesi emergenti, v. *The Economic Times*, *OpenAI and ARISE Collaborate to Empower K-12 Educators in India with AI Integration*, 14 Settembre 2025, disponibile all'indirizzo: <https://economictimes.indiatimes.com/tech/startups/openai-and-arise-collaborate-to-empower-k-12-educators-in-india-with-ai-integration/articleshow/123881394.cms> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

⁹⁶ Sui limiti e sui rischi connessi all'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nei contesti educativi, v. L. RODRIGUEZ SALAMANCA, *Meta Brought AI to Rural Colombia. Now Students Are Failing Exams*, in "Rest of World", 30 Luglio 2025, disponibile all'indirizzo: <https://restofworld.org/2025/colombia-meta-ai-education/> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

⁹⁷ Sul ricorso all'intelligenza artificiale quale risposta alla carenza di insegnanti, v. S. WANGARI, *Kenya's Solution to Teacher Shortage: Embrace AI*, in "Rest of World", 23 Aprile 2025, disponibile all'indirizzo: <https://restofworld.org/2025/ai-teaching-tools-kenya-teacher-shortage/> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

dall'intelligenza artificiale, chatbot e AI toys – evidenzia come la dimensione online non costituisca più una semplice estensione dell'esperienza quotidiana, ma un ecosistema di vita e di relazione nel quale i minori si trovano immersi fin dalla prima infanzia. La novità non risiede soltanto nell'ampiezza dei fenomeni descritti, quanto nel fatto che essi concorrono a plasmare una condizione del minore nell'ambiente digitale, caratterizzata da forme di esposizione e dipendenza tecnologica che incidono profondamente sui diritti fondamentali della persona in età evolutiva.

Una prima costante che emerge riguarda la pervasività degli ambienti digitali. La crescita del minore si svolge oggi entro spazi nei quali la distinzione tra esperienze “online” e “offline” tende a svanire: la socialità, l'apprendimento, la formazione delle preferenze e persino la costruzione dell'identità sono progressivamente mediate da architetture digitali che organizzano e filtrano l'accesso all'informazione. Tale pervasività anticipa, rispetto al passato, il momento in cui il minore diventa visibile e interpretabile da parte di terzi: lo *sharenting* e il fenomeno dei kid influencer mostrano chiaramente come l'identità digitale possa essere attribuita al minore ben prima che egli acquisisca la capacità di autodeterminarsi.

Una seconda costante riguarda il ruolo degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale nel modellare l'esperienza digitale dei più giovani. Dai sistemi di raccomandazione che guidano il consumo di contenuti sui social media, alle interazioni conversazionali con i chatbot, fino agli strumenti educativi incorporati negli AI toys, il minore entra in contatto con tecnologie in grado di apprendere, prevedere e influenzare comportamenti, desideri e attitudini. Questa forma di mediazione non è neutrale: essa opera attraverso processi di profilazione e personalizzazione che producono “ambienti su misura”, costruiti a partire dal tracciamento sistematico dei dati del minore. Ne derivano nuove forme di vulnerabilità informazionale e relazionale, che non possono essere comprese senza tenere conto della particolare fragilità cognitiva ed emotiva dei soggetti in età evolutiva.

Questi elementi – pervasività, esposizione anticipata, mediazione algoritmica, profilazione – acquistano immediata rilevanza costituzionale. Il quadro delineato mette infatti in tensione una pluralità di diritti fondamentali: il diritto allo sviluppo libero e

integrale della personalità (art. 2 Cost.), il principio di eguaglianza e tutela dei soggetti più deboli (art. 3 Cost.), la libertà personale e la protezione dei dati (artt. 13, 14 e 15 Cost.), la libertà di informazione e di espressione (art. 21 Cost.), nonché la specifica protezione dell'infanzia e della gioventù (art. 31 Cost.).

Il minore nel cyberspazio diviene così un soggetto costituzionalmente sensibile, poiché il processo di formazione della sua personalità e delle sue capacità di scelta si sviluppa entro ambienti tecnologici che non si limitano a offrire strumenti di espressione e di partecipazione, ma sono anche in grado di orientare, condizionare e talvolta distorcere le esperienze attraverso cui tali capacità maturano.

In questa prospettiva, il fenomeno della presenza dei minori online non può essere ridotto a una mera questione tecnologica o sociologica: esso investe il cuore della funzione costituzionale di protezione dell'infanzia e impone di ripensare le condizioni in cui i diritti fondamentali possono essere effettivamente garantiti in ambienti digitali complessi. Proprio da questa “nuova vulnerabilità digitale” discendono i molteplici rischi e minacce che saranno oggetto del Capitolo 2, nei quali la tensione tra tecnologia e tutela costituzionale trova le sue manifestazioni più evidenti: dal cyberbullismo ai fenomeni di sfruttamento, dagli effetti sulla salute mentale alla manipolazione algoritmica delle preferenze.

La comprensione di tali rischi richiede, dunque, di partire dalla constatazione che la presenza del minore nel cyberspazio non è un fenomeno neutro, ma un fattore strutturale del suo percorso di crescita, che l'ordinamento è chiamato a riconoscere e disciplinare con strumenti adeguati alla sua complessità.

Capitolo 2

RISCHI E VULNERABILITÀ DEI MINORI NELLO SPAZIO DIGITALE

La presenza dei minori nello spazio digitale costituisce ormai un dato strutturale dell'esperienza contemporanea dell'infanzia e dell'adolescenza. Internet, i social media, le piattaforme di messaggistica, i videogiochi online e, più di recente, i sistemi di intelligenza artificiale, non rappresentano più ambienti marginali o separati dalla vita quotidiana, ma luoghi nei quali i minori apprendono, comunicano, costruiscono relazioni e sperimentano aspetti rilevanti della propria personalità. Proprio per questa ragione, la questione della loro tutela non può essere affrontata esclusivamente in termini di limiti di accesso o di divieti, ma richiede una preliminare ricognizione dei rischi e delle minacce che l'ambiente digitale pone al soggetto in età evolutiva.

Il cyberspazio, infatti, non si limita a riprodurre in forma dematerializzata pericoli già noti nel mondo offline, ma tende ad amplificarli, trasformarli e, in alcuni casi, a generarne di nuovi. La pervasività delle tecnologie digitali, l'opacità dei meccanismi algoritmici, la facilità di accesso a contenuti inappropriati, la possibilità di interazione con soggetti sconosciuti, la permanenza delle tracce digitali e l'architettura stessa delle piattaforme, spesso orientata alla massimizzazione dell'attenzione e del coinvolgimento, concorrono a determinare una condizione di particolare esposizione del minore. La vulnerabilità che ne deriva non dipende soltanto dall'età, ma dal fatto che il minore si confronta con un ambiente che può incidere profondamente sul suo sviluppo affettivo, cognitivo, relazionale e morale, pur restando in larga parte non comprensibile nei suoi meccanismi di funzionamento.

In questa prospettiva, il bene giuridico da tutelare non coincide soltanto con la sicurezza della navigazione o con la protezione dei dati personali, ma investe più ampiamente la dignità della persona minore, il suo equilibrio psico-fisico, la sua libertà morale, il suo sviluppo sessuale e cognitivo, nonché il diritto a una crescita libera da forme di sfruttamento, manipolazione e condizionamento. La tutela del minore nello spazio digitale si colloca, dunque, al crocevia tra libertà, protezione e sviluppo della

personalità, imponendo di rileggere alla luce della trasformazione tecnologica i tradizionali doveri di cura e di protezione che fanno capo alla famiglia, alla scuola, alle istituzioni pubbliche e, in misura crescente, anche ai soggetti privati che progettano e governano gli ambienti digitali.

I fenomeni esaminati in questo capitolo, pur tra loro diversi, mostrano con particolare evidenza tale mutamento di scenario. Alcuni rischi sono ormai noti e hanno dato luogo a risposte normative specifiche, come nel caso del cyberbullismo, che costituisce una forma particolarmente insidiosa di aggressione alla dignità del minore, resa più grave dalla velocità di diffusione, dall'ampiezza del pubblico potenzialmente raggiunto e dalla persistenza dei contenuti offensivi. Altri riguardano l'esposizione precoce alla pornografia e il rischio di sfruttamento sessuale online, fenomeni nei quali l'ambiente digitale ha abbattuto barriere di accesso, moltiplicato le occasioni di contatto e reso più complesso il controllo effettivo da parte degli adulti e delle istituzioni.

Accanto a tali profili emergono poi forme di vulnerabilità meno immediatamente riconducibili alla dimensione tradizionale dell'illecito, ma non per questo meno rilevanti. È il caso del *grooming* online nei contesti di *gaming*, ove ambienti percepiti come ludici e innocui possono divenire spazi privilegiati di adescamento; del ritiro sociale volontario degli *hikikomori*, nel quale le tecnologie digitali, pur non costituendo necessariamente la causa primaria del fenomeno, possono agire da fattore di accelerazione, consolidamento o mantenimento dell'isolamento; del decadimento cognitivo connesso all'iperesposizione a contenuti frammentari, banali o algoritmicamente ottimizzati per catturare l'attenzione; nonché, più in generale, dell'impatto dei social media e dei sistemi di intelligenza artificiale sulla salute mentale, sulla capacità di concentrazione, sulla memoria e sui processi di apprendimento dei minori.

Ciò che accomuna tali fenomeni è il fatto che il rischio digitale raramente si esaurisce in un danno immediato e puntiforme. Esso assume spesso carattere progressivo, cumulativo e sistemico: si manifesta nella ripetizione di pratiche lesive, nella normalizzazione di modelli relazionali distorti, nella sessualizzazione precoce, nella sostituzione di esperienze umane con interazioni mediate da piattaforme, nella riduzione

delle capacità attentive e riflessive, nonché nello sfruttamento economico della vulnerabilità minorile da parte di ecosistemi digitali progettati secondo logiche di profitto. Per tale ragione, una riflessione giuridica adeguata non può limitarsi alla sola repressione delle condotte più gravi, ma deve interrogarsi anche sulle condizioni strutturali che rendono l'ambiente digitale potenzialmente ostile al libero e armonico sviluppo della persona minore.

Il presente capitolo muove, dunque, da una domanda preliminare: quali sono, oggi, i principali rischi cui il minore va incontro nello spazio digitale e in che misura l'ordinamento dispone di strumenti adeguati a prevenirli o contenerli? Solo a partire da questa ricognizione è infatti possibile affrontare in modo consapevole la questione, più ampia, dei limiti, delle responsabilità e delle forme di tutela da approntare. In questa prospettiva, l'analisi che segue intende mostrare come la protezione del minore online non costituisca un tema settoriale o meramente tecnologico, ma una questione di rilievo costituzionale, che investe direttamente il rapporto tra libertà, mercato, innovazione e tutela della persona in età evolutiva.

2.1. *Cyberbullismo: profili giuridici e risposte normative*

Il bullismo costituisce un fenomeno risalente e diffuso, profondamente radicato nelle dinamiche sociali, che si manifesta attraverso condotte intenzionali e reiterate di aggressione, di natura fisica o verbale, poste in essere in un contesto di squilibrio di potere tra autore e vittima. Tale squilibrio si traduce nell'impossibilità, per il soggetto passivo, di difendersi adeguatamente, con conseguenze dannose sul piano fisico e, soprattutto, psicologico.

Con l'avvento delle tecnologie digitali e la progressiva diffusione dei social media, il fenomeno ha conosciuto una significativa trasformazione, dando luogo a

quella specifica declinazione comunemente definita “*cyberbullismo*”⁹⁸. Rispetto alla forma tradizionale, il cyberbullismo si caratterizza per il fatto che le condotte lesive – quali offese, minacce, molestie, denigrazioni o ricatti – si realizzano all’interno di uno spazio immateriale, il cyberspazio, che ne amplifica la portata e ne modifica profondamente le modalità di manifestazione.

L’ambiente digitale, infatti, accentua alcuni elementi già presenti nel bullismo tradizionale e ne introduce di ulteriori. Da un lato, l’anonimato o la pseudonimia consentono all’autore di celare la propria identità, riducendo la percezione di responsabilità e favorendo la reiterazione delle condotte offensive; dall’altro, la pervasività e la rapidità di diffusione dei contenuti rendono il danno potenzialmente immediato e difficilmente contenibile, esponendo la vittima a una platea indefinita di destinatari. A ciò si aggiunge la persistente tracciabilità delle informazioni online, che contribuisce a rendere l’offesa tendenzialmente duratura nel tempo, con effetti amplificati sul piano della dignità e dell’identità personale del minore.

La rilevanza del fenomeno è confermata anche dai dati empirici: secondo le rilevazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche⁹⁹, nel 2024 circa il 47% degli studenti italiani tra i quindici e i diciannove anni ha dichiarato di aver subito episodi di cyberbullismo, evidenziando la diffusione capillare del fenomeno e la sua tendenza alla crescita. Tali dati confermano come il cyberbullismo rappresenti oggi una delle principali forme di aggressione alla persona del minore nello spazio digitale.

⁹⁸ Per una ricognizione del fenomeno del *cyberbullismo*, v. V. E. CHERIAN, *Cyberbullying*, in “Research Journal of Science and Technology”, 31 Marzo 2019, disponibile all’indirizzo: <https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1519360&crid=2250b21e-7d5c-42d8-8f01-9a9f1599be80> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026); nonché AA.VV., *Cyberbullismo: nuova forma di bullismo o specifica manifestazione di violenza sul web?*, in “Rassegna italiana di criminologia”, 1 (2017), p. 76 ss.; A. C. BALDRY, A. SORRENTINO, *Il cyberbullismo, una nuova forma di disagio giovanile*, in “Rassegna italiana di criminologia”, 4 (2013), p. 264 ss.

⁹⁹ S. BIAGIONI, C. FIZZAROTTI, S. MOLINARO (a cura di), *Sotto la superficie. Le nuove sfide dell’adolescenza tra rischi e quotidianità. Rapporto di ricerca sulla diffusione dei comportamenti a rischio fra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (ESPAD 2024)*, disponibile all’indirizzo: https://www.epid.ifc.cnr.it/wp-content/uploads/2025/09/ESPAD_2024_Final-Compresso_compressed.pdf (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

In questo contesto, il legislatore italiano è intervenuto con la legge 29 maggio 2017, n. 71¹⁰⁰, che costituisce il primo intervento organico volto a prevenire e contrastare il fenomeno. La legge si caratterizza, in primo luogo, per la sua esplicita focalizzazione sul minore, considerato sia nella posizione di vittima sia in quella di autore delle condotte illecite, adottando un approccio che combina tutela, prevenzione ed educazione. La legge ha inoltre definito il ‘cyberbullismo’¹⁰¹ come «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno ai minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione dei contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo». Tale definizione si distingue per la sua ampiezza, ricomprendendo una pluralità di condotte eterogenee realizzate per via telematica e accomunate dalla finalità di arrecare pregiudizio alla dignità del minore. In tale prospettiva, la norma non tipizza una singola condotta, ma individua un insieme aperto di comportamenti lesivi, accomunati dall’offesa a un medesimo bene giuridico: la dignità personale del minore.

Uno degli elementi più innovativi della disciplina è rappresentato dalla previsione, all’art. 2¹⁰², di una tutela diretta in capo al minore ultraquattordicenne, al quale è riconosciuta la possibilità di richiedere autonomamente l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti lesivi. Tale previsione segna un significativo mutamento di prospettiva, in quanto attribuisce al minore un ruolo attivo nella tutela dei propri diritti, riconoscendolo non più soltanto come oggetto di protezione, ma come soggetto capace

¹⁰⁰ L. 29 Maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*, in G.U., 3 Giugno 2017, n. 127.

¹⁰¹ La definizione giuridica di *cyberbullismo* è contenuta nell’art. 1, c. 2, L. n. 71/2017.

¹⁰² Art. 2, L. n. 71/2017, rubricato *Tutela della dignità del minore*, secondo cui «ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi in rete [...]».

di attivarsi per la difesa della propria dignità. Tuttavia, questa impostazione presenta anche profili critici. La scelta di fissare il limite di età a quattordici anni – in linea con la disciplina in materia di protezione dei dati personali¹⁰³ – rischia infatti di lasciare scoperta una fascia particolarmente vulnerabile di utenti, costituita dai minori infra-quattordicenni, i quali, pur essendo di fatto presenti e attivi nello spazio digitale, non possono accedere autonomamente agli strumenti di tutela previsti dalla legge. In tali casi, la protezione del minore risulta subordinata all'intervento degli esercenti la responsabilità genitoriale, con il rischio che, in assenza di tale intervento, situazioni di pregiudizio rimangano prive di adeguata risposta.

La legge n. 71/2017 si caratterizza inoltre per l'adozione di un approccio prevalentemente preventivo¹⁰⁴, che si traduce nella promozione di attività educative e di sensibilizzazione, nonché nel coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, chiamate a svolgere un ruolo centrale nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno. Tale impostazione riflette la consapevolezza che il cyberbullismo non possa essere affrontato esclusivamente mediante strumenti repressivi, ma richieda un intervento integrato, capace di incidere sulle dinamiche sociali e culturali che ne sono alla base.

Un ulteriore sviluppo normativo si è avuto con la legge 17 maggio 2024, n. 70¹⁰⁵, che ha ampliato l'ambito di applicazione della disciplina, estendendo le misure di prevenzione e contrasto anche al bullismo in senso più ampio. La riforma ha raffor-

¹⁰³ Il riferimento è all'art. 2-quinquies del d.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.

¹⁰⁴ L'art. 1, c. 1, L. n. 71/2017 prevede che la legge sia finalizzata a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo attraverso azioni di carattere preventivo, educativo e formativo, coinvolgendo istituzioni scolastiche, enti locali, organizzazioni del Terzo settore e soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

¹⁰⁵ L. 17 Maggio 2024, n. 70, *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*.

zato gli strumenti di intervento, prevedendo, tra l'altro, il potenziamento delle campagne di sensibilizzazione¹⁰⁶, l'introduzione di servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche¹⁰⁷, l'adozione di codici interni per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo¹⁰⁸ e l'obbligo, per i dirigenti scolastici, di attivarsi in presenza di episodi rilevanti¹⁰⁹.

La stessa legge ha inoltre conferito al Governo una delega per l'adozione di ulteriori misure di prevenzione e contrasto, ai sensi dell'art. 3, da esercitarsi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. La delega si inserisce in una logica di rafforzamento e sistematizzazione degli strumenti di tutela, prevedendo una pluralità di interventi tra loro coordinati. In particolare, essa contempla l'implementazione del numero pubblico di emergenza 114, quale strumento di accesso immediato a servizi di assistenza e segnalazione, nonché l'introduzione di rilevazioni statistiche periodiche da parte dell'ISTAT, finalizzate a monitorare l'evoluzione del fenomeno e a orientare le politiche pubbliche.

Ulteriori profili di intervento riguardano il rafforzamento della responsabilizzazione degli attori coinvolti: da un lato, è previsto l'obbligo di richiamare espressamente, nei contratti con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, le disposizioni civilistiche in materia di responsabilità genitoriale per i danni cagionati dai figli minori; dall'altro, si richiede l'inserimento di specifiche avvertenze relative al quadro europeo di riferimento, con particolare riguardo al regolamento sui servizi digitali (Digital Services Act).

Il richiamo al DSA assume, in questa prospettiva, un rilievo sistematico particolarmente significativo. Il regolamento (UE) 2022/2065 introduce infatti un modello

¹⁰⁶ Art. 3, l. n. 71/2017.

¹⁰⁷ Art. 4-bis, l. n. 71/2017.

¹⁰⁸ Art. 4, l. n. 71/2017.

¹⁰⁹ Art. 5, l. n. 71/2017.

di responsabilità delle piattaforme fondato su obblighi di diligenza proporzionati al rischio, imponendo ai fornitori di servizi digitali – e in particolare alle piattaforme online di grandi dimensioni – di adottare misure volte a prevenire e mitigare i rischi sistemici, tra cui rientrano espressamente quelli relativi alla tutela dei minori. In tale quadro, il contrasto al cyberbullismo non è più affidato esclusivamente a strumenti repressivi o a iniziative educative, ma si estende alla progettazione stessa degli ambienti digitali, chiamati a incorporare meccanismi di sicurezza, moderazione dei contenuti e gestione dei rischi.

Accanto a tali strumenti, la delega attribuisce rilievo anche alle politiche di prevenzione, prevedendo campagne di sensibilizzazione e informazione promosse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In attuazione di tale delega è stato emanato il decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 99¹¹⁰, recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, che si pone l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra interventi educativi, strumenti di monitoraggio e iniziative di sensibilizzazione, consolidando l'approccio multilivello già delineato dalla normativa previgente.

In questa prospettiva, emerge con chiarezza come la tutela del minore nello spazio digitale tenda progressivamente a spostarsi da un modello centrato esclusivamente sulla responsabilità individuale a un modello che coinvolge anche i soggetti che progettano e gestiscono le infrastrutture digitali.

Il quadro normativo nazionale si inserisce, peraltro, in un contesto sovranazionale in rapida evoluzione. A livello dell'Unione europea, infatti, il contrasto al cyberbullismo è stato recentemente oggetto di un intervento organico attraverso l'adozione,

¹¹⁰ D.lgs. 12 Giugno 2025, n. 99, recante disposizioni attuative e di coordinamento in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con particolare riferimento al rafforzamento degli strumenti di tutela dei minori nello spazio digitale.

nel 2026, di un *Action Plan against Cyberbullying*¹¹¹, che si propone di affrontare il fenomeno in una prospettiva coordinata e multilivello, con particolare attenzione alla tutela della salute mentale e del benessere dei minori nello spazio digitale.

L'iniziativa europea muove dalla constatazione della frammentarietà degli approcci nazionali e dell'assenza, fino ad oggi, di una definizione condivisa di cyberbullismo, fattori che hanno ostacolato l'efficacia delle politiche di contrasto. A tal fine, il piano promuove l'elaborazione di un quadro comune di riferimento, invitando gli Stati membri a sviluppare strategie nazionali coerenti e comparabili, anche sul piano della raccolta dei dati e del monitoraggio del fenomeno.

Il piano si articola attorno a tre direttrici principali. In primo luogo, una dimensione di coordinamento istituzionale, volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri e a garantire un approccio uniforme alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo. In secondo luogo, un asse dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione, che pone al centro lo sviluppo di competenze digitali, la promozione di comportamenti responsabili e il coinvolgimento di scuole, famiglie ed educatori. In terzo luogo, una dimensione operativa di segnalazione e supporto, che prevede, tra l'altro, la realizzazione di strumenti accessibili a livello europeo – tra cui un'applicazione digitale comune – volti a facilitare la denuncia degli abusi, la raccolta delle prove e l'accesso a servizi di assistenza. Particolarmente significativo anche in questo caso è il collegamento esplicito tra tali iniziative e il quadro regolatorio già delineato dal Digital Services Act.

Ne emerge un modello di intervento che supera la tradizionale dicotomia tra repressione e prevenzione, configurando il cyberbullismo come un fenomeno che richiede un'azione integrata, capace di coinvolgere simultaneamente ordinamenti nazionali, istituzioni europee, sistemi educativi e operatori privati. In tale quadro, la tutela

¹¹¹ Commissione europea, *Action Plan against Cyberbullying*, 2026, disponibile all'indirizzo: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/action-plan-against-cyberbullying> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

del minore nello spazio digitale si consolida sempre più come responsabilità condivisa e multilivello, in cui il diritto è chiamato a intervenire non solo *ex post*, ma anche nella definizione delle condizioni strutturali di sicurezza degli ambienti digitali.

2.2. *Pornografia online e rischio di sfruttamento minorile*

Il rapporto che intercorre tra soggetti minori di diciotto anni e materiale pornografico¹¹², dunque sessualmente esplicito, è particolarmente complesso e necessita di un'analisi approfondita. Da un lato, si pone un problema da un punto di vista della fruizione dei contenuti sessualmente espliciti da parte del minore, in quanto nel nostro ordinamento, come vedremo di seguito, esistono dei limiti in tal senso; dall'altro lato esiste ovviamente la questione del minore quale *soggetto* della pornografia, fenomeno che assume una gravità tale da essere punito penalmente con sanzioni particolarmente rigorose. Questi due aspetti del rapporto tra minore e pornografia, assumono un carattere ancora più grave e rilevante nel momento in cui la rappresentazione sessualmente esplicita non si limita più ad essere analogica, bensì trova la propria maggiore diffusione proprio nella forma digitale.

La pornografia online, l'avvento delle piattaforme web che diffondono materiale pornografico e l'affermarsi di piattaforme di messaggistica che consentono la condivisione istantanea e con un numero indefinito di persone di materiale esplicito la cui diffusione spesso non è consensuale (si veda, ad esempio, l'applicazione *Telegram*)¹¹³,

¹¹² L'Enciclopedia Treccani definisce la pornografia come «trattazione o rappresentazione (attraverso scritti, disegni, fotografie, film, spettacoli, video ecc.) di soggetti o immagini ritenuti osceni, fatta con lo scopo di stimolare eroticamente il lettore o lo spettatore [...]»; v. voce *Pornografia*, in <https://www.treccani.it> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

¹¹³ Il diffondersi della divulgazione non consensuale di materiale sessualmente esplicito, originariamente destinato a rimanere riservato, ha condotto all'introduzione, ad opera della L. 19 Luglio 2019, n. 69 (c.d. *Codice rosso*), del reato di cui all'art. 612-ter c.p., comunemente noto come *revenge porn*. Sul fenomeno, v. Associazione PermessoNegato, *IBSA Report 2023. Image-Based Sexual Abuse all'interno dei gruppi Telegram*, 2023, da cui emerge che sono stati monitorati 147 gruppi e canali Telegram nei quali avveniva la diffusione non consensuale di contenuti intimi e pedopornografici, nonché la divulgazione di dati

hanno fatto sì che diventasse sempre più complesso rispettare il limite di accesso a tali contenuti da parte dei soggetti minori di diciotto anni.

Con riferimento alla pedopornografia, è invece evidente che la digitalizzazione ha anche in questo caso comportato un'accelerazione e ulteriore diffusione del fenomeno; il cyberspazio è diventato infatti il luogo prediletto sia da parte di coloro che producono e diffondono materiale sessualmente esplicito che coinvolga minori, sia da parte dei pedofili che fruiscono di tali contenuti. Sul web non solo è possibile accedere a una quantità di materiale pedopornografico inaudita, ma è anche spesso possibile l'anonimato sia di chi fa l'*upload* di tale materiale, sia di chi lo visiona, consentendogli di nascondersi dietro account che celano la reale identità dell'utente.

Un altro aspetto da considerare nell'analisi della questione è il ruolo che l'intelligenza artificiale svolge attualmente nell'ambito della pedopornografia. Da un lato, l'IA consentendo di riprodurre immagini particolarmente realistiche, in grado di creare dubbi sulla veridicità stessa della rappresentazione, è uno strumento attraverso il quale possono essere create icone pornografiche che rappresentino minorenni, i c.d. *deepfake*. Addirittura, la sola elaborazione di una fotografia raffigurante un bambino data in pasto all'IA è in grado di fornire un'immagine sessualmente esplicita che abbia come soggetto proprio quel bambino di cui si è chiesta la rappresentazione¹¹⁴. Dall'altro lato, l'intelligenza artificiale può essere utilizzata anche dagli adescatori di minori al fine di fingersi coetanei degli stessi e indurli in tal modo a compiere atti sessuali che

personali; i membri di tali gruppi risultano prevalentemente uomini di età compresa tra gli undici e i sessanta anni.

¹¹⁴ L'intelligenza artificiale può contribuire alla produzione di materiale pedopornografico (*Child Sexual Abuse Material*, CSAM) principalmente in due modalità: attraverso l'impiego di dataset di addestramento contenenti direttamente materiale illecito, oppure mediante la combinazione di contenuti pornografici leciti con immagini di minori, generando così contenuti illegali. Per un approfondimento, v. S. SCHURIG, *How We Investigated the Epidemic of AI-Generated Child Sexual Abuse Material on the Internet*, in "Pulitzer Center", disponibile all'indirizzo: <https://pulitzercenter.org/resource/how-we-investigated-epidemic-ai-generated-child-sexual-abuse-material-internet> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

altrimenti, se avessero conosciuto la reale identità ed età dell'interlocutore, non avrebbero altrimenti commesso.

Si rende pertanto necessario procedere per gradi e analizzare singolarmente le questioni qui emerse.

2.2.1. *Il limite alla fruizione della pornografia da parte dei minori di diciotto anni*

L'avvento di Internet e la diffusione capillare di piattaforme digitali dedicate alla fruizione di contenuti pornografici, riservati formalmente ai maggiorenni, hanno reso il materiale sessualmente esplicito non solo più accessibile, ma anche immediatamente disponibile in modalità anonima e gratuita. Tale facilità di accesso, lungi dal riguardare esclusivamente il pubblico adulto, investe anche i minori di diciotto anni, i quali possono oggi entrare in contatto con una quantità potenzialmente illimitata di contenuti pornografici con un semplice *clic*, spesso senza incontrare filtri tecnici o barriere d'età realmente efficaci.¹¹⁵

La questione solleva interrogativi di particolare rilevanza costituzionale: quali possono essere gli effetti dell'esposizione precoce alla pornografia sullo sviluppo psicofisico del minore? Quali strumenti giuridici risultano oggi disponibili – o necessitano di essere aggiornati – per contemperare la libertà di informazione con la necessità di proteggere il minore come soggetto in via di formazione?¹¹⁶

Come in molte delle sfide sollevate dall'ambiente digitale, si impone un bilanciamento tra diritti potenzialmente confliggenti: da un lato, la libertà di espressione e di informazione – che spetta *anche* al minore – e, dall'altro, l'obbligo dello Stato di

¹¹⁵ In via generale, si osserva come, fino a tempi recenti, la maggior parte dei siti per adulti risultasse priva di efficaci sistemi di verifica dell'età, limitandosi a meccanismi di c.d. autocertificazione (es. selezione della casella "Ho più di 18 anni") per consentire l'accesso ai contenuti.

¹¹⁶ Sul punto, v. E. DI NAPOLI, *L'impatto della pornografia online sulle persone di minore età tra mito e realtà (virtuale)*, in "Rassegna bibliografica. Infanzia e adolescenza", Istituto degli Innocenti, 2 (2022)..

proteggere i soggetti vulnerabili, impedendo che l'accesso indiscriminato a contenuti sessualmente espliciti possa compromettere il loro benessere e sviluppo. Per comprendere appieno la portata di tale tensione, appare opportuno ripercorrere brevemente l'evoluzione della disciplina normativa in materia di pornografia e i criteri costituzionali che ne hanno orientato l'interpretazione.

Nel nostro ordinamento, la pornografia ha conosciuto un processo di liberalizzazione graduale, segnato da tensioni tra il principio di libertà di manifestazione del pensiero, sancito dall'art. 21 Cost.¹¹⁷, e il limite rappresentato dal “*buon costume*”¹¹⁸, come indicato dall'ultimo comma dello stesso articolo. Dall'esame dei lavori dell'Assemblea costituente emerge chiaramente come la previsione di tale limite rispondesse all'intento di “*salvaguardare il complesso sociale dal male*” e, in particolare, di proteggere la “*gioventù*” da contenuti ritenuti corruttivi o lesivi della loro formazione morale¹¹⁹. Tale visione, intrinsecamente paternalistica, rifletteva il contesto culturale e valoriale dell'immediato secondo dopoguerra e si è tradotta, in sede penale, negli artt. 528 e 529 del codice penale.

¹¹⁷ L'articolo 21 della Costituzione recita: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. [...] Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».

¹¹⁸ Per un'analisi della nozione costituzionale di buon costume, v. M. CUNIBERTI, *Il limite del buon costume*, in G. E. VIGEVANI, O. POLLICINO, C. MELZI D'ERIL, M. CUNIBERTI, M. BASSINI, *Diritto dell'informazione e dei media*, Giappichelli, Torino 2019, p. 174 ss. Dalla lettura dei lavori preparatori emerge, tuttavia, come la formulazione originaria dell'art. 21 Cost. (all'epoca art. 15 del progetto) facesse espresso riferimento al divieto di manifestazioni pornografiche: nel resoconto stenografico della seduta dell'Assemblea costituente del 28 Gennaio 1947 si prevedeva infatti che fossero «vietate le pubblicazioni di stampa, gli spettacoli e le altre forme di manifestazioni pornografiche». Il successivo abbandono di tale formulazione è riconducibile alla volontà del Comitato di redazione di evitare un riferimento ritenuto eccessivamente rigido, sostituendolo con il più elastico limite del «buon costume», suscettibile tuttavia di applicazioni estensive.

¹¹⁹ In tal senso, v. l'intervento dell'On. M. Trimarchi nella seduta dell'Assemblea costituente del 27 Marzo 1947, secondo cui è «necessario [...] che venga posto un limite [...] per salvaguardare i beni morali della società», individuato nel «buon costume», soprattutto al fine di impedire che contenuti immorali possano «pervertire» le coscienze, in particolare quelle «giovanili», più esposte alla diffusione della stampa pornografica.

L'art. 528 c.p., rubricato *Pubblicazioni e spettacoli osceni*, sanziona la produzione, diffusione, distribuzione, esposizione o commercio, anche clandestino, di materiale considerato 'osceno'. La formulazione della norma risulta ampia e, almeno in origine, sembrava colpire qualsiasi attività connessa alla circolazione della pornografia, anche la mera detenzione. Tuttavia, già a partire dagli anni Settanta, il legislatore ha iniziato un'opera di attenuazione del rigore repressivo: la legge n. 355/1975¹²⁰ ha introdotto un'esenzione di responsabilità per gli edicolanti e i librai nel caso in cui il materiale pornografico non fosse stato esposto al pubblico in modo da rendere visibili le parti oscene e che non venisse offerto ai minori di sedici anni.

A partire dagli anni Novanta, sia la Corte di cassazione¹²¹ che la Corte costituzionale¹²² hanno contribuito a delimitare in senso restrittivo l'ambito applicativo degli artt. 528 e 529 c.p., affermando che la semplice oscenità non è sufficiente a integrare la fattispecie penale. Pertanto, la contrarietà al sentimento del pudore non dipende dall'oscenità di atti o di oggetti in sé considerata, ma dall'offesa che può derivarne al pudore sessuale. In questo modo, la giurisprudenza ha ritenuto che, anche alla luce del mutamento del costume sociale, la messa in circolazione e la fruizione di prodotti osceni da parte di adulti consapevoli e liberamente determinati a fruirne non abbia alcun impatto sul turbamento della sensibilità del pubblico, tale per cui non è atta a contrastare con il limite costituzionalmente posto del buon costume. La nozione di "buon costume", dunque, è stata progressivamente svuotata del suo valore assoluto e reinterpretata alla luce del mutamento dei costumi e della crescente affermazione dei diritti

¹²⁰ L. 17 Luglio 1975, n. 355, *Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli artt. 528 e 725 c.p. e dagli artt. 14 e 15 della L. 8 Febbraio 1948, n. 47.*

¹²¹ In giurisprudenza, v. Cass. pen., sez. un., 1° Ottobre 1991, secondo cui l'idoneità di un prodotto ad offendere il pudore, ai sensi dell'art. 529 c.p., deve essere valutata anche in relazione alle modalità di diffusione e al pubblico destinatario. Da ciò deriva che, nel caso in cui il prodotto non sia destinato ad essere visionato da adulti che non abbiano liberamente e consapevolmente deciso di fruirne ovvero da minori, allora non sarebbe da ravvisare alcuna idoneità ad offendere il pudore di alcuno.

¹²² In senso conforme, v. Corte cost., sent. n. 368/1992, che esclude la rilevanza penale della fruizione di materiale osceno da parte di adulti consapevoli e liberamente determinati.

individuali¹²³. Tale orientamento ha trovato conferma anche con riferimento all'ambiente digitale: la mera presenza online di contenuti sessualmente espliciti non è di per sé illecita, purché siano adottati strumenti idonei a evitare che tali contenuti raggiungano soggetti non consenzienti ovvero minori. Ciò implica una responsabilità specifica in capo ai gestori dei siti, chiamati a predisporre misure tecniche che rendano il materiale pornografico accessibile solo su base volontaria e consapevole¹²⁴.

In quest'ottica, si afferma il principio per cui la fruizione consapevole da parte di adulti liberamente determinati non può ritenersi contraria al buon costume, mentre l'accesso involontario o da parte di soggetti vulnerabili, come i minori, rappresenta il vero snodo critico sul piano giuridico. L'attenzione si sposta dunque dal contenuto in sé alla modalità di accesso e di distribuzione, e in particolare alla necessità di implementare efficaci strumenti di verifica dell'età.

In Italia, l'accesso a tali siti da parte di soggetti minori di diciotto anni è vietato, in coerenza con una lettura sistematica degli artt. 21, 30 e 31 Cost., dai quali si desume che lo Stato, in virtù della sua funzione sussidiaria rispetto alla famiglia nel compito educativo, può e deve intervenire per impedire l'esposizione dei minori a contenuti potenzialmente lesivi del loro sviluppo¹²⁵.

La necessità di tutela i minori ha portato *in primis* all'adozione di norme volte a limitare la diffusione di contenuti potenzialmente lesivi tramite il mezzo radiotelevisivo¹²⁶. Successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente sul tema ampliando

¹²³ Sul tema, v. M. TRESCA, *Il perimetro del buon costume nelle manifestazioni del pensiero online*, in "Medialaws", 1 (2020), p. 133 ss.

¹²⁴ Ivi, p. 140.

¹²⁵ Id., *op. cit.*, pp. 40-41.

¹²⁶ L'art. 34 del d.lgs. 31 Luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) prevede il divieto di contenuti che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, introducendo limiti di fascia oraria e accorgimenti tecnici a tutela degli stessi.

la tutela del minore esposto a contenuti audiovisivi, grazie al recepimento della Direttiva UE/2018/1808¹²⁷, volta ad armonizzare e aggiornare la disciplina, in particolare in virtù del progresso tecnologico e sulla necessità di adeguarla al progredire del mercato. L'originario T.U. dei servizi media audiovisivi e radiofonici è stato pertanto abrogato e aggiornato dal d.lgs. n. 208 del 2021¹²⁸, il quale ha ribadito all'art. 37 particolari tutele in favore dei minori «in relazione alla programmazione audiovisiva e radiofonica gravemente nocive allo sviluppo fisico, psichico o morale [dei minori], e, in particolare, i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero *scene pornografiche*», imponendo specifici obblighi in capo ai fornitori di servizi media e audiovisivi. Inoltre, l'art. 42 del d.lgs. 208/2021 ha esteso l'applicabilità degli obblighi di tutela previsti per dall'art. 37 anche ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana¹²⁹. La natura ormai prevalentemente digitale della fruizione dei contenuti ha reso necessaria un'espansione della tutela oltre i tradizionali mezzi radiotelevisivi, spostando il baricentro verso la responsabilizzazione dei fornitori di piattaforme online.

Il quadro regolatorio europeo e nazionale ha subito un'ulteriore evoluzione con l'entrata in vigore del Digital Services Act e, a livello interno, con il Decreto Caivano¹³⁰. Quest'ultimo, qualificando l'accesso dei minori a materiale pornografico come

¹²⁷ Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 Novembre 2018, che modifica la direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, estendendo gli obblighi di tutela dei minori anche ai servizi non lineari e alle piattaforme di condivisione di video.

¹²⁸ D.lgs. 8 Novembre 2021, n. 208, *Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808*, recante il nuovo testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi.

¹²⁹ Sul punto, v. M. OROFINO, *La normativa a tutela dei minori nel Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi*, in "Medialaws", 2023, p. 76 ss.; F. DONATI, *La tutela dei minori nella direttiva 2018/1808*, in "Medialaws", 2019, p. 60 ss. La direttiva (UE) 2018/1808 ha significativamente ampliato l'ambito di applicazione della disciplina dei servizi di media audiovisivi, estendendo gli obblighi di tutela dei minori non solo ai servizi lineari tradizionali (qual è, ad esempio, la televisione), ma anche ai servizi non lineari (ad es. le piattaforme di streaming come Netflix e YouTube) e alle piattaforme di condivisione di video (come ad es. i social network). In tal modo, la normativa si è adattata all'evoluzione tecnologica e ai nuovi modelli di fruizione dei contenuti digitali, superando la distinzione rigida tra emittenti e piattaforme online.

¹³⁰ D.l. 15 Settembre 2023, n. 123, conv. in L. 13 Novembre 2023, n. 159 (c.d. *Decreto Caivano*), recante misure urgenti in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale.

minaccia alla loro dignità, alla loro salute e come problema di salute pubblica¹³¹, ha attribuito ad AGCOM – quale Coordinatore dei servizi digitali¹³² – il compito di definire le modalità tecniche di verifica dell’età per l’accesso ai siti pornografici¹³³. L’Autorità svolgerà inoltre un ruolo di controllo sulla corretta applicazione della disciplina, disponendo anche di poteri sanzionatori nel caso di violazioni perpetrate dalle piattaforme.

La delibera n. 96/25/CONS di AGCOM del 2025¹³⁴ ha così introdotto un sistema fondato sul principio del “doppio anonimato”, volto a separare l’identità dell’utente dal sito a cui intende accedere, mediante credenziali crittografate rilasciate tramite app o portafogli digitali¹³⁵. A seguito della delibera di AGCOM sono stati previsti sei mesi per consentire alle piattaforme di adeguarsi ai nuovi obblighi di verifica dell’età se stabilite in Italia e ulteriori tre mesi dalla pubblicazione dell’elenco delle

¹³¹ L’art. 13-bis del Decreto Caivano è rubricato “Disposizione per la verifica della maggiore età per l’accesso a siti pornografici” e al comma 1 recita: «È vietato l’accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica».

¹³² L’art. 14 del Decreto Caivano ha attribuito ad AGCom il ruolo di Coordinatore dei servizi digitali (Digital Service Coordinator, DSC), ai sensi del DSA.

¹³³ L’art. 13-bis, comma 3, Decreto Caivano recita: «L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l’accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo».

¹³⁴ AGCOM, delib. n. 96/25/CONS, *Adozione delle modalità tecniche e di processo per l’accertamento della maggiore età degli utenti*, 8 Aprile 2025.

¹³⁵ Commissione europea, *Commission Makes Available an Age-Verification Blueprint*, 14 Luglio 2025, disponibile all’indirizzo: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-makes-available-age-verification-blueprint> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026), che mette a disposizione degli Stati membri un modello tecnico per la verifica dell’età basato su sistemi di attestazione anonima e credenziali sicure, anche mediante soluzioni applicative dedicate. In tale contesto, mentre a livello europeo è già stato predisposto uno strumento di riferimento, in Italia sono in corso iniziative per l’adozione di sistemi analoghi, potenzialmente integrabili con infrastrutture di identità digitale (quali l’app IO), in linea con il principio del c.d. “doppio anonimato” recepito dalla delibera AGCom n. 96/25/CONS.

piattaforme interessate per quelle con sede all'estero, pertanto le prime avrebbero dovuto adeguarsi entro il 12 novembre 2025, le seconde entro il 31 gennaio 2026¹³⁶.

Al momento in cui si scrive¹³⁷, tuttavia, l'effettiva applicazione delle misure individuate dall'Autorità risulta ancora incerta¹³⁸. Diversi operatori del settore della pornografia online hanno infatti contestato la legittimità del provvedimento davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sostenendo che alcune delle prescrizioni tecniche previste possano risultare sproporzionate o incompatibili con il quadro normativo europeo.

Il TAR Lazio, dopo aver accolto in sede cautelare¹³⁹ l'istanza di sospensione proposta dalla società Aylo – gestore di piattaforme quali Pornhub, YouPorn e RedTube – con decisione dell'aprile 2026 ha accolto il ricorso¹⁴⁰, disponendo il parziale annullamento della delibera n. 96/25/CONS. Il giudice amministrativo, pur riconoscendo la rilevanza costituzionale degli interessi perseguiti, quali la protezione dei minori e la salvaguardia del loro sviluppo psico-fisico, ha ritenuto che il provvedimento non fosse conforme al diritto dell'Unione, in particolare alla direttiva sul commercio elettronico¹⁴¹, che sancisce il principio del “Paese d'origine”.

¹³⁶ Sul dibattito relativo ai sistemi di verifica dell'età, v. Agenda Digitale, *Accesso ai siti pornografici e verifica dell'età: tutti i dubbi chiariti*, 2025, disponibile all'indirizzo: <https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/identita-digitale/porno-accesso-con-verifica-delle-tutti-i-dubbi-chiariti/> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

¹³⁷ Il presente lavoro è stato consegnato nel marzo 2026.

¹³⁸ Sulla concreta applicazione della disciplina e sulle incertezze relative alla decorrenza degli obblighi, v. M. QUAGLI, *Verifica dell'età sui siti porno: il caos sulla data di partenza delle regole AGCOM*, in “Wired Italia”, disponibile all'indirizzo <https://www.wired.it/article/verifica-dell-eta-siti-porno-caos-data-partenza-agcom/>, 30 marzo 2026.

¹³⁹ Cfr. TAR Lazio, sez. IV, ord. 30 gennaio 2026, n. 1851, resa nel ricorso n. 148/2026, promosso da Aylo Freesites Ltd contro Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), avente ad oggetto l'impugnazione della delibera AGCOM n. 96/25/CONS dell'8 aprile 2025 e dei relativi atti applicativi in materia di sistemi di verifica della maggiore età per l'accesso a contenuti pornografici online. Con l'ordinanza il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso.

¹⁴⁰ T.A.R. Lazio, sez. IV, 7 aprile 2026, n. 6283.

¹⁴¹ Cfr. direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (*direttiva sul commercio elettronico*), nonché il principio del “Paese d'origine”, in

In base a tale principio, i prestatori di servizi della società dell'informazione sono soggetti alla disciplina dello Stato membro in cui sono stabiliti, e gli altri Stati non possono imporre obblighi ulteriori se non nel rispetto di una specifica procedura. In particolare, lo Stato che intenda adottare misure restrittive nei confronti di un operatore stabilito in un altro Stato membro deve previamente attivare un meccanismo di cooperazione con quest'ultimo e notificare la misura alla Commissione europea. Ne deriva che gli obblighi previsti dalla delibera AGCOM nei confronti delle piattaforme stabilite in altri Stati membri non possono trovare applicazione in assenza del rispetto di tale procedura e, considerato che la maggior parte degli operatori attivi nel settore della pornografia online ha sede all'estero, ciò comporta, allo stato, una significativa limitazione dell'efficacia complessiva del provvedimento.

La sfida principale anche a seguito della delibera di AGCOM e della sentenza pronunciata dal TAR Lazio, tuttavia, resta quella dell'effettività: come garantire un controllo dell'età che sia al tempo stesso tecnicamente affidabile, rispettoso della riservatezza dell'utente e costituzionalmente legittimo? Il rischio, infatti, è che le soluzioni tecniche adottate si traducano in misure eccessivamente intrusive o discriminatorie, ponendo nuovi interrogativi in merito al bilanciamento tra protezione del minore e tutela della libertà individuale, anche in relazione al diritto alla privacy e al principio di proporzionalità dell'intervento regolatorio. Inoltre, il rischio di una regolazione che possa essere percepita come eccessivamente limitante, è che gli utenti minorenni che intendano poi usufruire comunque di contenuti pornografici online, finiscano per accedere a siti meno sicuri per mezzo dell'utilizzo di VPN, con l'ulteriore incognita che dunque i contenuti cui potrebbero essere esposti siano ancora più gravi e disturbanti rispetto a quelli che si possono trovare sui siti pornografici soggetti agli obblighi di verifica dell'età e che possano dunque risultare ancora più pericolosi e nocivi per il

forza del quale i prestatori di servizi sono soggetti, in via principale, alla normativa dello Stato membro di stabilimento (artt. 3 ss. direttiva 2000/31/CE).

sano sviluppo psico-fisico dei minori, o peggio, che possano essere esposti più facilmente a contatti con predatori sessuali¹⁴². Il paradosso è evidente: un sistema pensato per proteggere i minori può, se mal calibrato, accrescere il rischio cui essi sono esposti.

Un ulteriore profilo meritevole di attenzione concerne il ruolo che la pornografia finisce per assumere, in modo surrettizio, nella formazione sessuale dei minori. In assenza di politiche pubbliche strutturate e dell'introduzione dell'educazione sessuale e affettiva come disciplina obbligatoria nei percorsi scolastici, i minori tendono a colmare autonomamente tale lacuna informativa, ricorrendo prevalentemente al web. Le evidenze empiriche¹⁴³ confermano come tale fenomeno comporti un'esposizione precoce a contenuti pornografici, i quali, oltre a non essere pensati per fini educativi, restituiscono una rappresentazione della sessualità spesso distorta, stereotipata e priva di riferimenti alla dimensione relazionale ed emotiva¹⁴⁴. In questa prospettiva, l'inerzia del legislatore si traduce in una duplice compressione dei diritti del minore: da un lato, del diritto ad essere educato (art. 30 Cost.), inteso anche come diritto a ricevere strumenti culturali adeguati a comprendere la propria corporeità e affettività; dall'altro, del diritto a una corretta informazione, il cui esercizio è vanificato dall'assenza di fonti affidabili.

¹⁴² Sui rischi connessi all'utilizzo di VPN per eludere i sistemi di verifica dell'età, v. Z. DOFFMAN, *Porn Ban—Google Issues VPN Warning for All Smartphone Users*, in "Forbes", 11 Novembre 2025; Id., "Disaster"—*iPhone and Android VPN Ban "Actually Happening"*, in "Forbes", 1 Dicembre 2025 (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

¹⁴³ Sul tema dell'educazione affettiva e sessuale in relazione alla dimensione digitale, v. Save the Children, *Educazione affettiva e sessuale in adolescenza: a che punto siamo?*, Febbraio 2025; nonché E. DI NAPOLI, *L'impatto della pornografia online sulle persone di minore età tra mito e realtà (virtuale)*, cit.

¹⁴⁴ Ex multis, v. M. ALVAREZ-SEGURA *et al.*, *Impact of Pornography Consumption on Children and Adolescents: A Trauma-Informed Approach*, in "Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry", 4 (2025), p. 1 ss., che evidenzia come l'esposizione precoce a contenuti pornografici, specie se violenti o fortemente erotizzati, possa costituire un'esperienza potenzialmente traumatica e incidere negativamente sullo sviluppo psichico e sessuale dei minori; v. altresì L. CERBARA *et al.*, *The (Un)Equal Effect of Binary Socialisation on Adolescents' Exposure to Pornography*, in "Societies", 13 (2023), 6, p. 146, che mette in luce la persistenza di modelli stereotipati e differenziati per genere; C. CAMILLERI *et al.*, *Compulsive Internet Pornography Use and Mental Health*, in "Frontiers in Psychology", 11 (2021), p. 1 ss., che analizza le correlazioni tra consumo problematico di pornografia online e condizioni di disagio psicologico.

In questa prospettiva, occorre domandarsi se l'attuale disciplina, che prevede un divieto assoluto di accesso alla pornografia per i minori di diciotto anni, sia adeguata a cogliere la complessità delle dinamiche adolescenziali. Vi è infatti una evidente discrasia tra l'età del consenso sessuale, fissata a quattordici anni¹⁴⁵, e l'età legale per accedere ai contenuti pornografici, fissata a diciotto. Ciò richiederebbe una riflessione più articolata, che consideri l'opportunità di distinguere tra bambini e adolescenti, adottando un approccio graduato e più aderente alla realtà sociale, capace di evitare sia forme di paternalismo inefficace sia rischi di esposizione a contenuti ancora più pericolosi.

2.2.2. *La pedopornografia online*

La pornografia minorile online costituisce una delle manifestazioni più gravi e pervasive di sfruttamento del minore nello spazio digitale, collocandosi al punto di intersezione tra tutela della persona, repressione penale e regolazione delle tecnologie. Il fenomeno si caratterizza per una peculiare capacità espansiva, come dimostrano anche le statistiche¹⁴⁶, in quanto «la dimensione virtuale rappresenta un luogo ideale per la commissione dei reati sessuali a danno di minori, anche per la sempre più radicata familiarità delle nuove generazioni con strumenti informatici e telematici»¹⁴⁷. La facilità di accesso a Internet, la diffusione delle applicazioni di messaggistica istantanea, la

¹⁴⁵ L'età della c.d. "maturità sessuale" è fissata dal legislatore a quattordici anni ai sensi dell'art. 609-quater c.p., che disciplina la fattispecie degli atti sessuali con minorenne.

¹⁴⁶ Secondo Save the Children, *Giornata contro la pedofilia e la pedopornografia online: percorsi di tutela*, in <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/giornata-contro-la-pedofilia-e-la-pedopornografia-online-percorsi-di-tutela> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026), nel primo semestre del 2024 le vittime di pornografia minorile in Italia risultano quasi raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2023 (137 contro 75), con una significativa incidenza di minori infraquattordicenni (66%); inoltre, la Polizia postale ha trattato 2.809 casi tra pedopornografia e adescamento online, evidenziando la crescente diffusione del fenomeno e la particolare vulnerabilità delle fasce di età più basse.

¹⁴⁷ Sul piano delle strategie di prevenzione e contrasto, v. G. BAFFA, A. MASSARO, *Pedopornografia online: strumenti di prevenzione e di contrasto*, Gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti & Democratici al Parlamento europeo, p. 10.

presenza di chat integrate nelle piattaforme di gioco online e, più in generale, la crescente familiarità delle nuove generazioni con gli strumenti informatici e telematici hanno ampliato enormemente le occasioni di contatto tra predatori sessuali e minori. Il cyberspazio, per le sue caratteristiche di immediatezza, anonimato e capillarità, costituisce infatti un contesto particolarmente favorevole tanto alla produzione e diffusione di materiale pedopornografico quanto all'adescamento delle potenziali vittime.

In questo scenario, la pedopornografia non può essere ricondotta unicamente a una dimensione criminale tradizionale, ma deve essere letta come una forma estrema di oggettificazione del minore, nella quale la persona in età evolutiva viene ridotta a mero oggetto di consumo, con una lesione che investe non solo la sfera sessuale, ma più in generale la dignità, l'identità e lo sviluppo della personalità.

La disciplina repressiva della pedopornografia è il risultato di un percorso normativo stratificato, fortemente influenzato dalle fonti internazionali e sovranazionali. Un primo passaggio fondamentale si è avuto con la ratifica, da parte dell'Italia, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989¹⁴⁸, che ha condotto all'introduzione nel codice penale degli artt. 600-*bis* e seguenti, volti a reprimere le fattispecie di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pedopornografico.

Un contributo decisivo alla definizione del fenomeno è venuto poi dall'art. 2 del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sulla vendita, la prostituzione e la pornografia riguardanti bambini e ragazzi, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000¹⁴⁹. In tale sede, la pornografia minorile viene definita come «qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un

¹⁴⁸ Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child* – CRC), approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989 e ratificata dall'Italia con L. 27 Maggio 1991, n. 176.

¹⁴⁹ Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia relativo alla vendita di bambini, alla prostituzione minorile e alla pornografia rappresentante minori, ratificato dall'Italia con L. 11 Marzo 2002, n. 46.

minore coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, ovvero qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali»¹⁵⁰. Si tratta di una definizione volutamente ampia, che riflette l'esigenza di approntare una tutela effettiva in un ambito in continua trasformazione, imponendo agli Stati parte l'introduzione di specifiche fattispecie incriminatrici¹⁵¹.

A questa evoluzione si è aggiunta, in ambito europeo, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale del 2007, nota come Convenzione di Lanzarote¹⁵², che ha rappresentato una svolta importante nel rafforzamento degli strumenti di contrasto. La Convenzione, entrata in vigore il 1° luglio 2010, è il primo strumento internazionale a considerare espressamente reati gli abusi sessuali sui minori, includendo, oltre alle fattispecie più tradizionali, anche fenomeni strettamente connessi all'ambiente digitale, come il *grooming* e la partecipazione forzata a spettacoli pornografici.

Nel diritto interno, il fulcro della disciplina è costituito dall'art. 600-ter c.p., che punisce le condotte di realizzazione, diffusione e commercializzazione di materiale pornografico avente ad oggetto minori¹⁵³. La disposizione, anche alla luce delle modifiche intervenute in recepimento degli obblighi internazionali, esprime chiaramente la volontà dell'ordinamento di apprestare una tutela penale anticipata e rafforzata, coerente con la particolare vulnerabilità del bene giuridico protetto.

¹⁵⁰ Art. 2, lett. c) del Protocollo.

¹⁵¹ Ai sensi dell'art. 3, lett. c), del Protocollo, gli Stati sono tenuti a incriminare, tra l'altro, la produzione, distribuzione, diffusione, importazione, esportazione, offerta, vendita e detenzione di materiale pornografico rappresentante minori, evidenziando la dimensione transnazionale e sistemica del fenomeno.

¹⁵² Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote), adottata il 25 Ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con L. 1 Ottobre 2012, n. 172.

¹⁵³ Art. 600-ter c.p., che definisce la pornografia minorile come «ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi sessuali».

In tale contesto assume rilievo centrale anche l'introduzione, ad opera della legge n. 38 del 2006¹⁵⁴, dell'art. 600-quater.1 c.p., dedicato alla c.d. 'pornografia virtuale'. La norma ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 600-ter e 600-quater anche ai casi in cui il materiale pedopornografico sia costituito da immagini *virtuali*, cioè da rappresentazioni realizzate tramite elaborazione grafica e non necessariamente corrispondenti a un abuso sessuale realmente consumato ai danni di un minore¹⁵⁵. La scelta del legislatore è particolarmente significativa e va letta in una prospettiva non meramente repressiva, ma di tutela sostanziale della persona minore. La punibilità della pornografia virtuale, infatti, non si fonda soltanto sull'idea di reprimere condotte socialmente riprovevoli, ma sull'esigenza di contrastare la diffusione di rappresentazioni che oggettivano il minore e lo riducono a strumento di soddisfazione sessuale altrui. In tal senso, il disvalore giuridico della condotta non dipende unicamente dall'esistenza di una vittima concreta già abusata, ma anche dalla capacità di tali immagini di veicolare e rafforzare una rappresentazione del minore incompatibile con la sua dignità di persona.

Questa impostazione è stata progressivamente valorizzata anche dalla giurisprudenza. La Corte di cassazione ha chiarito che la nozione di pornografia minorile virtuale comprende non soltanto immagini raffiguranti minori in situazioni di esplicita sessualizzazione, ma più in generale tutte le rappresentazioni idonee a evocare, nello spettatore, l'idea che l'oggetto della scena pornografica sia un minore¹⁵⁶. La nozione risulta dunque ampia, ma tale ampiezza appare coerente con la particolare intensità

¹⁵⁴ L. 6 Febbraio 2006, n. 38, recante *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet*, che ha rafforzato il sistema repressivo e introdotto specifiche aggravanti e strumenti investigativi.

¹⁵⁵ L'art. 600-quater.1, c. 2, c.p. definisce le immagini virtuali come «immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica [...] la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali», assumendo particolare rilievo rispetto ai fenomeni dei *deepfake*; sul punto, v. S. PIETROPAOLI, *Informatica criminale*, Giappichelli, Torino 2022, p. 29.

¹⁵⁶ In giurisprudenza, la nozione di pedopornografia virtuale è stata interpretata in senso ampio, ricomprendendo non solo rappresentazioni realistiche, ma anche disegni o immagini idonee a far percepire come reale la partecipazione di un minore; v. Cass. pen., sez. III, 13 Gennaio 2017, n. 22265.

della tutela accordata al minore, che non si esaurisce nella protezione dalla violenza fisica, ma investe anche la sua integrità morale, sessuale e simbolica.

In questa prospettiva si comprendono anche le ragioni per cui la giurisprudenza e gli strumenti internazionali hanno attribuito rilevanza alla pornografia virtuale quale fattore di rischio autonomo. È stato infatti osservato che simili rappresentazioni, oltre ad alimentare impulsi devianti negli adulti, contribuiscono a diffondere un'immagine del minore come puro oggetto di piacere e possono perfino essere impiegate come strumenti di adescamento o di normalizzazione dell'abuso. Non si tratta, dunque, soltanto di reprimere una condotta moralmente riprovevole, ma di impedire che si consolidi un immaginario lesivo della persona minore.

Sul tema in questione, vi è stata una recente pronuncia della Suprema corte, che ha ribadito che l'attività rappresentata dalla pornografia virtuale, oltre che soddisfare la perversione degli adulti, rappresenta una potenziale offesa per la generalità delle persone di minore età, di cui si veicola l'immagine di puro strumento di piacere dell'adulto, incrementando così la pedofilia nascosta¹⁵⁷. Questo aspetto è stato posto in evidenza anche dal Rapporto esplicativo della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica¹⁵⁸, dove è emerso che le immagini realistiche di bambine e bambini coinvolti in atti sessuali sono pericolose, anche perché possono essere utilizzate per adescare minorenni e coinvolgerli in attività sessuali¹⁵⁹.

¹⁵⁷ V. altresì Cass. pen., sez. III, 24 Novembre 2023, n. 47187.

¹⁵⁸ Cfr. Consiglio d'Europa, *Explanatory Report to the Convention on Cybercrime*, parr. 101-102, che distingue tra rappresentazioni di abusi reali, immagini realistiche e contenuti generati artificialmente, sottolineando il rischio che tali materiali contribuiscano alla diffusione di una sottocultura favorevole all'abuso dei minori.

¹⁵⁹ Sul tema, v. T. ONIDA, *La tutela dei minorenni dalla pornografia virtuale*, in "Rassegna giuridica infanzia e adolescenza", 2024, p. 6 ss. T. Onida, *La tutela dei minorenni dalla pornografia virtuale*.

Le trasformazioni tecnologiche più recenti rendono tale quadro ancora più problematico. Il diffondersi dei *deepfake*¹⁶⁰ e dei *deepnude*¹⁶¹, resi oggi facilmente producibili anche mediante strumenti di intelligenza artificiale generativa, consente la creazione di immagini sessualmente esplicite del tutto artificiali, ma realistiche, aventi ad oggetto minori reali o verosimili. Proprio in questo ambito emerge la lungimiranza della scelta legislativa compiuta con l'introduzione dell'art. 600-quater.1 c.p.¹⁶², che si rivela idoneo a ricomprendere anche forme di rappresentazione sessualizzata del minore generate artificialmente, pur in assenza di un abuso materiale direttamente documentato.

Il punto, sul piano costituzionale, è decisivo. La tutela approntata dall'ordinamento contro la pedopornografia, tanto reale quanto virtuale, trova infatti il proprio fondamento non in un generico moralismo punitivo, ma nella necessità di proteggere il minore come persona titolare di diritti inviolabili. Gli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. impongono di considerare il minore non come semplice destinatario passivo di protezione, ma come soggetto il cui sviluppo deve essere salvaguardato contro ogni forma di sfruttamento e riduzione a mezzo. In questo senso, la disciplina penale della pedopornografia tutela non solo la libertà sessuale del minore, ma più ampiamente la sua dignità, la sua integrità psico-fisica e il diritto a uno sviluppo libero da forme di mercificazione e strumentalizzazione del corpo.

¹⁶⁰ Secondo il Garante per la protezione dei dati personali, «i *deepfake* sono foto, video e audio creati grazie a software di intelligenza artificiale (AI) che, partendo da contenuti reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce»; v. Garante per la protezione dei dati personali, *Deepfake. Il falso che ti "ruba" la faccia (e la privacy)*, Dicembre 2020.

¹⁶¹ Il Garante per la protezione dei dati personali ha inoltre avviato nel 2020 un'istruttoria nei confronti di Telegram in relazione alla diffusione del software *DeepNude*, utilizzato per generare immagini sessualmente esplicite di soggetti ignari mediante tecniche di intelligenza artificiale; v. <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9470722> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

¹⁶² Sul fenomeno dei *deepfake* nel diritto italiano, v. V. AZZALI, N. ELLECOSTA, *La questione deepfake in Italia: una panoramica*, in "Medialaws", 3 (2023), p. 10; S. PUGLISI, C. VERGARI, *Il fenomeno del deepfake nell'attuale ordinamento giuridico*, in "BioLaw Journal", 2023, p. 5.

In definitiva, il fenomeno della pedopornografia online mostra con particolare evidenza come lo spazio digitale non si limiti a costituire un nuovo mezzo di commissione di reati già noti, ma trasformi in profondità le modalità dello sfruttamento minorile, imponendo un costante adeguamento delle categorie giuridiche. La progressiva estensione della tutela alla pornografia virtuale e alle rappresentazioni artificiali generate mediante intelligenza artificiale risponde, in questa prospettiva, all'esigenza di preservare il nucleo essenziale della dignità del minore anche di fronte a forme di aggressione che operano sul piano simbolico, rappresentativo e relazionale, oltre che su quello fisico.

2.3. *Gaming online e adescamento di minori*

Il fenomeno del *gaming online* rappresenta oggi uno degli ambienti digitali maggiormente frequentati dai minori e, al contempo, uno degli spazi in cui si manifestano con maggiore evidenza le trasformazioni delle dinamiche relazionali nel cyberspazio. Le piattaforme di gaming contemporanee non si limitano infatti a offrire un'esperienza ludica individuale, ma integrano sistemi di interazione sociale – quali chat vocali e testuali, ambienti condivisi e comunità virtuali – che consentono agli utenti di comunicare e costruire relazioni in tempo reale¹⁶³.

Parallelamente alla crescente diffusione di tali strumenti, l'attenzione si è progressivamente estesa anche ai possibili rischi connessi al loro utilizzo, in particolare

¹⁶³ Sul rischio di sfruttamento sessuale dei minori nei contesti di gioco online, v. UNICEF, *Child Sexual Exploitation in Online Gaming*, in <https://www.unicef.org/eap/blog/child-sexual-exploitation-online-gaming> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026), che evidenzia come le piattaforme di gaming costituiscano ambienti particolarmente esposti a fenomeni di adescamento e manipolazione, in ragione dell'elevato grado di interazione tra utenti e della presenza diffusa di minori.

con riguardo agli effetti sulla salute psico-fisica e alle dinamiche di dipendenza derivanti da un uso prolungato e non controllato¹⁶⁴. Tuttavia, accanto a questi profili ormai ampiamente indagati, emergono ulteriori criticità, meno visibili ma non meno rilevanti, legate alla possibilità che gli ambienti di gioco online vengano utilizzati per finalità illecite.

In tale contesto, accanto alle potenzialità positive connesse alla dimensione sociale del gioco, emergono tuttavia profili di rischio specifici, legati alla possibilità che tali ambienti vengano utilizzati per finalità illecite. Tra questi, particolare rilievo assume il fenomeno dell'adescamento di minori (*child grooming*), che trova nel gaming online un contesto particolarmente favorevole per la sua realizzazione, in ragione delle caratteristiche strutturali delle piattaforme e della vulnerabilità dei soggetti coinvolti.

Il fenomeno dell'adescamento non è, in sé, nuovo, ma ha conosciuto una profonda trasformazione con il passaggio dall'ambiente fisico a quello digitale. Se in passato il contatto tra adescatore e vittima avveniva prevalentemente in luoghi frequentati da minori, quali scuole, parchi o centri sportivi, oggi esso si realizza sempre più frequentemente online, attraverso social network, piattaforme di messaggistica e, in misura crescente, ambienti di gioco virtuale¹⁶⁵. In tali contesti, l'adescatore può celare la propria identità dietro account anonimi o pseudonimi, facilitando l'instaurazione di un rapporto di fiducia con il minore.

L'adescamento online si caratterizza per la sua particolare insidiosità. La mediazione dello schermo induce infatti il minore a percepire l'interazione come meno

¹⁶⁴ L'Organizzazione mondiale della sanità ha incluso nel 2022 il *gaming disorder* nell'International Classification of Diseases (ICD-11), riconoscendo la dipendenza da videogiochi come disturbo comportamentale; v. WHO, *Addictive Behaviours: Gaming Disorder*, in <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/addictive-behaviours-gaming-disorder> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026), a conferma della rilevanza sanitaria e sociale dei fenomeni connessi all'uso intensivo delle piattaforme di gioco digitale.

¹⁶⁵ Per una disamina sistematica del fenomeno del *child grooming* e delle sue implicazioni penalistiche, v. I. SALVADORI, *L'adescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra incriminazione di atti preparatori ed esigenze di garanzia*, Giappichelli, Torino 2018, p. 1 ss., che analizza il delicato bilanciamento tra anticipazione della tutela penale e garanzie individuali.

rischiosa rispetto a un contatto diretto nel mondo reale, determinando un abbassamento delle difese e una maggiore disponibilità a condividere informazioni personali o contenuti sensibili. Tale dinamica è strettamente connessa alla naturale immaturità del soggetto, che può non essere in grado di valutare adeguatamente i rischi connessi alle proprie azioni, esponendosi, anche inconsapevolmente, a situazioni di pericolo.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di criticità: mentre nel contesto offline la presenza fisica consente agli adulti di riferimento – genitori, insegnanti o altri soggetti responsabili – di esercitare un controllo diretto sulle interazioni del minore, l’ambiente digitale tende a ridurre la visibilità e la controllabilità di tali dinamiche. Il gaming online, in particolare, si svolge spesso in spazi percepiti come autonomi dal mondo adulto, nei quali la supervisione risulta limitata o del tutto assente.

In questo quadro, i videogiochi online si configurano come ambienti particolarmente idonei allo sviluppo di pratiche di adescamento. La loro dimensione sociale, la presenza di comunità virtuali e la possibilità di interazioni continuative favoriscono la costruzione di relazioni, anche di natura asimmetrica, che possono essere strumentalizzate da soggetti malintenzionati. In tal senso, il grooming nei contesti di gaming rappresenta un’evoluzione delle pratiche già osservate nei social network, ma presenta caratteristiche specifiche legate alla natura immersiva e partecipativa dell’esperienza di gioco¹⁶⁶.

L’ampia diffusione del fenomeno ha richiamato l’attenzione anche a livello europeo. In particolare, il gruppo di lavoro RAN C&N (Radicalisation Awareness Network – Communication and Narratives Working Group) ha evidenziato come le piattaforme di gioco online e i servizi di comunicazione ad esse collegati – quali Discord

¹⁶⁶ Sul rapporto tra videogiochi e rischio di pedofilia online, v. E. FLORINDI, *Pedofilia e videogiochi*, Preprints, 2024, p. 3, disponibile all’indirizzo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694332> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026), che mette in luce come gli ambienti ludici digitali possano essere strumentalizzati per finalità di adescamento.

o Twitch – possano essere utilizzati come strumenti di contatto e manipolazione dei minori, individuando diversi modelli operativi tipici degli adescatori¹⁶⁷.

L'analisi empirica del fenomeno consente di individuare uno schema ricorrente, articolato in due fasi principali. In una prima fase, di carattere preparatorio, l'adescatore entra in contatto con il minore attraverso le chat di gioco, instaurando progressivamente un rapporto di fiducia e integrazione all'interno di gruppi virtuali. In una seconda fase, che si sviluppa frequentemente su canali di comunicazione privati, il soggetto agente mira a esercitare un controllo crescente sulla vittima, utilizzando anche informazioni confidenziali acquisite nella fase precedente e, in alcuni casi, ricorrendo a forme di pressione o minaccia per ottenere comportamenti ulteriori.

I dati disponibili confermano la particolare esposizione delle fasce di età più giovani. Secondo un recente rapporto della Polizia Postale e delle Comunicazioni, i soggetti maggiormente a rischio sono i minori di età compresa tra i 10 e i 13 anni¹⁶⁸. Non a caso, i videogiochi più frequentemente coinvolti sono quelli maggiormente diffusi tra tali fasce di età, come Minecraft, Roblox e Fortnite.

Le modalità operative degli adescatori si caratterizzano per un elevato grado di manipolazione. È frequente, ad esempio, l'offerta di vantaggi all'interno del gioco – quali oggetti virtuali, crediti o contenuti esclusivi – in cambio della produzione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito¹⁶⁹. Tali pratiche, pur nella loro apparente banalità, si inseriscono in un processo di progressiva costruzione di dipendenza

¹⁶⁷ Per un'analisi operativa delle tecniche di *digital grooming* nelle piattaforme di gaming e in quelle ad esse connesse, v. RAN (Radicalisation Awareness Network), *Digital Grooming Tactics on Video Gaming and Adjacent Platforms: Threats and Opportunities*, report del gruppo di lavoro RAN C&N, pubblicato il 7 Maggio 2021, relativo alla conferenza del 15-16 Marzo 2021.

¹⁶⁸ Sulla diffusione del fenomeno e sull'attività di contrasto, v. Polizia postale e delle comunicazioni, *Resoconto delle attività 2023 e dei Centri operativi sicurezza cibernetica*, dati aggiornati al 21 Dicembre 2023, p. 2, che evidenzia l'incremento dei reati connessi all'adescamento online e allo sfruttamento dei minori anche attraverso piattaforme digitali interattive.

¹⁶⁹ Numerosi fatti di cronaca confermano la diffusione del fenomeno del *child grooming* tramite piattaforme di gaming; v., ex multis, *Domani, Torino, indagato un diciassettenne che adescava bambini su*

e controllo, che sfrutta la vulnerabilità del minore e la sua difficoltà a riconoscere la natura illecita dell'interazione.

In questo contesto, il contrasto al fenomeno non può essere affidato esclusivamente a strumenti repressivi, ma richiede un approccio integrato, che includa interventi di prevenzione, educazione e sensibilizzazione. In particolare, appare fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza, sia tra i minori sia tra gli adulti di riferimento, in merito ai rischi connessi all'uso delle piattaforme di gioco online e alle principali strategie utilizzate dagli adescatori, al fine di favorire l'individuazione precoce di situazioni di pericolo e l'adozione di comportamenti adeguati.

2.4. *Il fenomeno degli hikikomori tra isolamento sociale e ambiente digitale*

Nel trattare il rapporto tra adolescenti e tecnologie digitali, è imprescindibile considerare il fenomeno degli *hikikomori*, che rappresenta oggi una delle manifestazioni più preoccupanti di isolamento sociale giovanile ed è in costante crescita. Il termine "*hikikomori*"¹⁷⁰, coniato in Giappone negli anni Novanta, dove il fenomeno è stato inizialmente osservato, designa una forma di ritiro sociale volontario che consiste nel confinarsi nella propria abitazione e nell'interrompere ogni forma di partecipazione alla vita sociale per un periodo di almeno sei mesi. Tale condizione, pur non configurandosi necessariamente come patologia psichiatrica, può avere implicazioni gravi per lo sviluppo psicologico e relazionale dell'individuo.

Fortnite, in <https://www.editorialedomani.it/fatti/torino-indagato-un-diciassettenne-che-adescava-bambini-su-fortnite-sny5zev7> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026), che evidenzia come ambienti ludici digitali possano essere utilizzati per finalità di adescamento di minori.

¹⁷⁰ Sulla definizione del fenomeno degli *hikikomori* e sulle sue origini, v. T. SAITŌ, *Ritiro sociale: adolescenza senza fine*, University of Minnesota Press, 2012, p. 24, che individua nel ritiro sociale volontario una forma estrema di isolamento giovanile.

Recenti studi condotti in Italia dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)¹⁷¹ e dall'Istituto Superiore di Sanità¹⁷², su campioni rappresentativi di studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, segnalano una crescita significativa del fenomeno. In particolare, è stato stimato che tra i 50.000 e i 100.000¹⁷³ studenti si trovino nella cosiddetta “fase 1¹⁷⁴” del ritiro sociale¹⁷⁵, ovvero in una condizione in cui il soggetto si isola da tutte le attività extrascolastiche (sport, amicizie, socialità), pur continuando – sebbene spesso in modo irregolare – a frequentare la scuola.

I dati raccolti evidenziano un incremento rilevante tra il 2019 e il 2022, attribuibile in parte anche agli effetti delle misure di distanziamento sociale introdotte per contrastare la pandemia da COVID-19. In particolare, lo studio del CNR ha individuato un gruppo, definito *Lone Wolves* (“lupi solitari”), composto da adolescenti che trascorrono la maggior parte del tempo libero in solitudine, senza rapporti significativi né con i pari né con i membri della propria famiglia, e che incontrano i propri amici raramente o mai. La proporzione di individui appartenenti a questo gruppo è passata dal 15,8%

¹⁷¹ Sul fenomeno in Italia dopo la pandemia, v. L. CERBARA, G. CIANCIMINO, G. CORSETTI *et al.*, *Autoisolamento degli adolescenti dopo la pandemia di Covid-19 tra ritiro sociale e rischio Hikikomori in Italia*, in “Scientific Reports”, 15 (2025), 1995, disponibile all’indirizzo: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-84187-5>, che evidenzia l’aumento dei casi e il legame con fattori socio-digitali.

¹⁷² Sulle dipendenze comportamentali nella popolazione giovanile, v. C. MORTALI *et al.*, *Dipendenze comportamentali nella Generazione Z: uno studio di prevalenza nella popolazione scolastica (11-17 anni)*, Istituto Superiore di Sanità, Roma 2023 (Rapporti ISTISAN 23/25), che segnala la diffusione di comportamenti a rischio legati anche all’uso intensivo delle tecnologie digitali.

¹⁷³ Lo studio dell’Istituto Superiore di Sanità stima circa 66.000 casi di *hikikomori* nella popolazione scolastica italiana, con incidenza maggiore nella fascia 11–13 anni; dato sostanzialmente coerente con le rilevazioni del CNR, che stimano circa 54.000 casi nella fascia 15–19 anni, suggerendo una diffusione significativa del fenomeno tra gli adolescenti.

¹⁷⁴ Secondo l’Associazione Hikikomori Italia ETS, il ritiro sociale volontario si sviluppa in tre fasi progressive: una fase iniziale caratterizzata da isolamento parziale e progressivo disinvestimento dalle attività sociali; una fase intermedia con abbandono delle relazioni offline e prevalenza di interazioni virtuali; una fase avanzata di isolamento quasi totale, con elevato rischio di sviluppare disturbi psicopatologici; v. <https://www.hikikomoriitalia.it/2017/09/i-tre-stadi-dellhikikomori.html> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

¹⁷⁵ Con l’espressione *ritiro sociale (social withdrawal)* si indica il fenomeno di isolamento volontario prolungato, spesso sovrapponibile al concetto di *hikikomori*, caratterizzato dalla riduzione o assenza di interazioni sociali significative.

nel 2019 al 39,4% nel 2022, segnalando un aumento allarmante del fenomeno del ritiro volontario.

L'analisi qualitativa delle caratteristiche associate a questo sottogruppo ha evidenziato alcuni fattori ricorrenti: relazioni familiari conflittuali, soprattutto con la figura materna; bassi livelli di fiducia nei confronti dei genitori e degli insegnanti; frequente esposizione a fenomeni di bullismo e cyberbullismo; insoddisfazione per la propria immagine corporea; scarsa partecipazione ad attività sportive; e, in molti casi, un uso intensivo delle tecnologie digitali, definito *iperconnessione*.

Una parte rilevante dello studio è stata dedicata all'indagine del ruolo delle tecnologie digitali – in particolare i social media e i videogiochi online – nella genesi e nello sviluppo del fenomeno degli *hikikomori*. Contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, i risultati mostrano che l'aumento nell'uso delle tecnologie digitali ha riguardato l'intera popolazione studentesca e non soltanto il gruppo dei “lupi solitari”. Questi ultimi, infatti, non sembrano più inclini alla “fuga nel cyberspazio” rispetto ai loro coetanei appartenenti ad altri sottogruppi, come ad esempio quello dei *social Butterflies* (“farfalle sociali”).

Pur non rappresentando una causa diretta, le tecnologie digitali sembrano comunque svolgere un ruolo significativo nelle fasi prodromiche del ritiro, potendo agire sia da fattore predisponente sia da acceleratore. In particolare, la traslazione delle relazioni sociali dal mondo reale a quello virtuale ha indebolito i legami affettivi autentici, in modo particolare per quei soggetti con bassa autostima o con vissuti di esclusione sociale. I social media, inoltre, amplificano fenomeni come il cyberbullismo e favoriscono forme di confronto sociale disfunzionale, che possono generare vissuti di inadeguatezza e frustrazione. Tra i fattori psicologici che frequentemente precedono il ritiro, figurano l'insoddisfazione corporea e l'insicurezza personale, entrambi aggravati dalla costante esposizione a contenuti digitali veicolanti modelli irrealistici.

Tuttavia, il fenomeno hikikomori non può essere sovrapposto né confuso con quello della dipendenza da internet o dai videogiochi. Esso rappresenta un disagio psicosociale ed esistenziale profondo, radicato nella paura del giudizio, nell'ansia da prestazione e nella percezione di inadeguatezza rispetto alle aspettative altrui – spesso

genitoriali – o, più in generale, nella sensazione di non appartenere alla società. L’impatto delle nuove tecnologie, sebbene rilevante, va inquadrato come parte di una dinamica complessa. Più che cause del ritiro, social media e videogiochi costituiscono spesso effetti collaterali o strumenti di sopravvivenza all’interno di un processo regressivo già in atto.

In questo senso, è opportuno sottolineare l’ambivalenza delle tecnologie digitali nella traiettoria del ritiro sociale. Da un lato, esse possono fungere da fattore di innesco o da catalizzatore; dall’altro, possono rappresentare per l’adolescente ritirato l’ultima connessione possibile con il mondo esterno. In molti casi, videogiochi e internet costituiscono una sorta di “finestra sulla realtà” attraverso cui il soggetto mantiene un minimo contatto con la società, evitando una frattura definitiva. Per tale ragione, gli esperti raccomandano prudenza nel rimuovere improvvisamente questi strumenti dalla quotidianità degli hikikomori¹⁷⁶, poiché tale privazione potrebbe produrre un peggioramento della loro condizione, fino a condurre a episodi di aggressività, autolesionismo o ulteriore chiusura¹⁷⁷.

In definitiva, ciò che emerge chiaramente dagli studi più recenti è che ci si trova di fronte a una vera e propria emergenza sociale. L’espansione rapida e capillare del fenomeno richiede una riflessione approfondita non solo sulle cause strutturali e individuali del ritiro, ma anche sulle strategie di prevenzione e intervento. È necessario investire in programmi educativi, psicologici e familiari in grado di intercettare precocemente i segnali di disagio, offrendo percorsi di supporto personalizzati. Al contempo,

¹⁷⁶ Sul dibattito pubblico relativo alla diffusione del fenomeno, v. M. CREPALDI, *Caro ministro, le spiego chi sono davvero gli hikikomori (e sono molti di più di 50mila)*, in <https://www.today.it/opinioni/hikikomori-sono-piu-50mila.html> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026), che sottolinea la possibile sotto-stima dei dati ufficiali.

¹⁷⁷ Per una testimonianza giornalistica delle dinamiche familiari connesse al fenomeno, v. G. M. FAGNANI, *“Nostro figlio, 15 anni, hikikomori”*, in “Corriere della Sera”, disponibile all’indirizzo: https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/25_luglio_15/nostro-figlio-15-anni-hikikomori-chiuso-in-casa-da-un-anno-togliergli-il-pc-e-il-telefonino-e-stato-l-errore-piu-grande-6784afaa-0f15-4690-84d3-1d05596aexlk.shtml (ultima consultazione: 20 Marzo 2026), che evidenzia il ruolo delle tecnologie digitali sia come fattore di isolamento sia come unico canale residuo di socialità..

occorre interrogarsi sul ruolo delle tecnologie e sulla possibilità di utilizzarle in chiave terapeutica, trasformandole da potenziali fattori di rischio in strumenti per la riconnessione sociale.

2.5. *Tecnologie digitali, salute mentale e sviluppo cognitivo del minore*

La crescente e sempre più precoce esposizione dei minori alle tecnologie digitali ha determinato un'attenzione maggiore nei confronti dell'impatto che tali strumenti esercitano sul loro sviluppo e sul loro benessere complessivo. Numerosi studi¹⁷⁸ hanno dimostrato l'esistenza di una correlazione tra l'utilizzo e l'esposizione ai dispositivi digitali – quali smartphone, tablet, computer e altri strumenti connessi – e gli effetti che essi producono tanto sullo sviluppo psicologico quanto su quello cognitivo del bambino e dell'adolescente.

In una prima fase, il dibattito scientifico e istituzionale si è concentrato prevalentemente sugli effetti delle tecnologie digitali sulla salute mentale dei minori. In particolare, è stato ampiamente evidenziato come l'esposizione precoce e prolungata ai contenuti presenti sui social media possa contribuire allo sviluppo o all'aggravamento di stati di ansia, depressione, insoddisfazione verso sé stessi, disturbi del comportamento alimentare e sentimenti di inferiorità¹⁷⁹. Tali effetti risultano strettamente con-

¹⁷⁸ U.S. Department of Health and Human Services, *Social Media and Youth Mental Health: The U.S. Surgeon General's Advisory*, 2023, disponibile all'indirizzo: <https://www.hhs.gov/surgeongeneral/priorities/youth-mental-health/social-media/index.html> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

¹⁷⁹ V. altresì U.S. Department of Health and Human Services, *Our Epidemic of Loneliness and Isolation*, 2023 (ultima consultazione: 20 Marzo 2026), nonché, tra gli altri, V. J. CLEMENTE-SUÁREZ *et al.*, *Digital Device Usage and Childhood Cognitive Development: Exploring Effects on Cognitive Abilities*, in "Children", 11 (2024), 11, p. 1299, che analizza l'impatto dell'uso dei dispositivi digitali sulle capacità cognitive in età evolutiva; T. POULAIN *et al.*, *Smartphone Use, Wellbeing, and Their Association in Children*, in "Pediatric Research", 2025 (online first), che evidenzia la correlazione tra uso dello smartphone e benessere psicologico; J. FIRTH *et al.*, *The "Online Brain": How the Internet May Be Changing Our Cognition*, in "World Psychiatry", 18 (2019), 2, p. 119 ss., che propone una lettura sistematica delle trasformazioni cognitive indotte dall'ambiente digitale.

nessi alla struttura stessa delle piattaforme digitali, governate da algoritmi che privilegiano la visibilità, la performatività e l'immediatezza, incentivando dinamiche di confronto sociale e di continua ricerca di approvazione esterna.

Un punto di svolta nel riconoscimento pubblico di tali criticità è rappresentato dalla pubblicazione dei c.d. *Facebook Files*¹⁸⁰, dai quali è emerso come Meta fosse consapevole degli effetti negativi delle proprie piattaforme – in particolare Instagram – sulla salute mentale dei giovani utenti, senza tuttavia aver adottato misure adeguate a mitigarne i rischi¹⁸¹. In questo contesto si colloca anche l'intervento del U.S. Surgeon General¹⁸² che, nel maggio 2023, ha pubblicato l'advisory¹⁸³ *Social Media and Youth Mental Health*¹⁸⁴, evidenziando come, pur in assenza di un nesso causale definitivamente accertato, i dati disponibili mostrino una correlazione significativa tra uso intensivo dei social media e incremento di disturbi quali depressione, ansia, disturbi alimentari, deficit di attenzione e alterazioni del sonno¹⁸⁵. Soprattutto, il documento sottolinea

¹⁸⁰ *The Wall Street Journal*, *The Facebook Files*, disponibile all'indirizzo: <https://www.wsj.com/articles/the-facebook-files-11631713039> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026), che documenta, sulla base di fonti interne, la consapevolezza delle piattaforme rispetto agli effetti negativi dei social media sugli utenti.

¹⁸¹ G. WELLS, J. HORWITZ, D. SEETHARAMAN, *Facebook Knows Instagram Is Toxic for Teen Girls, Company Documents Show*, in "The Wall Street Journal", disponibile all'indirizzo: <https://www.wsj.com/articles/facebook-knows-instagram-is-toxic-for-teen-girls-company-documents-show-11631620739> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026), che evidenzia come la stessa società fosse a conoscenza degli effetti dannosi della piattaforma sulla salute mentale delle adolescenti.

¹⁸² Il *Surgeon General of the United States* è il capo dello United States Public Health Service Commissioned Corps e principale portavoce del governo federale in materia di salute pubblica, svolgendo una funzione di indirizzo e consulenza nei confronti delle istituzioni federali.

¹⁸³ Secondo la definizione fornita nel *Social Media and Youth Mental Health. The U.S. Surgeon General's Advisory*, 2023, un *advisory* è una dichiarazione pubblica volta a richiamare l'attenzione su una questione urgente di salute pubblica e a fornire raccomandazioni operative per affrontarla.

¹⁸⁴ U.S. Department of Health and Human Services, *Social Media and Youth Mental Health. The U.S. Surgeon General's Advisory*, 2023, disponibile all'indirizzo: <https://www.hhs.gov/sites/default/files/sg-youth-mental-health-social-media-advisory.pdf> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026), che segnala come l'uso intensivo dei social media sia associato a un aumento dei livelli di ansia, depressione e isolamento tra i minori; nello stesso anno, il Surgeon General ha inoltre evidenziato, nel successivo *Our Epidemic of Loneliness and Isolation*, l'emergere di una più ampia crisi sociale caratterizzata da una crescente diffusione della solitudine, anche tra i giovani, delineando una progressione che collega l'ambiente digitale al deterioramento del benessere psicosociale.

¹⁸⁵ Sul rapporto tra uso dei social network e benessere psicologico, v. G. FIORAVANTI *et al.*, *Fear of Missing Out and Social Networking Sites Use and Abuse: A Meta-Analysis*, in "Computers in Human

come non sia possibile affermare che tali piattaforme siano sufficientemente sicure per lo sviluppo e il benessere dei minori¹⁸⁶.

Le implicazioni di tale mutamento di prospettiva emergono con particolare evidenza anche sul piano giuridico. A partire dal 2023, numerosi Stati federati statunitensi e il Distretto di Columbia hanno avviato azioni giudiziarie nei confronti di Meta, accusando la società di aver deliberatamente progettato piattaforme idonee a generare dipendenza e di aver ingannato i consumatori in merito ai rischi per la salute mentale dei giovani utenti. Le contestazioni hanno riguardato, inoltre, la violazione delle normative a tutela dei minori, anche con riferimento all'accesso di utenti di età inferiore ai tredici anni, in contrasto sia con la legislazione federale¹⁸⁷ sia con le stesse policy aziendali¹⁸⁸.

Inoltre, una svolta potenzialmente epocale si è registrata di recente negli Stati Uniti, ove, nell'arco di pochi giorni, due distinte decisioni giurisdizionali hanno accertato la responsabilità di Meta Platforms e YouTube per i danni arrecati alla salute psicofisica di utenti minorenni.

In particolare, nel caso *K.G.M. v. Meta et al.*¹⁸⁹, a marzo del 2026 una giuria della California ha riconosciuto la responsabilità delle piattaforme Meta e YouTube per aver progettato sistemi idonei a generare dipendenza, attraverso meccanismi quali

Behavior”, 122 (2021), che evidenzia la correlazione tra uso problematico dei social media e disagio psicologico.

¹⁸⁶ Per un commento in dottrina, v. S. CALZOLAIO, *Social media e minori. Il Safety-first approach*, in “Rivista di informatica e diritto”, 2 (2023), che analizza l'approccio preventivo nella regolazione delle piattaforme digitali.

¹⁸⁷ Cfr. Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), legge federale statunitense volta a tutelare la privacy dei minori di età inferiore ai tredici anni nell'ambiente digitale.

¹⁸⁸ Le condizioni d'uso delle principali piattaforme social prevedono limiti di età per l'accesso ai servizi: ad esempio, Facebook stabilisce che «il suo uso è proibito [...] per gli utenti che hanno meno di 13 anni», mentre Instagram richiede che «l'utente deve avere almeno 13 anni», evidenziando un modello di tutela fondato prevalentemente su meccanismi dichiarativi.

¹⁸⁹ Cfr. The Guardian, *Meta and YouTube designed addictive products that harmed young people, jury finds*, 25 marzo 2026, disponibile all'indirizzo <https://www.theguardian.com/media/2026/mar/25/jury-verdict-us-first-social-media-addiction-trial-meta-youtube>, 30 marzo 2026. La decisione della giuria statunitense assume particolare rilievo in quanto riconosce il ruolo dei meccanismi di progettazione delle piattaforme (quali *infinite scroll* e *autoplay*) nella produzione di effetti negativi sulla salute mentale dei giovani utenti, contribuendo a rafforzare il dibattito sulla responsabilità delle piattaforme digitali.

l'infinite scroll, *l'autoplay* e le raccomandazioni algoritmiche personalizzate, ritenuti causa determinante di gravi disturbi psicologici, tra cui depressione, ansia e dismorfia corporea nei minori. La giuria ha condannato Meta al risarcimento danni, riconoscendo alla parte attrice un importo di 6 milioni di dollari, di cui il 70% a carico di Meta e la restante parte a carico di YouTube.

Parallelamente, un ulteriore giudizio nello Stato del New Mexico ha condannato Meta al pagamento di ingenti danni per aver esposto i minori a rischi sistemici¹⁹⁰, evidenziando come la piattaforma avesse privilegiato logiche di *engagement* e profitto rispetto alla sicurezza degli utenti più vulnerabili.

Tali pronunce assumono un rilievo paradigmatico, poiché segnano il primo riconoscimento giudiziale della responsabilità delle piattaforme non già per i contenuti veicolati, bensì per l'architettura stessa dei servizi digitali, progettati per massimizzare il tempo di permanenza e l'interazione degli utenti, anche mediante dinamiche assimilabili a quelle proprie dei meccanismi di dipendenza. Si tratta di un mutamento di prospettiva di particolare rilievo: il *focus* della responsabilità si sposta dall'illiceità del contenuto alla configurazione dei sistemi digitali, aprendo la strada a un modello di regolazione incentrato sul design delle piattaforme e sui meccanismi che determinano comportamenti indotti. È proprio a partire da tali snodi che emerge l'esigenza di un progressivo passaggio dalla *content regulation* alla *regulation of systems*, in linea con un approccio preventivo e strutturale alla tutela dei minori nello spazio digitale.

Tali iniziative segnano un passaggio significativo, poiché testimoniano il progressivo riconoscimento del rischio digitale non più soltanto sul piano scientifico, ma anche su quello giuridico e regolatorio. Tuttavia, è proprio a partire da questo primo

¹⁹⁰ Cfr. The Guardian, *Meta ordered to pay \$375m after being found liable in child exploitation case*, 24 marzo 2026, disponibile all'indirizzo <https://www.theguardian.com/technology/2026/mar/24/meta-new-mexico-jury>, 30 marzo 2026. La pronuncia evidenzia, sotto un diverso profilo, la possibile responsabilità delle piattaforme per la mancata adozione di misure adeguate a prevenire fenomeni di sfruttamento online, con particolare riferimento alla tutela dei minori nell'ambiente digitale.

livello di emersione – incentrato prevalentemente sulla salute mentale – che la riflessione più recente ha iniziato a interrogarsi su profili ulteriori, meno immediatamente visibili ma non meno rilevanti.

Sebbene il dibattito si sia inizialmente concentrato su tali profili, le evidenze più recenti mostrano come l’impatto delle tecnologie digitali non si esaurisca nella dimensione psicologica, ma incida anche sui processi cognitivi fondamentali. In questa prospettiva, salute mentale e sviluppo cognitivo non possono essere considerati ambiti distinti, ma dimensioni interconnesse dello sviluppo della persona.

Con riferimento allo sviluppo cognitivo, la letteratura scientifica¹⁹¹ evidenzia anzitutto la necessità di distinguere tra differenti modalità di utilizzo delle tecnologie digitali. Non tutti gli strumenti digitali producono effetti omogenei: l’interazione con applicazioni educative o con videogiochi complessi – come *Minecraft* o *The Legend of Zelda* – che richiedono pianificazione, ragionamento logico e capacità di *problem solving*, può contribuire allo sviluppo cognitivo del minore, migliorandone la concentrazione e le competenze decisionali. Tuttavia, tali effetti positivi si affiancano a evidenze sempre più consistenti circa i rischi connessi a un’esposizione eccessiva e non mediata ai contenuti digitali. In particolare, la diffusione di contenuti brevi, frammentati e a bassa complessità cognitiva – tipici di piattaforme come TikTok – è stata associata a una progressiva riduzione della capacità di attenzione, a difficoltà nei processi di memorizzazione e a un impoverimento delle competenze linguistiche.

Non è un caso che l’Oxford Dictionary abbia individuato nel termine “*brain rot*” – traducibile come “marciume del cervello” – la parola dell’anno 2024¹⁹², utiliz-

¹⁹¹ V. J. CLEMENTE-SUÁREZ *et al.*, *Digital Device Usage and Childhood Cognitive Development: Exploring Effects on Cognitive Abilities*, cit., p. 1299.

¹⁹² Sul piano definitorio, l’*Oxford English Dictionary* definisce il termine *brain rot* come una «perceived loss of intelligence or critical thinking skills [...] as attributed to the overconsumption of unchallenging or inane content», con particolare riferimento ai contenuti digitali online; v. https://www.oed.com/dictionary/brain-rot_n (ultima consultazione: 20 Marzo 2026). L’espressione *brain rot* affonda le proprie

zata per descrivere il deterioramento dello stato mentale derivante dal consumo intensivo di contenuti online privi di valore cognitivo. Un esempio emblematico di tale fenomeno è rappresentato dai c.d. “Italian brainrot”¹⁹³, brevi video generati mediante intelligenza artificiale raffiguranti animali o oggetti antropomorfi che pronunciano frasi prive di senso logico, spesso caratterizzate da contenuti provocatori o blasfemi. Tali contenuti, pur essendo cognitivamente poveri, presentano un elevato potenziale virale e risultano particolarmente attrattivi per un pubblico giovane, contribuendo a consolidare modalità di fruizione rapide, superficiali e ripetitive.

Questo scenario assume ulteriore rilevanza se considerato alla luce delle evidenze neurofisiologiche. Studi recenti¹⁹⁴ hanno dimostrato come l’uso intensivo di Internet e dei social media possa determinare alterazioni nelle funzioni cognitive legate all’attenzione e alla memoria, incidendo sui processi di codificazione e conservazione delle informazioni e, nei casi più estremi, producendo modificazioni nella materia grigia cerebrale. Il meccanismo dello scrolling compulsivo, tipico delle piattaforme social, interrompe infatti i processi di elaborazione profonda, favorendo una fruizione continua ma non riflessiva dei contenuti.

A tali criticità si aggiunge il crescente impatto degli strumenti di intelligenza artificiale. Studi recenti¹⁹⁵ hanno evidenziato come l’integrazione dell’IA nei contesti

radici nel XIX secolo, essendo già utilizzata da H. D. THOREAU in *Walden* (1854) per descrivere il declino dello sforzo intellettuale a favore di contenuti superficiali; tale nozione ha oggi assunto nuova rilevanza nel contesto digitale, in relazione alla fruizione massiva di contenuti brevi e poco cognitivamente stimolanti.

¹⁹³ *Wired Italia*, *Tralalero Tralala e Bombardiro Crocodilo: gli inquietanti “brain rot” italiani*, disponibile all’indirizzo: <https://www.wired.it/article/tralalero-tralala-bombardiro-crocodilo-tik-tok-brain-rot-origine-storia/> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026), che descrive la diffusione di contenuti digitali brevi, ripetitivi e privi di valore informativo, associati al fenomeno del c.d. *brain rot*.

¹⁹⁴ J. FIRTH *et al.*, *The “Online Brain”: How the Internet May Be Changing Our Cognition*, in “World Psychiatry”, 18 (2019), 2, p. 119 ss., che analizza gli effetti dell’uso intensivo di internet sui processi cognitivi, in particolare attenzione, memoria e capacità di concentrazione.

¹⁹⁵ B. JOSE *et al.*, *The Cognitive Paradox of AI in Education: Between Enhancement and Erosion*, in “Frontiers in Psychology”, 16 (2025), che evidenzia la duplice natura dell’intelligenza artificiale nei contesti educativi, tra potenziamento delle capacità cognitive e rischio di dipendenza e impoverimento delle stesse.

educativi produca un vero e proprio paradosso cognitivo: se da un lato tali strumenti migliorano l'efficienza e la personalizzazione dell'apprendimento, dall'altro lato essi possono generare forme di dipendenza cognitiva (*cognitive offloading*), riducendo la capacità del soggetto di memorizzare, elaborare e risolvere autonomamente problemi. L'IA si configura così come un fattore di *enhancement* ma anche di *erosion*: una tecnologia capace di amplificare i processi di apprendimento solo se governata da modelli pedagogici e normativi che ne preservino la funzione di supporto, senza sostituire l'attività riflessiva e deliberativa dello studente.

Parallelamente, ricerche neurofisiologiche¹⁹⁶ hanno dimostrato che l'utilizzo di modelli linguistici generativi, come ChatGPT, comporta una riduzione dell'attivazione cerebrale e del senso di "ownership" cognitiva nei processi di scrittura e ragionamento. Tale fenomeno, definito come *cognitive debt*, si manifesta in una progressiva diminuzione dell'impegno neurale e della memoria di lavoro, con effetti che possono persistere anche dopo la cessazione dell'utilizzo dello strumento.

In questa prospettiva, il nesso tra utilizzo delle tecnologie digitali, salute mentale e sviluppo cognitivo si configura come un ambito unitario di analisi. Il rischio che emerge non si limita alla manifestazione di specifiche patologie, ma riguarda più profondamente la possibile alterazione delle condizioni entro cui si sviluppa la personalità del minore, incidendo sulle capacità di attenzione, memoria e pensiero critico in una fase particolarmente delicata del percorso evolutivo.

Tali profili assumono una rilevanza centrale anche sotto il profilo costituzionale. L'impatto delle tecnologie digitali sulla salute e sullo sviluppo cognitivo dei minori coinvolge infatti diritti fondamentali quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.), lo sviluppo libero e integrale della personalità (art. 2 Cost.) e la protezione dei soggetti in

¹⁹⁶ N. KOSMYNA *et al.*, *Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task*, in arXiv, 2025, che introduce il concetto di "debito cognitivo" per descrivere la riduzione dello sforzo mentale derivante dall'uso sistematico di assistenti AI.

condizione di vulnerabilità. In questo senso, l'ambiente digitale non può essere considerato neutro rispetto alla garanzia dei diritti, ma richiede un'attenta valutazione delle condizioni entro cui tali diritti possono essere effettivamente esercitati.

2.6. *Il prezzo dell'innocenza digitale: 11 miliardi di buoni motivi per non agire*

Alla luce delle evidenze emerse nei paragrafi precedenti, appare ormai difficilmente contestabile che l'esposizione precoce e non controllata dei minori all'ambiente digitale possa incidere in modo significativo sul loro sviluppo e, in taluni casi, sulla loro salute psico-fisica. Ciò solleva un interrogativo centrale: per quale ragione, nonostante la crescente consapevolezza dei rischi, non si è ancora assistito all'adozione di interventi realmente incisivi, né da parte dei decisori pubblici né da parte delle stesse piattaforme digitali?

Una possibile chiave di lettura è offerta dall'analisi degli incentivi economici che caratterizzano l'ecosistema digitale. In particolare, uno studio condotto dall'Università di Harvard¹⁹⁷, basato su dati relativi al biennio 2021–2022, ha stimato che le principali piattaforme di social media – tra cui Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X (ex Twitter) e YouTube – abbiano generato complessivamente circa 11 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie derivanti da utenti statunitensi di età inferiore ai 18 anni¹⁹⁸.

I dati evidenziano non solo l'ampiezza del fenomeno, ma anche la sua rilevanza strutturale: milioni di utenti minorenni risultano stabilmente presenti sulle piattaforme,

¹⁹⁷ A. RAFFOUL, Z. J. WARD, M. SANTOSO, J. R. KAVANAUGH, S. B. AUSTIN, *Social Media Platforms Generate Billions of Dollars in Revenue from U.S. Youth: Findings from a Simulated Revenue Model*, in "PLOS ONE", 27 Dicembre 2023, p. 1 ss.

¹⁹⁸ Lo stesso studio evidenzia, in particolare, come una quota significativa dei ricavi pubblicitari derivi da utenti minorenni: circa 2,1 miliardi di dollari sono riconducibili a utenti di età pari o inferiore a 12 anni, mentre Instagram registra i ricavi più elevati nella fascia 13–17 anni (circa 4 miliardi di dollari). Inoltre, per alcune piattaforme, la componente minorile rappresenta una porzione rilevante dei ricavi complessivi (ad es., fino al 41% per Snapchat). Tali dati confermano la centralità economica dell'utenza minorenne nell'ecosistema digitale.

contribuendo in misura significativa ai ricavi complessivi. In particolare, una quota rilevante di tali entrate proviene da utenti di età inferiore ai tredici anni, nonostante i divieti formalmente previsti dalle stesse piattaforme.

Gli autori dello studio sottolineano, peraltro, come tali stime siano necessariamente approssimative, in quanto fondate su dati pubblici e ricerche di mercato, in assenza di obblighi di trasparenza in capo alle piattaforme circa l'età degli utenti e la composizione dei ricavi. Ciò nondimeno, i risultati appaiono sufficientemente indicativi da evidenziare un elemento difficilmente trascurabile: la presenza dei minori online non costituisce un fenomeno marginale o accidentale, ma rappresenta una componente economicamente rilevante del modello di business delle piattaforme digitali.

In questa prospettiva, l'inerzia nell'adozione di misure efficaci di protezione non può essere letta esclusivamente in termini di difficoltà tecnica o regolatoria, ma deve essere ricondotta anche alla presenza di incentivi economici che rendono poco conveniente, per gli operatori privati, limitare l'accesso o ridurre il coinvolgimento degli utenti più giovani. Come osservato dagli stessi ricercatori, la possibilità di autoregolazione da parte delle piattaforme risulta fortemente condizionata dalla tensione tra esigenze di tutela e obiettivi di profitto¹⁹⁹.

Ne emerge un quadro nel quale la tutela dei minori rischia di essere subordinata a logiche economiche che incentivano la permanenza e l'interazione degli utenti, anche quando questi appartengano a categorie particolarmente vulnerabili. In tal senso, il problema non riguarda soltanto la presenza dei minori nello spazio digitale, ma il modo in cui tale presenza è incorporata e valorizzata all'interno dei modelli economici delle piattaforme.

¹⁹⁹ Cfr. M. BROWNSTEIN, *Targeting Kids Generates Billions in Ad Revenue for Social Media*, in "The Harvard Gazette", 2 Gennaio 2024, disponibile all'indirizzo: <https://news.harvard.edu/gazette/story/2024/01/social-media-platforms-make-11b-in-ad-revenue-from-u-s-teens/> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

2.7. *Dalla fenomenologia del rischio alla questione costituzionale*

Alla luce dell'analisi condotta, emerge con chiarezza come la presenza del minore nello spazio digitale non possa essere ricondotta a una sommatoria di rischi settoriali o contingenti, ma debba essere letta quale fenomeno strutturale, idoneo a incidere in modo diretto sui processi di formazione della persona. L'ambiente digitale si configura, infatti, non come un mero contesto esterno, bensì come uno spazio di esperienza nel quale si sviluppano dinamiche relazionali, cognitive e identitarie fondamentali, in grado di influenzare profondamente la condizione del soggetto in età evolutiva.

In tale prospettiva, la vulnerabilità del minore assume una dimensione nuova, che non si esaurisce nella tradizionale esigenza di protezione rispetto a pericoli specifici, ma si estende alla struttura stessa degli ambienti digitali, caratterizzati da opacità algoritmica, asimmetrie informative e modelli economici orientati alla massimizzazione dell'engagement. Come evidenziato, tali elementi contribuiscono a determinare forme di esposizione e di condizionamento che incidono sulla capacità di autodeterminazione del minore, ponendo in tensione libertà fondamentali e esigenze di tutela.

Ne deriva che la questione della presenza dei minori nello spazio digitale si configura, a tutti gli effetti, come una questione costituzionale, in quanto coinvolge principi fondamentali quali lo sviluppo della persona, la dignità, la salute e il superiore interesse del minore. In questo senso, l'analisi dei fenomeni non può ritenersi sufficiente, se non accompagnata da una riflessione critica sull'adeguatezza delle categorie giuridiche tradizionali e sulla capacità dell'ordinamento di governare un ambiente tecnologico in continua evoluzione.

È dunque su questo terreno che si colloca l'indagine della seconda parte del lavoro, volta a verificare se e in quale misura il sistema multilivello di tutela dei diritti del minore sia in grado di rispondere alle nuove forme di vulnerabilità digitale, nonché a individuare possibili direttrici di evoluzione del quadro regolatorio.

Parte II

LA TUTELA MULTILIVELLO DEL MINORE

SOMMARIO: Capitolo 3. La tutela dei diritti del minore nel diritto internazionale ed europeo. – 3.1. Premessa. – 3.2. La tutela internazionale dei diritti del minore. – 3.2.1. La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo: genesi storica e finalità. – 3.2.2. La struttura della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e i suoi Protocolli aggiuntivi. – 3.2.3. Il principio del *best interest of the child*. – 3.2.4. *Focus*: La dottrina del “*best interest of the child*” e la sua applicazione nel contesto digitale. – 3.2.5. Il diritto all’ascolto del minore. – 3.3. I diritti del minore nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. – 3.3.1. La CEDU e la titolarità dei diritti fondamentali in capo ai minori. – 3.3.2. Il principio del superiore interesse del minore nella giurisprudenza di Strasburgo. – 3.3.3. Minori, vita privata e ambiente digitale nella giurisprudenza della Corte EDU. – 3.4. La protezione del minore nell’ordinamento dell’Unione Europea. – 3.4.1. L’emersione dei diritti del minore nell’azione dell’Unione europea. – 3.4.2. Il ruolo della Corte di giustizia e la funzione interpretativa del principio dei *best interests of the child*. – 3.4.3. La tutela del minore nell’ambiente digitale come banco di prova del modello europeo. – Capitolo 4. La tutela costituzionale del minore nell’ordinamento italiano. – 4.1. Il minore nei lavori dell’Assemblea costituente. – 4.2. Il minore nella Costituzione: tra autonomia, protezione e sviluppo della persona. – 4.3. Il minore nella giurisprudenza costituzionale. – 4.4. Dallo statuto costituzionale del minore alla sua proiezione nell’ambiente digitale.

Capitolo 3

LA TUTELA DEI DIRITTI DEL MINORE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

3.1. *Premessa*

L'analisi delle norme poste a tutela dei diritti del minore richiede, preliminarmente, una ricostruzione sistematica del quadro giuridico di riferimento. Tale ricostruzione non può che muovere dal livello internazionale, a partire dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e dai suoi Protocolli aggiuntivi, che hanno posto le basi per la successiva proliferazione di norme a tutela del minore nei diversi ordinamenti. Questi strumenti non solo rappresentano il primo riconoscimento del minore come vero e proprio soggetto di diritti, ma costituiscono anche il punto di avvio di un'evoluzione normativa che si è progressivamente articolata sul piano sovranazionale e nazionale.

Si passerà, dunque, all'esame delle fonti sovranazionali, soffermandosi in particolare sul ruolo dell'Unione europea e sull'attenzione crescente che essa ha dedicato alla protezione dei minori. Seguirà l'analisi della disciplina interna, con particolare riferimento alle forme di tutela riconosciute dall'ordinamento italiano e, *in primis*, dalla Costituzione.

Il quadro multilivello così delineato comprende tanto strumenti giuridici vincolanti — trattati, convenzioni e atti di diritto derivato — quanto fonti di *soft law*, quali strategie, linee guida, raccomandazioni e standard internazionali. Sebbene prive di efficacia giuridica diretta, queste ultime svolgono un ruolo significativo nell'orientare l'elaborazione delle politiche pubbliche a livello nazionale e sovranazionale, contribuendo alla definizione di un sistema di protezione dei minori sempre più integrato e, auspicabilmente, coerente.

3.2. *La tutela internazionale dei diritti del minore*

3.2.1. *La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo: genesi storica e finalità*

La storia dei diritti dei minori è complessa e segnata da un lungo processo di riconoscimento, articolato attraverso fasi culturali, sociali e giuridiche profondamente diverse. Nelle società rurali preindustriali l'idea stessa che i bambini fossero titolari di diritti era del tutto assente, essi piuttosto erano considerati meri oggetti dell'autorità parentale¹. Un primo mutamento di prospettiva si registrò nel XVIII secolo, quando maturò un cambiamento culturale decisivo nella percezione dell'infanzia, che avrebbe posto le basi per l'elaborazione moderna dei diritti dei minori. Due processi, intrecciati tra loro, contribuirono in modo determinante a questa trasformazione: da un lato la progressiva revisione delle concezioni tradizionali sull'infanzia, dall'altro la nascita della moderna idea di diritti umani.

Ponendosi in antitesi rispetto alla concezione cristiana del peccato originale, già verso la fine del XVII secolo John Locke nel suo *Essay Concerning Human Understanding*² sostenne che il bambino nascesse come una “*tabula rasa*”, priva di una tendenza morale precostituita, e che il suo sviluppo dipendesse dall'*educazione* e dall'*ambiente*. Il minore non doveva essere domato attraverso coercizione o punizioni corporali, bensì accompagnato con cura, moderazione e incoraggiamento, in un processo educativo volto a far emergere capacità di giudizio, inclinazioni virtuose e competenze sociali. Questa impostazione ebbe un influsso duraturo, poiché proponeva implicitamente una prima forma di riconoscimento della dignità della persona di minore età³.

¹ Per una ricostruzione storica dell'evoluzione dei diritti dei minori, v. J. BECKER, *The Evolution of the Children's Rights Movement*, in J. TODRES, S. M. KING (a cura di), *The Oxford Handbook of Children's Rights Law*, Oxford University Press, New York 2020, p. 33 ss.; P. N. STEARNS, *History of Children's Rights*, in M. D. RUCK *et al.* (a cura di), *Handbook of Children's Rights: Global and Multidisciplinary Perspectives*, Routledge, New York–London 2017, p. 3 ss.; M. D. A. FREEMAN, P. E. VEERMAN, *The Ideologies of Children's Rights*, M. Nijhoff, Dordrecht–Boston–London 1992.

² J. LOCKE, *An Essay Concerning Human Understanding*, 1689, disponibile all'indirizzo: <https://www.gutenberg.org/files/10615/10615-h/10615-h.htm> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

³ Per una ricostruzione del pensiero di Locke in relazione all'infanzia, v. G. LENZER, *Images toward the Emancipation of Children in Modern Western Culture*, in J. TODRES, S. M. KING (a cura di), *The Oxford Handbook of Children's Rights Law*, cit., p. 14 ss.; P. N. STEARNS, *History of Children's Rights*, cit., p. 6.

Il pensiero di Jean-Jacques Rousseau radicalizzò ulteriormente tale prospettiva⁴. Lungi dall'essere una tavola neutra, per Rousseau il bambino nasceva "buono per natura" e la società era, semmai, il fattore di corruzione della sua purezza originaria⁵. Da qui la necessità di un'educazione rispettosa della specificità dell'infanzia, che salvaguardasse la spontaneità del minore e ne guidasse la crescita secondo tempi e modalità compatibili con la sua condizione naturale. L'attenzione posta da Rousseau sulle esigenze educative e affettive del bambino contribuì a scardinare ulteriormente l'idea tradizionale della supremazia indiscussa dell'autorità adulta e aprì la strada alla concezione dell'infanzia come fase autonoma e meritevole di trattamenti specifici.

Parallelamente a questa revisione culturale, il XVIII secolo assistette alla progressiva elaborazione del moderno paradigma dei diritti umani, destinato a incidere profondamente sulla futura configurazione dei diritti dei minori⁶. Locke⁷ e altri teorici del diritto naturale sostennero infatti che tutti gli esseri umani siano dotati di diritti originari e inalienabili, fondati sulla loro comune natura razionale, tra cui i diritti alla vita, alla libertà e alla proprietà. Tali diritti non derivavano dall'autorità del sovrano o da convenzioni politiche, ma erano anteriori e superiori a qualsiasi ordinamento positivo. I pensatori illuministi svilupparono ulteriormente questo impianto, legando la legittimità del potere politico alla capacità dello Stato di rispettare e garantire tali diritti; in caso contrario, il popolo avrebbe avuto il diritto di sostituire i 'governi ingiusti'⁸.

Questo doppio movimento — la ridefinizione del bambino come soggetto educabile e portatore di una natura morale positiva, e la nascita della teoria dei diritti umani come attributi universali dell'essere umano — non produsse ancora, nel XVIII secolo,

⁴ J.-J. ROUSSEAU, *Émile, ou de l'éducation* (1762), disponibile all'indirizzo: <https://commons.princeton.edu/eng574-s23/wp-content/uploads/sites/348/2023/02/Rousseau-Emile-excerpts.pdf> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

⁵ G. LENZER, *Images toward the Emancipation of Children*, cit., p. 14 ss.; P. N. STEARNS, *History of Children's Rights*, cit., p. 6 ss.

⁶ P. N. STEARNS, *History of Children's Rights*, cit., p. 7 ss.

⁷ J. LOCKE, *Second Treatise of Government*, 1689, disponibile all'indirizzo: <https://www.gutenberg.org/files/7370/7370-h/7370-h.htm> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

⁸ J.-J. Rousseau, *Il contratto sociale*, 1762, ed. it., Torino, 2019.

un vero riconoscimento giuridico dei diritti dell'infanzia. Tuttavia generò il clima culturale e concettuale nel quale sarebbe diventato possibile, nei secoli successivi, immaginare il minore non più come mero oggetto dell'autorità adulta, bensì come persona portatrice di interessi propri e, progressivamente, di diritti soggettivi tutelabili.

La condizione dei minori iniziò a emergere con maggiore evidenza nel XIX secolo, durante la Rivoluzione industriale. L'impiego massiccio di bambini nelle fabbriche, spesso in età inferiore ai sei anni, rese evidente la necessità di introdurre forme di tutela nei loro confronti. Orari estenuanti, salari irrisori e condizioni lavorative disumane determinarono un progressivo mutamento nell'opinione pubblica in merito all'opportunità di prevedere specifiche tutele in favore dei bambini, pur tra forti resistenze. I minori continuavano infatti a rappresentare una risorsa economica essenziale e non erano ancora riconosciuti come soggetti dotati di diritti propri; di conseguenza, le prime rivendicazioni non si fondarono su una loro autonomia giuridica, bensì sulla necessità di limitarne lo sfruttamento⁹.

Una trasformazione decisiva si verificò nel XX secolo — definito emblematicamente da Ellen Key come “il secolo del bambino”¹⁰ — quando i due conflitti mondiali misero in luce in maniera drammatica la particolare vulnerabilità dell'infanzia. Già alla fine della Prima guerra mondiale l'attivista britannica Eglantyne Jebb¹¹, fondatrice del *Save the Children Fund*¹², denunciò la crisi umanitaria che colpì soprattutto

⁹ Sulla condizione dei minori durante la Rivoluzione industriale, v. P. N. STEARNS, *History of Children's Rights*, cit., p. 8 ss.

¹⁰ E. KEY, *The Century of the Child* (1900), disponibile all'indirizzo: <https://www.gutenberg.org/files/57283/57283-h/57283-h.htm> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026), in cui l'autrice propone una visione innovativa dell'infanzia, sostenendo che il XX secolo dovesse essere “il secolo del bambino”, caratterizzato dal riconoscimento dei suoi diritti, dalla centralità dell'educazione e dalla necessità di politiche sociali volte a garantirne lo sviluppo libero e armonioso.

¹¹ W. KERBER-GANSE, *Eglantyne Jebb: A Pioneer of the Convention on the Rights of the Child*, in “International Journal of Children's Rights”, 23 (2015), 2, p. 272 ss.

¹² Inizialmente nato come fondo a tutela dei bambini bisognosi, Save the Children divenne progressivamente un movimento di portata internazionale, fino a giungere alla forma odierna di organizzazione internazionale non governativa volta alla promozione e alla salvaguardia dei diritti dei minori.

i bambini e promosse il primo testo internazionale dedicato alla loro protezione: la *Dichiarazione dei diritti del fanciullo* del 1924¹³, adottata dalla Società delle Nazioni. Si trattava di un documento non vincolante, che non riconosceva ancora ai bambini veri e propri diritti soggettivi, ma imponeva agli adulti *obblighi morali* di protezione, nutrimento, educazione e tutela dallo sfruttamento¹⁴.

Dopo la Seconda guerra mondiale, la Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948¹⁵ consacrò i diritti fondamentali di ogni essere umano e riconobbe ai bambini «speciali cure e assistenza»¹⁶. Tale prospettiva fu ulteriormente sviluppata nella *Dichiarazione dei diritti del fanciullo* del 1959¹⁷, che ampliò i principi già affermati nel 1924 e introdusse sulla scena internazionale il paradigma del *best interests of the child*¹⁸, sebbene anch'essa rimanesse priva di valore vincolante e continuasse a porre l'accento più sui doveri degli adulti che sui diritti dei minori.

Il passaggio decisivo verso il riconoscimento dei bambini come titolari di diritti avvenne nel 1978, quando il governo polacco propose la prima convenzione giuridicamente vincolante dedicata esclusivamente ai diritti dei minori, ispirata al pensiero del pediatra ed educatore Janusz Korczak¹⁹. Quest'ultimo, direttore della “Casa degli Orfani” di Varsavia, sviluppò un modello educativo fondato sull'autogoverno dei bambini

¹³ Società delle Nazioni, *Dichiarazione di Ginevra dei diritti del fanciullo*, 26 Settembre 1924, disponibile all'indirizzo: <https://www.un-documents.net/gdrc1924.htm> (ultima consultazione: 20 Marzo 2026).

¹⁴ La Dichiarazione del 1924, pur priva di efficacia vincolante, afferma che «l'umanità deve offrire al fanciullo quanto di meglio possiede», configurando obblighi di natura prevalentemente morale; sul punto, v. E. LAMARQUE, E. Lamarque, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, FrancoAngeli, Milano 2016, p. 47.

¹⁵ Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Dichiarazione universale dei diritti umani*, 10 dicembre 1948, in <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, 25 marzo 2026.

¹⁶ Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Dichiarazione universale dei diritti umani*, art. 25, par. 2, in <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>; trad. it. disponibile in https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf, 25 marzo 2026.

¹⁷ Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Dichiarazione dei diritti del fanciullo*, Ris. 1386 (XIV), 20 novembre 1959, in <https://www.un-documents.net/a14r1386.htm>, 25 marzo 2026.

¹⁸ Ivi, principio 7.

¹⁹ Per un approfondimento sulla figura di Korczak e sull'impatto del suo contributo nell'elaborazione del concetto di 'diritti del minore', v. E. LAMARQUE, *Prima i bambini*, cit., pp. 28 e ss.

e sulla loro partecipazione democratica, istituendo un parlamento infantile, un tribunale e un giornale redatto dagli stessi minori. La sua concezione del bambino come persona titolare di dignità e diritti — sociali, di protezione e di libertà — e il suo sacrificio in favore degli orfani durante la persecuzione nazista, contribuirono in modo determinante alla maturazione culturale e giuridica che portò alla redazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (CRC)²⁰.

Il negoziato sul testo durò dieci anni e si concluse nel 1989 con l'adozione della CRC, primo trattato internazionale legalmente vincolante che riconosce ai minori di diciotto anni diritti propri e obbliga gli Stati parte a garantirne l'effettivo godimento. La Convenzione rappresenta l'approdo di un lungo processo evolutivo in cui confluirono due tradizioni giuridiche differenti: quella europeo-continentale, che già dal secondo dopoguerra riconosceva ai minori i diritti fondamentali dell'uomo in quanto persone, e quella anglo-americana, divisa tra un movimento *liberazionista*, favorevole al riconoscimento dell'autonomia dei bambini come ultima "minoranza" da emancipare, e un orientamento *protezionista*, incline a vedere nei minori soggetti incapaci di autodeterminazione e quindi bisognosi di tutela più che titolari di diritti propri²¹. La contrapposizione tra *autonomy rights* e *protection* non trovava corrispondenza nel modello europeo-continentale, in cui l'attribuzione di diritti fondamentali ai minori non escludeva forme di protezione rafforzata giustificate dalla loro immaturità.

La CRC riuscì a conciliare queste due tradizioni, e proprio questa commistione costituisce uno dei suoi tratti più innovativi²². Da un lato, la Convenzione riconosce ai minori diritti fondamentali in quanto esseri umani, in linea con l'impostazione europea-

²⁰ Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC)*, adottata il 20 novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990, in <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>, 25 marzo 2026; in Italia ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176.

²¹ E. LAMARQUE, *Prima i bambini*, cit., pp. 62 e ss.

²² Ivi.

continentale²³; dall'altro, incorpora il paradigma dei *best interests of the child*, sancito all'art. 3, che riflette l'esigenza — tipica della tradizione anglo-americana — di prevedere anche misure di protezione volte a salvaguardare la loro particolare vulnerabilità. In tal modo, la CRC divenne non solo il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo, ma anche il testo che per la prima volta restituì un'immagine unitaria del minore come soggetto di diritti e, allo stesso tempo, destinatario di una tutela speciale.

3.2.2. *La struttura della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e i suoi protocolli aggiuntivi*

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo costituisce il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante che riconosce espressamente ai minori un catalogo organico di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, applicabili dal momento della nascita fino al compimento del diciottesimo anno di età. Essa rappresenta il punto di arrivo di un percorso evolutivo avviato con la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1924 e proseguito con la Dichiarazione del 1959²⁴, strumenti di *soft law* che, come anticipato, pur avendo contribuito a diffondere una sensibilità internazionale verso la

²³ L'esempio più emblematico di tale impostazione di matrice europeo-continentale è rappresentato dal riconoscimento dell'innovativo 'diritto all'ascolto del minore', inteso come il diritto del minore a essere ascoltato nelle decisioni che lo riguardano, tenendo conto del suo grado di maturità e di sviluppo e, dunque, della sua capacità di formarsi e di esprimere un'opinione autonoma. Tale diritto è espressamente sancito dall'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ed è strettamente connesso sia al principio del superiore interesse del minore di cui all'art. 3, par. 1, sia al riconoscimento delle capacità evolutive del minore previsto dall'art. 5 della medesima Convenzione.

²⁴ Accanto alle dichiarazioni fondamentali, numerosi altri atti adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno inciso sulla condizione dei minori, sui trattamenti loro riservati e sulle forme di protezione riconosciute. Tra questi possono ricordarsi, in particolare, la Dichiarazione del 1974 sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, che ha trovato ulteriore sviluppo nei Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1977 sulla protezione delle vittime dei conflitti armati; la Dichiarazione del 1965 sulla diffusione tra i giovani degli ideali di pace, rispetto reciproco e comprensione tra i popoli; la Dichiarazione del 1971 sui diritti delle persone con disabilità mentale; la Dichiarazione del 1974 per l'eliminazione della fame e della malnutrizione; nonché la Dichiarazione del 1975 sui diritti delle persone con disabilità. Per una ricostruzione complessiva, v. G. CONETTI, *Le fonti internazionali*, in P. CENDON (a cura di), *I bambini e i loro diritti*, Il Mulino, Bologna 1991, pp. 33 ss.

tutela dell'infanzia, non imponevano obblighi giuridici stringenti agli Stati²⁵. Con la CRC, la comunità internazionale ha inteso superare tali limiti, vincolando gli Stati a standard minimi comuni di protezione e promozione dei diritti dei minori, in un'ottica di armonizzazione globale e di riduzione delle disparità culturali e normative.

La CRC rappresenta, inoltre, un *unicum* nel panorama del diritto internazionale dei diritti umani, essendo il trattato più ratificato della storia: ad oggi, essa è stata ratificata da 196 Stati, ossia da tutti i membri delle Nazioni Unite, con la sola eccezione degli Stati Uniti²⁶. Tale diffusione pressoché universale rafforza il suo valore di parametro di riferimento globale nella definizione dello statuto giuridico del minore.

Sotto il profilo definitorio, la Convenzione qualifica come “fanciullo” ogni essere umano di età inferiore ai diciotto anni, salvo che la maggiore età sia raggiunta prima in base alla legislazione applicabile²⁷. Essa pone come principio cardine l'obbligo di considerare il *superiore interesse del minore* in tutte le decisioni, pubbliche o

²⁵ Ivi, pp. 42 ss.

²⁶ Cfr. *Status of Treaties – Convention on the Rights of the Child*, UN Treaties Collection, in https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4, 25 marzo 2026. Sulla mancata ratifica da parte degli Stati Uniti d'America, v. L. BLANCHFIELD, *The United Nations Convention on the Rights of the Child*, Congressional Research Service, 2015. In sintesi, la dottrina riconduce tale scelta principalmente a ragioni di ordine costituzionale e politico-istituzionale, tra cui i timori di interferenze con la sovranità nazionale, con il riparto federale delle competenze e, soprattutto, con il ruolo e l'autonomia dei genitori nell'educazione dei figli; in questo senso, v. L. HARRIS, *Why has the United States of America Not Ratified the United Nations Convention on the Rights of the Child? The Veto Fulcrum as a New Health Policy Analysis Framework*, preprint, 2024, in <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.01.09.24301056v1>, 25 marzo 2026; P. DONNOLO – K. K. AZZARELLI, *Ignoring the Human Rights of Children: A Perspective on America's Failure to Ratify the United Nations Convention on the Rights of the Child*, in “Journal of Law and Policy”, 5 (1996), pp. 203 ss. *Contra*, v. R. G. WILKINS *et al.*, *Why the United States Should Not Ratify the Convention on the Rights of the Child*, in “Saint Louis University Public Law Review”, 22 (2003), pp. 411 ss., che sottolineano invece il possibile conflitto con un modello costituzionale di tipo prevalentemente protezionistico.

²⁷ L'articolo 1 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza definisce il ‘fanciullo’ «ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile».

private, che lo riguardano²⁸, e impegna gli Stati parti ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura necessarie per garantire l'effettiva realizzazione dei diritti ivi riconosciuti, nella misura massima consentita dalle risorse disponibili²⁹.

Dal punto di vista strutturale, la Convenzione si compone di un Preambolo e di 54 articoli, articolati in tre parti³⁰. La prima parte (artt. 1-41) è dedicata alla proclamazione dei diritti sostanziali riconosciuti ai minori; la seconda parte (artt. 42-45) disciplina il sistema di monitoraggio internazionale e istituisce il Comitato dei diritti del fanciullo; la terza parte (artt. 46-54) contiene le disposizioni finali relative alla ratifica, all'adesione e all'entrata in vigore della Convenzione.

La prima parte della CRC si apre con l'enunciazione di alcuni principi di portata generale, destinati a informare l'interpretazione e l'applicazione dell'intero impianto convenzionale. In particolare, l'art. 2 sancisce il *principio di non discriminazione*, imponendo agli Stati di garantire tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzione a ciascun minore soggetto alla loro giurisdizione, senza distinzioni fondate, tra l'altro, su razza, sesso, lingua, religione, opinioni, origine nazionale o sociale, condizione economica, disabilità o qualsiasi altra circostanza. Accanto a tale principio, assumono rilievo centrale il *superiore interesse del minore* (art. 3), il *diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo* (art. 6) e il *diritto del minore ad essere ascoltato* e a vedere prese in considerazione le proprie opinioni in tutte le questioni che lo riguardano (art. 12). Que-

²⁸ Articolo 3, par. 1, CRC «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».

²⁹ Cfr. art. 2, par. 1 della Convenzione.

³⁰ Per un commento sistematico alla Convenzione, v. W. VANDENHOLE et al., *Children's Rights. A Commentary on the Convention on the Rights of the Child and its Protocols*, 2^a ed., Intersentia, Cambridge–Antwerp–Chicago, 2024. Per un'analisi approfondita in prospettiva costituzionale, v. S. SONELLI, *I minori e i loro diritti: una tutela a più dimensioni*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 7–25. Si veda, infine, U. KILKELLY, *The Convention on the Rights of the Child after Twenty-Five Years. Challenges of Content and Implementation*, in M. D. RUCK et al. (a cura di), *Handbook of Children's Rights: Global and Multidisciplinary Perspectives*, Routledge, New York–London, 2017, pp. 80–90.

sti quattro elementi sono comunemente qualificati come i “principi generali” della Convenzione, in quanto fungono da criteri interpretativi trasversali per tutte le altre disposizioni.

Per quanto riguarda il contenuto dei diritti riconosciuti, la dottrina ha efficacemente ricondotto il sistema della CRC alla tripartizione delle cosiddette “tre P”: *provision, protection e participation*³¹. Tale classificazione consente di cogliere la complessità e l’innovatività dell’approccio adottato dalla Convenzione, ispirato ai principi di indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani.

I *provision rights* comprendono i diritti di carattere prestazionale, che richiedono un intervento attivo dello Stato per garantire condizioni di vita adeguate allo sviluppo del minore. Rientrano in questa categoria, tra gli altri, il diritto alla salute (art. 24), il diritto alla sicurezza e alla previdenza sociale (art. 26), il diritto a un tenore di vita sufficiente allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale (art. 27), nonché il diritto all’istruzione (artt. 28 e 29), con particolare attenzione alla tutela dei minori con disabilità (art. 23).

I *protection rights* mirano, invece, a tutelare il minore da ogni forma di abuso, sfruttamento e violenza, salvaguardandone l’integrità fisica, psichica e morale. In tale ambito si collocano, in particolare, le disposizioni che impongono agli Stati di adottare misure di protezione contro lo sfruttamento economico (art. 32), contro l’uso illecito di stupefacenti (art. 33) e contro lo sfruttamento e la violenza sessuale (art. 34), nonché l’art. 19, che obbliga gli Stati a prevenire e contrastare ogni forma di maltrattamento o abuso all’interno e all’esterno dell’ambiente familiare.

³¹ A partire dalla distinzione operata da T. HAMMARBERG, *The UN Convention on the Rights of the Child – And How to Make It Work*, in “Human Rights Quarterly”, 12, 1 (1990), pp. 97 ss. Sulla costruzione, ampiamente recepita in dottrina, v. anche W. VANDENHOLE *et al.*, *Children’s Rights. A Commentary on the Convention on the Rights of the Child and its Protocols*, cit., pp. 7–8.

I *participation rights* costituiscono, infine, l'elemento maggiormente innovativo della CRC, segnando il passaggio da una concezione del minore come mero oggetto di protezione a quella di soggetto attivo di diritti. In questa prospettiva si colloca, in primo luogo, il diritto di essere ascoltati sancito dall'art. 12, che il Comitato dei diritti del fanciullo ha progressivamente elevato a principio generale della Convenzione. A esso si affiancano la libertà di espressione (art. 13), la libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 14), la libertà di associazione e di riunione pacifica (art. 15), nonché il diritto alla vita privata (art. 16). Completa il quadro l'art. 41, che consacra il principio della tutela più favorevole, stabilendo che la Convenzione non può essere interpretata in modo da limitare standard di protezione più elevati previsti dal diritto interno o da altri strumenti internazionali vincolanti per lo Stato parte³².

La seconda parte della Convenzione (artt. 42-45) istituisce il Comitato dei diritti del fanciullo³³, organo di esperti indipendenti incaricato di monitorare l'attuazione della CRC da parte degli Stati contraenti. Il principale strumento di controllo è rappresentato dal meccanismo di reporting periodico previsto dall'art. 44³⁴, in forza del quale ciascuno Stato parte è tenuto a presentare un rapporto iniziale entro due anni dalla ratifica e, successivamente, rapporti periodici ogni cinque anni. Tali rapporti sono sottoposti a un esame approfondito da parte del Comitato, che instaura con le autorità statali un vero e proprio "dialogo costruttivo"³⁵. Inoltre, accanto ai rapporti governativi, assumono un ruolo crescente i cosiddetti rapporti alternativi o *shadow reports*, presentati

³² L'art. 41 CRC recita: «Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare: a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato».

³³ Sul ruolo svolto dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, cfr. U. KILKELLY, *The Convention on the Rights of the Child after Twenty-Five Years. Challenges of Content and Implementation*, cit., p. 86.

³⁴ Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, art. 44, parr. 1 e 2, ai sensi del quale gli Stati parti si impegnano a presentare al Comitato rapporti periodici «sui provvedimenti adottati per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti».

³⁵ Sul carattere cooperativo della procedura di esame dei rapporti statali, concepita come un dialogo costruttivo tra il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e gli Stati parti, v. U. KILKELLY, *The Convention on the Rights of the Child after Twenty-Five Years. Challenges of Content and Implementation*, cit., pp.

da organizzazioni non governative, istituzioni indipendenti e, sempre più frequentemente, dagli stessi minorenni attraverso consultazioni dedicate³⁶.

L'esito di questo processo è rappresentato dalle *Concluding Observations*, nelle quali il Comitato valuta il livello di attuazione della Convenzione, individua criticità e lacune, e formula raccomandazioni e priorità di intervento. Tali valutazioni, pur prive di forza giuridicamente vincolante, producono rilevanti effetti politici e reputazionali, costituendo un incentivo significativo per gli Stati a rafforzare le politiche di tutela dell'infanzia.

Accanto alla funzione di monitoraggio, il Comitato svolge un ruolo fondamentale nell'interpretazione evolutiva della Convenzione attraverso l'adozione dei *General Comments*³⁷. Questi documenti, elaborati mediante processi partecipativi che coinvolgono governi, società civile, studiosi, istituzioni indipendenti e gli stessi minorenni, chiariscono la portata delle disposizioni convenzionali e offrono agli Stati linee guida operative per la loro attuazione. Sebbene non siano giuridicamente vincolanti, i Commenti generali godono di elevata autorevolezza e sono frequentemente richiamati da corti nazionali e internazionali, legislatori e autorità amministrative.

La terza parte della Convenzione (artt. 46-54) contiene le disposizioni finali in materia di ratifica, adesione ed entrata in vigore. A essa si affiancano tre Protocolli opzionali, che ampliano e rafforzano il sistema di tutela predisposto dalla CRC. I primi due – il Protocollo sulla vendita di minori, la prostituzione e la pornografia minorile

85–87; cfr. anche W. VANDENHOLE *et al.*, *Children's Rights. A Commentary on the Convention on the Rights of the Child and its Protocols*, cit., commento all'art. 44.

³⁶ Sul riconoscimento istituzionale dei rapporti alternativi (shadow reports) e sulla partecipazione diretta dei minorenni al processo di monitoraggio della Convenzione, v. Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, *Working methods for the participation of children in the reporting process of the Committee on the Rights of the Child*, CRC/C/66/2, 16 ottobre 2014.

³⁷ I Commenti generali e gli altri atti del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia sono disponibili sul sito dell'Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, in <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crc>, 25 marzo 2026.

(OPSC)³⁸ e il Protocollo sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati (OPAC)³⁹ – sono stati adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 maggio 2000 ed entrati in vigore rispettivamente il 18 gennaio e il 12 febbraio 2002, l’Italia li ha poi ratificati con la legge n. 46 dell’11 marzo 2002. Infine, il Terzo Protocollo opzionale (OP3)⁴⁰, adottato il 19 dicembre 2011 ed entrato in vigore il 14 aprile 2014, introduce per la prima volta una procedura di comunicazioni individuali e interstatali dinanzi al Comitato dei diritti del fanciullo⁴¹. Esso consente ai minori, direttamente o tramite un rappresentante, di presentare reclami per violazioni della CRC o dei Protocolli opzionali, a condizione che siano stati previamente esauriti i rimedi interni. La procedura ha natura residuale e si conclude, qualora non sia possibile una composizione amichevole, con l’adozione di *views* e raccomandazioni da parte del Comitato⁴². L’Italia ha ratificato il Terzo Protocollo con la legge n. 199 del 2015, accettando la procedura di comunicazioni interstatali ma non quella di indagine per violazioni gravi o sistematiche⁴³.

³⁸ *Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (OPSC), adottato e aperto alla firma dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione A/RES/54/263 del 25 maggio 2000, entrato in vigore il 18 gennaio 2002. Ratificato dall’Italia con l. 11 marzo 2002, n. 46, recante ratifica ed esecuzione dei Protocolli opzionali alla Convenzione sui diritti del fanciullo, pubblicata in G.U. 2 aprile 2002, n. 77, S.O.; entrata in vigore per l’Italia il 9 giugno 2002 (G.U. 20 luglio 2002, n. 169).

³⁹ *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict* (OPAC), adottato e aperto alla firma dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione A/RES/54/263 del 25 maggio 2000, entrato in vigore il 12 febbraio 2002. Ratificato dall’Italia con l. 11 marzo 2002, n. 46, cit.; entrata in vigore per l’Italia il 9 giugno 2002 (G.U. 20 luglio 2002, n. 169).

⁴⁰ *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure* (OPIC), adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione A/RES/66/138 del 19 dicembre 2011, entrato in vigore il 14 aprile 2014. Ratificato dall’Italia con l. 16 novembre 2015, n. 199, entrata in vigore il 18 dicembre 2015.

⁴¹ Per un’analisi del Protocollo, v. S. EGAN, *The New Complaints Mechanism for the Convention on the Rights of the Child*, in “International Journal of Children’s Rights”, 22 (2014), 1, pp. 205–225.

⁴² *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure* (OPIC), art. 11.

⁴³ In sede di ratifica dell’OPIC, gli Stati parti possono dichiarare se accettare la competenza del Comitato a ricevere comunicazioni interstatali (art. 12) e a svolgere indagini in caso di violazioni gravi o sistematiche (art. 13). L’Italia ha accettato la procedura di cui all’art. 12, ma non quella prevista dall’art. 13.

Sebbene la “giurisprudenza” del Comitato in applicazione del Terzo Protocollo sia ancora relativamente limitata⁴⁴, si osserva che numerosi casi si sono conclusi in via anticipata grazie a modifiche della condotta statale nel corso della procedura. Inoltre, la durata contenuta dei procedimenti e il termine di un anno per la presentazione delle comunicazioni contribuiscono a rendere questo strumento particolarmente accessibile rispetto ad altri meccanismi di tutela sovranazionale⁴⁵.

La CRC esercita, infine, un’influenza significativa anche al di fuori del sistema delle Nazioni Unite. In ambito europeo, essa costituisce un parametro interpretativo essenziale per il diritto dell’Unione europea⁴⁶, come dimostra l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali, che riproduce i principi del superiore interesse del minore, della partecipazione e della tutela delle relazioni familiari. Analogamente, il Consiglio d’Europa, pur non essendo parte contraente della CRC, ne recepisce i principi nell’interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e nella redazione di strumenti di soft law, quali le *Linee guida per una giustizia a misura di minore*⁴⁷. Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha più volte interpretato i diritti garantiti dalla CEDU alla luce della CRC, riconoscendo così alla Convenzione un valore di parametro interpretativo internazionale. Infine, persino il Comitato europeo dei

⁴⁴ Per la giurisprudenza del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia in applicazione dell’OPIC, v. il database *Juris* dell’Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, in <https://juris.ohchr.org/>, 25 marzo 2026.

⁴⁵ Sulla prassi applicativa dell’OPIC, v. il database *Juris*, cit.; in dottrina, v. U. KILKELLY, *The Convention on the Rights of the Child after Twenty-Five Years. Challenges of Content and Implementation*, cit., pp. 88–90; T. LIEFAARD, *A Decade of the Optional Protocol to the CRC on a Communications Procedure (OPIC)*, in “Childhood – The Journal of Global Children’s Rights”, 32 (1) (2024), pp. 1 ss.

⁴⁶ Pur non potendo aderire formalmente alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in quanto trattato aperto esclusivamente agli Stati, l’Unione europea è tenuta a rispettarne i principi, anche quali principi generali del diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 6, par. 3, TUE; cfr., ex multis, CGUE, 14 maggio 1974, causa C-4/73, *Nold*, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung c. Commissione.

⁴⁷ Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri, *Linee guida per una giustizia a misura di minore*, adottate il 17 novembre 2010.

diritti sociali (CEDS) richiama la CRC nelle proprie decisioni, specialmente in materia di protezione dei minori da forme di sfruttamento o di esclusione⁴⁸.

In questo intreccio multilivello di fonti e di meccanismi interpretativi, la CRC e l'attività del Comitato dei diritti del fanciullo si configurano come un quadro normativo dinamico, capace di orientare l'evoluzione delle politiche pubbliche e delle garanzie giuridiche a tutela dei minori, anche in contesti in rapida trasformazione come quello del cyberspazio.

3.2.3. *Il principio del best interest of the child*

Il principio del *best interests of the child* costituisce oggi la pietra angolare del sistema internazionale di tutela dell'infanzia, configurandosi come uno dei quattro pilastri fondamentali della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989. Tuttavia, la sua apparente centralità è stata spesso accompagnata da una indeterminatezza semantica che ne ha permesso interpretazioni divergenti, rendendo necessario un rigoroso inquadramento teorico per restituire il suo reale significato di standard legale obbligatorio⁴⁹.

Un primo riferimento espresso ai *best interests* si rinviene nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959⁵⁰, documento che — unitamente alla precedente Dichiarazione di Ginevra del 1924 — ha segnato l'inizio dell'attenzione internazionale

⁴⁸ Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS), decisione 7 dicembre 2004, *World Organisation against Torture (OMCT) c. Irlanda* (ricorso n. 18/2003), par. 61–63; CEDS, decisione 20 ottobre 2009, *Defence for Children International (DCI) c. Paesi Bassi* (ricorso n. 47/2008), par. 25.

⁴⁹ Per una ricostruzione approfondita del significato del principio del *best interests of the child* e delle implicazioni derivanti dalla flessibilità di tale formula, v. E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, cit.

⁵⁰ Cfr. Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 1386 (XIV) del 20 novembre 1959, in particolare il Principio 2, secondo cui «the child shall enjoy special protection [...] and, in the enactment of laws for this purpose, the best interests of the child shall be the paramount consideration», nonché il Principio 7, par. 2, ai sensi del quale «the best interests of the child shall be the guiding principle of those responsible for his education and guidance; that responsibility lies in the first place with his parents».

verso la condizione dei bambini e adolescenti⁵¹. Tuttavia, tali fonti si collocavano in un orizzonte teorico prettamente “protezionista” o “paternalistico”⁵², in cui il fanciullo non era ancora considerato un pieno soggetto titolare di diritti di autodeterminazione, quanto piuttosto un destinatario passivo di cure e salvaguardie speciali in virtù della sua condizione di vulnerabilità. In questo contesto, il superiore interesse fungeva da criterio guida per l’esercizio dei doveri degli adulti (genitori e legislatori), enfatizzando la prospettiva del bisogno e del “soccorso” a scapito di quella della soggettività giuridica. Le dichiarazioni del 1924 e del 1959, pur avendo un alto valore etico e politico, non riconoscevano infatti diritti soggettivi in senso tecnico, limitandosi a imporre obblighi di natura etica in capo agli Stati e alla famiglia⁵³.

La reale cesura rispetto a questa impostazione “adultocentrica” si è realizzata con l’entrata in vigore della CRC. Con l’articolo 3, paragrafo 1⁵⁴, il superiore interesse del minore cessa di essere un mero precetto morale per trasformarsi in un principio giuridico vincolante e in un vero e proprio diritto soggettivo del fanciullo. Tale mutamento ha comportato il passaggio del minore da “oggetto di protezione” a “soggetto di

⁵¹ Sull’origine dello standard del *best interests of the child*, già affermatosi nella giurisprudenza statunitense di common law quale criterio volto a temperare il carattere assoluto della *patria potestas* mediante la valutazione giudiziale del benessere del minore, v. L. M. KOHM, *Tracing the Foundations of the Best Interests of the Child Standard in American Jurisprudence*, in “Journal of Law and Family Studies”, 10 (2008), 2, pp. 337 ss.; tra i primi leading cases, v. *Commonwealth v. Addicks* (1813) e *Mercein v. People ex rel. Barry* (1840). Tale elaborazione costituisce uno dei retroterra concettuali dell’emersione del principio del superiore interesse del fanciullo nelle dichiarazioni ONU del 1924 e del 1959.

⁵² W. VANDENHOLE *et al.*, *The Best Interests of the Child*, cit., pp. 208 ss.

⁵³ Cfr. E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, cit., 2016, pp. 60–61, ove si sottolinea come le Dichiarazioni del 1924 e del 1959 presentino un contenuto ancora prevalentemente programmatico e non immediatamente vincolante. In senso parzialmente diverso, v. A. C. MORO, *Il bambino è un cittadino. Conquista di libertà e itinerari formativi; la Convenzione dell’ONU e la sua attuazione*, Mursia, Milano, 1991, pp. 16–20, che esprime una valutazione maggiormente positiva di tali atti, ritenendo che essi abbiano avuto il merito di capovolgere, per la prima volta, la logica del minore quale mero destinatario di doveri o di interessi riflessi, affermandone invece la qualificazione come soggetto di diritti.

⁵⁴ Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, art. 3, par. 1, secondo cui «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente» (traduzione non ufficiale).

diritti”, rendendo il suo interesse la considerazione *preminente*⁵⁵ in ogni decisione, pubblica o privata, che lo riguardi. Nonostante tale riconoscimento, l’applicazione della norma solleva complessità ermeneutiche rilevanti, a partire dalla stessa formulazione linguistica. Mentre la dizione inglese *best interests*, declinata al plurale, suggerisce la necessità di bilanciare molteplici istanze facenti capo al minore stesso, le traduzioni italiana (“interesse superiore⁵⁶”) e francese (“*intérêt supérieur*”) evocano un concetto più monolitico e assoluto, che rischia di apparire meno suscettibile di ponderazione rispetto ad altri diritti fondamentali⁵⁷.

Accanto al profilo letterale, emergono interrogativi di natura sostanziale relativi ai criteri di determinazione del superiore interesse. Occorre interrogarsi, in particolare, su quale prospettiva debba prevalere – quella del minore, dei suoi rappresentanti legali o delle istituzioni – e su quale orizzonte temporale debba orientare la valutazione, se il benessere immediato o lo sviluppo armonico di lungo periodo. Ulteriore nodo problematico è rappresentato dalla tensione tra l’interesse del minore in astratto, quale emerge dalle scelte generali del legislatore, e l’interesse in concreto, rimesso alla valutazione

⁵⁵ Sulla scelta del termine «preminente» (*primary*) e sul consapevole rifiuto della qualificazione in termini di interesse «fondamentale» (*paramount*), al fine di evitare una concezione assoluta del *best interests of the child* incompatibile con esigenze di bilanciamento, v. W. VANDENHOLE *et al.*, *The Best Interests of the Child*, cit., pp. 206 ss.

⁵⁶ È opportuno precisare che, nel corso del presente elaborato, l’espressione «superiore interesse del minore» sarà talvolta utilizzata quale traduzione dell’espressione inglese *best interests of the child*, in conformità alla terminologia maggiormente diffusa nella normativa, nella giurisprudenza e nella letteratura scientifica. Si ritiene tuttavia preferibile la formula «migliore interesse del minore», in quanto maggiormente aderente al significato originario dell’espressione inglese e più idonea a evidenziare che tale principio non riveste carattere assoluto, ma è suscettibile di bilanciamento con gli altri diritti e interessi di rilievo costituzionale con esso eventualmente confliggenti. In tal senso, si aderisce all’orientamento dottrinale che sottolinea come la traduzione «superiore interesse» rischi di suggerire una preminenza incondizionata dell’interesse del minore, non coerente con la logica costituzionale del bilanciamento. Sul punto, v. G. MATUCCI, *Il principio del migliore interesse del minore*, in M. BERTOLINO (a cura di), *La giustizia penale minorile*, Giappichelli, Torino 2026, pp. 33 ss.; E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, FrancoAngeli, Milano 2016; S. SONELLI, *I minori e i loro diritti: una tutela a più dimensioni*, cit.

⁵⁷ S. SONELLI, *I minori e i loro diritti: una tutela a più dimensioni*, cit., p. 21. Sui problemi interpretativi sollevati dall’art. 3, par. 1, CRC, v., tra gli altri, E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, cit.

del giudice o dell'autorità competente nel singolo caso⁵⁸. L'elasticità del concetto comporta il rischio che una sua invocazione generica possa fungere da schermo per interessi estranei a quelli del minore o per pretese "adultocentriche", inducendo parte della dottrina a interrogarsi se la tutela dell'infanzia non debba fondarsi esclusivamente sulla piena attuazione dei diritti soggettivi codificati, piuttosto che su un principio così aperto a potenziali strumentalizzazioni⁵⁹.

Proprio per ovviare a tali derive e fornire una metodologia applicativa rigorosa, il Comitato ONU ha emanato il Commento Generale n. 14⁶⁰, il quale ha chiarito che il superiore interesse possiede oggi una natura tridimensionale⁶¹. Esso si configura, simultaneamente, come un *diritto sostanziale* a vedere valutato il proprio benessere in via prioritaria⁶², come un *principio interpretativo* fondamentale per la risoluzione di conflitti normativi — imponendo l'opzione più favorevole al minore in caso di ambiguità — e come una *regola di procedura* che vincola le autorità a obblighi rigorosi di motivazione. In questa veste moderna, l'interesse superiore non può più essere scisso dal diritto all'ascolto e alla partecipazione sancito dall'articolo 12 della medesima Convenzione. Tale interdipendenza garantisce che la determinazione di ciò che è "meglio" per il minore non sia una decisione unilateralmente calata dall'alto, bensì il risultato di un processo che ne riconosca l'identità e la crescente capacità di autodeterminazione.

Il Comitato chiarisce inoltre che l'espressione secondo cui i *best interests* devono («shall») costituire «*primary consideration*», significa che i *best interests* non

⁵⁸ S. SONELLI, *I minori e i loro diritti: una tutela a più dimensioni*, cit., p. 22.

⁵⁹ Sul carattere flessibile del principio del best interests of the child, v. E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, cit., p. 23, ove si osserva che «la natura indeterminata e sfuggente dello standard dei best interests, se è un male, è tuttavia un male necessario, poiché la forza e la stessa ragion d'essere del principio risiedono proprio nella sua capacità di adattarsi alla situazione concreta».

⁶⁰ Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione (art. 3, par. 1), CRC/C/GC/14, 29 maggio 2013.

⁶¹ Commento generale n. 14, par. 6.

⁶² Commento generale n. 14, par. 6 e 14, ove si afferma che l'art. 3, par. 1, CRC ha natura di obbligo immediato ed è direttamente applicabile (self-executing).

possono essere considerati allo stesso livello di tutte le altre considerazioni; la situazione di vulnerabilità dei minori fa sì che se non viene riconosciuta priorità ai loro interessi, questi tendono ad essere posti sistematicamente in secondo piano⁶³. Tale priorità si configura in particolar modo in materia di adozione, ambito rispetto al quale l'interesse del minore non costituisce semplicemente «*a primary consideration*», bensì «*the paramount consideration*» e cioè considerazione determinante⁶⁴.

Con riferimento al delicato tema del bilanciamento tra interessi o diritti confliggenti, il Comitato chiarisce che eventuali conflitti tra l'interesse di un singolo minore e quello di un gruppo di minori, o dei minori in generale, devono essere risolti caso per caso mediante un attento bilanciamento delle posizioni coinvolte e la ricerca di un adeguato compromesso («*suitable compromise*»). Qualora, invece, l'interesse del minore entri in conflitto con i diritti di altri soggetti e non sia possibile una loro armonizzazione, i decisori devono procedere a un bilanciamento complessivo dei diritti in gioco, tenendo fermo che il diritto del minore a vedere i propri interessi assunti come considerazione primaria attribuisce a tali interessi una elevata priorità. Proprio in virtù di tale priorità, il Comitato sottolinea come siano tendenzialmente eccezionali le ipotesi in cui l'interesse del minore debba cedere dinanzi ad altre considerazioni⁶⁵.

Il Commento Generale n. 14 precisa, inoltre, che la determinazione del superiore interesse richiede un accertamento concreto e individualizzato, che tenga conto delle specificità della situazione in esame. A tal fine, il Comitato fornisce un elenco non esaustivo di elementi da considerare – quali le opinioni del minore, la sua identità,

⁶³ Commento generale n. 14, par. 36 ss.

⁶⁴ Commento generale n. 14, par. 38. Il Commento suggerisce che tale carattere determinante si abbia anche con riferimento a «*other issues*» senza però specificare cosa si intenda, posto che la CRC attribuisce alla considerazione dei best interests il carattere '*paramount*' solo con riferimento all'adozione. Forse l'espressione intende evocare la possibilità ex art. 41 CRC che gli Stati o altro strumento internazionale estendano tale carattere '*paramount*' ad ambiti ulteriori rispetto a quello individuato dalla CRC.

⁶⁵ Commento generale n. 14, par. 9797: «If, exceptionally, the solution chosen is not in the best interests of the child, the grounds for this must be set out in order to show that the child's best interests were a primary consideration despite the result». In tal senso, cfr. W. VANDENHOLE *et al.*, *The Best Interests of the Child*, cit., pp. 206 ss.

la tutela dell'ambiente familiare e delle relazioni affettive, il diritto alla salute, nonché le esigenze di cura, protezione e sicurezza – chiarendo tuttavia che non possono essere presi in considerazione elementi in contrasto con i diritti sanciti dalla Convenzione o idonei a produrre effetti lesivi degli stessi⁶⁶. È evidente che tali elementi possono entrare in conflitto tra loro, rendendo necessario un ulteriore bilanciamento nel caso concreto⁶⁷ al fine di individuare il superiore interesse del minore⁶⁸.

Accanto alle difficoltà derivanti dal bilanciamento tra interessi confliggenti, emerge un'ulteriore questione cruciale: la determinazione dei *best interests* implica spesso un delicato equilibrio tra *dipendenza* e *autonomia* del minore, ossia tra l'esigenza di promuovere e sostenere le sue emergenti istanze di autodeterminazione e le contrapposte esigenze di protezione. Del resto, il principio del superiore interesse nasce storicamente come strumento di matrice protezionistica, in particolare nell'ambito delle controversie familiari⁶⁹, e conserva pertanto una tensione intrinseca che può entrare in conflitto con i diritti di libertà, *agency*⁷⁰ e autonomia del minore, rischiando di non valorizzarli pienamente⁷¹.

⁶⁶ Commento generale n. 14, par. 48 ss.

⁶⁷ Commento generale n. 14, par. 80 ss.

⁶⁸ Commento generale n. 14, par. 83, ove si chiarisce che «possono esistere situazioni in cui i fattori di “protezione” che incidono sul minore (e che possono comportare la limitazione o la restrizione di alcuni diritti) debbano essere valutati in relazione a misure di “emancipazione”, che implicano il pieno esercizio dei diritti senza restrizioni. In tali ipotesi, l'età e il grado di maturità del minore dovrebbero guidare il bilanciamento degli elementi, tenendo conto del suo sviluppo fisico, emotivo, cognitivo e sociale» (traduzione non ufficiale).

⁶⁹ V. *supra*.

⁷⁰ Sulla possibilità di configurare l'*agency* come uno dei principi costituzionali-digitali, si v. A. SIMONCINI-M. BIGGERI, *Agency and the Role of International Regulation: Reconciling AI Technologies and Human Development*, in *Journal of Human Development and Capabilities*, fasc. 26, 3, 2025, p. 449–460. In tale contributo, gli AA. – muovendo dall'approccio delle *capabilities* – individuano nell'*agency* (intesa come capacità effettiva dell'individuo di orientare consapevolmente le proprie scelte e di incidere sul proprio percorso di vita) uno dei criteri fondamentali per la costruzione di modelli regolatori dell'intelligenza artificiale coerenti con lo sviluppo umano sostenibile, sottolineando la necessità che le tecnologie digitali siano progettate e governate in modo da rafforzare, e non comprimere, le possibilità di autodeterminazione individuale e collettiva.

⁷¹ Si veda W. VANDENHOLE *et al.*, *The Best Interests of the Child*, cit., pp. 208 ss.

Per garantire effettivamente il diritto del minore a vedere i propri interessi assunti come considerazione primaria, il Comitato sottolinea la necessità di predisporre adeguate garanzie procedurali⁷². Gli Stati sono chiamati ad adottare procedure trasparenti per le decisioni giudiziarie e amministrative, assicurando, in particolare: l'ascolto del minore e il rispetto del suo diritto a esprimere liberamente la propria opinione; l'accertamento dei fatti da parte di soggetti qualificati; il rispetto di tempi ragionevoli e la priorità nella trattazione delle questioni che coinvolgono minori; la rappresentanza legale da parte di soggetti privi di conflitti di interesse; nonché una motivazione esaustiva delle decisioni, idonea a dimostrare che il superiore interesse del minore è stato effettivamente valutato e posto al centro del processo decisionale. A ciò si aggiunge l'esigenza di meccanismi di impugnazione e riesame, nonché di strumenti di valutazione dell'impatto delle decisioni di portata generale sui diritti dei minori.

Infine, il Comitato ribadisce che il principio dei *best interests*, lungi dall'oscurare la titolarità dei diritti in capo ai minori, è funzionale a una loro più piena emersione e attuazione. Esso opera come criterio attraverso cui costruire e modulare la portata dei diritti del minore, sia nel loro reciproco bilanciamento, sia nell'interazione con le situazioni giuridiche facenti capo ad altri soggetti, in modo tale da tenere insieme l'esigenza di protezione propria dell'età evolutiva e quella, altrettanto fondamentale, di promuovere l'autodeterminazione e la partecipazione dei minori alle decisioni che li riguardano⁷³.

In conclusione, il principio del *best interests of the child* si configura come una clausola giuridica di straordinaria centralità e, al contempo, di elevata complessità applicativa. Lungi dall'esaurirsi in una formula indeterminata o meramente retorica, esso opera oggi come criterio strutturante del sistema di tutela dei diritti dell'infanzia, im-

⁷² Commento generale n. 14, par. 85 e ss.

⁷³ S. SONELLI, *I minori e i loro diritti: una tutela a più dimensioni*, cit., p. 27.

ponendo una valutazione concreta, partecipata e motivata delle situazioni che coinvolgono i minori. Proprio la sua natura aperta, se da un lato consente un adattamento flessibile alle molteplici realtà dell'età evolutiva, dall'altro richiede l'adozione di garanzie procedurali rigorose e di parametri interpretativi chiari, al fine di evitare derive paternalistiche o strumentalizzazioni "adultocentriche". In questa prospettiva, il *best interests* non si pone in alternativa alla piena titolarità dei diritti del minore, ma ne rappresenta la chiave di volta per una loro effettiva integrazione e attuazione, in un equilibrio dinamico tra esigenze di protezione e promozione dell'autodeterminazione.

3.2.4. *Focus: Il principio del best interest of the child nell'ambiente digitale*

Nella prima parte di questo elaborato si è messo in luce come l'ambiente digitale sia divenuto una dimensione strutturale dell'esistenza contemporanea, incidendo in modo profondo sulle modalità di informazione, apprendimento, relazione e costruzione dell'identità personale. Anche bambini e adolescenti partecipano attivamente a tale spazio, non più soltanto come destinatari passivi di contenuti, ma come soggetti che vi esercitano diritti fondamentali e sviluppano competenze sociali e comunicative. Tuttavia, la maggior parte delle infrastrutture digitali e dei servizi online è stata progettata avendo come riferimento un utente adulto; ne deriva che i minori si trovano spesso esposti a contenuti, pratiche e logiche di funzionamento che non tengono adeguatamente conto della loro età, delle capacità evolutive e delle specifiche vulnerabilità connesse allo sviluppo psico-fisico. È in questo contesto che il principio del superiore interesse del minore è stato progressivamente richiamato come criterio volto ad orientare la regolazione e la progettazione dell'ambiente digitale⁷⁴. Tale riferimento, se cor-

⁷⁴ In tale prospettiva, anche operatori privati hanno dichiarato di richiamarsi al principio del superiore interesse del minore nelle proprie politiche di governance digitale; v., a titolo esemplificativo, Meta

rettamente inteso, può costituire uno strumento essenziale per garantire una tutela effettiva dei diritti dei minori; se utilizzato in modo improprio o meramente retorico, rischia invece di tradursi in uno slogan privo di contenuto normativo o, peggio, in una giustificazione per pratiche che comprimano altri diritti fondamentali.

Nel contesto digitale emergono con particolare evidenza tensioni tra diritti che, in astratto, dovrebbero essere considerati indivisibili e interdipendenti. In particolare, i diritti dei minori all'autonomia, alla partecipazione⁷⁵ e alla libertà di espressione, sanciti dagli artt. 5 e 12–15 della CRC, possono entrare in frizione con i diritti alla protezione⁷⁶ da danni, abusi e sfruttamento, inclusa la tutela della vita privata e dei dati personali di cui all'art. 16⁷⁷. A tali tensioni si aggiunge il conflitto strutturale tra gli interessi dei minori e quelli economici dei fornitori di servizi digitali, il cui modello di business è spesso fondato sulla massimizzazione dell'*engagement* e sull'estrazione dei

Platforms Inc., *Meta's Best Interests of the Child Framework*, presentazione disponibile in <https://www.ttclabs.net/news/metas-best-interests-of-the-child-framework>, 25 marzo 2026.

⁷⁵ La categoria dei diritti di partecipazione previsti dalla CRC comprende non solo il diritto del minore a che le proprie opinioni siano debitamente prese in considerazione (art. 12), ma anche il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni (art. 13), la libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 14), il diritto alla vita privata (art. 16), nonché la libertà di associazione e di riunione pacifica (art. 15). Per la tradizionale distinzione tra *participation*, *protection* e *provision rights*, v. T. HAMMARBERG, *The UN Convention on the Rights of the Child – And How to Make It Work*, cit., pp. 97 ss.; W. VANDENHOLE *et al.*, *Children's Rights. A Commentary on the Convention on the Rights of the Child and its Protocols*, cit., pp. 7–8.

⁷⁶ Il diritto del minore a essere protetto da ogni forma di violenza è sancito dall'art. 19 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che impone agli Stati parti di adottare «tutte le misure legislative, amministrative, sociali ed educative appropriate» per tutelare il minore contro «ogni forma di violenza fisica o mentale, lesioni o abusi, trascuratezza o trattamento negligente, maltrattamenti o sfruttamento, compreso l'abuso sessuale» (traduzione non ufficiale). Ulteriori e specifiche ipotesi di danno sono disciplinate in altre disposizioni della Convenzione, in particolare negli artt. 32–36, relativi allo sfruttamento economico e sessuale, nonché negli artt. 37–40, concernenti la protezione dei minori coinvolti in conflitti armati o in contatto con il sistema di giustizia penale.

⁷⁷ Un classico caso in cui vi è tensione tra diritti dei minori è quello in cui da un lato debba essere considerato il diritto alla protezione (*right to be protected from harm*), dall'altro il diritto alla partecipazione (*right to participate*). La partecipazione del minore a decisioni o attività che possano arrecargli un danno, ha spesso spinto nel procedimento di determinazione dei suoi best interests a far coincidere questi ultimi con una scelta di protezione del minore rispetto a un potenziale danno, così da impedire l'esercizio del diritto alla partecipazione.

dati. Un principio cardine del diritto internazionale dei diritti umani impone di considerare tutti i diritti come dotati, in linea generale, di pari valore; nondimeno, in situazioni concrete può rendersi necessario attribuire una priorità contestuale ad alcuni di essi. Per i diritti dei minori, una determinazione adeguata del superiore interesse può svolgere un ruolo decisivo proprio nell'individuare, caso per caso, quale diritto debba prevalere quando sono in gioco interessi potenzialmente confliggenti. Il bilanciamento tra protezione e partecipazione risulta, in questo senso, centrale: una protezione eccessiva può tradursi in una limitazione indebita dell'autonomia e dell'accesso all'informazione, mentre una partecipazione priva di adeguate garanzie espone i minori a rischi concreti⁷⁸. La partecipazione, tuttavia, non è antitetica alla protezione, ma ne costituisce una condizione, così come la protezione rappresenta il presupposto per una partecipazione effettiva e consapevole.

Come già ampiamente discusso, la Convenzione sui diritti del fanciullo stabilisce, all'art. 3, par. 1, che in tutte le decisioni relative ai bambini il loro superiore interesse debba costituire una considerazione preminente. Tale principio, come anticipato, non si configura come un parametro astratto o sostitutivo dei diritti garantiti dalla Convenzione, bensì come uno strumento volto ad assicurarne il godimento pieno ed effettivo, tenendo conto dello sviluppo olistico del bambino – fisico, mentale, sociale e culturale – nel breve e nel lungo periodo⁷⁹. Questa impostazione assume una rilevanza specifica nell'ambiente digitale, come evidenziato dal Commento Generale n. 25⁸⁰, il quale riconosce che tale ambiente, pur non essendo stato originariamente concepito per i bambini, è divenuto parte integrante della loro vita quotidiana. Ne consegue l'obbligo, in capo agli Stati, di garantire che il superiore interesse del minore sia considerato in tutte le azioni relative alla regolamentazione, progettazione, gestione e utilizzo delle

⁷⁸ J. ZERMATTEN, *The Best Interests of the Child Principle: Literal Analysis and Function*, in "International Journal of Children's Rights", 18 (2010), 4, pp. 483–499.

⁷⁹ Commento generale n. 14, par. 51.

⁸⁰ Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, *Commento generale n. 25 (2021)* sui diritti dei minori in relazione all'ambiente digitale, CRC/C/GC/25, 24 marzo 2021.

tecnologie digitali⁸¹, bilanciando le opportunità offerte dall'innovazione con i rischi di abuso, discriminazione ed esclusione.

La dottrina⁸² ha tuttavia messo in guardia rispetto ad alcuni usi distorti del principio in ambito digitale. In primo luogo, vi è il rischio di sostituire il richiamo all'intero catalogo dei diritti dei bambini con un riferimento indeterminato ai “*best interests*”, comprimendo singoli diritti in nome di una presunta tutela complessiva. In secondo luogo, un approccio uniforme rischia di ignorare la diversità delle situazioni individuali, delle età, dei contesti socio-culturali e delle condizioni personali dei minori. In terzo luogo, il principio può essere invocato per privilegiare sistematicamente un diritto a scapito di altri, ad esempio giustificando un eccesso di protezione che limita la partecipazione, la privacy o la libertà di espressione. È dunque essenziale chiarire che la Convenzione sui diritti del fanciullo è un trattato sui diritti dei bambini, non sul loro superiore interesse in senso astratto: quando una decisione deve essere presa nel loro interesse, quest'ultimo deve essere determinato solo a seguito di una valutazione concreta che tenga conto di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione e del loro reciproco bilanciamento⁸³.

Nei casi in cui si renda necessaria la determinazione del superiore interesse diventa, ossia quando sussiste il bisogno di operare un bilanciamento rispetto ad altri diritti confliggenti, i Commenti Generali n. 14 e n. 25 delineano criteri e procedure volte a garantire la trasparenza e l'*accountability* delle decisioni fondate sul superiore interesse: le autorità competenti devono consultare in modo significativo i bambini interessati, raccogliere e valutare le evidenze disponibili, esplicitare il bilanciamento operato tra i diritti in gioco avvalendosi di competenze multidisciplinari e assumersi la

⁸¹ Ivi, par. 12.

⁸² S. LIVINGSTONE, N. CANTWELL, D. ÖZKUL, G. SHEKHAWAT, B. KIDRON, *The Best Interests of the Child in the Digital Environment*, Digital Futures for Children Centre – London School of Economics and Political Science / 5Rights Foundation, London 2024, pp. 10–13; D. ÖZKUL, S. VOSLOO, B. BAGHDASARYAN, *Best Interests of the Child in Relation to the Digital Environment*, UNICEF Innocenti – Office of Global Insight and Policy, Firenze 2025.

⁸³ S. LIVINGSTONE *et al.*, *The Best Interests of the Child in the Digital Environment*, cit., pp. 10–12.

responsabilità degli esiti, rendendo pubbliche le motivazioni delle decisioni adottate⁸⁴. La determinazione del superiore interesse non è dunque rimessa alla discrezionalità di qualunque attore pubblico o privato, né può essere unilateralmente invocata dalle imprese per giustificare scelte che incidono sui diritti dei minori⁸⁵.

Ciò non significa, tuttavia, che il ruolo dei fornitori di servizi digitali possa essere ignorato. L’attuazione concreta di politiche volte a tutelare i diritti dei minori nell’ambiente digitale richiede una collaborazione strutturata tra autorità pubbliche e settore privato, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di dati⁸⁶, la trasparenza delle pratiche e l’integrazione di misure di tutela già in fase di progettazione dei servizi. Le *Linee guida ONU su imprese e diritti umani* chiariscono che la responsabilità di rispettare i diritti umani costituisce uno standard globale di condotta per tutte le imprese, indipendente dalla capacità o dalla volontà degli Stati⁸⁷. In questo quadro si inserisce la Valutazione d’impatto sui diritti dei bambini (*Child Rights Impact Assessment*, CRIA), quale strumento volto a prevedere le implicazioni delle iniziative digitali sul pieno godimento dei diritti dei minori⁸⁸. Il Commento Generale n. 25⁸⁹ invita gli Stati a richiedere al settore privato lo svolgimento di processi di *due diligence* sui diritti dei bambini, inclusa la realizzazione e la pubblicazione di valutazioni di impatto, sotto

⁸⁴ Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, *Commento generale n. 14 (2013)*, cit., par. 4, ove si afferma che l’obbligo di considerare il superiore interesse del minore come una considerazione preminente assume particolare rilievo quando gli Stati sono chiamati a bilanciare priorità concorrenti, quali le esigenze economiche di breve periodo e le decisioni di sviluppo di lungo periodo; gli Stati devono inoltre essere in grado di spiegare in che modo tale interesse sia stato preso in considerazione nei processi decisionali e ponderato rispetto ad altri interessi rilevanti.

⁸⁵ S. LIVINGSTONE *et al.*, *The Best Interests of the Child in the Digital Environment*, cit., p. 20.

⁸⁶ Per una ricostruzione della teoria del riutilizzo dei dati detenuti dalle imprese per il “bene comune”, v. E. CREMONA, *Quando i dati diventano beni comuni: modelli di data sharing e prospettive di riuso*, in “Rivista italiana di informatica e diritto”, 5 (2023), 2, pp. 111–130.

⁸⁷ Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, *Guiding Principles on Business and Human Rights*, ris. Consiglio diritti umani 17/4 del 16 giugno 2011, par. 11, ove si afferma che agli Stati incombe il dovere di rispettare, proteggere e garantire i diritti umani, mentre alle imprese spetta la responsabilità di rispettare i diritti umani e di predisporre adeguati meccanismi di rimedio.

⁸⁸ S. LIVINGSTONE *et al.*, *The Best Interests of the Child in the Digital Environment*, cit., p. 17.

⁸⁹ Sui *Child Rights Impact Assessments* (CRIAs), v. Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, *Commento generale n. 14 (2013)*, cit., par. 99; *Commento generale n. 16 (2013)*, par. 77–81; S. MUKHERJEE, K. POTHONG, S. LIVINGSTONE, *Child Rights Impact Assessment*, 5Rights Foundation, London 2021.

la vigilanza delle autorità pubbliche e con il coinvolgimento dei minori e di esperti indipendenti, ed i risultati devono essere resi pubblici. Un CRIA efficace deve essere concepito come uno strumento dinamico e aggiornabile, in grado di adattarsi alla rapida evoluzione delle tecnologie, in particolare di quelle basate sull'intelligenza artificiale⁹⁰. Questo strumento, se correttamente utilizzato, consente di prevedere rischi e opportunità, sviluppare rimedi e promuovere un design “*child-friendly*”.

Come è già chiaramente emerso, le tensioni che attraversano l'ambiente digitale non si esauriscono dunque nella necessità di operare un bilanciamento tra singole coppie di diritti facenti capo ad uno stesso soggetto (il minore), ma investono anche gli interessi divergenti dei diversi attori coinvolti nella sua governance. In particolare, le imprese digitali operano all'interno di un contesto fortemente competitivo che incentiva la massimizzazione dell'*engagement* e del tempo di permanenza degli utenti, spesso a scapito del benessere dei minori. Tale asimmetria strutturale tra l'interesse economico dei fornitori di servizi e la tutela dei diritti dei bambini emerge con chiarezza nei contenziosi che, negli ultimi anni, hanno visto alcune associazioni di categoria del settore tecnologico opporsi a normative esplicitamente volte a proteggere i minori nell'ambiente digitale. Un caso emblematico è rappresentato dal ricorso promosso da NetChoice⁹¹ contro il *California Age-Appropriate Design Code Act*⁹², una legge che

⁹⁰ D. ÖZKUL, S. VOSLOO, B. BAGHDASARYAN, *Best Interests of the Child in Relation to the Digital Environment*, cit.

⁹¹ NetChoice è un'associazione di categoria statunitense attiva nel settore delle tecnologie digitali, che si propone di promuovere un ambiente Internet favorevole alla libera impresa e alla libertà di espressione. Tra i suoi membri figurano alcune delle principali piattaforme tecnologiche globali, tra cui Meta, Google, Amazon, TikTok, Snap, X e Pinterest. Sul punto, v. il sito ufficiale dell'associazione, <https://net-choice.org>, 25 marzo 2026.

⁹² Il *California Age-Appropriate Design Code Act* (Assembly Bill AB-2273), firmato il 15 settembre 2022 ed entrato in vigore il 1° luglio 2024, introduce un articolato sistema di obblighi a carico dei fornitori di servizi online accessibili a minori, imponendo che la progettazione dei prodotti e delle funzionalità digitali avvenga nel rispetto del superiore interesse del minore. In particolare, la normativa prevede, tra l'altro, limitazioni all'uso dei dati dei minori per finalità di profilazione, l'adozione di impostazioni di default ad elevato livello di tutela e l'obbligo di svolgere valutazioni di impatto (*Data Protection Impact Assessments*) per i servizi destinati o accessibili ai minori.

impone alle piattaforme digitali di mitigare i contenuti potenzialmente dannosi e di dare priorità al benessere dei minori nella progettazione dei servizi. In tale sede, NetChoice ha sostenuto che espressioni come “superiore interesse del minore” sarebbero eccessivamente vaghe e soggettive, costringendo le piattaforme a “indovinare”⁹³ quali contenuti siano appropriati e determinando così una violazione del Primo Emendamento⁹⁴. Queste argomentazioni rivelano una concezione riduttiva del principio, letto non come criterio giuridico strutturato e procedurale, ma come standard indeterminato e arbitrario. Tale impostazione ha trovato un riscontro immediato sul piano giudiziario: l’applicazione del CAADCA è infatti attualmente sospesa a seguito del ricorso di NetChoice, dopo che la Corte distrettuale del distretto settentrionale della California, con sentenza del 13 marzo 2025⁹⁵, ha accolto la richiesta di ingiunzione preliminare bloccandone l’entrata in vigore.

Analoghe criticità emergono anche nei tentativi di alcune grandi imprese tecnologiche di elaborare autonomamente framework interni in materia di superiore interesse del minore. Un esempio significativo è costituito dal quello sviluppato da Meta⁹⁶

⁹³ In tale contesto, i ricorrenti nel caso *NetChoice, LLC v. Bonta* hanno sostenuto che la disciplina introdotta dall’AB-2273 imporrebbe alle piattaforme digitali un ruolo assimilabile a quello di “censori” dei contenuti, costringendole a individuare e mitigare contenuti ritenuti dannosi per gli utenti minori e a privilegiare quelli coerenti con il loro benessere e i loro *best interests*. Secondo tale impostazione, il ricorso a concetti normativi ampi e indeterminati esporrebbe le imprese al rischio di responsabilità per valutazioni discrezionali difficilmente prevedibili; v. *NetChoice, LLC v. Bonta*, Final Complaint, par. 2.

⁹⁴ Cfr. P. J. BENSON, *NetChoice v. Bonta and First Amendment Limits on Protecting Children Online*, Congressional Research Service, 2023, in <https://www.congress.gov/crs-product/LSB11071>, 25 marzo 2026.

⁹⁵ Con ordinanza del 13 marzo 2025, la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California ha accolto l’istanza di ingiunzione preliminare proposta da NetChoice, sospendendo l’efficacia del *California Age-Appropriate Design Code Act* in attesa della definizione del giudizio di merito; v. *NetChoice, LLC v. Bonta*, Case No. 22-cv-08861-BLF (N.D. Cal. Mar. 13, 2025).

⁹⁶ In parallelo alle iniziative normative, alcune grandi piattaforme digitali hanno avviato processi di autoregolamentazione ispirati al principio del superiore interesse del minore. In tale prospettiva si colloca il *Meta’s Best Interests of the Child Framework*, elaborato da Meta Platforms Inc. attraverso i propri *Trust, Transparency & Control Labs*, quale strumento volto a orientare lo sviluppo dei prodotti e delle politiche aziendali in materia di tutela dei minori; v. <https://www.ttclabs.net/news/metas-best-interests-of-the-child-framework>, 25 marzo 2026.

attraverso i propri laboratori *Trust, Transparency & Control*, presentato come strumento guida per orientare lo sviluppo dei prodotti digitali in conformità alla Convenzione sui diritti del fanciullo⁹⁷. Secondo l'azienda, tale framework sarebbe stato arricchito mediante processi di co-design con gruppi di bambini e tradurrebbe il principio dei *best interests* in una serie di considerazioni operative⁹⁸ applicabili alle scelte di design.

Tuttavia, questo genere di iniziative solleva rilevanti perplessità sotto diversi profili⁹⁹. In primo luogo, si assiste a una vera e propria appropriazione del linguaggio dei diritti umani da parte di soggetti privi della legittimazione a determinare in modo autonomo il contenuto del superiore interesse del minore. In secondo luogo, l'uso di categorie generiche quali *youth* o *teens*, in luogo del termine *children* espressamente impiegato dalla CRC, rischia di restringere l'ambito soggettivo di tutela. In terzo luogo, le misure proposte – come account privati di default o funzioni di limitazione del tempo di utilizzo – appaiono spesso superficiali e non incidono sul modello di business fondato sull'estrazione sistematica dei dati e sulla profilazione degli utenti. La scarsa credibilità di tali framework è stata ulteriormente evidenziata dalla pubblicazione di documenti interni dell'azienda da parte del *The Wall Street Journal*¹⁰⁰, dai quali è emerso

⁹⁷ Il medesimo framework è stato presentato anche in contesti di confronto istituzionale, come l'EU Youth Privacy Forum del 29 giugno 2022, nel quale Meta ha evidenziato la necessità di bilanciare il riconoscimento dei minori quali titolari di diritti con il ruolo dei genitori e dei tutori nel loro esercizio; v. *EU Youth Privacy Forum – Summary Report*, Meta Platforms Inc., 2022, p. 3, in <https://about.fb.com/wp-content/uploads/2023/07/Meta-EU-Youth-Privacy-Forum-Report-26-October-2022.pdf>, 25 marzo 2026.

⁹⁸ Il *Meta's Best Interests of the Child Framework* si articola, tra l'altro, in una serie di principi guida, tra cui: il riconoscimento attivo dei minori e delle famiglie come utenti dei servizi digitali, la creazione di ambienti sicuri e adeguati all'età, la promozione dell'autonomia dei minori nel rispetto del ruolo genitoriale, la priorità del benessere dei minori rispetto agli interessi economici e il rafforzamento degli strumenti di tutela della privacy; v. <https://www.ttclabs.net/news/metas-best-interests-of-the-child-framework>, 25 marzo 2026.

⁹⁹ S. LIVINGSTONE *et al.*, *The Best Interests of the Child in the Digital Environment*, cit., p. 12-14.

¹⁰⁰ G. WELLS, J. HORWITZ, *Facebook's Effort to Attract Preteens Goes Beyond Instagram Kids*, in "The Wall Street Journal", 28 settembre 2021.

come strategie di targeting dei pre-adolescenti fossero considerate una rilevante opportunità di mercato, in aperta contraddizione con le dichiarazioni pubbliche di tutela del benessere dei minori¹⁰¹.

Questi esempi confermano come l'attuazione del principio del superiore interesse del minore non possa essere affidata alla discrezionalità delle imprese, né a strumenti autoregolatori elaborati in assenza di un controllo pubblico indipendente. Dalla dottrina e dai Commenti Generali del Comitato sui diritti dell'infanzia emerge con chiarezza che la responsabilità primaria di dare attuazione al principio ricada sugli Stati e sugli attori pubblici, cui spetta il compito di adottare quadri normativi capaci di coprire l'intero spettro delle dimensioni digitali rilevanti per i minori, dalla protezione dei dati personali alla sicurezza informatica, dall'intelligenza artificiale ai servizi digitali che incidono su istruzione, salute e partecipazione democratica. In questa prospettiva si collocano le recenti iniziative legislative nazionali e sovranazionali – tra cui il Digital Services Act europeo¹⁰², il CAADCA¹⁰³, le legislazioni adottate da alcuni Stati¹⁰⁴ e il

¹⁰¹ S. LIVINGSTONE *et al.*, *The Best Interests of the Child in the Digital Environment*, cit., p. 12-14.

¹⁰² Nel diritto dell'Unione europea, il richiamo al superiore interesse del minore assume rilievo anche nella regolazione dei servizi digitali. Il Regolamento (UE) 2022/2065 (*Digital Services Act*), al considerando 89, prevede che «i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero tenere conto del superiore interesse dei minori nell'adottare misure quali l'adattamento della progettazione del loro servizio e della loro interfaccia online, in particolare quando i loro servizi sono destinati principalmente ai minori o da essi utilizzati in modo predominante».

¹⁰³ Il *California Age-Appropriate Design Code Act* (CAADCA, Assembly Bill AB 2273) si applica ai soggetti qualificabili come *business* ai sensi del *California Consumer Privacy Act* e impone che la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di servizi digitali accessibili ai minori avvengano nel rispetto del loro superiore interesse. La normativa introduce, tra l'altro, obblighi relativi alla configurazione di impostazioni di default ad elevata tutela, limitazioni all'uso dei dati per finalità di profilazione e lo svolgimento di valutazioni di impatto (*Data Protection Impact Assessments*) per i servizi rivolti o accessibili a utenti minorenni.

¹⁰⁴ A livello comparato, si registrano approcci convergenti nella valorizzazione del superiore interesse del minore nell'ambiente digitale: in Australia, l'*Online Safety Act 2021* (Parte 1, art. 24) richiama la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e attribuisce all'eSafety Commissioner funzioni regolatorie anche in tale ambito; in Brasile, l'art. 14 della *Lei Geral de Proteção de Dados* subordina il trattamento dei dati dei minori al rispetto del loro interesse superiore; in Kenya, l'art. 53, par. 2, della Costituzione del 2010 qualifica tale interesse come considerazione "preminente", con riflessi anche sul *Data Protection Act 2019*; in Sudafrica, il principio, pur non espressamente codificato nella legislazione sulla protezione dei dati, orienta l'interpretazione costituzionale del diritto alla privacy ed è richiamato anche in

codice di condotta inglese Age-Appropriate Design Code¹⁰⁵ – che impongono alle imprese di considerare esplicitamente il superiore interesse dei minori nella progettazione e nella gestione dei servizi digitali.

Affinché tali quadri normativi risultino effettivi, sarebbe opportuno che gli Stati si dotassero di autorità indipendenti munite di risorse adeguate e competenze multidisciplinari, capaci di valutare, determinare e riesaminare il superiore interesse del minore in relazione alle tecnologie digitali, nonché di affrontare i conflitti di interesse sollevati dalle imprese¹⁰⁶. In questo contesto assume rilievo anche la cooperazione internazionale, come dimostrato dall'adozione del *Global Digital Compact*¹⁰⁷, che mira a promuovere un ambiente digitale aperto, equo e sicuro, con particolare attenzione ai diritti dei minori. Le persistenti asimmetrie normative, dovute anche alla mancata ratifica della CRC da parte degli Stati Uniti, evidenziano tuttavia le difficoltà di garantire una tutela uniforme dei minori in uno spazio digitale intrinsecamente transnazionale.

Le imprese digitali, da parte loro, restano comunque titolari di una responsabilità autonoma di rispettare i diritti dei minori, che si traduce nell'obbligo di adottare misure proattive di prevenzione dei rischi, di evitare compromessi indebiti tra tutela dei diritti e obiettivi di mercato e di integrare strumenti quali il *Child Rights Impact Assessment* nei processi di progettazione, sviluppo e fornitura dei servizi. In linea con le Linee guida ONU su imprese e diritti umani, tale responsabilità non può essere elusa

strumenti di soft law, quali la *Social Media Charter* adottata nel 2023 dalla South African Human Rights Commission.

¹⁰⁵ Nel Regno Unito, l'*Age Appropriate Design Code*, adottato dall'Information Commissioner's Office nel 2021, stabilisce che il superiore interesse del minore costituisca una considerazione primaria nel trattamento dei dati personali dei bambini e debba prevalere, in caso di conflitto, sugli interessi commerciali dell'organizzazione.

¹⁰⁶ S. LIVINGSTONE *et al.*, *The Best Interests of the Child in the Digital Environment*, cit., pp. 20-21.

¹⁰⁷ Nazioni Unite, *Summit of the Future: Outcome Documents – Pact for the Future, Global Digital Compact and Declaration on Future Generations*, settembre 2024, disponibile in <https://www.un.org/en/summit-of-the-future/global-digital-compact>, consultato 25 marzo 2026.

mediante il richiamo unilaterale al superiore interesse del minore, né può giustificare una riduzione selettiva del catalogo dei diritti garantiti dalla Convenzione.

Alla luce di quanto esposto, il principio del superiore interesse del minore può costituire un fondamento essenziale per la costruzione di un ambiente digitale più sicuro, inclusivo e rispettoso dei diritti dei bambini solo se correttamente compreso e applicato. Esso non sostituisce il catalogo dei diritti garantiti dalla Convenzione, ma ne orienta l'attuazione nei casi di conflitto, richiedendo un bilanciamento informato, contestuale e responsabile. In ambito digitale, ciò implica il rafforzamento del ruolo degli Stati nella definizione degli standard e delle procedure, il coinvolgimento effettivo dei minori nei processi decisionali che li riguardano e la responsabilizzazione delle imprese attraverso strumenti di *due diligence* e valutazione d'impatto. Solo un approccio fondato sui diritti del bambino, integrato con una *governance* pubblica solida e una cooperazione internazionale efficace, può consentire di conciliare innovazione tecnologica e tutela dei minori, preservandone al contempo l'autonomia e garantendone la protezione dai rischi dell'ambiente digitale.

3.2.5. *Il diritto all'ascolto del minore*

Se il principio del *best interests of the child* costituisce una pietra angolare del sistema di tutela dei diritti dei minori, esso non esaurisce tuttavia il paradigma di riferimento della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Accanto alla dimensione prevalentemente protezionistica che caratterizza l'art. 3 CRC, emerge infatti con forza il diritto del minore a essere ascoltato, sancito dall'art. 12 CRC, la cui portata segna una svolta concettuale di particolare rilievo nel diritto internazionale dei diritti umani¹⁰⁸.

¹⁰⁸ Il 'diritto del minore a essere ascoltato' è riconosciuto anche da altre fonti sovranazionali, in particolare dagli artt. 3 e 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con l. 20 marzo 2003, n. 77; dall'art. 24

Il principio del superiore interesse del minore risponde storicamente all'esigenza di garantire una protezione rafforzata a un soggetto considerato strutturalmente vulnerabile, legittimando l'intervento di adulti e istituzioni chiamati a decidere *in sua vece*. In tale prospettiva, il minore è prevalentemente oggetto di tutela. Di contro, il diritto all'ascolto introduce una diversa e complementare visione del minore come soggetto attivo, titolare di una propria voce giuridicamente rilevante, capace di partecipare ai processi decisionali che incidono sulla sua vita.

L'art. 12 CRC riconosce infatti al minore capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente in tutte le questioni che lo riguardano e di vederla debitamente presa in considerazione in funzione della sua età e del suo grado di maturità, garantendogli altresì la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne¹⁰⁹. Come chiarito in modo sistematico dal Commento generale n. 12 del Comitato sui diritti dell'infanzia¹¹⁰, tale disposizione non si limita a prevedere una garanzia procedurale, ma esprime uno dei principi generali della Convenzione, destinato a orientare l'interpretazione e l'attuazione dell'intero catalogo dei diritti del minore.

Il diritto all'ascolto assume così una valenza che trascende la logica meramente protezionistica e si colloca nell'alveo di una concezione del minore come persona titolare di *agency*¹¹¹, ossia come individuo in grado di influenzare, almeno in parte e in misura graduata, le decisioni che lo riguardano. Il Comitato sottolinea espressamente che l'art. 12 CRC riconosce ai bambini diritti che incidono direttamente sulla loro vita,

della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; nonché dagli artt. 11, par. 1, e 23, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 2201/2003, poi sostituito dal regolamento (UE) 2019/1111.

¹⁰⁹ Cfr. C. DI COSTANZO, *La tutela costituzionale del minore: identità, salute e relazioni*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 48

¹¹⁰ Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, *Commento generale n. 12 (2009), Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato*, CRC/C/GC/12.

¹¹¹ V. A. Simoncini-M. Biggeri, *Agency and the Role of International Regulation: Reconciling AI Technologies and Human Development*, cit., p. 449-460.

e non soltanto diritti derivanti dalla loro vulnerabilità (diritti di *protezione*) o dipendenza dagli adulti (diritti di *promozione*), affermando una presunzione di capacità di espressione che non può essere compressa attraverso soglie rigide di età¹¹².

Questa impostazione ha trovato un significativo riscontro anche negli ordinamenti interni. Nell'esperienza italiana, in particolare, il diritto all'ascolto è stato progressivamente valorizzato come strumento di partecipazione effettiva del minore, fino a essere positivizzato in termini generali con l'art. 315-bis c.c.¹¹³ e, più recentemente, rafforzato dalla Riforma Cartabia¹¹⁴, che ne ha disciplinato in modo puntuale le modalità di esercizio nei procedimenti civili in materia di persone, minorenni e famiglie¹¹⁵. In tale contesto, l'ascolto non è concepito come adempimento formale, bensì come momento qualificato di emersione della soggettività del minore, da realizzarsi in condizioni di libertà, consapevolezza e adeguata informazione.

Nel quadro delineato dalla Convenzione e dalla sua interpretazione autorevole, il diritto del minore ad essere ascoltato rappresenta uno degli strumenti centrali attraverso cui l'ordinamento riconosce e promuove l'autonomia progressiva del bambino, attribuendo "debito peso" alle sue opinioni in funzione dell'età e della maturità¹¹⁶. Tale diritto, inoltre, non si esaurisce nell'obbligo di ascolto nei procedimenti giudiziari e amministrativi, ma si presta ad una lettura più ampia come principio di partecipazione

¹¹² Ivi, par. 18.

¹¹³ L'art. 315-bis, comma 3, c.c., afferma che «il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano».

¹¹⁴ D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, che ha introdotto l'art. 473-bis.4 c.p.c., il cui comma 1 dispone che «il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità».

¹¹⁵ Cfr. S. A. R. GALLUZZO, *Il diritto del minorenne a essere ascoltato alla luce della Riforma Cartabia, Il diritto del minorenne a essere ascoltato alla luce della Riforma Cartabia*, in "Rassegna giuridica dell'infanzia e dell'adolescenza", 1(2024); per una ricostruzione v. anche R. BOSISTO, *Children's Right to Be Heard: What Children Think*, in "The International Journal of Children's Rights", 20 (2012), 1, pp. 141–154.

¹¹⁶ Save the Children, *The Evolving Capacities of the Child*, 2005, in <https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/evolving-eng.pdf>, 25 marzo 2026.

sostanziale: l'inclusione dei minori non deve ridursi ad un adempimento episodico, bensì costituire l'avvio di un dialogo effettivo e continuativo tra minori e adulti nella definizione, attuazione e valutazione di politiche e misure che incidono sulle loro vite¹¹⁷. Inoltre, una lettura sistematica della Convenzione porta a concludere che difficilmente può ritenersi conforme al principio del superiore interesse del minore una decisione assunta senza che questi sia stato previamente ascoltato, tenuto conto del suo grado di maturazione e delle sue capacità di discernimento¹¹⁸.

Questa impostazione si intreccia strettamente con la libertà di espressione (art. 13 CRC), che include il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee “attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione scelto dal minore”. Proprio per tale ragione, la dimensione digitale assume oggi un rilievo strutturale¹¹⁹: i social media e le piattaforme online possono ampliare le possibilità di espressione e di partecipazione, specie per gruppi tradizionalmente sottorappresentati, ma al contempo espongono i minori a fattori che possono concretamente comprimere la libertà di comunicare e di “farsi ascoltare”, come cyberbullismo e contatti indesiderati, fino a condotte di adescamento e sfruttamento¹²⁰. In questo senso, la stessa prospettiva internazionale più recente insiste sul fatto che il digitale “offre nuove opportunità” di realizzazione dei diritti, ma anche rischi di violazione, richiedendo agli Stati misure coerenti e bilanciate.

Sul piano degli obblighi statali, il Commento Generale n. 25 ribadisce che l'attuazione della CRC nel digitale deve essere letta congiuntamente agli strumenti e agli obblighi internazionali pertinenti, includendo quelli relativi alla protezione da sfruttamento sessuale e ai materiali di abuso, e richiede misure legislative e di policy capaci

¹¹⁷ Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, *Commento generale n. 12 (2009)*, cit.

¹¹⁸ Ivi, spec. par. 23., ove si afferma che «il superiore interesse del bambino e dell'adolescente è simile a un diritto processuale che obbliga gli Stati parti a introdurre procedure che assicurino che tale interesse venga preso in considerazione, e che, a tal fine, il bambino o l'adolescente sia ascoltato conformemente all'articolo 12».

¹¹⁹ B. O'NEILL, T. B. T. DINH, K. LALOR, *Digital Voices: Progressing Children's Right to Be Heard through Social and Digital Media*, Ombudsman for Children's Office, Dublin 2021.

¹²⁰ Ivi.

di prevenire e contrastare tali fenomeni senza trasformare la sicurezza in un pretesto per escludere i minori dallo spazio pubblico digitale¹²¹. Ne consegue che, l'approccio più coerente con i diritti del minore non è solo quello del divieto/controllo, ma quello di un assetto di garanzie: strumenti di protezione proporzionati e trasparenti, educazione e supporti, e – soprattutto – processi di consultazione e co-progettazione che rendano effettivo l'art. 12 CRC, consentendo ai minori (individualmente e collettivamente) di partecipare alla definizione delle scelte regolatorie che incidono sulla loro esperienza digitale¹²².

3.3. *I diritti del minore nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*

3.3.1. *La CEDU e la titolarità dei diritti fondamentali in capo ai minori*

Nel contesto internazionale della tutela dei diritti umani, un ruolo di primaria rilevanza è svolto dal Consiglio d'Europa, organizzazione sovranazionale istituita nel 1949 e oggi composta da 46 Stati membri¹²³, tra cui tutti gli Stati dell'Unione europea. All'interno di tale sistema, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali¹²⁴, adottata nel 1950, rappresenta il principale

¹²¹ Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, *Commento generale n. 25 (2021), Children's Rights in Relation to the Digital Environment*, cit., pp. 29 ss.

¹²² Sul tema v. K. LALOR, B. O'NEILL, T. DINH, *Progressing children's right to be heard in public decision-making: perspectives on using social and digital media to facilitate children's participation*, in "First Monday", 29 (2024), 12, in <https://doi.org/10.5210/fm.v29i12.13872>.

¹²³ A seguito dell'invasione dell'Ucraina, la Federazione russa è stata sospesa nei diritti di rappresentanza ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Consiglio d'Europa, in forza della decisione del Comitato dei Ministri del 25 febbraio 2022 (CM/Del/Dec(2022)1426ter/2.3). Alla sospensione ha fatto seguito la notifica del recesso, con cessazione della qualità di membro il 16 marzo 2022; v. Committee of Ministers Resolution CM/Res(2022)2. La Federazione russa ha inoltre cessato di essere parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo a decorrere dal 16 settembre 2022.

¹²⁴ Consiglio d'Europa, *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (CEDU), adottata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore il 3 settembre 1953.

strumento giuridico di riferimento, mentre la Corte europea dei diritti dell'uomo costituisce l'organo deputato alla sua interpretazione e applicazione.

Accanto alla CEDU, il Consiglio d'Europa ha progressivamente adottato una serie di strumenti specificamente dedicati alla tutela dei diritti dei minori. Tra questi assumono particolare rilievo la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori del 1996¹²⁵, volta a garantire la partecipazione del minore nei procedimenti giudiziari che lo riguardano, e la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 2007¹²⁶. Più recentemente, la quarta Strategia per i diritti dell'infanzia (2022–2027), significativamente intitolata *Children's Rights in Action: from continuous implementation to joint innovation*¹²⁷, ha incluso tra i propri obiettivi prioritari la garanzia di un accesso sicuro alle tecnologie digitali per tutti i bambini e le bambine¹²⁸, confermando la crescente attenzione del Consiglio d'Europa per la dimensione tecnologica della tutela dei diritti fondamentali dei minori.

Nonostante la centralità assunta dalla protezione dell'infanzia nell'evoluzione del sistema convenzionale, la CEDU non contiene un'esplicita enunciazione dei diritti dei minori né prevede un regime di tutela differenziato in loro favore. I riferimenti testuali ai minori sono limitati a due disposizioni: l'art. 5, che stabilisce condizioni

¹²⁵ Consiglio d'Europa, *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori*, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata dall'Italia con l. 20 marzo 2003, n. 77.

¹²⁶ Consiglio d'Europa, *Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali* (Convenzione di Lanzarote), adottata il 25 ottobre 2007, ratificata dall'Italia con l. 1° ottobre 2012, n. 172.

¹²⁷ Consiglio d'Europa, *Fourth Strategy for the Rights of the Child (2022–2027). Children's Rights in Action: from Continuous Implementation to Joint Innovation*, adottata dal Comitato dei Ministri il 23 febbraio 2022, ove si richiama l'obiettivo di garantire «access to and safe use of technologies for all children».

¹²⁸ Nel testo originale della Strategia si fa riferimento all'obiettivo di garantire «access to and safe use of technologies for all children».

specifiche per la detenzione dei minori¹²⁹, e l'art. 6, che annovera la tutela degli interessi dei minori tra le ragioni idonee a giustificare la limitazione della pubblicità delle udienze¹³⁰. Tale silenzio testuale è coerente con il contesto storico in cui la Convenzione fu adottata, caratterizzato da una visione ancora prevalentemente paternalistica della condizione minorile¹³¹.

Ciononostante, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sin dalle origini affermato che i minori sono pienamente titolari dei diritti garantiti dalla Convenzione¹³², facendo leva sull'art. 1 CEDU¹³³, il quale riconosce i diritti e le libertà convenzionali a «ogni *persona* sottoposta alla giurisdizione» delle Alte Parti contraenti. A partire da tale disposizione, la giurisprudenza di Strasburgo ha progressivamente costruito uno statuto convenzionale del minore, sviluppatosi attraverso un processo evolutivo ancora oggi in corso.

3.3.2. *Il principio del superiore interesse del minore nella giurisprudenza di Strasburgo*

Il percorso di definizione di uno statuto convenzionale dei diritti del minore è stato profondamente influenzato dall'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite

¹²⁹ Consiglio d'Europa, CEDU, art. 5, par. 1, lett. d), ove si prevede che «ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza» e che la privazione della libertà è ammessa, tra l'altro, nel caso della «detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente».

¹³⁰ Consiglio d'Europa, CEDU, art. 6, par. 1, ove si stabilisce che l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico «quando lo esigono gli interessi dei minori».

¹³¹ Sul ruolo della CEDU nella tutela dei minori, v. S. SONELLI, *I minori e i loro diritti: una tutela a più dimensioni*, cit., pp. 43 ss.; E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, cit., pp. 87 ss.

¹³² Corte europea dei diritti dell'uomo, *Marckx c. Belgio*, sentenza 13 giugno 1979, ric. n. 6833/74, Series A, n. 31, con cui la Corte ha affermato la piena titolarità dei diritti fondamentali in capo ai minori e l'incompatibilità con la Convenzione di discriminazioni tra figli nati nel e fuori dal matrimonio.

¹³³ Consiglio d'Europa, CEDU, art. 1, secondo cui «le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione».

sui diritti del fanciullo del 1989, che ha rappresentato un punto di svolta nella concezione giuridica del minore come soggetto di diritti autonomi¹³⁴. Se già prima del 1989 la Corte aveva fatto riferimento al principio dell'interesse superiore del minore, soprattutto nei casi concernenti il diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU¹³⁵, è soprattutto a partire dall'entrata in vigore della CRC che tale principio ha assunto un ruolo strutturante nell'interpretazione della Convenzione di Strasburgo¹³⁶. Ciò avviene in coerenza con il metodo dell'interpretazione evolutiva, praticato dalla Corte alla luce dell'art. 31, par. 3, lett. c), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati¹³⁷, che impone di tener conto delle norme rilevanti di diritto internazionale applicabili tra le parti¹³⁸.

Nel quadro del sindacato esercitato dalla Corte, il principio del superiore interesse del minore si inserisce all'interno del più generale meccanismo di bilanciamento dei diritti convenzionali, i quali, salvo rare eccezioni, hanno natura relativa. Spetta dunque alla Corte valutare se un'interferenza statale sia prevista dalla legge, persegua un

¹³⁴ La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo evidenzia un'evoluzione progressiva della posizione giuridica del minore. In una prima fase, come in *Handyside c. Regno Unito*, 7 dicembre 1976, parr. 47–52, i minori sono considerati prevalentemente quali destinatari indiretti di una protezione morale idonea a giustificare restrizioni alla libertà di espressione degli adulti. Un significativo sviluppo si registra con *X e Y c. Paesi Bassi*, 26 marzo 1985, ove la Corte riconosce che l'art. 8 CEDU implica obblighi positivi dello Stato e tutela l'integrità personale del minore. Dopo l'entrata in vigore della CRC, tale orientamento si consolida: in *Scozzari e Giunta c. Italia*, 13 luglio 2000, la Corte riconosce i minori quali soggetti legittimati a ricorrere e valorizza il principio del superiore interesse; in *Paradiso e Campanelli c. Italia* (GC), 24 gennaio 2017, il principio è declinato in relazione all'identità del minore e al margine di apprezzamento statale.

¹³⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Hendriks c. Paesi Bassi*, sentenza 6 luglio 1982, ric. n. 9448/81. In tale pronuncia il richiamo al best interests of the child emerge nel contesto di ricorsi promossi da un genitore che lamentava la violazione del proprio diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU in conseguenza di provvedimenti limitativi dei rapporti con il figlio.

¹³⁶ S. SONELLI, *I minori e i loro diritti: una tutela a più dimensioni*, cit., p. 45.

¹³⁷ Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, adottata il 23 maggio 1969, entrata in vigore il 27 gennaio 1980, art. 31.

¹³⁸ Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Golder c. Regno Unito*, sentenza (Plenaria) 21 febbraio 1975, parr. 29 ss., ove la Corte ha affermato che, nell'interpretare la Convenzione, essa fa riferimento agli artt. 31–33 della Convenzione di Vienna del 1969, in quanto espressivi di norme di diritto internazionale consuetudinario, pur se all'epoca non ancora formalmente entrata in vigore.

obiettivo legittimo e sia necessaria in una società democratica¹³⁹. In tale contesto, il principio dei *best interests of the child* opera come criterio di ponderazione rafforzato, ma non come parametro assoluto o automaticamente prevalente. La giurisprudenza di Strasburgo mostra, al riguardo, oscillazioni e ambiguità¹⁴⁰: il principio è talvolta utilizzato come limite all'esercizio dei diritti degli adulti, in particolare dei genitori¹⁴¹, e talaltra come strumento di rafforzamento del diritto del minore a mantenere relazioni familiari significative. Solo in casi residuali esso assume un ruolo realmente autonomo nell'esito del bilanciamento¹⁴².

3.3.3. *Minori, vita privata e ambiente digitale nella giurisprudenza della Corte EDU*

Attraverso l'applicazione della CEDU, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una pluralità di questioni che hanno inciso profondamente sullo statuto giuridico dei

¹³⁹ Il controllo esercitato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle interferenze statali nei diritti convenzionali si fonda sulle clausole di limitazione previste dagli artt. 8, 9, 10 e 11 CEDU, che richiedono il rispetto cumulativo dei requisiti della legalità, del perseguimento di uno scopo legittimo e della necessità in una società democratica. Quest'ultimo è interpretato in termini di proporzionalità, attraverso la verifica dell'esistenza di un *pressing social need* e del rispetto di un *fair balance* tra interessi contrapposti, secondo un orientamento consolidato a partire da *Handyside c. Regno Unito* (1976). Tale schema è applicato anche nelle controversie riguardanti minori, ove il bilanciamento è orientato dal principio del superiore interesse del minore.

¹⁴⁰ Per una ricostruzione sistematica, v. S. SONELLI, *I minori e i loro diritti: una tutela a più dimensioni*, cit., pp. 43 ss.; E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, cit., pp. 87 ss.

¹⁴¹ Nella giurisprudenza di Strasburgo, il principio del *best interests of the child* è frequentemente utilizzato quale limite all'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), in particolare nell'ambito della clausola relativa alla «protezione dei diritti e delle libertà altrui». In *Tlapak e altri c. Germania*, 22 marzo 2018, la Corte ha ritenuto legittimi provvedimenti di allontanamento dei minori volti a sottrarli a pratiche di punizioni corporali, valorizzando il superiore interesse del minore quale criterio di giustificazione dell'ingerenza.

¹⁴² Per una ricostruzione critica, v. E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, cit., p. 90 ss., ove l'Autrice osserva come il richiamo al principio del *best interests of the child* nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella maggior parte dei casi, non incida in modo determinante sull'esito del bilanciamento degli interessi, ma venga piuttosto utilizzato *ad abundantiam* a sostegno di decisioni già assunte sulla base dei criteri ordinari di proporzionalità; solo in ipotesi residuali, invece, tale principio assumerebbe un ruolo autonomo, orientando le modalità di intervento dei pubblici poteri in ragione della presenza di una persona minore d'età.

minori: dalla disgregazione del nucleo familiare all'adozione e all'affidamento, dalle discriminazioni tra figli legittimi e naturali alle punizioni corporali, dalla violenza domestica agli abusi sessuali, fino alle problematiche più recenti legate alla procreazione medicalmente assistita, alla gestazione per altri, al diritto all'identità personale e alla tutela della privacy¹⁴³.

Proprio quest'ultimo ambito assume una rilevanza crescente anche in prospettiva digitale. Pur in assenza di pronunce specificamente dedicate ai diritti del minore nell'ambiente online¹⁴⁴, la giurisprudenza della Corte ha elaborato principi di portata generale suscettibili di estensione a tale contesto. Nella sentenza *Reklos and Davourlis c. Greece*¹⁴⁵, ha affermato che l'immagine di una persona, anche minore d'età, costituisce un attributo essenziale della personalità e che il diritto di controllarne l'uso è presupposto dello sviluppo individuale, richiedendo il consenso come condizione necessaria per la raccolta e la diffusione dell'immagine stessa. Tale impostazione è stata ulteriormente sviluppata nella sentenza *N.Š. c. Croazia*¹⁴⁶ del 2020, nella quale la Corte ha riconosciuto il diritto del minore alla privacy come posizione giuridica autonoma, funzionalmente orientata alla tutela dello sviluppo della personalità. In quest'ultima

¹⁴³ In tema di tutela della vita privata dei minori nell'ambiente digitale, v. Corte europea dei diritti dell'uomo, *K.U. c. Finlandia*, 2 dicembre 2008, ric. n. 2872/02; *Söderman c. Svezia* (GC), 12 novembre 2013, ric. n. 5786/08. In dottrina, v. N. KRAVCHUK, *Privacy as a New Component of "The Best Interests of the Child" in the New Digital Environment*, in "The International Journal of Children's Rights", 29 (2021), 1, pp. 99–121.

¹⁴⁴ Cfr. N. KRAVCHUK, *Privacy as a New Component of "The Best Interests of the Child" in the New Digital Environment*, cit., pp. 106 ss., ove l'Autrice rileva come la limitata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di tutela dei minori nell'ambiente digitale non sia riconducibile né alla marginalità delle questioni coinvolte né alla scarsa rilevanza dei diritti incisi, quanto piuttosto a una diffusa carenza di consapevolezza, da parte della società civile, circa le conseguenze giuridiche e personali dei trattamenti illeciti di dati personali. In tale prospettiva, l'Autrice richiama il fenomeno del c.d. *sharenting*, evidenziando come l'esposizione online dei figli da parte dei genitori avvenga spesso senza una reale percezione dei potenziali effetti pregiudizievoli sui diritti, sulla dignità e sullo sviluppo futuro dei minori.

¹⁴⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Reklos and Davourlis v. Greece*, sentenza del 15 gennaio 2009, ric. n. 1234/05.

¹⁴⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, *N.Š. v. Croatia*, sentenza del 10 settembre 2020, ric. n. 36908/13.

pronuncia, la Corte ha sottolineato come la riservatezza dei procedimenti civili riguardanti i minori non risponda esclusivamente a esigenze di protezione degli adulti coinvolti, ma sia essenziale per garantire la tutela dell'identità, della dignità, del benessere e dell'integrità psicologica del minore. La privacy emerge così non come mero diritto alla segretezza, bensì come condizione necessaria per un processo di crescita libero da interferenze indebite, concezione che risulta pienamente trasferibile allo spazio digitale, caratterizzato dalla pervasività e dalla difficile reversibilità della circolazione dei dati personali.

In tale prospettiva, l'interesse superiore del minore assume un ruolo centrale nei conflitti tra libertà di espressione, diritto di cronaca e tutela dei dati personali online, imponendo una valutazione particolarmente rigorosa degli effetti che l'esposizione digitale può produrre sullo sviluppo futuro della persona. Ne deriva una concezione della privacy del minore come diritto dinamico ed evolutivo, che impone allo Stato obblighi positivi di protezione, regolazione e prevenzione anche nei confronti di soggetti privati e piattaforme digitali.

In conclusione, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo costituiscono attori fondamentali nella promozione e nell'attuazione dei diritti dei minori, in un dialogo non sempre lineare ma progressivamente più intenso con la CRC. Le più recenti aperture in materia di tutela della privacy lasciano intravedere un possibile ampliamento della protezione convenzionale anche nell'ambiente digitale, confermando il carattere evolutivo del sistema CEDU e la sua capacità di adattarsi alle nuove sfide poste dalle tecnologie.

3.4. *La protezione del minore nell'ordinamento dell'Unione Europea*

3.4.1. *L'emersione dei diritti del minore nell'azione dell'Unione europea*

L'Unione europea non ha manifestato sin dalle sue origini un'attenzione specifica e sistematica nei confronti della tutela dei diritti dei minori¹⁴⁷. Tale ambito, estraneo alle competenze originarie delle Comunità europee, è emerso progressivamente come oggetto di interesse dell'azione dell'Unione in parallelo con il processo di progressiva costituzionalizzazione del suo ordinamento e con l'affermazione dei diritti fondamentali quali parametri vincolanti dell'azione delle istituzioni europee. In questo quadro, i minori sono stati gradualmente riconosciuti non più soltanto come destinatari indiretti delle politiche dell'Unione, bensì come titolari di diritti propri, meritevoli di una tutela specifica e rafforzata.

Un primo momento significativo di tale evoluzione è rappresentato dalla Comunicazione della Commissione del luglio 2006, *Verso una strategia dell'Unione europea per i diritti dei minori*¹⁴⁸, con cui veniva proposta l'elaborazione di un approccio globale volto a promuovere e salvaguardare in modo effettivo i diritti dei minori tanto nelle politiche interne quanto in quelle esterne dell'Unione, nonché a sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore¹⁴⁹. Attraverso tale iniziativa, la Commissione ha avviato un processo di progressivo consolidamento di politiche fondate su evidenze empiriche, accompagnato dalla creazione di strutture e meccanismi di coordinamento¹⁵⁰ destinati a rafforzare la capacità delle istituzioni europee di trattare in modo trasversale le questioni attinenti ai diritti dei minori e a favorire il dialogo tra i diversi attori istituzionali e sociali coinvolti.

Sotto il profilo giuridico, tale sviluppo si è inizialmente collocato in un contesto caratterizzato dall'assenza di una competenza generale dell'Unione in materia di diritti

¹⁴⁷ E. LAMARQUE, *Prima i bambini*, cit., pp. 111-114.

¹⁴⁸ Commissione europea, *Comunicazione – Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori*, COM(2006) 367 definitivo, 4 luglio 2006, in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0367:FIN:IT:PDF>, 25 marzo 2026.

¹⁴⁹ A. C. MORO, M. DOSSETTI, *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna, 2019, pp. 15-17.

¹⁵⁰ Commissione europea, *Comunicazione – Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori*, cit., par. 4, ove si prevede l'istituzione di meccanismi di coordinamento e consultazione, tra cui il Forum europeo per i diritti dei minori, il relativo comitato direttivo, il gruppo interservizi della Commissione e il Coordinatore della Commissione per i diritti dei minori.

fondamentali e, in particolare, di diritti dei minori. Nondimeno, già prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona¹⁵¹, l'Unione era tenuta, ai sensi dell'art. 6 TUE¹⁵², a rispettare i diritti fondamentali nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite, quali risultanti dai principi generali del diritto dell'Unione. In tale prospettiva, i diritti dei minori sono stati progressivamente ricondotti all'interno del più ampio quadro dei diritti dell'uomo, la cui tutela discendeva tanto dagli obblighi internazionali ed europei comuni agli Stati membri – in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo – quanto dall'elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia¹⁵³.

La svolta decisiva è intervenuta con il Trattato di Lisbona, che ha conferito una base più solida e visibile alla protezione dei diritti dei minori nell'ordinamento dell'Unione. Da un lato, l'art. 3, par. 3, TUE¹⁵⁴ ha incluso espressamente la promozione dei diritti dei minori tra gli obiettivi dell'Unione; dall'altro, il riconoscimento di valore giuridico vincolante alla Carta dei diritti fondamentali¹⁵⁵ ha rafforzato in modo significativo la tutela di tali diritti. In particolare, l'art. 24 della Carta¹⁵⁶ riconosce i minori quali titolari di diritti autonomi e sancisce il principio secondo cui, in tutte le decisioni

¹⁵¹ Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, C 306, 17 dicembre 2007.

¹⁵² Trattato sull'Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, versione consolidata, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, C 326, 26 ottobre 2012.

¹⁵³ A. C. MORO, M. DOSSETTI, *Manuale di diritto minorile*, cit., pp. 15–17.

¹⁵⁴ Trattato sull'Unione europea (TUE), art. 3, par. 3 e 5, versione consolidata, cit.; il par. 3 include espressamente la tutela dei diritti del minore tra gli obiettivi dell'Unione, mentre il par. 5 richiama la promozione dei diritti del minore anche nell'azione esterna dell'Unione.

¹⁵⁵ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, versione pubblicata in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, C 202, 7 giugno 2016, pp. 389–405.

¹⁵⁶ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 24. L'attribuzione di efficacia giuridicamente vincolante alla Carta a seguito del Trattato di Lisbona ha rafforzato la rilevanza, nell'ordinamento dell'Unione, dei diritti riconosciuti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, rendendo più evidente il rapporto di coerenza tra i due strumenti; sul punto, v. A. ADINOLFI, *La rilevanza della CRC nell'ordinamento dell'Unione europea*, in Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (a cura di), *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione*, 2019, pp. 63–86; E. LAMARQUE, *Prima i bambini*, cit., pp. 120–124.

che li riguardano debba essere tenuto in considerazione il loro interesse superiore, ricalcando sostanzialmente la formulazione e la *ratio* dell'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e recependone i contenuti fondamentali nell'ordinamento dell'Unione europea.

3.4.2. *Il ruolo della Corte di giustizia e la funzione interpretativa del principio dei best interests of the child*

All'interno di questo rinnovato quadro normativo, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha svolto un ruolo essenziale nel conferire contenuto giuridico effettivo a tali disposizioni, chiarendo che il principio del *best interests of the child* costituisce non soltanto un criterio di orientamento politico, ma un vero e proprio parametro interpretativo vincolante per le istituzioni dell'Unione e per gli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione¹⁵⁷. In più occasioni, la Corte ha affermato che l'art. 24 della Carta deve essere interpretato in modo coerente con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e che la tutela del minore impone un bilanciamento rafforzato tra interessi contrapposti, tale da garantire una protezione effettiva delle specifiche vulnerabilità legate all'età. In tal modo, la giurisprudenza ha contribuito a configurare i diritti dei minori come un elemento strutturale dell'ordinamento dell'Unione, dotato di una funzione trasversale e capace di incidere sull'interpretazione e sull'applicazione di settori eterogenei del diritto europeo. Tale ricostruzione non è incompatibile con l'osservazione, avanzata in dottrina¹⁵⁸, secondo cui la Corte di giustizia ha fatto un uso relativamente cauto del principio dell'interesse superiore del minore, soprattutto se

¹⁵⁷ Per una ricognizione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, v. A. ADINOLFI, *La rilevanza della CRC nell'ordinamento dell'Unione europea*, cit., pp. 76–84; E. LAMARQUE, *Prima i bambini*, cit., pp. 125–144.

¹⁵⁸ In tal senso, v. E. LAMARQUE, *Prima i bambini*, cit., pp. 125–144.

comparato all'approccio della Corte europea dei diritti dell'uomo. Piuttosto che valorizzarlo come clausola generale autonoma, la Corte tende a farvi riferimento in modo mediato, attraverso le disposizioni del diritto derivato applicabili al caso concreto e nell'ambito di operazioni di bilanciamento con altri diritti e interessi protetti. Questa scelta, lungi dal riflettere una svalutazione del principio, appare funzionale a contenere l'effetto espansivo del parametro e a preservare l'equilibrio delle competenze tra Unione e Stati membri, pur riconoscendo al *best interests of the child* un ruolo interpretativo strutturale nell'ordinamento dell'Unione.

3.4.3. *La tutela del minore nell'ambiente digitale come banco di prova del modello europeo*

In assenza, nel TFUE, di una base giuridica specifica per l'adozione di una disciplina organica in materia di diritti dei minori, la protezione dell'infanzia si è progressivamente affermata nell'ordinamento dell'Unione come principio orizzontale dell'azione europea e, al contempo, come obiettivo autonomo che le istituzioni sono chiamate a promuovere nell'esercizio delle competenze loro attribuite¹⁵⁹. Tale evoluzione ha consentito all'Unione di incidere sulla tutela dei diritti dei minori attraverso

¹⁵⁹ A. ADINOLFI, *La rilevanza della CRC nell'ordinamento dell'Unione europea*, cit., pp. 63–86.

una pluralità di strumenti eterogenei¹⁶⁰, che comprendono il diritto derivato¹⁶¹, le strategie di *soft law*¹⁶² e lo sviluppo di assetti istituzionali dedicati, quali il Coordinatore del Parlamento europeo per i diritti dei minori¹⁶³ e il ruolo crescente dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali¹⁶⁴, anche in un’ottica di cooperazione con il Consiglio d’Europa.

¹⁶⁰ Si può altresì richiamare il *Forum on the Rights of the Child*, conferenza annuale organizzata dalla Commissione europea, alla quale partecipano rappresentanti degli Stati membri e di Paesi terzi europei, organizzazioni non governative, esperti e operatori del diritto, con l’obiettivo di favorire il dialogo e lo scambio di buone pratiche in materia di tutela dei minori; v. https://ec.europa.eu/info/events/12th-european-forum-rights-child_en, 25 marzo 2026.

¹⁶¹ Sotto il profilo del diritto derivato, assumono rilievo il regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori; l’art. 28 del regolamento (UE) 2022/2065 (*Digital Services Act*), in materia di protezione dei minori online; nonché il regolamento (UE) 2024/1689 (*AI Act*), con particolare riferimento alle vulnerabilità connesse all’età.

¹⁶² Nel quadro delle politiche dell’Unione europea in materia di diritti dei minori, oltre alla Comunicazione della Commissione *Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori*, COM(2006) 367, rilevano il *Programma UE per i diritti dei minori* (COM(2011) 60) e le Conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2010, del 26 novembre 2012 e del 30 maggio 2016, in materia, rispettivamente, di politiche europee e internazionali sui diritti dei minori, di Internet sicuro per i ragazzi e di alfabetizzazione mediatica. Si segnalano altresì le risoluzioni del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 (2012/2068(INI)) sulla tutela dei minori nel mondo digitale e del 28 aprile 2016 (2016/2575(RSP)) sulla salvaguardia del superiore interesse del minore. In una prospettiva più recente, assumono rilievo la *Strategia dell’UE sui diritti dei minori* (COM(2021) 142), la Raccomandazione (UE) 2021/1004 che istituisce la Garanzia europea per l’infanzia, la Comunicazione *Un decennio digitale per i bambini e i giovani* (BIK+, COM(2022) 212) e la Raccomandazione (UE) 2024/1238 sui sistemi integrati di protezione dei minori. Tra gli sviluppi più recenti, si segnalano le Conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2025 sulla salute mentale dei minori nell’era digitale e la risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2025 sulla protezione dei minori online.

Per un inquadramento sistematico, v. Commissione europea, *EU acquis and policy documents on the rights of the child*, 2015; Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), *Moving towards integrated child protection systems in the EU*, 2023; in dottrina, H. STALFORD, E. DRYWOOD, *Coming of Age? Children’s Rights in the European Union*, in “Common Market Law Review”, 46 (2009), pp. 143–172; M. TUIITE, *The Way Forward: The Implementation of the EU Agenda for the Rights of the Child*, in “ERA Forum”, 14 (2013), 4, pp. 543–556.

¹⁶³ La figura del Coordinatore del Parlamento europeo per i diritti dei minori, originariamente istituita nel 1987 come “Mediatore per i casi di sottrazione internazionale di minori” su iniziativa del Presidente Lord Plumb, è stata ridenominata nell’aprile 2018 durante il mandato di Elisabeth Morin-Chartier, al fine di riflettere l’ampliamento delle competenze in materia di diritti dei minori.

¹⁶⁴ L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) è l’organismo dell’UE istituito nel 2007 che fornisce analisi, dati e consulenza alle istituzioni e agli Stati membri per promuovere e tutelare i diritti fondamentali nell’applicazione del diritto dell’Unione.

È in questo quadro che la tutela dei diritti dei minori nell'ambiente digitale assume una rilevanza paradigmatica, potendo essere considerata un vero e proprio banco di prova del modello europeo di protezione. La dimensione digitale, infatti, accentua l'ambivalenza propria dell'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei minori, ampliando da un lato le opportunità di partecipazione, accesso all'informazione e inclusione, e dall'altro esponendo i soggetti in età evolutiva a forme nuove e pervasive di vulnerabilità, connesse alla raccolta e alla circolazione dei dati personali, alle dinamiche algoritmiche e alle logiche commerciali sottese ai servizi digitali. A partire dalla Strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori del 2021¹⁶⁵, tale ambivalenza è stata espressamente riconosciuta dalle istituzioni europee, che hanno individuato la costruzione di un ambiente digitale sicuro e rispettoso dei diritti dei minori come una delle priorità centrali dell'azione dell'Unione. In questa prospettiva si colloca anche l'adozione della strategia europea per un Internet migliore per i ragazzi (BIK+)¹⁶⁶, che riafferma il carattere unitario e trasversale della tutela dei diritti dei minori nelle dimensioni *online* e *offline* e prefigura un approccio sempre più integrato, nel quale la protezione dell'infanzia non si esaurisce in misure settoriali, ma diviene criterio guida per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche digitali europee.

L'ambiente digitale emerge così come uno spazio nel quale si misura la capacità dell'ordinamento dell'Unione di tradurre in termini normativi e regolativi i principi sanciti a livello primario, e in particolare il principio del superiore interesse del minore, ponendo le basi per un'evoluzione della tutela che verrà analizzata più diffusamente nel prosieguo del presente lavoro con riferimento alla normativa europea sui servizi digitali e alla protezione dei dati personali.

¹⁶⁵ Commissione europea, *Strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori*, COM(2021) 142 final, 24 marzo 2021.

¹⁶⁶ Commissione europea, *Un decennio digitale per i bambini e i giovani: la nuova strategia europea per un Internet migliore per i ragazzi (BIK+)*, COM(2022) 212 final, 11 maggio 2022.

Capitolo 4
LA TUTELA COSTITUZIONALE DEL MINORE
NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

4.1. *Il minore nei lavori dell'Assemblea costituente*

L'indagine sulla posizione del minore nell'ordinamento costituzionale italiano non può che prendere le mosse da una considerazione di carattere storico. La Costituzione della Repubblica, entrata in vigore nel 1948, si colloca in un contesto cronologicamente e culturalmente anteriore rispetto alla progressiva emersione, in ambito internazionale e sovranazionale, di un paradigma dei diritti dell'infanzia fondato sul riconoscimento espresso del minore quale soggetto autonomo di diritti. Tale dato temporale ha spesso alimentato la convinzione secondo cui la Carta costituzionale sarebbe strutturalmente carente sotto il profilo della tutela del minore; una lettura attenta dei lavori preparatori e del testo costituzionale consente invece di pervenire a conclusioni diverse, mettendo in luce come la protezione dell'infanzia sia stata affidata a una tecnica normativa indiretta ma non per questo meno incisiva.

Nei lavori dell'Assemblea costituente il minore non fu oggetto di una riflessione autonoma e sistematica in termini di soggettività giuridica o di autodeterminazione individuale. Tale assenza non è casuale, ma riflette il contesto storico e culturale del secondo dopoguerra, nel quale la questione dei diritti dell'infanzia non aveva ancora assunto una centralità comparabile a quella che si affermerà solo a partire dagli anni Ottanta del Novecento, fino a trovare una codificazione organica nella Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. Ciò non significa, tuttavia, che la condizione del minore sia rimasta estranea al dibattito costituente¹.

¹ Per una ricostruzione storica approfondita del tema si veda C. DI COSTANZO, *La tutela costituzionale del minore: identità, salute e relazioni*, cit., pp. 22-27; A. C. MORO, *Il bambino è un cittadino: conquista*

La tutela dell'infanzia emerse, infatti, in modo significativo, seppur indiretto, nel confronto relativo alla disciplina costituzionale della famiglia e dei rapporti di filiazione, poi confluito negli attuali artt. 30² e 31³ Cost., originariamente ricompresi nell'art. 25 del Progetto di Costituzione. L'inserimento di disposizioni dedicate ai rapporti etico-sociali all'interno della Carta fondamentale non fu, peraltro, privo di contrasti. Una parte dell'Assemblea, in continuità con l'impostazione liberale dello Statuto albertino, riteneva infatti inopportuno costituzionalizzare materie già disciplinate dal legislatore ordinario, giudicando tali norme come meramente programmatiche e prive di reale contenuto precettivo. Emblematica, in tal senso, fu la posizione espressa da Vittorio Emanuele Orlando, che con un apposito ordine del giorno propose l'espunzione dal testo costituzionale dell'intero Titolo II del Progetto (artt. 23-29), relativo ai rapporti etico-sociali, nel quale rientrava anche la disciplina della famiglia e della filiazione⁴. Le obiezioni sollevate si fondavano, da un lato, sulla presunta indeterminatezza normativa di tali disposizioni e, dall'altro, sulla convinzione che esse invadessero ambiti già regolati dai codici. Come noto, tale impostazione fu superata da una votazione nettamente favorevole⁵ all'inclusione del Titolo II nel testo definitivo della Costituzione.

di libertà e itinerari formativi; la convenzione dell'onu e la sua attuazione, Mursia, Milano, 1991, pp. 37-63.

² Per una ricostruzione storica del dibattito in Assemblea Costituente v. E. LAMARQUE, *Art. 30*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Artt. 1-54, UTET Giuridica, Torino, 2006, pp. 622-639.

³ Per una ricostruzione storica del dibattito in Assemblea Costituente v. L. CASSETTI, *Art. 31*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Artt. 1-54, UTET Giuridica, Torino, 2006, pp. 640-654.

⁴ Assemblea Costituente, seduta del 23 aprile 1947, in *Atti dell'Assemblea Costituente*, II, p. 1156, ove l'On. Vittorio Emanuele Orlando sostenne che «l'Assemblea, ritenendo che tutti gli articoli del Titolo II (dal 23 al 29) non debbano essere inseriti in una Carta costituzionale, sia perché mancano di un effettivo contenuto normativo (come le inutili definizioni astratte e le promesse dipendenti da una ignota disponibilità di fondi), sia perché invadono campi riservati alla competenza legislativa ed attualmente regolati da codici, cioè da leggi costituenti un sistema che non si può alterare in una sua parte senza compromettere la certezza del diritto [...]».

⁵ L'ordine del giorno presentato dall'On. Orlando fu respinto con 284 voti contrari e 117 favorevoli.

All'interno del dibattito sull'art. 25 del Progetto di Costituzione, la figura del minore non venne considerata come soggetto autonomo di diritti, ma affiorò esclusivamente in relazione a due profili: la condizione dei figli nati fuori dal matrimonio e l'opportunità di attribuire allo Stato obblighi di protezione e sostegno nei confronti della famiglia e dell'infanzia.

In particolare, il confronto sull'eguaglianza tra figli "naturali" (e cioè i figli di genitori non coniugati fra loro né con altri), e figli "nati al di fuori del matrimonio" condusse alla formulazione dell'odierno art. 30 Cost. In Assemblea si delinearono due orientamenti contrapposti⁶: da un lato, una parte dei Costituenti⁷ sostenne la necessità di affermare l'eguaglianza dei figli indipendentemente dal contesto familiare di nascita, equiparando i figli adulterini (cioè i figli di padri o madri coniugati con altre persone) o incestuosi a quelli nati all'interno del matrimonio⁸; dall'altro, si espresse una ferma opposizione a tale impostazione⁹, ritenuta idonea a compromettere la tutela della famiglia naturale fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.). Il risultato fu una soluzione di compromesso, che trova ancora oggi espressione nella struttura dell'art. 30 Cost.: se il primo comma afferma l'eguaglianza dei figli nei confronti dei genitori e il diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, i commi successivi reintroducono limiti volti a preservare la famiglia legittima, subordinando le tutele dei figli nati fuori dal

⁶ Come osserva E. LAMARQUE, *Art. 30*, cit., p. 625, il dibattito in Assemblea costituente si articolò meno lungo linee di contrapposizione politica che attorno a correnti culturali contrapposte: da un lato, i cattolici, strenui difensori della famiglia fondata sul matrimonio, timorosi che l'equiparazione tra figli legittimi e figli nati fuori del matrimonio potesse minarne l'assetto; dall'altro, i laici, favorevoli alla proclamazione della pari dignità sociale di tutti i figli e dell'eguaglianza dei loro diritti nei confronti dei genitori.

⁷ A titolo esemplificativo, tra i sostenitori della posizione laica, v. l'intervento dell'On. Umberto Terracini in sede di Adunanza plenaria della Commissione per la Costituzione (seduta del 16 gennaio 1947, in *Atti dell'Assemblea Costituente*, VI, p. 113); nonché l'intervento dell'On. Calosso nella seduta del 22 aprile 1947, in *Atti dell'Assemblea Costituente*, II, pp. 3183–3194, nel quale giunse provocatoriamente ad affermare che lo stesso Gesù Cristo fosse, di fatto, un figlio illegittimo.

⁸ La distinzione tra figli adulterini, incestuosi e figli naturali era espressamente prevista dal Codice civile del 1942, in particolare agli artt. 250, 252, 269, 271, 272 e 278 c.c., che disciplinavano in modo differenziato lo status giuridico dei figli nati fuori del matrimonio.

⁹ Per le posizioni più rigorose in Assemblea costituente v. l'intervento dell'On. Umberto Merlin, seduta del 15 aprile 1947, in *Atti dell'Assemblea Costituente*, I, pp. 936–937.

matrimonio alla compatibilità con i diritti della famiglia e riservando alla legge la determinazione dei limiti per la ricerca della paternità.

Diverso, ma strettamente connesso, fu il dibattito che condusse alla formulazione dell'art. 31 Cost., incentrato sull'opportunità di attribuire allo Stato compiti di sostegno sociale a favore della famiglia, della maternità, dell'infanzia e della gioventù. Le principali critiche riguardarono il timore che tali previsioni potessero evocare modelli di intervento paternalistico riconducibili all'esperienza dell'Opera Nazionale Balilla, nonché l'eccessivo aggravio economico che esse avrebbero potuto comportare per le finanze dello Stato appena costituito. In questo senso si collocarono, tra gli altri, i dubbi espressi dall'On. La Pira¹⁰, pur ampiamente condivisi in seno alla Prima Sottocommissione. Tali perplessità non impedirono, tuttavia, l'approvazione del principio che impegna lo Stato ad assicurare un'adeguata protezione morale e materiale della maternità, dell'infanzia e della gioventù, anche attraverso l'istituzione e il sostegno di appositi organismi.

Nel complesso, la famiglia fu concepita dai Costituenti come la prima e fondamentale formazione sociale nella quale la persona sviluppa la propria personalità sin dalla nascita (artt. 2 e 3 Cost.). Ne derivò un confronto intenso sulla sua struttura, sul ruolo dei genitori e sui limiti dell'intervento pubblico. In tale cornice, la tutela dell'infanzia si intrecciò con i temi della maternità, dell'emancipazione femminile¹¹ e della

¹⁰ Cfr. I Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, seduta del 7 novembre 1946, in Atti dell'Assemblea Costituente, II, pp. 661 ss.

¹¹ La relazione tra diritti delle donne e diritti dei bambini è ampiamente analizzata in dottrina. In particolare, v. J. TODRES, *Children's Rights and Women's Rights: Interrelated and Interdependent*, in M. D. RUCK *et al.* (a cura di), *Handbook of Children's Rights*, Routledge, New York–London 2017, pp. 21–35, che evidenzia il carattere interrelato e interdipendente delle due categorie di diritti; nonché M. JOHNSON HARBACH, *Feminist Legal Theory and Children's Rights*, in J. TODRES, S. M. KING (a cura di), *The Oxford Handbook of Children's Rights Law*, Oxford University Press, Oxford–New York 2020, pp. 159–179, sulle possibili tensioni tra prospettiva femminista e diritti dell'infanzia. Per una ricognizione sullo stato di attuazione dei diritti fondamentali delle donne e dei minori in Italia, v. M. ALBINI *et al.*, *Focus. Un Paese (non) a misura di famiglie*, WeWorld Index Italia 2025, che evidenzia come il 28,3% delle donne e il 29,9% dei minorenni vivano in contesti caratterizzati da un accesso insufficiente ai diritti fondamentali; particolarmente penalizzate risultano le donne con figli residenti nel Mezzogiorno, il cui tasso di occupazione risulta significativamente inferiore rispetto a quello delle donne senza figli; in

condizione dei figli nati fuori dal matrimonio. Significativa fu, in particolare, la posizione di alcune donne Costituenti¹², che individuarono nella protezione della madre e del bambino non solo una misura di giustizia sociale, ma un presupposto essenziale per la ricostruzione morale e civile della società postbellica. L'idea che si andò affermando fu quella di sostenere che la previsione di un sostegno e di una tutela a carico dello Stato e a favore dei bambini, avrebbe consentito a cascata una tutela dei diritti della donna, della maternità¹³ e dunque anche dell'istituzione della famiglia, a beneficio infine dell'intera società¹⁴.

In questa prospettiva, gli artt. 30 e 31 Cost. rappresentano non il punto di arrivo, ma il punto di partenza di un percorso evolutivo della tutela costituzionale del minore. Pur non configurando ancora il bambino come soggetto autonomo di diritti, tali disposizioni ne individuano chiaramente la centralità sostanziale, ponendolo al crocevia tra famiglia, genitorialità e intervento pubblico. La scelta compromissoria operata dai Costituenti ha così consentito che, attraverso l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale, la figura del minore potesse progressivamente emanciparsi da una tutela meramente riflessa, fino a emergere come titolare diretto di diritti fondamentali, in una traiettoria di sviluppo coerente con i principi costituzionali e con le successive acquisizioni del diritto internazionale ed europeo.

<https://www.weworld.it/news-e-storie/news/weworld-index-italia-2025-i-diritti-umani-di-donne-bambini-e-bambine-focus-un-paese-non-a-misura-di-famiglie>, 25 marzo 2026.

¹² Il nesso tra tutela del minore e tutela della donna e della madre emerge chiaramente nei lavori dell'Assemblea costituente; in tal senso, v. l'intervento dell'on. Angelina Merlin, la quale affermò che «affermato il principio della protezione della madre, saranno tutelati anche i figli, compresi gli illegittimi, i quali, per il solo fatto di essere nati, hanno diritto alla vita», in *Resoconto stenografico della seduta dell'Assemblea costituente*, 13 settembre 1946.

¹³ Nella *Relazione su garanzie economiche e sociali per l'esistenza della famiglia* presentata dall'On. Angelina Merlin alla III Sottocommissione era formulata la proposta di un articolo secondo cui «le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento della funzione sociale della maternità. Istituzioni assistenziali e previdenziali integrate, ove occorra, dallo Stato, tuteleranno la vita del bambino».

¹⁴ L'On. Leonilde Iotti, nella *Relazione sulla famiglia* presentata alla I Sottocommissione, sottolineò come l'introduzione di norme costituzionali dedicate alla famiglia costituisse non solo un elemento di discontinuità rispetto allo Stato albertino, ma anche una risposta alle trasformazioni sociali e alle condizioni concrete della società italiana del tempo.

4.2. *Il minore nella Costituzione: tra autonomia, protezione e sviluppo della persona*

Alla luce dei lavori preparatori, il contenuto della Costituzione del 1948 appare coerente con l'impostazione emersa in Assemblea. Il minore è raramente menzionato in modo espresso: l'unico riferimento diretto si rinviene nell'art. 37 Cost., che impone una tutela speciale per il lavoro minorile, mentre altre disposizioni evocano le categorie dell'*infanzia* e della *gioventù*¹⁵ come condizioni meritevoli di particolare protezione. Al contempo, l'art. 48 Cost.¹⁶ esclude i minorenni dall'esercizio del diritto di voto, confermando come il dato anagrafico assuma rilievo soprattutto sul piano dell'esercizio dei diritti politici, piuttosto che su quello della loro titolarità.

Tuttavia, una lettura sistematica della Carta consente di ricostruire una tutela del minore ben più ampia e articolata, fondata sui principi supremi dell'ordinamento costituzionale. In virtù degli artt. 2 e 3 Cost., espressione rispettivamente del principio personalista e del principio di eguaglianza, i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione spettano alla persona in quanto tale, indipendentemente dall'età¹⁷. Il minore, in quanto persona, è dunque titolare dei diritti inviolabili garantiti dall'ordinamento,

¹⁵ L'art. 31, comma 2, Cost. recita: «[La Repubblica] Protegge la maternità, l'*infanzia* e la *gioventù*, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

¹⁶ L'art. 48 Cost. in realtà non menziona affatto i minorenni, piuttosto riconosce il diritto di voto a tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano compiuto la maggiore età, escludendo di fatto solo i minori dalla possibilità di vedersi rappresentanti nelle istituzioni.

¹⁷ In tal senso si veda C. DI COSTANZO, *La tutela costituzionale del minore: identità, salute e relazioni*, cit., pp. 3-27; E. LAMARQUE, *Prima i bambini: il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, cit., pp. 36-37; A. C. MORO, M. DOSSETTI, *Manuale di diritto minorile*, cit., pp.17-21; A. C. MORO, *Il bambino è un cittadino: conquista di libertà e itinerari formativi; la convenzione dell'onu e la sua attuazione*, cit., pp. 37-63.

senza che l'età possa costituire un fattore di esclusione o di attenuazione della sua soggettività giuridica¹⁸. In tale prospettiva, la distinzione tra titolarità ed esercizio dei diritti assume un ruolo centrale. Se è vero che il minore, in ragione della sua età e del suo grado di maturità, può non essere in grado di esercitare autonomamente taluni diritti, ciò non incide sulla sua qualità di soggetto di diritti, ma giustifica piuttosto l'attivazione di strumenti di protezione, rappresentanza e assistenza¹⁹. La vulnerabilità del minore, pertanto, non rappresenta il presupposto per una compressione dei diritti, bensì il fondamento di una tutela rafforzata, orientata a garantire il pieno sviluppo della personalità, come richiesto dall'art. 3, comma 2, Cost.

È all'interno di questo quadro che si collocano gli artt. 30²⁰ e 31²¹ Cost., i quali delineano una protezione del minore eminentemente relazionale. La famiglia è individuata come il luogo primario dello sviluppo della persona, la prima formazione sociale all'interno della quale l'individuo è chiamato a svolgere la propria personalità, e i diritti riconosciuti ai genitori si configurano come funzioni esercitate nell'interesse del figlio. Il riferimento dell'art. 30 Cost. al diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli è stato infatti progressivamente interpretato come lo specchio del corrispondente diritto del minore a essere mantenuto, istruito ed educato.

Sebbene l'art. 30 Cost. sia stato inizialmente al centro del dibattito sull'opportunità di riconoscere una piena equiparazione giuridica tra figli nati all'interno e al di

¹⁸ La dottrina ha osservato come in realtà l'art. 3, comma 1, Cost. nell'affermare la pari dignità sociale di tutti i cittadini e nel richiamare i criteri che non possono essere considerati al fine di operare una discriminazione, curiosamente l'articolo non fa menzione dell'età, sebbene una lettura sostanziale ed estensiva della norma debba far concludere che esso sia da considerarsi implicito al contenuto della norma stessa. Una lettura però "formale" della norma potrebbe però aprire le porte a discriminazioni in base all'età, cfr. A. C. MORO, M. DOSSETTI, *Manuale di diritto minorile*, cit., p. 346.

¹⁹ Cfr. C. DI COSTANZO, *La tutela costituzionale del minore: identità, salute e relazioni*, cit., pp. 3-27. A titolo meramente esemplificativo, la distinzione tra titolarità ed esercizio dei diritti trova riscontro, sul piano dell'ordinamento civile, nei principali istituti di protezione del minore, quali la responsabilità genitoriale (artt. 316-320 c.c.), che attribuisce ai genitori poteri di rappresentanza e di assistenza nell'interesse del figlio, nonché nella tutela del minore (artt. 343, 357 e 374 c.c.), prevista nei casi di assenza o incapacità dei genitori.

²⁰ E. LAMARQUE, *Art. 30*, cit., pp. 622-639.

²¹ L. CASSETTI, *Art. 31*, cit., pp. 640-654.

fuori del matrimonio, l'evoluzione legislativa a partire dalla metà degli anni Sessanta — culminata nel superamento di ogni distinzione di *status filiationis* — ha condotto a una lettura della norma fortemente orientata alla tutela sostanziale del minore. In tale contesto si colloca anche il progressivo declino della centralità della tutela dell'istituzione familiare in quanto tale nel diritto di famiglia, ufficialmente segnato da due interventi legislativi di particolare rilievo: la legge del 1967 sull'adozione speciale²², che introduce una nuova forma di filiazione “civile” fondata sull'interesse del minore e sulla rescissione dei legami con la famiglia di origine, e la legge sul divorzio del 1970²³, che ammette lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Il secondo comma dell'art. 30 Cost. ha inoltre consentito non solo l'intervento dello Stato nei casi di incapacità dei genitori, attraverso la previsione e la disciplina di istituti quali l'adozione, ma anche l'apertura a interpretazioni di tipo protezionistico che legittimano l'ingerenza dei pubblici poteri ogniqualvolta ciò risulti necessario a tutela del minore. Il fulcro della disciplina costituzionale della filiazione può dunque essere individuato nel primo comma dell'art. 30 Cost., che oggi la dottrina interpreta come fondamento di un vero e proprio diritto inviolabile del minore a crescere all'interno di una famiglia idonea a garantire il pieno sviluppo della sua personalità.

²² Un passaggio fondamentale nel processo di emersione del minore quale soggetto titolare di diritti è rappresentato dalla legge 5 giugno 1967, n. 431, recante “Adozione speciale”, che introduce una forma di adozione piena destinata ai minori in stato di abbandono, fondata sulla creazione di un rapporto di filiazione legittima con la famiglia adottiva e sulla cessazione dei legami giuridici con la famiglia d'origine. La riforma segna il superamento della concezione patrimonialistica dell'adozione e pone al centro la tutela del minore e il suo diritto a un ambiente familiare idoneo, anticipando sul piano interno il principio del superiore interesse del minore; sul punto, v. E. LAMARQUE, *Art. 30*, cit., pp. 622-639; L. CASSETTI, *Art. 31*, cit., pp. 640-654; A. C. MORO, M. DOSSETTI, *Manuale di diritto minorile*, cit., pp. 17 e ss.

²³ Nel medesimo processo di trasformazione del diritto di famiglia si colloca la legge 1° dicembre 1970, n. 898, che introduce lo scioglimento del matrimonio civile. Pur non essendo specificamente dedicata alla tutela dei minori, la disciplina assume rilievo anche in questa prospettiva, in quanto segna il passaggio a un modello familiare più dinamico e pluralistico, nel quale acquista centralità la tutela dei figli, imponendo al giudice di adottare provvedimenti in materia di affidamento e mantenimento orientati al loro interesse e benessere; cfr. E. LAMARQUE, *Art. 30*, cit., pp. 622-639; L. CASSETTI, *Art. 31*, cit., pp. 640-654; A. C. MORO, M. DOSSETTI, *Manuale di diritto minorile*, cit., pp. 17 e ss.

In questa prospettiva, l'art. 31 Cost. rafforza ulteriormente la tutela già ricavabile dall'art. 30 Cost. Sebbene i Costituenti avessero espresso timori in merito ai rischi connessi all'introduzione di obblighi di carattere solidaristico ed economico in capo allo Stato²⁴, attraverso una norma di natura programmatica, l'art. 31 Cost. si è rivelato un ulteriore punto di aggancio per una concezione del minore come soggetto meritevole di una protezione rafforzata proprio in ragione della sua vulnerabilità. Le direttive e le linee programmatiche in esso contenute si inseriscono, infatti, in un più ampio sistema di sicurezza sociale, che trova specificazione nella tutela dei diritti della donna e del minore nei rapporti di lavoro (art. 37 Cost.), nella tutela della salute (art. 32 Cost.), nel diritto all'istruzione (art. 34 Cost.) e nel diritto a una retribuzione sufficiente (art. 36 Cost.).

In definitiva, l'interesse collettivo alla realizzazione del programma enunciato dall'art. 31 Cost. è stato posto in stretta relazione con la piena tutela di situazioni soggettive fondate sul valore dell'invulnerabilità della persona e sul principio di eguaglianza sostanziale. Su questa base si è maturata la consapevolezza della necessità di considerare le norme costituzionali a protezione dell'infanzia e della gioventù non come disposizioni che legittimano un intervento episodico del legislatore, bensì come principi che esigono una strategia integrata di tutela, nella quale il *favor minoris* si traduca nella promozione dei diritti del minore inteso come cittadino «in formazione»²⁵.

Il quadro costituzionale così delineato ha offerto, dunque, una solida base per la progressiva elaborazione di un concetto di 'preminente interesse del minore' di ma-

²⁴ L'ostilità nei confronti delle disposizioni programmatiche della Costituzione, tra cui quelle relative alla tutela della famiglia e dell'infanzia, emerge chiaramente nei lavori dell'Assemblea costituente. In particolare, V. E. Orlando si interrogava sulla loro concreta attuazione, chiedendosi se in quale misura il Ministero del Tesoro avrebbe dovuto provvedere «con un apposito capitolo di bilancio»; v. intervento nella seduta del 23 aprile 1947, in *Resoconti dell'Assemblea costituente*, II, pp. 1161 ss. L'ordine del giorno volto a collocare tali disposizioni in un preambolo fu tuttavia respinto (ivi, p. 1171). Per un approfondimento, v. L. CASSETTI, *Art. 31*, cit., pp. 640-654.

²⁵ Cfr. L. CASSETTI, *Art. 31*, cit., pp. 640-654.

trice costituzionale e “all’italiana”, cui ha contribuito in modo significativo la giurisprudenza, ben prima dell’entrata in vigore della Convenzione di New York del 1989. Il dettato costituzionale non solo ha consentito di recepire, anche grazie all’operatività dell’art. 117 Cost., le norme internazionali e sovranazionali in materia di diritti del minore, ma ha altresì anticipato una concezione dello stesso non più come oggetto di potestà, bensì come centro di interessi giuridicamente rilevanti, la cui tutela giustifica tanto l’autonomia familiare quanto l’ingerenza pubblica²⁶, ben prima dell’intervento del diritto internazionale dei diritti umani. La lettura coordinata degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. ha consentito infatti alla dottrina e alla giurisprudenza, comune e costituzionale, di elaborare progressivamente il c.d. ‘principio del preminente interesse del minore’, in forza del quale il legislatore e l’interprete sono chiamati a operare un bilanciamento degli interessi tale da assicurare la prevalenza dell’interesse concreto del minore su quello di ogni altro soggetto coinvolto.

Dalla ricostruzione del dibattito costituente e del testo costituzionale emerge, tuttavia, una tensione strutturale che attraversa l’intero ordinamento. Il minore si configura, al tempo stesso, come ‘soggetto di diritti’ e ‘soggetto di bisogni’: titolare delle libertà fondamentali in quanto persona, ma anche destinatario di una protezione speciale in quanto individuo in formazione, esposto a condizioni di particolare fragilità²⁷.

La Costituzione non risolve tale tensione in modo definitivo, né opta per una prevalenza assoluta dell’autonomia o della protezione. Al contrario, essa affida alla legge e alla giurisprudenza il compito di operare un bilanciamento dinamico tra queste due istanze, alla luce dell’obiettivo del pieno sviluppo della persona umana. La tutela

²⁶ C. DI COSTANZO, *La tutela costituzionale del minore: identità, salute e relazioni*, cit., pp. 21–22, ove l’A. qualifica il minore come soggetto di relazioni, inserito in formazioni sociali quali la famiglia e la scuola, e descrive i suoi diritti come diritti relazionali, il cui esercizio presuppone il sostegno delle comunità intermedie.

²⁷ Ivi.

costituzionale del minore si configura così non come un dato statico, ma come un processo, nel quale la centralità della persona e la funzione promozionale della Repubblica costituiscono il fondamento per affrontare le trasformazioni della condizione minorile.

In questo quadro, l'evoluzione del diritto internazionale e sovranazionale in materia di diritti dell'infanzia ha inciso in modo significativo anche sul piano giuridico interno. Le Convenzioni internazionali e gli strumenti sovranazionali dedicati alla tutela del minore, una volta recepiti, hanno trovato ingresso nel sistema costituzionale attraverso i meccanismi di apertura previsti dagli artt. 11 e 117 Cost., contribuendo a integrare e specificare il contenuto delle garanzie costituzionali²⁸. Principi quali il superiore interesse del minore, il diritto allo sviluppo armonico della personalità e la valorizzazione progressiva della sua autonomia sono così divenuti parametri giuridici operanti, vincolanti per il legislatore e per l'interprete.

La tutela del minore nell'ordinamento italiano si configura, dunque, come il risultato di un dialogo strutturale tra Costituzione e fonti sovranazionali, nel quale l'impostazione personalistica e relazionale della Carta del 1948 ha consentito non solo di recepire, ma in parte di anticipare, i contenuti delle successive codificazioni internazionali, mantenendo al centro una tensione dinamica tra diritti, protezione e bisogni che continua a orientare l'evoluzione del sistema.

4.3. *Il minore nella giurisprudenza costituzionale*

Un ruolo centrale nella costruzione della tutela costituzionale dei diritti del minore è stato svolto dalla Corte costituzionale, la quale ha progressivamente elaborato un orientamento particolarmente avanzato e, per molti profili, anticipatorio rispetto sia alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 sia alla successiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Già in epoca anteriore alla formale

²⁸ E. LAMARQUE, *Prima i bambini*, cit., pp. 13-14.

affermazione internazionale del principio dei *best interests of the child*, il giudice delle leggi ha riconosciuto non solo la piena titolarità dei diritti fondamentali in capo al minore, quale persona ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost., ma ha altresì posto le basi di quello che può essere considerato l'equivalente costituzionale del principio del superiore interesse del minore.

In tale prospettiva assume valore paradigmatico la sentenza del 1981²⁹, a firma di Leopoldo Elia, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314/17, primo comma, c.c., nella parte in cui non consentiva una valutazione individualizzata dell'interesse del minore³⁰. La pronuncia si fonda sull'assunto secondo cui l'ordinamento costituzionale non tollera automatismi decisori in tutti quei procedimenti che incidono sui diritti e sulla condizione personale del minore: ogni decisione che lo riguardi deve essere adottata tenendo conto del suo *preminente interesse*, da individuarsi alla luce delle circostanze del caso concreto³¹.

Richiamando il combinato disposto degli artt. 2 e 30 Cost., la Corte ha affermato che la Costituzione individua nella famiglia il luogo primario per lo sviluppo della personalità del minore; tuttavia, qualora tale contesto risulti inidoneo ad assicurare tale sviluppo, l'ordinamento appronta strumenti alternativi, primo fra tutti l'istituto dell'adozione. Il "centro di gravità"³² di quest'ultimo non risiede in esigenze astratte di ordine familiare o sociale, né nell'interesse degli adottanti, bensì nel pieno sviluppo

²⁹ Corte cost., sent. 29 gennaio 1981, n. 11. Per un commento, v. C. DI COSTANZO, *La tutela costituzionale del minore: identità, salute e relazioni*, cit., pp. 27–28 e 57–60; v. anche E. LAMARQUE, *Prima i bambini*, cit., pp. 14–19 e 77–86; M. DI MASI, *L'interesse del minore. Il principio e la clausola generale*, Jovene, Napoli 2020, pp. 77–85.

³⁰ Codice civile, art. 314/17, comma 1 (come introdotto dalla legge 5 giugno 1967, n. 431), secondo cui «con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine», senza che fosse prevista una valutazione giudiziale in concreto della rispondenza di tale effetto all'interesse del minore.

³¹ Corte cost., sent. n. 11/1981, cons. dir., par. 5, ove si afferma la necessità di individuare «la soluzione ottimale in concreto per l'interesse del minore, quella cioè che più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior cura della persona».

³² Ivi, ove si afferma che «lo spostamento del centro di gravità dell'istituto [dell'adozione] era imposto ancor prima sul piano superiore della normativa costituzionale, per il combinato disposto degli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost.».

della personalità del minore. Proprio per tale ragione, neppure l'adozione può essere governata da criteri rigidi o automatici, ma richiede una valutazione individualizzata, idonea a individuare la soluzione più conforme all'interesse del minore nel caso concreto.

La sentenza del 1981 delinea così un sistema di garanzie articolato su un duplice livello. Da un lato, la Costituzione impone al *legislatore* di predisporre norme generali e astratte orientate alla tutela dei diritti del minore e alla promozione del pieno sviluppo della sua personalità (artt. 2 e 30, comma 2, Cost.), nonché a garantire una protezione rafforzata dell'infanzia e della gioventù (art. 31, comma 2, Cost.). In questa logica si collocano istituti come l'adozione speciale, concepiti per assicurare una tutela adeguata ai minori che non possano vedere soddisfatti i propri interessi all'interno della famiglia di origine e che non rientrino nei presupposti dell'adozione ordinaria. Dall'altro lato, la Corte individua una garanzia rivolta all'*organo giudicante*, al quale è richiesto di individuare, caso per caso, la soluzione che realizzi concretamente l'interesse del minore, intesa come quella che assicuri la migliore cura della persona, in particolare sotto il profilo morale, affettivo e relazionale. Ne deriva che tanto l'adozione ordinaria quanto quella speciale possono, a seconda delle circostanze, rappresentare la soluzione più idonea, ferma restando la necessità che il giudice conservi un adeguato margine di discrezionalità nell'applicazione della disciplina al caso concreto.

In questa chiave si articola il 'principio del superiore interesse del minore' nell'ordinamento costituzionale italiano: esso si traduce, da un lato, in un vincolo rivolto al legislatore, chiamato a individuare regole e istituti inderogabili a tutela dei diritti fondamentali dei minori considerati come categoria; dall'altro lato, in un'esigenza di flessibilità rimessa al giudice, affinché possa individuare, nella singola fattispecie, la soluzione più idonea allo sviluppo del minore³³.

³³ E. LAMARQUE, *Prima i bambini*, cit., pp. 13-19.

La stessa Corte, nella pronuncia del 1981, sottolinea inoltre come la riforma del 1967³⁴ abbia segnato un mutamento di paradigma, spostando l'accento dall'interesse dell'adottando – tradizionalmente inteso come interesse alla continuità della famiglia e alla trasmissione del patrimonio – a quello dell'adottato, valorizzando in via prioritaria l'interesse del minore ad essere cresciuto ed educato in condizioni “più favorevoli”³⁵. Tale passaggio contribuisce a rafforzare l'idea di una tutela del minore non più ancillare rispetto a interessi adulti o familiari, ma autonomamente fondata sulla sua persona.

È dunque a partire dalla Carta fondamentale e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che la dottrina ha elaborato la nozione di *favor minoris* come principio strutturante dell'ordinamento costituzionale, in forza del quale ai minori non solo viene riconosciuta la piena titolarità dei diritti attribuiti agli adulti, ma è altresì garantita una protezione rafforzata, desumibile in particolare dagli artt. 30, comma 2, e 31, comma 2, Cost. Tale principio è stato più volte riaffermato dalla Corte costituzionale³⁶, in particolare nelle pronunce in tema di riconoscimento dello status di figlio, nelle quali è stato teorizzato un conflitto tra *favor veritatis* – inteso come esigenza di affermazione

³⁴ L. 5 giugno 1967, n. 431, *Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile «Dell'adozione» ed inserimento del nuovo capo III con il titolo «Dell'adozione speciale».*

³⁵ Corte cost., sent. n. 11/1981, cons. dir., par. 6.

³⁶ Cfr., ex multis, Corte cost., sent. 18 dicembre 2017, n. 272, che, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità dell'art. 263 c.c., ha chiarito che, nelle azioni di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, l'interesse del minore non può essere automaticamente identificato con il *favor veritatis*, imponendo un necessario bilanciamento con il *favor minoris*; per un commento, v. A. CANDIDO, *Favor veritatis o favor minoris? L'impugnazione del riconoscimento scientemente non veritiero in una recente pronuncia della Corte costituzionale*, in “Rivista AIC”, 6 (2020), pp. 353–366. V. anche Corte cost., sentt. 9 marzo 2021, nn. 32 e 33; 28 marzo 2022, n. 79; 31 maggio 2022, n. 131, che delineano un'evoluzione significativa della nozione costituzionale di *status filiationis*, sempre meno ancorata a criteri meramente formali o biologici e sempre più orientata alla tutela dell'identità del minore e alla stabilità dei legami familiari effettivamente vissuti. Per gli sviluppi più recenti, v. Corte cost., sent. 22 maggio 2025, n. 68, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 40/2004 nella parte in cui non prevedeva il riconoscimento dello status di figlio nei confronti della madre internazionale di un nato in Italia da procreazione medicalmente assistita praticata all'estero, ribadendo la centralità dell'interesse del minore alla piena certezza dei rapporti familiari; per un commento, v. M. P. IADICICCO, *La Corte costituzionale prosegue, in solitaria, il proprio cammino sui diritti dei nati da PMA*, in “Rivista AIC”, 6 (2025), pp. 215–235.

della verità biologica – e *favor minoris*, inteso come interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari.

La Corte ha chiarito che il *favor veritatis* non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a un'operazione di bilanciamento con l'interesse del minore alla stabilità dei rapporti familiari, soprattutto alla luce della progressiva valorizzazione del diritto all'identità personale, che non si esaurisce nella dimensione biologica, ma si costruisce anche attraverso i legami affettivi e relazionali sviluppatasi all'interno di un contesto familiare³⁷. In tale prospettiva, il giudice delle leggi ha più volte ribadito la necessità di evitare automatismi legislativi nelle decisioni che coinvolgono i minori, riconoscendo al giudice un ruolo essenziale nella valutazione concreta della soluzione più idonea alla tutela dell'interesse del figlio.

Il rigetto di tali automatismi e assolutismi è stato ribadito anche in altre pronunce relative al tema dell'adozione³⁸, nelle quali la Corte ha costantemente affermato che la materia deve essere interpretata alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'interesse del minore, inteso come tutela della sua personalità e del suo sviluppo. In linea con quanto affermato nella sentenza capostipite del 1981, è stato ulteriormente ribadito che dai principi di cui agli artt. 2, 30 e 31 Cost. deriva la conseguenza che l'adozione debba trovare nella tutela dei fondamentali interessi del minore il proprio “centro di gravità”, concretizzandosi nella ricerca della soluzione più adeguata allo sviluppo della sua personalità³⁹.

³⁷ V. A. CANDIDO, *Favor veritatis o favor minoris?*, in “Rivista AIC”, 6 (2020), pp. 353–366, spec. p. 362; M. DI MASI, *L'interesse del minore*, cit., pp. 77–85.

³⁸ In tema di adozione, v. Corte cost., sent. 7 aprile 1992, n. 148, sulla derogabilità dei limiti di età e sulla tutela dell'unità dei fratelli; Corte cost., sent. 18 luglio 1996, n. 303, sulla necessità di una valutazione concreta dell'interesse del minore rispetto ai requisiti anagrafici degli adottanti; Corte cost., sent. 30 giugno 1999, n. 283, in materia di adozione internazionale; nonché Corte cost., sent. 28 marzo 2022, n. 79, che ha riconosciuto la necessità di garantire al minore adottato una piena integrazione nello status familiare dell'adottante. Da ultimo, v. Corte cost., sent. 10 luglio 2025, n. 210, che, in tema di adozione in casi particolari, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina che imponeva l'automatica anteponibilità del cognome dell'adottante, nella parte in cui non consentiva al giudice di disporre, ove conforme al preminente interesse del minore, la sostituzione del cognome.

³⁹ V. Corte cost., sentt. 29 dicembre 1986, n. 197 e 29 gennaio 1981, n. 11.

Analoghe considerazioni emergono nelle pronunce in tema di soppressione e alterazione di stato conseguenti all'applicazione di pene accessorie relative alla perdita o alla decadenza della responsabilità genitoriale⁴⁰, nelle quali la Corte ha censurato gli automatismi sanzionatori in quanto incompatibili con l'esigenza di una valutazione giudiziale capace di tenere adeguatamente conto degli interessi dei figli minori.

Infine, il principio dell'interesse del minore è stato ulteriormente sviluppato nella giurisprudenza costituzionale in materia di diritto penitenziario. Già a partire dal 1990⁴¹, la Corte ha fatto ricorso alla clausola dell'interesse del minore al fine di garantire una valutazione giudiziale in concreto nella concessione di benefici penitenziari ai

⁴⁰ In particolare, Corte cost., sent. 23 febbraio 2012, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano la decadenza automatica dalla responsabilità genitoriale quale conseguenza della condanna per determinati reati, ritenendo che una simile recisione automatica del rapporto genitore-figlio violi gli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., in quanto impedisce al giudice di verificare se la misura sia effettivamente conforme all'interesse del minore. In continuità, Corte cost., sent. 23 gennaio 2013, n. 7 ha censurato la previsione di pene accessorie produttive di effetti automatici sullo status e sulla responsabilità genitoriale, ribadendo che ogni decisione incidente sulla condizione del minore deve essere il risultato di una valutazione individualizzata e non di un meccanismo sanzionatorio rigido. Il medesimo orientamento è stato ulteriormente rafforzato da Corte cost., sent. 12 aprile 2022, n. 102, che ha affermato come le misure comportanti la perdita o la limitazione della responsabilità genitoriale richiedano una verifica giudiziale in concreto della loro proporzionalità e della loro rispondenza al superiore interesse del minore, il quale non può essere sacrificato quale effetto indiretto della sanzione penale inflitta al genitore. Da ultimo, Corte cost., sent. 12 giugno 2025, n. 55 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p., nella parte in cui prevedeva la sospensione automatica della responsabilità genitoriale quale pena accessoria conseguente alla condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572, comma 2, c.p.), ribadendo che misure incidenti sul rapporto genitore-figlio non possono operare in via automatica, ma richiedono una valutazione giudiziale in concreto della loro rispondenza all'interesse del minore, in conformità agli artt. 2, 3 e 30 Cost., evitando effetti indiretti e sproporzionati sulla posizione del figlio.

⁴¹ Un primo approdo è rappresentato da Corte cost., sent. 26 aprile 1990, n. 215, che ha affermato che l'interesse del minore alla presenza genitoriale non può essere sacrificato sulla base di presunzioni fondate sul sesso del genitore. Il principio è stato sviluppato da Corte cost., sent. 23 ottobre 2014, n. 239 e, in seguito, dalle sentt. 22 novembre 2017, n. 76; 23 luglio 2018, n. 174; 18 luglio 2019, n. 187, che hanno progressivamente superato preclusioni automatiche in materia penitenziaria, imponendo una valutazione giudiziale in concreto della compatibilità tra esigenze di difesa sociale e tutela del minore. Da ultimo, Corte cost., sent. 18 aprile 2025, n. 52 ha ribadito che la disciplina penitenziaria non può prevedere condizioni automatiche o discriminatorie nei confronti dei genitori di figli minori, richiedendo una valutazione individualizzata del superiore interesse del minore, in conformità agli artt. 2, 3, 27, 29, 30 e 31 Cost.; per un commento, v. S. D. DOMINICIS, *La differente condizione di accesso alla detenzione domiciliare speciale*, in "Rivista AIC", 5 (2025), pp. 97-116.

genitori di figli minori, evitando che l'esecuzione della pena si traduca, sia pure indirettamente, in una sanzione ingiustamente gravante sulla prole.

Per quanto concerne il recepimento del principio del *best interests of the child* a livello internazionale, si può osservare come la giurisprudenza costituzionale non si sia discostata, sul piano sostanziale, da quanto già affermato sin dagli anni Ottanta in relazione al principio del *favor minoris*. Dopo l'adozione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, la Corte ha fatto riferimento a tale fonte – anche attraverso il richiamo all'art. 117 Cost. – prevalentemente per rafforzare e confermare orientamenti già desumibili dagli artt. 2, 30 e 31 Cost. Ciò consente di superare una lettura meramente letterale del principio del “preminente interesse del minore”, che rischierebbe di intenderlo come interesse unico e assoluto, sottratto a ogni bilanciamento. Al contrario, la Corte ha costantemente ribadito che l'interesse del minore non è estraneo alle ordinarie operazioni di bilanciamento, ma deve essere considerato con un peso specifico maggiore, in ragione della condizione di vulnerabilità e della protezione rafforzata che l'ordinamento gli riconosce.

Nel loro insieme, le pronunce richiamate attestano come la Corte costituzionale abbia progressivamente costruito una tutela costituzionale del minore fondata sul riconoscimento della piena titolarità dei diritti fondamentali in capo alla persona in età evolutiva e, al contempo, su una protezione rafforzata giustificata dalla sua condizione di vulnerabilità. In tale prospettiva, il principio del superiore interesse del minore opera quale criterio trasversale di costituzionalità, idoneo a orientare sia le scelte del legislatore sia l'attività interpretativa del giudice, imponendo il superamento di automatismi e presunzioni assolute in tutti i settori dell'ordinamento – dallo *status filiationis* all'adozione, dalle pene accessorie al diritto penitenziario – nei quali siano in gioco la personalità, l'identità e lo sviluppo del minore.

4.4. *Dallo statuto costituzionale del minore alla sua proiezione nell'ambiente digitale*

L'analisi svolta consente di cogliere come la posizione giuridica del minore nell'ordinamento contemporaneo sia il risultato di un lungo processo evolutivo che ha progressivamente superato la tradizionale impostazione paternalistica dell'infanzia. Se in origine il minore era prevalentemente concepito come oggetto di protezione da parte della famiglia e dello Stato, l'evoluzione del diritto internazionale dei diritti umani, della giurisprudenza sovranazionale e dell'interpretazione costituzionale ha progressivamente consolidato una diversa prospettiva, nella quale il minore è riconosciuto come persona titolare di diritti fondamentali, seppur caratterizzata da una condizione di particolare vulnerabilità che giustifica forme di tutela rafforzata.

All'interno di questo quadro, la Costituzione italiana — letta alla luce delle fonti internazionali ed europee — contribuisce a delineare uno statuto costituzionale del minore fondato su un equilibrio dinamico tra protezione e autonomia, tra esigenze di sviluppo della personalità e necessità di garantire condizioni adeguate alla crescita. Principi quali il superiore interesse del minore, il diritto all'ascolto e il riconoscimento della progressiva capacità di autodeterminazione costituiscono le coordinate fondamentali di tale statuto, che si colloca oggi all'interno di un sistema multilivello di tutela dei diritti dell'infanzia.

Tuttavia, lo statuto costituzionale del minore non può essere considerato una categoria statica, confinata ai tradizionali ambiti delle relazioni familiari, dell'istruzione o della protezione sociale. Le profonde trasformazioni tecnologiche degli ultimi decenni hanno progressivamente ridefinito gli spazi nei quali i diritti fondamentali trovano attuazione, rendendo l'ambiente digitale una dimensione sempre più rilevante per lo sviluppo della personalità anche dei bambini e dei ragazzi. Le tecnologie digitali incidono infatti sulle modalità di accesso all'informazione, di costruzione delle relazioni sociali, di espressione della propria identità e di partecipazione alla vita pubblica, ampliando al contempo opportunità e rischi.

In tale contesto, i principi elaborati dal diritto internazionale ed europeo e recepiti nell'ordinamento costituzionale sono chiamati a confrontarsi con nuove forme di esercizio e di possibile compressione dei diritti dei minori, che si manifestano nello spazio digitale. Ciò impone di interrogarsi su come lo statuto costituzionale del minore

possa essere reinterpretato alla luce delle caratteristiche proprie dell'ambiente digitale, al fine di garantire che l'innovazione tecnologica non comprometta, ma anzi rafforzi, le condizioni di effettiva tutela e promozione dei diritti dell'infanzia.

È proprio a questa proiezione dello statuto costituzionale del minore nello spazio digitale che è dedicata la parte successiva del presente lavoro.

Parte III

IL MINORE COME SOGGETTO DI DIRITTO NELLO SPAZIO DIGITALE

SOMMARIO: Capitolo 5. La tutela del minore nella prima stagione della regolazione digitale: il paradigma della privacy. – 5.1. Il minore nella disciplina della protezione dei dati personali. – 5.2. Il modello statunitense: il Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA). – 5.2.1 L’evoluzione del modello COPPA: aggiornamenti normativi e prospettive di riforma. – 5.3. Dal COPPA al GDPR: la tutela della privacy del minore nella disciplina europea. – 5.4. La protezione dei dati personali del minore nell’ordinamento italiano. – Capitolo 6. Dal minore come oggetto di tutela al minore-persona nello spazio digitale. – 6.1 Le politiche europee per la sicurezza dei minori online. – 6.1.1 La Strategia europea Better Internet for Kids (BIK+) e i suoi obiettivi di policy. – 6.2. La “strutturalizzazione” della tutela nel *Digital Services Act*. – 6.2.1. L’*enforcement* del DSA e i procedimenti in materia di tutela dei minori. – 6.2.2. L’attuazione dell’articolo 28, paragrafo 4, DSA: le linee guida della Commissione e gli strumenti di *age assurance*. – 6.2.3. La verifica dell’età nel quadro normativo italiano: DSA e “Decreto Caivano”. – 6.2.4. Dalla privacy alla persona: gli *age verification systems* nel mutamento di paradigma della tutela del minore digitale. – 6.3. *De iure condendo*: le iniziative legislative italiane per la tutela dei minori nello spazio digitale. – 6.3.1. Le proposte di tutela “sistemica” del minore nell’ambiente digitale. – 6.3.2. Le proposte di legge in materia di *sharenting* e *baby influencer*. – 6.4. La protezione dei minori dall’uso dell’intelligenza artificiale. – 6.5. Prime considerazioni conclusive: i minori nello spazio digitale e il problema della precauzione costituzionale.

Capitolo 5

LA TUTELA DEL MINORE NELLA PRIMA STAGIONE DELLA REGOLAZIONE DIGITALE: IL PARADIGMA DELLA *PRIVACY*

5.1. *Il minore nella disciplina della protezione dei dati personali*

Per lungo tempo la risposta dell'ordinamento giuridico alle esigenze di tutela dei minori nello spazio digitale si è concentrata prevalentemente sulla dimensione della *privacy* e, in particolare, sulla protezione dei dati personali. Le prime preoccupazioni connesse alla presenza di bambini e adolescenti online riguardavano infatti soprattutto le modalità di raccolta, trattamento e sfruttamento economico delle informazioni personali da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione. In questa prospettiva iniziale, il minore veniva considerato principalmente come soggetto vulnerabile rispetto alle pratiche di profilazione e di commercializzazione dei dati, e la protezione giuridica si è sviluppata essenzialmente attorno al controllo sulla circolazione delle informazioni personali¹.

Com'è noto, il diritto alla *privacy* costituisce tuttavia un diritto complesso e relativamente recente nella sua configurazione contemporanea. Tradizionalmente esso è stato ricondotto a una duplice dimensione²: da un lato, una componente negativa, intesa come diritto a non subire interferenze nella propria sfera privata — il c.d. *right*

¹ Per un approfondimento sull'approccio *vulnerable data subjects* sia a livello europeo, sia internazionale, cfr. P. STANZIONE, *Data protection and Vulnerability*, in "European Journal of privacy law and tech", 2020, 9 ss; A. SORO, *Vulnerable person: data protection and digital society*, in "Italian American Bar Association Journal", 2016, pp. 117 ss.; n prospettiva comparata v. V. V. CUOCCI, *La protezione dei dati personali dei soggetti vulnerabili nella dimensione digitale. Uno studio di diritto comparato*, Cacucci, Bari 2022.

² Per una ricostruzione del rapporto tra tutela dei minori e ambiente digitale v. M. BIANCA, *Il minore e i nuovi media*, in R. SENIGAGLIA (a cura di), *Autodeterminazione e minore età: itinerari di diritto minorile*, Pacini Giuridica, Pisa, 2019, pp. 47 e ss; R. Senigaglia, *Social media, mobile apps, and children protection*, in R. SENIGAGLIA et al. (a cura di), *Privacy and Data Protection in Software Services*, Springer, Singapore, 2022, pp. 35 e ss.

*to be let alone*³ — che si traduce nella tutela della riservatezza; dall'altro, una componente positiva, consistente nel diritto al corretto trattamento dei dati personali e nel controllo da parte dell'individuo sulle informazioni che lo riguardano. Quest'ultima dimensione ha acquisito crescente centralità con l'avvento delle tecnologie digitali e delle economie fondate sui dati (*data-driven*), nelle quali la raccolta e l'elaborazione massiva di informazioni personali costituiscono il presupposto del funzionamento dei servizi online e delle piattaforme digitali⁴. In questo contesto, il diritto alla protezione dei dati personali è stato progressivamente configurato come uno dei principali strumenti di tutela degli individui nei confronti dei rischi derivanti dalla circolazione e dall'utilizzo delle informazioni personali.

Sul piano internazionale, il riconoscimento della tutela della vita privata e della riservatezza trova fondamento in diversi strumenti di protezione dei diritti umani. Con specifico riferimento ai minori, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo riconosce espressamente, all'art. 16⁵, il diritto del minore a non subire interferenze arbitrarie o illegali nella propria vita privata, nella famiglia, nel domicilio o nella corrispondenza, sancendo così anche per il fanciullo una forma di tutela della privacy nella sua dimensione tradizionale di riservatezza.

A livello sovranazionale europeo, tale evoluzione trova un riconoscimento più articolato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che distingue tra il

³ Cfr. S. D. WARREN, L.D. BRANDEIS, *The right to privacy*, in "Harvard Law Review", vol. 4, n. 5, 1890, pp. 193 ss.

⁴ Sul c.d. «cambio di paradigma» determinato dalla rivoluzione dei big data e dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale v. ANDREA SIMONCINI, SAMIR SUWEIS, *Il cambio di paradigma nell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, in "Rivista di filosofia del diritto", 1, 2019, p. 87–106.

⁵ Cfr. art. 16 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, secondo cui «nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, né di lesioni illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o lesioni». Il comma 2 della medesima disposizione stabilisce inoltre che «il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o lesioni», affermando così l'obbligo degli Stati di predisporre strumenti giuridici idonei a garantire la tutela della vita privata e della reputazione del minore.

diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito all'art. 7 — in linea con quanto previsto anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo — e il diritto alla protezione dei dati personali, autonomamente previsto dall'art. 8 della Carta e dall'art. 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In tal modo, nel quadro europeo, la protezione dei dati personali non si esaurisce nella tradizionale tutela della riservatezza, ma assume una propria autonomia concettuale e normativa, quale specifica proiezione della tutela della persona nell'ambiente digitale.

Nell'ordinamento nazionale, il diritto alla privacy non trova un riconoscimento espresso nel testo della Costituzione, né nella sua dimensione di diritto alla riservatezza né in quella, più recente, di diritto alla protezione dei dati personali. Esso è stato tuttavia ricostruito in via interpretativa come diritto della personalità, ricavabile anzitutto dall'art. 2 Cost., in collegamento con altre disposizioni costituzionali poste a tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della sfera individuale, tra cui gli artt. 3, 13, 14 e 15 Cost⁶. In questa prospettiva, la riservatezza è stata intesa come espressione del libero sviluppo della persona e come presidio contro indebite ingerenze nella vita privata, mentre la protezione dei dati personali rappresenta un'evoluzione più recente di tale tutela, emersa con particolare evidenza nel contesto delle tecnologie digitali e rafforzata anche per effetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Il diritto alla protezione dei dati personali è inoltre frequentemente inteso come diritto all'auto-determinazione informativa, cioè alla scelta di ogni soggetto di autodefinirsi e determinarsi⁷.

⁶ Cfr. Cass. civ., 27 maggio 1975 n. 2129. La corte ha sottolineato come nel tempo siano state usate più formulazioni del diritto alla riservatezza: la prima strettamente legata alla riservatezza dell'intimità domestica in corrispondenza del *right to be alone* anglosassone; una seconda, molto più ampia, per la quale il riserbo vieterebbe qualsiasi ingerenza nella vita privata; e la terza, intermedia, riportata nel testo. La corte richiama alcune norme a fondamento del diritto come inteso dalla prima accezione: gli artt. 14 e 29 Cost., l'art. 614 c.p. e l'art. 1 della legge 8 aprile 1974, n. 98. Sul punto v. G. FINOCCHIARO, *La protezione dei dati personali in Italia: Regolamento UE n. 2016/679 e D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Zanichelli, Bologna, 2019, pp. 10 e ss.

⁷ Cfr. S. RODOTÀ, *Discorso del Presidente – Relazione annuale 2002*, Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 128285, disponibile in [Discorso del Presidente Rodotà - Relazione annuale 2002](#),

Su queste basi si è sviluppata la normativa in materia di protezione dei dati personali dei minori nello spazio digitale. I primi interventi specificamente rivolti alla tutela dei minori online si sono affermati negli Stati Uniti, con l'adozione del *Children's Online Privacy Protection Act* (COPPA)⁸ del 1998, entrato in vigore nel 2000, che ha introdotto obblighi stringenti per i fornitori di servizi digitali nel trattamento dei dati personali dei minori di età inferiore ai tredici anni. Tale modello rappresenta una prima risposta normativa di tipo settoriale, incentrata sulla regolazione delle condizioni di raccolta e utilizzo dei dati da parte degli operatori economici.

Diversa è stata, invece, l'evoluzione nell'ordinamento europeo. La direttiva 95/46/CE⁹ ha introdotto una disciplina generale in materia di protezione dei dati personali, priva tuttavia di specifici riferimenti alla condizione dei minori. Anche le normative nazionali di recepimento, tra cui la legge italiana n. 675 del 1996¹⁰, si sono inserite in questo quadro, mantenendo un'impostazione sostanzialmente neutra rispetto all'età degli interessati. Solo con l'adozione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)¹¹, applicabile dal 2018, la condizione del minore assume una rilevanza esplicita

25 marzo 2026, ove l'A. elabora la nozione di “corpo elettronico” quale proiezione digitale della persona, affermando che «il pieno controllo sul proprio “corpo elettronico”, distribuito in molteplici banche dati» costituisce un elemento essenziale della nuova dimensione della cittadinanza. In tale prospettiva, il diritto alla protezione dei dati personali può essere letto come lo strumento giuridico volto a garantire il controllo individuale su tale dimensione digitale della persona.

⁸ Il *Children's Online Privacy Protection Act* del 1998 (COPPA) è una legge federale degli Stati Uniti volta a disciplinare il trattamento dei dati personali dei minori di età inferiore a tredici anni nell'ambiente digitale; esso è codificato al 15 U.S.C. §§ 6501–6506 (Pub. L. 105-277, 21 October 1998) ed è attuato, sul piano regolamentare, dalla *COPPA Rule*, 16 C.F.R. Part 312.

⁹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

¹⁰ Cfr. legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*, che ha rappresentato il primo intervento organico dell'ordinamento italiano in materia di protezione dei dati personali. La legge, adottata in attuazione della direttiva 95/46/CE, ha introdotto principi fondamentali quali la liceità, la correttezza e la finalità del trattamento dei dati, nonché diritti specifici in capo agli interessati, tra cui il diritto di accesso, rettifica e opposizione. Tale disciplina è stata successivamente abrogata e sostituita dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), oggi coordinato con il regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

¹¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation – GDPR*).

nell'ambito della disciplina europea della protezione dei dati personali. Il GDPR, infatti, pur mantenendo un impianto generale, ha introdotto specifiche disposizioni relative al trattamento dei dati dei minori, in particolare con riferimento ai servizi della società dell'informazione, segnando così un significativo mutamento di prospettiva rispetto al quadro normativo precedente.

Nonostante tali sviluppi normativi, per lungo tempo la tutela dei minori nello spazio digitale è rimasta prevalentemente ancorata a un approccio data-centrico, incentrato sulle condizioni di liceità del trattamento dei dati, sul consenso e sugli obblighi di trasparenza informativa. Solo più recentemente, anche alla luce della crescente complessità dell'ecosistema digitale e dell'emersione di rischi ulteriori rispetto alla mera circolazione dei dati — quali la manipolazione algoritmica, l'esposizione a contenuti inappropriati e le dinamiche di dipendenza o di isolamento sociale — è emersa con maggiore evidenza l'insufficienza di una tutela limitata alla sola dimensione della privacy. La condizione del minore nello spazio digitale richiede infatti di essere ricondotta entro la più ampia prospettiva dei diritti fondamentali della persona, che comprendono, oltre alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, anche la dignità, l'identità, lo sviluppo della personalità, la salute psico-fisica e la libertà individuale.

5.2. *Il modello statunitense: il Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)*

Uno dei primi interventi normativi specificamente volto alla tutela della privacy dei minori online è stata la normativa federale statunitense denominata *Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)*, approvata nel 1998 ed entrata in vigore nel 2000. L'atto ha rappresentato un passaggio significativo nella regolazione del trattamento dei dati personali dei bambini nell'ambiente digitale, introducendo obblighi stringenti per gli operatori di siti web e servizi online rivolti ai minori o che abbiano conoscenza

effettiva (*actual knowledge*¹²) del trattamento di dati personali di utenti di età inferiore ai tredici anni. Il COPPA prevede, in particolare, che la raccolta, l'uso e la divulgazione dei dati personali dei minori di tredici anni possano avvenire solo previo consenso verificabile del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Non si configura dunque un divieto assoluto di trattamento dei dati dei bambini, bensì un regime condizionato alla previa acquisizione di un consenso qualificato, secondo modalità idonee a garantirne l'autenticità e la consapevolezza.

Uno degli elementi più rilevanti della disciplina è rappresentato dall'introduzione di una soglia legale di età – tredici anni – al di sotto della quale il minore non può autonomamente prestare un valido consenso al trattamento dei propri dati personali. Sebbene il testo normativo non utilizzi espressioni quali “*maturità digitale*”, tale limite ha rappresentato, sul piano sistematico, una delle prime traduzioni legislative di una presunzione di incapacità decisionale del minore nel contesto digitale.

La determinazione di tale soglia non è stata priva di dibattito¹³. Nel corso dell'*iter* legislativo, la *Federal Trade Commission* (FTC) organizzò nel 1998 un forum

¹² Cfr. 16 C.F.R. § 312.2, lett. c), che definisce la nozione di “*website or online service directed to children*”, nonché 16 C.F.R. § 312.3, rubricato “*Regulation of unfair or deceptive acts or practices in connection with the collection, use, and/or disclosure of personal information from and about children on the Internet*”, ove il legislatore richiama il requisito dell'*actual knowledge* quale criterio rilevante sia per qualificare un operatore come soggetto alla disciplina — in quanto consapevole della raccolta o del trattamento di dati personali di minori di età inferiore a tredici anni — sia per configurare una condotta come “*unfair or deceptive*” ai sensi della normativa federale. Nel diritto statunitense, l'*actual knowledge* si distingue dalla *constructive knowledge*, che ricorre quando un soggetto avrebbe dovuto sapere sulla base di circostanze oggettive; il COPPA, richiedendo una conoscenza effettiva, adotta dunque una soglia soggettiva più restrittiva, limitando l'ambito di responsabilità ai casi di consapevolezza concreta dell'età dell'utente. In tal senso, v. altresì *Children's Online Privacy Protection Rule*, 89 Fed. Reg. 2034 (11 Jan. 2024) (proposed rule), in <https://www.federalregister.gov/documents/2024/01/11/2023-28569/childrens-online-privacy-protection-rule#footnote-34-p2037>, 25 marzo 2026, ove la Federal Trade Commission, nel commento alla proposta di revisione della COPPA Rule, discute espressamente la distinzione tra *actual* e *constructive knowledge*, escludendo quest'ultimo standard in quanto idoneo ad ampliare eccessivamente l'ambito applicativo della disciplina attraverso un criterio oggettivo fondato sul “*should have known*”.

¹³ Cfr. J. JARGON, *How 13 Became the Internet's Age of Adulthood*, in “The Wall Street Journal”, 18 giugno 2019, disponibile in <https://www.wsj.com/articles/how-13-became-the-internets-age-of-adulthood-11560850201>, 25 marzo 2026.

pubblico coinvolgendo rappresentanti dell'industria di Internet, esperti di *privacy* e associazioni per le libertà civili¹⁴. In una fase iniziale era stata prospettata l'estensione della tutela ai minori di sedici anni¹⁵; tale proposta incontrò tuttavia l'opposizione sia di operatori economici, preoccupati per l'impatto sul mercato dei servizi digitali poiché non volevano rinunciare ad una redditizia fetta di mercato che non avrebbe potuto beneficiare di beni e servizi della società dell'informazione, sia di gruppi per i diritti civili, timorosi che una soglia troppo elevata potesse limitare l'accesso degli adolescenti a informazioni rilevanti, anche in ambiti sensibili come quelle legate all'utilizzo di contraccettivi, all'aborto o all'aiuto in situazioni di abuso¹⁶.

La soglia di legittimità del trattamento dei dati è stata quindi individuata nella regola pratica “sotto i dodici anni”, utilizzata negli anni Settanta dai regolatori negli Stati Uniti e in altri Paesi per elaborare leggi sul marketing rivolto ai bambini. Ciò era stato supportato da studi che avevano dimostrato che i bambini dagli otto ai dodici anni erano in grado di distinguere la pubblicità da altri contenuti¹⁷. L'età della maturità digitale trae quindi la propria origine da studi che hanno a che vedere con la capacità dei bambini di distinguere l'*advertising* dal programma televisivo che stanno guardando, anziché partire da studi sullo sviluppo cognitivo vero e proprio, sulla capacità di esprimere il consenso informato, sulla capacità di navigare sul web o di comprendere ed elaborare i contenuti cui hanno accesso.

¹⁴ Per una ricostruzione storica dell'adozione e delle prime applicazioni del COPPA, v. T. Gad-Baw, *Legislative Update: Children's Online Privacy Protection Act of 1998*, in “Children's Legal Rights Journal”, 36 (2020), pp. 228–231.

¹⁵ Tale proposta fu avanzata, tra gli altri, dal deputato democratico Edward Markey, promotore della *Children's Privacy Bill of Rights* e da tempo impegnato nella tutela dei diritti dei minori nell'ambiente digitale; sul punto, v. J. JARGON, *How 13 Became the Internet's Age of Adulthood*, cit.

¹⁶ J. JARGON, *How 13 Became the Internet's Age of Adulthood*, cit.

¹⁷ R. P. ADLER *et al.*, *Research on the Effects of Television Advertising on Children: A Review of the Literature and Recommendations for Future Research*, U.S. Government Printing Office, Washington D.C., aprile 1975.

Tanto sopra premesso, ai fini dell'applicazione del COPPA, è ancora oggi considerato “*child*”¹⁸ il soggetto di età inferiore ai tredici anni. La disciplina vieta la raccolta, la conservazione e la divulgazione dei dati personali dei bambini in violazione delle condizioni previste dall’*Act*¹⁹ e prevede un regime sanzionatorio nei confronti degli operatori che offrano servizi espressamente rivolti ai minori o che abbiano effettiva conoscenza del trattamento di dati di utenti “*under 13*”. Quest’ultimo delicato aspetto in particolare implica che, laddove un minore dichiari falsamente di avere un’età superiore ai tredici anni e l’operatore non abbia elementi per dubitarne, il regime sanzionatorio previsto dal COPPA potrebbe non trovare applicazione, in assenza del requisito della *conoscenza effettiva*. Inoltre, perché il trattamento dei dati personali di un minore di tredici anni sia legittimo, è sufficiente che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale²⁰ nei suoi confronti esprimano il consenso al trattamento e che le piattaforme online predispongano gli strumenti adeguati volti ad accertare la legittimità di tale dichiarazione²¹.

La diffusione, da parte di molte piattaforme digitali, di clausole che vietano l’accesso ai minori di tredici anni non discende dunque da un divieto assoluto imposto dal COPPA, bensì da valutazioni di gestione del rischio regolatorio e dei costi connessi all’implementazione di sistemi di verifica del consenso genitoriale. In linea teorica, infatti, l’accesso ai servizi della società dell’informazione da parte di bambini di età inferiore ai tredici anni sarebbe possibile, purché sia acquisito un consenso genitoriale

¹⁸ Cfr. 16 C.F.R. § 312.2 (2024), ove si definisce il termine “*child*” come «an individual under the age of 13».

¹⁹ 16 C.F.R. § 312.3 (2024), «General requirements. It shall be unlawful for any operator of a Web site or online service directed to children, or any operator that has *actual knowledge* that it is collecting or maintaining personal information from a child, to collect personal information from a child in a manner that violates the regulations prescribed under this part». Nostro il corsivo.

²⁰ 16 C.F.R. § 312.5(a)(1) (2024).

²¹ 16 C.F.R. § 312.4(a) (2024), «General principles of notice. It shall be the obligation of the operator to provide notice and obtain verifiable parental consent prior to collecting, using, or disclosing personal information from children. Such notice must be clearly and understandably written, complete, and must contain no unrelated, confusing, or contradictory materials».

verificabile; nella prassi, tuttavia, la complessità tecnica e organizzativa di tali meccanismi induce molti operatori a optare per una soglia di accesso coincidente con il limite previsto dalla normativa²².

5.2.1. *L'evoluzione del modello COPPA: aggiornamenti normativi e prospettive di riforma*

L'evoluzione della disciplina statunitense in materia di tutela della privacy dei minori online successiva al COPPA mostra un progressivo tentativo di adattamento del modello originario alle trasformazioni tecnologiche e all'emersione di nuovi rischi sistemici. In una prima fase, l'intervento si è sviluppato principalmente sul piano regolamentare, attraverso l'aggiornamento del *COPPA* da parte della *Federal Trade Commission* nel 2013²³, volto ad ampliare la nozione di “informazioni personali” e a chiarire l'applicazione della normativa ai servizi mobili, alle tecnologie di tracciamento e alle forme di pubblicità comportamentale. Tale revisione ha segnato il passaggio da una concezione centrata sui dati identificativi tradizionali a una più ampia considerazione degli identificatori persistenti e delle tecniche di profilazione.

²² Si osserva come la maggior parte delle principali piattaforme digitali e dei social media abbia scelto di fissare la soglia minima per la registrazione a tredici anni, in linea con il limite previsto dal COPPA, evitando così di predisporre meccanismi di verifica del consenso genitoriale per utenti di età inferiore. In tal senso v., ad esempio, TikTok, *Privacy Policy (EEA)*, ove si prevede che l'utente debba avere almeno 13 anni per utilizzare il servizio, <https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/it>; Meta Platforms, *Facebook Terms of Service*, che vietano l'uso della piattaforma ai minori di 13 anni, <https://www.facebook.com/terms/>; Instagram, *Terms of Use*, che richiedono un'età minima di 13 anni per la creazione di un account, <https://help.instagram.com/581066165581870>; Snap Inc., *Privacy Policy*, che precisa che i servizi non sono destinati a minori di 13 anni e che l'account verrà disattivato qualora la società venga a conoscenza della minore età, <https://values.snap.com/privacy/privacy-policy>; Reddit, *Privacy Policy*, che stabilisce che gli utenti devono avere almeno 13 anni per utilizzare i servizi, <https://www.reddit.com/policies/privacy-policy>. Tutte le pagine indicate sono state consultate in data 24 febbraio 2026.

²³ Cfr. T. GADBAW, *Legislative Update: Children's Online Privacy Protection Act of 1998*, in “Children's Legal Rights Journal”, 36 (2020), pp. 228-232.

Una seconda fase, culminata negli emendamenti finalizzati nel 2025²⁴, ha ulteriormente rafforzato il quadro di tutela, introducendo obblighi più stringenti in materia di minimizzazione e conservazione dei dati, maggiore trasparenza nei confronti dei genitori e un requisito di consenso separato e verificabile per la condivisione dei dati con terze parti, in particolare per finalità pubblicitarie. L’ampliamento della definizione di “*personal information*” fino a includere dati biometrici e altri identificatori sensibili testimonia la volontà del legislatore di adeguare la disciplina alle nuove forme di raccolta e monetizzazione dei dati nell’economia digitale.

Parallelamente, il dibattito legislativo statunitense ha progressivamente evidenziato i limiti strutturali del modello originario del COPPA, fondato esclusivamente sulla soglia dei tredici anni e sul meccanismo del consenso genitoriale. Le proposte di riforma più recenti – come quelle riconducibili al progetto denominato “*COPPA 2.0*”²⁵ – mirano infatti ad estendere alcune garanzie anche agli adolescenti, superando la rigida distinzione tra “under 13” e “over 13” e introducendo diritti ulteriori, quali il divieto di pubblicità mirata e meccanismi di cancellazione rafforzata. Al contempo, iniziative legislative più ampie, come il *Kids Online Safety Act (KOSA)*²⁶, hanno tentato di spostare

²⁴ Federal Trade Commission, *FTC Finalizes Changes to Children’s Privacy Rule Limiting Companies’ Ability to Monetize Kids’ Data*, 2025, disponibile all’indirizzo <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/01/ftc-finalizes-changes-childrens-privacy-rule-limiting-companies-ability-monetize-kids-data>, ultima consultazione 20 febbraio 2026.

²⁵ La proposta legislativa nota come “COPPA 2.0”, formalmente denominata *Children and Teens’ Online Privacy Protection Act*, è stata presentata al Senato dal Sen. E. Markey; v. Text – S.1418 – 118th Congress (2023–2024), disponibile all’indirizzo <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/1418/text>, ultima consultazione 20 febbraio 2026. Il disegno di legge introduce modifiche sostanziali all’impianto originario del COPPA, estendendo le protezioni alla fascia 13–16 anni, prevedendo un diritto alla cancellazione dei dati (c.d. *eraser button*) e vietando il targeting pubblicitario basato su dati personali di minori; sul punto cfr. Redazione, *Sicurezza online dei minori: dal COPPA 2.0 all’UK Children’s Code*, verso un nuovo paradigma di protezione digitale, in “ICT Security Magazine”, 2026, <https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/coppa-2-0/>, ultima consultazione 20 febbraio 2026.

²⁶ Il *KOSA* introduce un vero e proprio *duty of care* in capo alle piattaforme digitali nei confronti degli utenti minorenni, imponendo l’adozione di misure ragionevoli e proattive volte a prevenire e mitigare rischi quali il cyberbullismo, la promozione o amplificazione di contenuti relativi a disturbi alimentari, l’autolesionismo, l’abuso di sostanze e l’esposizione a predatori online; v. S. 1748, 119th Congress (2025–2026), § 3, testo disponibile all’indirizzo <https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate->

l'attenzione dal solo trattamento dei dati personali alla responsabilità delle piattaforme rispetto ai rischi psicologici e sociali derivanti dall'architettura dei servizi digitali. La convergenza tra COPPA 2.0 e KOSA delinea un modello regolatorio che integra protezione dei dati personali e sicurezza del benessere psicofisico, superando la tradizionale dicotomia tra *privacy* e *safety*.

Nel complesso, l'esperienza statunitense evidenzia un'evoluzione da una tutela strettamente *data-driven*, centrata sulla raccolta e sull'uso dei dati personali dei bambini, verso un approccio più articolato, che tende a interrogarsi anche sul *design* delle piattaforme, sulle pratiche di monetizzazione e sull'impatto sistemico dell'ambiente digitale sullo sviluppo dei minori. Resta tuttavia centrale, nel modello americano, la logica del *parental consent* quale perno della legittimazione del trattamento, elemento che, come approfondiremo in seguito, continua a distinguere tale assetto da altre esperienze normative fondate su una concezione più ampia dei diritti fondamentali del minore nello spazio digitale.

5.3. *Dal COPPA al GDPR: la tutela della privacy del minore nella disciplina europea*

In Europa, la disciplina della protezione dei dati personali è oggi contenuta nel *General Data Protection Regulation* (UE) 2016/679 (GDPR), entrato in vigore nel 2016 e applicabile dal 25 maggio 2018. Prima della sua adozione, il quadro normativo europeo si presentava privo di disposizioni specifiche dedicate ai minori: né la direttiva

[bill/1748/text](#), ultima consultazione 20 febbraio 2026; per un'analisi divulgativa dello stato dell'iter legislativo si v. R. SCHNEID, *What to Know About the Kids Online Safety Act*, in "TIME", 2025, <https://time.com/7288539/kids-online-safety-act-status-what-to-know/>, ultima consultazione 20 febbraio 2026.

95/46/CE²⁷, né la direttiva 2002/58/UE in materia di comunicazioni elettroniche²⁸ contenevano infatti riferimenti espressi alla tutela dei dati personali dei soggetti in età evolutiva²⁹.

Tale lacuna aveva determinato un approccio frammentato a livello nazionale, nel quale alcuni Stati membri avevano introdotto discipline autonome e tra loro difformi, mentre un ruolo significativo era lasciato a strumenti di autoregolamentazione delle piattaforme digitali. Queste ultime, spesso ispirandosi al modello statunitense del COPPA, prevedevano generalmente un limite di accesso fissato a tredici anni. In questo contesto, nel 2009 il *Working Party ex art. 29 (WP29)*, evidenziando le criticità del sistema europeo, adottò linee guida sul trattamento dei dati personali dei minori³⁰, nelle quali veniva richiamato, tra l'altro, il principio del *best interests of the child* quale criterio orientativo per la risoluzione dei conflitti e per il corretto bilanciamento tra istanze di protezione e autonomia del minore.

È alla luce di tali sviluppi, nonché del mutamento del contesto tecnologico e sociale, che si colloca l'adozione del GDPR. A differenza del modello statunitense, fondato su una normativa settoriale specificamente dedicata alla tutela della privacy dei minori online, il regolamento europeo inserisce la protezione dei dati personali

²⁷ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in GUCE L 281 del 23 novembre 1995.

²⁸ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (*ePrivacy Directive*), in GUCE L 201 del 31 luglio 2002.

²⁹ Per una ricostruzione storica del tema si veda C. M. CASCIONE, *Art. 8 Regolamento generale sulla protezione dei dati*, in R. D'ORAZIO ET AL. (a cura di), *Codice della privacy e data protection*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, p. 228–239; G. FINOCCHIARO, *La protezione dei dati personali in Italia: Regolamento UE n. 2016/679 e D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Zanichelli, Bologna, 2019; G. M. RICCIO et al. (a cura di), *GDPR e normativa privacy: commentario: regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016: appendice*, Wolters Kluwer, Milano, 2022.

³⁰ Art. 29 Data Protection Working Party, *Opinion 2/2009 on the protection of children's personal data (General Guidelines and the special case of schools)*, WP160, 11 febbraio 2009, disponibile in https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2009/wp160_en.pdf, 25 marzo 2026.

all'interno di un sistema generale e direttamente applicabile di tutela dei diritti fondamentali³¹. In tale sistema, la protezione dei dati assume rango autonomo ai sensi dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea³² e dell'articolo 16 TFUE³³, mentre la tutela della vita privata del minore trova un ulteriore fondamento nell'articolo 16 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, il quale afferma che «Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione» e che gli garantisce al secondo comma il «diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti».

Il GDPR non si limita a introdurre regole puntuali, ma costruisce un impianto normativo fondato su principi strutturali – quali liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, integrità e riservatezza³⁴ – nonché su

³¹ Sul rango primario della protezione dei dati personali nel diritto dell'Unione europea, v. art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e art. 16 TFUE. In giurisprudenza, Corte giust., 8 aprile 2014, *Digital Rights Ireland*, C-293/12, che valorizza gli artt. 7 e 8 della Carta quali parametri di validità degli atti dell'Unione. Cfr. altresì Considerando nn. 1, 2 e 4 del regolamento (UE) 2016/679. In dottrina, v. F. NADDEO, *Il consenso al trattamento dei dati personali del minore*, in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", 1 (2018), pp. 34 ss.

³² Art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (rubricato «*Protezione dei dati di carattere personale*»), che riconosce un autonomo diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, distinto ma complementare rispetto al diritto al rispetto della vita privata di cui all'art. 7 della medesima Carta.

³³ Art. 16 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che attribuisce all'Unione competenza a stabilire norme relative alla protezione dei dati personali e impone il rispetto di tali norme tanto alle istituzioni europee quanto agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione.

³⁴ Cfr. art. 5 GDPR, che enuncia i principi generali del trattamento (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza), introducendo il principio di responsabilizzazione (*accountability*) del titolare. Sul nuovo approccio al rischio scelto dal legislatore europeo e basato sul principio di *accountability* v. G. FINOCCHIARO, *La protezione dei dati personali in Italia: Regolamento UE n. 2016/679 e D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, cit., pp. 17 e ss.

obblighi di responsabilizzazione³⁵ del titolare del trattamento e su strumenti di prevenzione quali la *data protection by design e by default*³⁶. In questo quadro, la tutela dei minori si giustifica in ragione della loro condizione di vulnerabilità, espressamente riconosciuta dal Considerando 38³⁷, secondo cui essi meritano una specifica protezione in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi e delle conseguenze del trattamento dei dati personali³⁸. Tale protezione rafforzata non si esaurisce in una soglia anagrafica, ma permea l'intero sistema del regolamento.

In tale contesto si inserisce l'articolo 8 del GDPR³⁹, che introduce per la prima volta a livello europeo una disciplina espressa relativa all'età del consenso digitale dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione, colmando una lacuna del precedente quadro normativo. La disposizione stabilisce che il consenso possa essere validamente prestato dal minore che abbia compiuto sedici anni, riconoscendo agli

³⁵ Cfr. art. 24 GDPR, che specifica il contenuto dell'obbligo di responsabilizzazione, imponendo al titolare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità al regolamento.

³⁶ Cfr. art. 25 GDPR, in tema di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (*data protection by design e by default*).

³⁷ EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD (EDPB), *Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, Versione 1.1*, adottate il 4 maggio 2020, p. 28. «Rispetto alla direttiva attuale, il regolamento generale sulla protezione dei dati crea un ulteriore livello di protezione per il trattamento dei dati personali delle persone fisiche *vulnerabili*, in particolare i *minori*». Nostro il corsivo.

³⁸ Considerando n. 38 GDPR, che riconosce ai minori una protezione specifica in ragione della loro minore consapevolezza dei rischi connessi al trattamento, con particolare riferimento alle attività di marketing e profilazione, precisando tuttavia che il consenso genitoriale non è richiesto per servizi di prevenzione o consulenza forniti direttamente al minore.

³⁹ L'articolo 8 del GDPR recita «1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni. 2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili. 3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore». Per un commento si v. C. M. CASCIONE, *Art. 8 Regolamento generale sulla protezione dei dati*, in R. D'ORAZIO ET AL. (a cura di), *Codice della privacy e data protection*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, p. 228–239; G. M. RICCIO et al. (a cura di), *GDPR e normativa privacy: commentario: regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016: appendice*, Wolters Kluwer, Milano, 2022.

Stati membri la facoltà di abbassare tale soglia fino a un minimo di tredici anni. In Italia, il legislatore ha fissato tale limite a quattordici anni (art. 2-*quinquies*, d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018⁴⁰). Qualora il minore non abbia raggiunto l'età prevista, il trattamento è lecito solo se il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, previa verifica “*in ogni modo ragionevole*” da parte del titolare del trattamento⁴¹.

Analogamente al COPPA, dunque, anche il sistema europeo non prevede un divieto assoluto di trattamento dei dati dei minori, ma un regime condizionato al consenso genitoriale. Tuttavia, a differenza del modello statunitense, il consenso costituisce soltanto una delle possibili basi giuridiche del trattamento (art. 6 GDPR) e si inserisce in un impianto normativo più ampio, fondato su un approccio basato sul rischio e sulla responsabilizzazione del titolare.

Una prima significativa implicazione della tutela rafforzata che viene riconosciuta dal GDPR al minore riguarda il principio di trasparenza. L'articolo 12 del GDPR⁴² impone che le informazioni fornite all'interessato siano concise, facilmente accessibili e redatte con un linguaggio semplice e chiaro; nel caso dei minori, tale obbligo assume una particolare intensità, richiedendo che le informazioni siano commisurate al grado di maturità del destinatario. La trasparenza diviene così strumento di effettivo *empowerment* del minore e condizione per una manifestazione consapevole del consenso⁴³.

⁴⁰ Cfr. art. 2-*quinquies* del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), che, in attuazione dell'art. 8 GDPR, fissa a quattordici anni l'età per l'espressione autonoma del consenso al trattamento dei dati personali in relazione ai servizi della società dell'informazione e impone l'utilizzo di un linguaggio chiaro e comprensibile per il minore.

⁴¹ Sul tema del consenso espresso dal minore e sull'effettività dello stesso v. C. IRTI, *Persona minore d'età e libertà di autodeterminazione*, cit.; F. NADDEO, *Il consenso al trattamento dei dati personali del minore*, cit., p. 27–64.

⁴² Cfr. art. 12 del regolamento (UE) 2016/679; v. altresì considerando n. 58, secondo cui «i minori meritano una protezione specifica [...] poiché possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle garanzie concernenti il trattamento dei dati personali».

⁴³ Cfr. L. VIZZONI, *I minori digitali tra doveri educativi e tutele*, Cacucci, Bari, 2025, pp. 66 e ss.; D. MARCELLO, *Circolazione dei dati del minore tra autonomia e controllo: norme e prassi nel mercato*

Particolarmente significativa è altresì la disciplina del diritto alla cancellazione. L'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), prevede il diritto alla cancellazione quando i dati personali siano stati raccolti nell'ambito dell'offerta di servizi della società dell'informazione a minori. Letta alla luce del Considerando 65⁴⁴, tale disposizione configura una forma di tutela rafforzata del diritto all'oblio del minore rispetto a quello dell'adulto, consentendo di riconsiderare scelte compiute in una fase di sviluppo caratterizzata da minore consapevolezza. Non si tratta di un diritto automatico e incondizionato, restando applicabili le eccezioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, ma di una valorizzazione della dimensione evolutiva dell'identità del minore nello spazio digitale⁴⁵.

Inoltre, l'esperienza applicativa ha mostrato come le autorità di controllo abbiano progressivamente adottato una lettura sostanziale delle norme a tutela dei minori. I provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali – e di cui si è

digitale europeo, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2023, pp. 56 e ss; Cfr. C. IRTI, *Persona minore di età e libertà di autodeterminazione*, in Giust. civ., N. 3, 2019, 617 ss., ove l'A. rileva come, nonostante i propositi della normativa in materia di trasparenza, il minore andrebbe oggettivamente e soggettivamente messo nelle condizioni di compiere consapevolmente le proprie valutazioni. Se è poco trasparente il trattamento dei dati e la loro circolazione, allora perde di valore anche il consenso, che pure viene criticato dalla dottrina citata. Sul punto v. anche L. BOZZI, *I dati del minore d'età tra protezione e circolazione: per una lettura non retorica del fenomeno*, in "Europa e diritto privato", 1 (2020), pp. 254 ss., spec. p. 257, ove si afferma che «il consenso si rivela mero simulacro di autodeterminazione» e dunque «inadeguato strumento di protezione», mostrando la propria «ontologica debolezza quale espressione di autodeterminazione e strumento di tutela del mercato del dato».

⁴⁴ Cfr. considerando n. 65 Reg. (UE) 2016/679, che riconosce il diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»), evidenziandone la particolare rilevanza qualora l'interessato abbia prestato il consenso quando era minore e intenda successivamente eliminare i dati personali, anche da Internet.

⁴⁵ Cfr. E. LIEVENS, C. VANDER MAELEN, *A Child's Right to Be Forgotten: Letting Go of the Past and Embracing the Future?*, in "Latin American Law Review", 2 (2019), pp. 61–79; E. LIEVENS, V. VERDOODT, *Looking for Needles in a Haystack: Key Issues Affecting Children's Rights in the General Data Protection Regulation*, in "Computer Law & Security Review", 34 (2) (2018), pp. 269–278; D. MARCELLO, *Circolazione dei dati del minore tra autonomia e controllo: norme e prassi nel mercato digitale europeo*, cit. pp. 56 ss; per un raffronto anche con la disciplina sul cyberbullismo contenuta nella l. n. 71/2017 v. anche A. ASTONE, *I dati personali dei minori in rete: dall'internet delle persone all'internet delle cose*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, pp. 65 e ss.

trattato nella prima parte del presente lavoro – nei confronti di *TikTok* (2021)⁴⁶ e di *ChatGPT* (2023)⁴⁷ hanno evidenziato l'inadeguatezza dei sistemi di verifica dell'età predisposti dalle piattaforme e hanno fatto applicazione non solo dell'articolo 8, ma anche dei principi generali di cui agli articoli 5⁴⁸ e 25⁴⁹ del GDPR, nonché del principio del *best interest of the child* di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In tali casi, l'intervento dell'Autorità ha evidenziato il passaggio da una tutela meramente formale del consenso a una valutazione sostanziale del rischio per il minore derivante dall'esposizione a contenuti o pratiche di trattamento inidonee al suo grado di sviluppo.

Nel confronto tra COPPA e GDPR emerge dunque una differenza strutturale: mentre il modello statunitense resta incentrato su una logica di *compliance* fondata sul requisito dell'*actual knowledge* e sul meccanismo del *parental consent*, il sistema europeo inserisce la protezione del minore in una cornice più ampia di responsabilizzazione del titolare del trattamento e di tutela dei diritti fondamentali. La soglia anagrafica costituisce solo uno degli strumenti di protezione, che si affianca a un approccio basato sul rischio e su obblighi di progettazione responsabile dei servizi digitali.

Tale differenza sistemica anticipa, come si vedrà nel capitolo successivo, il progressivo spostamento del dibattito dalla sola protezione dei dati personali verso una più ampia tutela dello sviluppo della personalità del minore nello spazio digitale.

5.4. *La protezione dei dati personali del minore nell'ordinamento italiano*

⁴⁶ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, provv. 22 gennaio 2021, doc. web n. 9524194, disponibile sul sito www.garanteprivacy.it (ultima consultazione 24 febbraio 2026). Per un commento, v. D. MARCELLO, *Circolazione dei dati del minore tra autonomia e controllo*, cit., pp. 62 ss.

⁴⁷ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, provv. 30 marzo 2023, doc. web n. 9870832, disponibile sul sito www.garanteprivacy.it (ultima consultazione 29 luglio 2024). Per un commento, v. G. PISTORIO, *Chat GPT e la sfida della regolamentazione normativa*, in "Lettera AIC", 5 (2023); D. MARCELLO, *Circolazione dei dati del minore tra autonomia e controllo*, cit., pp. 62 ss.

⁴⁸ Cfr. art. 5 Reg. (UE) 2016/679 (*Principi applicabili al trattamento dei dati personali*).

⁴⁹ Cfr. art. 25 Reg. (UE) 2016/679 (*Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita*).

Con riferimento all’ordinamento nazionale, la disciplina della protezione dei dati personali dei minori è oggi contenuta nel d.lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 (di seguito anche “*Codice Privacy*”), adottato per adeguare la normativa italiana al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). In linea con l’impostazione europea, anche il legislatore italiano riconosce la particolare vulnerabilità dei minori nell’ambiente digitale e prevede specifiche garanzie con riferimento al trattamento dei loro dati personali.

In particolare, l’art. 2-*quiquies* del Codice Privacy⁵⁰ disciplina le condizioni di validità del consenso prestato dal minore in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, vale a dire quei servizi prestati normalmente a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale dell’utente, quali social network, piattaforme digitali, applicazioni, giochi online o servizi in *cloud*. La disposizione stabilisce che, qualora tali servizi siano offerti direttamente a un minore, il trattamento dei dati personali è lecito solo se il consenso è prestato dal minore che abbia compiuto almeno quattordici anni. Nel caso di minori di età inferiore a tale soglia, il trattamento è consentito soltanto qualora il consenso sia prestato o autorizzato da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore.

La scelta della soglia dei quattordici anni quale età della “maturità digitale”, si colloca nell’ambito della facoltà riconosciuta dal GDPR agli Stati membri di fissare un limite di età inferiore rispetto a quello di sedici anni, purché non inferiore ai tredici anni⁵¹ ed è stata in realtà ampiamente dibattuta. Infatti, nel corso del primo progetto di

⁵⁰ Cfr. art. 2-*quiquies* del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Per un commento, v. C. M. CASCIONE, *Art. 2-*quiquies* d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, in R. D’ORAZIO, G. FINOCCHIARO, O. POLLICINO, G. RESTA (a cura di), *Codice della privacy e data protection*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2021, pp. 1035–1042.

⁵¹ Sulla scelta della soglia dei quattordici anni, cfr. F. RESTA, *Art. 8*, in E. BELISARIO, G. SCORZA, G. M. RICCIO (a cura di), *Commentario del GDPR e normativa privacy*, Cedam, Padova 2022, pp. 106 ss., spec. p. 108, ove si evidenzia come, nell’ordinamento italiano, venga riconosciuta al minore quattordicenne una sia pur parziale capacità di agire. In tale prospettiva, si richiama, tra l’altro, la legge 29 maggio

legge si riteneva di dover far coincidere tale soglia con i sedici anni, ma anche su impulso del Garante della privacy, si ritenne opportuno abbassarla a quattordici per farla coincidere con l'età prevista dalla legge n. 71/2017 per poter richiedere anche autonomamente la parte da parte del minore la rimozione di contenuti digitali lesivi della sua dignità.

Questa previsione introduce, nell'ambito della disciplina del trattamento dei dati personali, una deroga parziale alla regola generale della capacità di agire, stabilita dall'art. 2 c.c., secondo cui la piena capacità giuridica si acquista con il compimento del diciottesimo anno di età. Tale soluzione si pone in linea si pone in coerenza con la ricostruzione già proposta, secondo cui il minore è soggetto titolare dei diritti della personalità al pari di ogni altra persona, pur permanendo limitazioni al loro esercizio giustificate dalla sua condizione di vulnerabilità e dalle esigenze di protezione che ne derivano⁵².

Accanto alla disciplina relativa all'età del consenso, il Codice Privacy impone al titolare del trattamento specifici obblighi volti a garantire che il consenso prestato sia effettivamente informato e valido⁵³. In particolare, il titolare è tenuto ad adottare misure ragionevoli, tenuto conto delle tecnologie disponibili, per verificare che, nei casi in cui il consenso debba essere prestato o autorizzato da chi esercita la responsa-

2017, n. 71, recante *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che attribuisce al minore che abbia compiuto quattordici anni la possibilità di richiedere direttamente la rimozione di contenuti lesivi diffusi online.

⁵² Cfr. L. VIZZONI, *I minori digitali tra doveri educativi e tutele*, cit., p. 68, ove l'A. sottolinea come «il riconoscimento al minore ultra-quattordicenne della possibilità di esprimere un consenso autonomo al trattamento dei propri dati personali rafforza ulteriormente la teoria della capacità contrattuale del “grande” minore, dotato di discernimento, sempre in prospettiva strumentale rispetto all'identità personale del minore stesso e con l'obiettivo della valorizzazione del suo best interest»; v. anche D. MARCELLO, *Circolazione dei dati del minore tra autonomia e controllo: norme e prassi nel mercato digitale europeo*, cit., p. 59.

⁵³ Sul punto, si parla di un vero e proprio obbligo informativo qualificato nei confronti del minore interessato: cfr. L. VIZZONI, *I minori digitali tra doveri educativi e tutele*, cit., pp. 65-66.

bilità genitoriale, sia effettivamente fornito da quest'ultimi. Tali misure possono includere, ad esempio, procedure di conferma tramite posta elettronica, dichiarazioni esplicite o altri strumenti di verifica dell'identità.

Un ulteriore profilo rilevante riguarda l'informativa sul trattamento dei dati personali. Quando il servizio è rivolto a minori, l'informativa deve essere redatta con un linguaggio chiaro, semplice e facilmente comprensibile, adeguato al livello di maturità del minore, in modo da consentire una reale comprensione delle modalità di trattamento dei dati, delle finalità perseguite e dei diritti riconosciuti all'interessato.

Il Codice Privacy chiarisce inoltre che la disciplina relativa al consenso al trattamento dei dati personali non incide sulle norme generali del diritto contrattuale. Ne consegue che la possibilità per il minore ultraquattordicenne di prestare validamente il consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini dell'utilizzo di un servizio online non implica automaticamente la capacità di concludere validamente il relativo contratto, la quale resta disciplinata dalle regole civilistiche in materia di capacità di agire dei minori⁵⁴.

Nell'attuazione di tale disciplina un ruolo significativo è svolto dal Garante per la protezione dei dati personali, che è intervenuto più volte sul tema attraverso attività di orientamento⁵⁵, sensibilizzazione e adozione di provvedimenti specifici. Una parte rilevante di tali interventi ha riguardato, come già sottolineato, il tema della verifica dell'età degli utenti nei servizi digitali⁵⁶. Sebbene l'art. 8, paragrafo 2, del GDPR richieda ai titolari del trattamento di compiere ogni sforzo ragionevole per verificare che

⁵⁴ Ivi.

⁵⁵ Cfr. Garante per la protezione dei dati personali – Telefono Azzurro, campagna di sensibilizzazione «*Se non ha l'età, i social possono attendere*», lanciata nel febbraio 2021 in seguito al caso della tragica morte di una bambina coinvolta in una c.d. *challenge* diffusa sulla piattaforma TikTok. La campagna è volta a sensibilizzare genitori ed educatori sui rischi connessi all'uso precoce dei social network e sull'importanza di verificare il rispetto delle soglie minime di età previste per l'accesso alle piattaforme digitali, anche alla luce della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

⁵⁶ Sul punto cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provv. 22 gennaio 2021, n. 20, in Registro dei provvedimenti, con cui l'Autorità ha disposto, tra l'altro, il blocco temporaneo del trattamento dei dati degli utenti per i quali non fosse accertata con sicurezza l'età anagrafica; v. inoltre provv. 7 luglio

il consenso del minore sia prestato o autorizzato da chi esercita la responsabilità genitoriale, la normativa non individua modalità tecniche precise per effettuare tale verifica, limitandosi a richiamare il criterio delle “tecnologie disponibili”. Ne deriva che, allo stato attuale, la disciplina della protezione dei dati personali non prevede un vero e proprio obbligo generalizzato di verifica preventiva dell’età, né strumenti uniformi per accertare l’effettivo coinvolgimento dei genitori, lasciando così ampi margini di discrezionalità ai fornitori dei servizi digitali.

In assenza di un obbligo generalizzato di verifica dell’età e di modalità tecniche uniformi per accertare l’effettivo coinvolgimento dei titolari della responsabilità genitoriale, la disciplina della protezione dei dati personali ha finito per rimanere in larga parte affidata a meccanismi di autodichiarazione degli utenti e all’iniziativa dei fornitori di servizi digitali. Tale criticità ha reso nella pratica spesso poco effettiva la tutela predisposta dal legislatore, evidenziando i limiti di un modello regolatorio fondato esclusivamente sulla protezione dei dati personali e aprendo la strada all’elaborazione di strumenti normativi più specificamente orientati alla sicurezza dei minori nell’ambiente digitale.

2022, n. 248; provv. 2 febbraio 2023, n. 39; provv. 30 marzo 2023, n. 112; provv. 11 aprile 2023, n. 114, tutti in Registro dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, con i quali l’Autorità ha progressivamente richiamato i titolari del trattamento – in particolare i gestori di piattaforme digitali e servizi online – alla necessità di adottare misure tecniche e organizzative idonee a verificare l’età degli utenti e a prevenire l’accesso ai servizi da parte di minori che non abbiano raggiunto le soglie di età previste dalla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Capitolo 6

DAL MINORE COME OGGETTO DI TUTELA AL MINORE-PERSONA NELLO SPAZIO DIGITALE

6.1. *Le politiche europee per la sicurezza dei minori online*

L'attenzione dell'Unione europea ai rischi connessi all'uso di Internet e, in particolare, alla necessità di garantire un'adeguata protezione dei minori nello spazio digitale ha origini risalenti¹. Un primo passaggio fondamentale è rappresentato dalla Comunicazione della Commissione europea del 1996², rivolta al Parlamento europeo, al Consiglio e agli organi consultivi, con la quale venne avviata una riflessione sistematica sulle implicazioni sociali e giuridiche della diffusione di Internet.

Già in tale Comunicazione emergeva una consapevolezza, ancora embrionale ma significativa, dei rischi associati all'uso della rete, allora ritenuti complessivamente inferiori rispetto ai benefici e alle opportunità offerte dallo sviluppo delle tecnologie digitali. In questo contesto, la Commissione richiamava espressamente le esigenze di protezione dei minori, con particolare riferimento all'esposizione a contenuti potenzialmente dannosi o inappropriati. Al tempo stesso, veniva chiarito come tali istanze non potessero tradursi in un divieto generalizzato di accesso dei minori a Internet, anche in considerazione del rischio di interventi sproporzionati e suscettibili di entrare in

¹ Per una ricostruzione storica dell'evoluzione delle politiche europee in materia di tutela dei minori nello spazio digitale si veda la piattaforma ufficiale della Commissione europea Better Internet for Kids, disponibile in: <https://better-internet-for-kids.europa.eu/en> (ultima consultazione: 25 febbraio 2026); in dottrina, cfr. D. MARCELLO, *Circolazione dei dati del minore tra autonomia e controllo. Norme e prassi nel mercato digitale europeo*, cit., pp. 45 e ss.

² Commissione delle Comunità europee, *Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su contenuti illegali e nocivi su Internet*, COM(96) 487 def., Bruxelles, 16 ottobre 1996, disponibile in: <https://ec.europa.eu/archives/ISPO/legal/en/inter-net/communic.html> (ultima consultazione: 25 febbraio 2026).

tensione con i principi costituzionali e con la tutela delle libertà fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione³. Sin dalle origini, dunque, l'approccio europeo si è strutturato attorno a un delicato bilanciamento tra protezione e libertà, destinato a rimanere una costante nell'evoluzione delle politiche digitali dell'Unione.

Su queste basi, nel 1999 venne lanciato il *Safer Internet Action Plan* (1999-2004)⁴, primo tentativo organico dell'Unione di conciliare la promozione del mercato digitale con la creazione di un ambiente online più sicuro. Il programma introdusse una distinzione destinata a divenire strutturale nell'approccio europeo alla regolazione dei contenuti: quella tra contenuti illegali (*illegal*) e contenuti dannosi (*harmful*). I contenuti illegali venivano identificati come quelli in violazione di specifiche disposizioni normative, suscettibili di rimozione e di intervento diretto da parte delle autorità pubbliche. I contenuti dannosi, pur non essendo espressamente vietati e quindi coperti, in linea di principio, dalla libertà di espressione, venivano considerati meritevoli di misure di limitazione della circolazione, in particolare al fine di proteggere i minori. Già in questa fase si affermava dunque l'idea che la tutela dei bambini online non potesse esaurirsi nella repressione dell'illecito, ma richiedesse strumenti di prevenzione, filtro, autoregolamentazione e cooperazione con l'industria.

Al primo Piano fece seguito il *Safer Internet Plus* (2005-2008)⁵, che ne rafforzò gli obiettivi ampliandone l'ambito di applicazione ai nuovi media e includendo il contrasto a fenomeni quali il razzismo online e lo spam. Un elemento di significativa novità

³ Cfr. Commissione delle Comunità europee, *Comunicazione su contenuti illegali e nocivi su Internet*, cit., par. 5, lett. a).

⁴ Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere un uso più sicuro di Internet attraverso la lotta ai contenuti illegali e nocivi diffusi sulle reti globali, in GUCE L 33 del 6 febbraio 1999, p. 1 ss.; sintesi disponibile in: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l24190> (ultima consultazione: 25 febbraio 2026).

⁵ Cfr. Decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale per promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online, in GUUE L 149 dell'11 giugno 2005, p. 1 ss.; sintesi disponibile in: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l24190b> (ultima consultazione: 25 febbraio 2026).

fu rappresentato dal crescente coinvolgimento degli utenti finali — genitori, educatori e minori — segno di un progressivo spostamento dalla sola dimensione repressiva verso una strategia più articolata di educazione digitale e responsabilizzazione. Successivamente, la terza fase del programma *Safer Internet* trovò fondamento nella decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, del 16 dicembre 2008, che istituì un programma comunitario pluriennale *specificamente* volto alla protezione dei minori che utilizzano Internet e altre tecnologie di comunicazione. Tale decisione consolidò l'approccio europeo alla promozione di un uso più sicuro delle tecnologie digitali, rafforzando il contrasto ai contenuti illeciti e ai comportamenti dannosi online, e ponendo in modo sempre più esplicito la tutela del minore al centro dell'intervento dell'Unione.

Un ulteriore passaggio evolutivo si ebbe nel 2012 con l'adozione della Strategia europea per un Internet migliore per i bambini (*Better Internet for Kids – BIK*)⁷, che segnò un cambio di prospettiva rilevante. Accanto alla dimensione della protezione, la strategia riconobbe in modo esplicito l'importanza dell'accesso e della partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi all'ambiente digitale, valorizzando il potenziale di Internet quale spazio di apprendimento, espressione e inclusione. La strategia si inseriva in continuità con i precedenti programmi *Safer Internet*, attraverso i quali, sin dal 1999, l'Unione aveva coordinato e sostenuto iniziative volte a rendere la rete un luogo più

⁶ Decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che utilizzano Internet e altre tecnologie di comunicazione, in GUUE L 348 del 24 dicembre 2008, p. 75-84; testo disponibile in IT in: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A32008D1351> (ultima consultazione: 25 febbraio 2026).

⁷ Commissione europea, *European Strategy for a Better Internet for Children*, COM(2012) 196 final, Bruxelles, 2 maggio 2012, disponibile in: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0196:FIN:EN:PDF> (ultima consultazione: 25 febbraio 2026).

sicuro per i minori, riconoscendo al contempo il ruolo centrale dei *Safer Internet Centres* (SIC)⁸. Anche il Consiglio dell'Unione europea accolse favorevolmente la Strategia BIK, come emerge dalle conclusioni dedicate⁹, nelle quali venivano formulate raccomandazioni rivolte agli Stati membri, alla Commissione e all'industria, al fine di garantire la disponibilità di contenuti online di qualità per i bambini e di rafforzare le misure di sensibilizzazione e responsabilizzazione.

Nel decennio successivo, il quadro normativo europeo ha conosciuto una progressiva densificazione. La direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi¹⁰ ha esteso gli obblighi di tutela dei minori alle piattaforme di condivisione di video; il regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)¹¹ ha riconosciuto una protezione rafforzata ai dati personali dei minori; la direttiva sulle pratiche commerciali sleali¹² ha qualificato i minori quali consumatori particolarmente vulnerabili. Infine, come vedremo nel prosieguo, con il regolamento (UE) 2022/2065 (*Digital Services Act*)¹³, la protezione dei minori è stata integrata nella disciplina generale dei servizi digitali, imponendo obblighi di progettazione e gestione dei sistemi orientati anche alla tutela dei diritti dei minori,

⁸ I Safer Internet Centres (SIC) sono strutture nazionali cofinanziate dall'Unione europea nell'ambito dei programmi Safer Internet e delle successive iniziative BIK e BIK+. Operano in ciascuno Stato membro attraverso tre componenti principali: un centro di sensibilizzazione (*Awareness Centre*), una linea di assistenza (*Helpline*) e una linea per la segnalazione di contenuti illegali (*Hotline*), in cooperazione con le autorità competenti e con la rete INHOPE. Essi rappresentano il principale strumento di attuazione a livello nazionale della strategia europea per un Internet più sicuro per i minori. Cfr. Commissione europea, COM(2012) 196 final; COM(2022) 212 final.

⁹ Consiglio dell'Unione europea, *Conclusioni del Consiglio sulla strategia europea per un'Internet migliore per i bambini*, Bruxelles, 26 novembre 2012, doc. 17168/12, disponibile in: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/133824.pdf (ultima consultazione: 25 febbraio 2026).

¹⁰ Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica la direttiva 2010/13/UE, in GUUE L 303 del 28 novembre 2018, spec. artt. 6-bis e 28-bis.

¹¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in GUUE L 119 del 4 maggio 2016, spec. art. 8 e considerando 38.

¹² Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, in GUUE L 149 dell'11 giugno 2005, p. 22 ss.

¹³ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022 (*Digital Services Act*), in GUUE L 277 del 27 ottobre 2022, spec. artt. 28 e 34.

vietando la pubblicità basata sulla profilazione nei loro confronti e introducendo obblighi di valutazione dei rischi sistemici.

Parallelamente, il regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (*AI Act*)¹⁴ ha ulteriormente rafforzato tale tendenza, introducendo un sistema di classificazione del rischio e specifiche garanzie per i diritti fondamentali, con rilevanti implicazioni anche per la protezione dei minori, in particolare rispetto ai sistemi di IA ad alto rischio e alle pratiche vietate. Rimane invece in discussione la proposta di regolamento volta alla prevenzione e alla lotta contro gli abusi sessuali sui minori online¹⁵, che, se adottata, completerà il quadro sotto il profilo del contrasto ai contenuti criminali.

L'evoluzione del quadro europeo mostra dunque una traiettoria chiara: da un iniziale approccio incentrato sulla gestione dei contenuti illeciti e dannosi a una progressiva strutturazione di un ecosistema regolatorio complesso, nel quale la tutela del minore diviene criterio trasversale di progettazione e valutazione delle politiche digitali. È su questo terreno, ormai densamente normativizzato, che si innesta la strategia BIK+ del 2022.

6.1.1. *La Strategia europea BIK+ (2022) e i suoi obiettivi di policy*

¹⁴ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Artificial Intelligence Act) e modifica taluni atti legislativi dell'Unione, in GUUE L 1689 del 12 luglio 2024. Il Regolamento introduce un sistema di classificazione dei sistemi di IA basato sul rischio (inaccettabile, alto, limitato, minimo), vieta talune pratiche manipolative o sfruttative, e prevede obblighi rafforzati per i sistemi ad alto rischio, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, tra cui i minori.

¹⁵ Commissione europea, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per prevenire e combattere l'abuso sessuale sui minori*, COM(2022) 209 final, Bruxelles, 11 maggio 2022. La proposta mira a introdurre obblighi di prevenzione, individuazione, segnalazione e rimozione di materiale pedopornografico online e di fenomeni di adescamento (grooming), prevedendo meccanismi di valutazione del rischio e ordini di rilevamento rivolti ai fornitori di servizi digitali. L'iter legislativo è attualmente in corso.

Tra il 2012 e il 2022 lo spazio digitale ha conosciuto mutamenti profondi: l'affermazione delle grandi piattaforme, la centralità dei *social media*, l'emersione di modelli di business fondati sulla raccolta e analisi massiva dei dati, l'uso di algoritmi di raccomandazione e la cosiddetta "economia dell'attenzione"¹⁶ hanno ridefinito radicalmente le condizioni di accesso, fruizione e permanenza online, incidendo in modo significativo sull'esperienza digitale dei minori. In tale contesto, i rischi non sono più riconducibili unicamente alla presenza di contenuti illeciti o dannosi, ma riguardano l'architettura stessa delle piattaforme, le dinamiche di profilazione, le pratiche persuasive e i meccanismi di amplificazione algoritmica.

È in questo scenario che si colloca la nuova Strategia per un Internet migliore per i bambini (*BIK+*)¹⁷, adottata l'11 maggio 2022, quale aggiornamento e rafforzamento della strategia del 2012. La *BIK+* si propone di garantire protezione, rispetto ed

¹⁶ Con l'espressione «economia dell'attenzione» si fa riferimento al paradigma teorico secondo cui, in un contesto caratterizzato da sovrabbondanza informativa, la risorsa realmente scarsa non è l'informazione in sé, bensì l'attenzione umana, intesa quale capacità cognitiva limitata di selezionare, elaborare e attribuire significato ai contenuti disponibili. L'attenzione diviene così oggetto di competizione economica e di strategie di cattura e monetizzazione, soprattutto negli ambienti digitali fondati su modelli di business *data-driven* e sulla profilazione algoritmica. Il concetto è stato originariamente formulato da H. SIMON, *Designing Organizations for an Information-Rich World*, in M. GREENBERGER (a cura di), *Computers, Communications, and the Public Interest*, The Johns Hopkins Press, Baltimore 1971, pp. 37-72. Per un'analisi economica e comportamentale recente v. G. LOEWENSTEIN, Z. WOJTOWICZ, *The Economics of Attention*, 20 ottobre 2024, disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4368304>; per una ricostruzione critica in chiave pedagogico-sociale, cfr. G. LINGUA, A. D. CESARIS, *Immersività distratta. La nuova economia dell'attenzione negli ambienti digitali*, in "MeTis - Mondi educativi. Temi, indagini, suggestioni", 10 (2020), 1, pp. 63-84.

¹⁷ Commissione europea, *A Digital Decade for children and youth: the new European strategy for a Better Internet for Kids (BIK+)*, COM(2022) 212 final, Bruxelles, 11 maggio 2022, disponibile in: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-decade-children-and-youth-new-european-strategy-better-internet-kids-bik> (ultima consultazione: 25 febbraio 2026).

empowerment dei minori online nel contesto del *Decennio Digitale europeo*¹⁸, in coerenza con i Principi Digitali Europei¹⁹, ed è accompagnata da una versione redatta in linguaggio accessibile ai bambini²⁰, a conferma della centralità della loro partecipazione. La nuova strategia si fonda sul principio secondo cui i diritti dei minori devono essere garantiti in modo equivalente *online* e *offline*, in coerenza con l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali e con il Commento generale n. 25 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia²¹. La *BIK+* costituisce inoltre il braccio digitale della Strategia dell'Unione europea sui diritti dell'infanzia del 2021²², segnando il passaggio da un approccio prevalentemente settoriale a una piena integrazione della dimensione digitale nel quadro dei diritti fondamentali del bambino.

A differenza della strategia del 2012, che operava in un contesto prevalentemente caratterizzato da strumenti di *soft law*, la *BIK+* si colloca in un contesto normativo europeo ormai caratterizzato da una disciplina vincolante e articolata dei servizi

¹⁸ Commissione europea, *Europe's Digital Decade*, pagina informativa sul quadro strategico digitale dell'Unione europea per il periodo 2030, disponibile in: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade> (ultima consultazione: 25 febbraio 2026). Il documento presenta la Digital Decade come cornice strategica e programmatica della politica digitale europea per il prossimo decennio, con obiettivi concreti in termini di infrastrutture digitali, competenze, digitalizzazione delle imprese e governance dei dati, e funge da contesto di riferimento per iniziative specifiche quali la Better Internet for Kids (BIK+), iscritte nei Principi Digitali Europei e nelle priorità del mercato unico digitale.

¹⁹ Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea, *European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade*, 15 dicembre 2022, disponibile in: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-declaration-digital-rights-and-principles> (ultima consultazione: 25 febbraio 2026).

²⁰ Commissione europea, *Better Internet for Kids – Child-friendly version of the European strategy*, 2022, disponibile in: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/child-friendly-version-european-strategy-better-internet-kids-bik> (ultima consultazione: 25 febbraio 2026).

²¹ In tal senso v. Commissione europea, *Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+)*, COM(2022) 212 final, Bruxelles, 11 maggio 2022, spec. § 1, ove si afferma che i diritti dei minori devono essere rispettati e tutelati online allo stesso modo che offline. Il riferimento è all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 25 (2021) sui diritti dei minori in relazione all'ambiente digitale, CRC/C/GC/25, 2 marzo 2021.

²² Commissione europea, *Strategia dell'UE sui diritti dell'infanzia*, COM(2021) 142 final, Bruxelles, 24 marzo 2021, disponibile in: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0142> (ultima consultazione: 25 febbraio 2026).

digitali²³. Essa non introduce obblighi giuridici autonomi, ma svolge una funzione di indirizzo e coordinamento politico, orientando l'attuazione del diritto vigente in una prospettiva esplicitamente centrata sui diritti del minore.

La strategia si articola attorno a tre pilastri: (i) esperienze digitali sicure; (ii) *empowerment* e competenze digitali; (iii) partecipazione attiva dei minori. Tale tripartizione segna il passaggio da una concezione meramente difensiva della tutela a una visione integrata della cittadinanza digitale del minore.

Nel primo pilastro, la protezione non è più concepita soltanto come rimozione del contenuto illecito, ma come progettazione di ambienti digitali adeguati all'età. Emblematica, in tal senso, è la promozione di un codice di condotta europeo sulla progettazione adeguata all'età (*age-appropriate design*), volto a tradurre in standard operativi il principio della tutela “*by design*” dei diritti dei minori²⁴. L'attenzione si sposta così dall'oggetto (il contenuto) alla struttura (l'architettura della piattaforma), includendo sistemi di raccomandazione, pratiche di profilazione, interfacce persuasive e modelli di business fondati sull'economia dell'attenzione.

Nel secondo pilastro, la strategia insiste sull'alfabetizzazione mediatica, sulle competenze digitali e sulla riduzione del divario digitale, riconoscendo che l'effettività dei diritti online dipende anche dalla capacità dei minori di comprendere e governare gli strumenti tecnologici. La protezione, in questa prospettiva, non è alternativa all'autonomia, ma ne costituisce la precondizione.

²³ Cfr. Commissione europea, *A Digital Decade for children and youth: the new European strategy for a Better Internet for Kids (BIK+)*, COM(2022) 212 final, 11 maggio 2022, spec. § 2.

²⁴ Cfr. Commissione europea, *Commission expert group on age-appropriate design for children*, istituito nell'ambito della strategia BIK+ al fine di elaborare un codice di condotta europeo sulla progettazione adeguata all'età dei servizi digitali, disponibile in: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/group-age-appropriate-design> (ultima consultazione: 26 febbraio 2026). Il gruppo riunisce rappresentanti degli Stati membri, dell'industria, della società civile e del mondo accademico, con l'obiettivo di definire standard operativi per l'attuazione del principio di tutela dei minori “*by design*”.

Il terzo pilastro valorizza la partecipazione attiva dei minori ai processi decisionali e alla definizione delle politiche digitali, riconoscendoli non come destinatari passivi di tutela, ma come soggetti titolari di diritti e capaci di incidere sull'ambiente digitale. La previsione di una versione della strategia redatta in linguaggio accessibile ai bambini e il coinvolgimento diretto dei minori nel monitoraggio della sua attuazione costituiscono segnali significativi di tale orientamento.

Ne deriva un mutamento paradigmatico: dalla regolazione dei contenuti alla regolazione delle architetture digitali; dalla protezione reattiva alla progettazione preventiva; dalla mera limitazione del rischio alla promozione di condizioni strutturali che rendano possibile l'esercizio effettivo dei diritti fondamentali del minore nello spazio online. La BIK+ rappresenta, in questa prospettiva, non soltanto un aggiornamento programmatico, ma l'espressione di una concezione matura della cittadinanza digitale del minore quale dimensione integrante del costituzionalismo europeo contemporaneo.

6.2. *La “strutturalizzazione” della tutela nel Digital Services Act*

Il *Digital Services Act*²⁵, applicabile in via generale dal 17 febbraio 2024²⁶ e, per le piattaforme designate di dimensioni molto grandi, già dal 2023, segna un pas-

²⁵ Il Digital Services Act (DSA) è il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali). L'applicazione generalizzata dal DSA a tutte le piattaforme è avvenuta a partire dal 17 febbraio 2024.

Il DSA, insieme al Digital Markets Act (DMA), regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale, costituisce parte integrante del c.d. *Digital Services Act Package*, volto a creare uno spazio digitale più sicuro, nel quale siano tutelati i diritti fondamentali degli utenti, e a garantire condizioni di concorrenza eque nel mercato interno; sul punto v. Commissione europea, *Digital Services Act package*, disponibile all'indirizzo <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package>, 30 marzo 2026.

²⁶ Cfr. artt. 92 e 93 del regolamento (UE) 2022/2065.

saggio decisivo nella configurazione giuridica della tutela dei minori nello spazio digitale²⁷. Con esso, la protezione del minore viene per la prima volta inserita all'interno di una disciplina orizzontale dei servizi intermediari che non si limita a regolare singoli profili settoriali, ma interviene sull'architettura complessiva delle piattaforme attraverso un sistema organico di obblighi strutturali fondati sulla prevenzione e mitigazione dei rischi sistemici²⁸.

La tutela non è più ricondotta esclusivamente alla dimensione della liceità del trattamento dei dati personali, né circoscritta alla rimozione di contenuti manifestamente illeciti, ma diviene parametro interno di conformazione del funzionamento stesso dei servizi digitali. Il regolamento impone infatti obblighi di progettazione, trasparenza, valutazione del rischio e *accountability* che incidono direttamente sulle modalità con cui le piattaforme organizzano i propri sistemi, inclusi quelli algoritmici, con una chiara attenzione agli effetti che tali sistemi possono produrre sui diritti fondamentali²⁹ e, in particolare, su quelli dei minori.

Già nei considerando del regolamento emerge con evidenza tale impostazione. Il considerando n. 71³⁰ qualifica la protezione dei minori come importante obiettivo politico dell'Unione e afferma che le piattaforme online accessibili ai minori devono adottare misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione, anche attraverso una progettazione delle interfacce che assicuri livelli elevati di tutela per impostazione predefinita. Si afferma così una logica di protezione integrata nella progettazione del servizio, che richiama modelli quali la *safety*

²⁷ Commissione europea, *Commission designates first set of Very Large Online Platforms and Search Engines under the Digital Services Act*, comunicato stampa IP/23/2413, 25 aprile 2023, disponibile sul sito della Commissione europea, 30 marzo 2026; ai sensi dell'art. 92 DSA, i fornitori designati dispongono di quattro mesi per conformarsi agli obblighi previsti dal regolamento.

²⁸ In dottrina, v. G. DE GREGORIO – P. DUNN, *The European Risk-Based Approaches: Connecting Constitutional Dots in the Digital Age*, in “Common Market Law Review”, 59 (2) (2022), pp. 473–500; G. MOBILIO, *La co-regolazione delle nuove tecnologie, tra rischi e tutela dei diritti fondamentali*, in “Osservatorio sulle fonti”, 1 (2024), pp. 245–270.

²⁹ Cfr. art. 9 DSA.

³⁰ Cfr. considerando n. 71 DSA.

*by design*³¹ e la *privacy by default*³². I considerando 81 e 83 inseriscono espressamente i diritti dei minori tra i parametri rilevanti nella valutazione dei rischi sistemici, sottolineando come tali rischi possano derivare non solo dai contenuti diffusi, ma anche dalla progettazione e dal funzionamento delle interfacce, quando queste sfruttino l'inesperienza dei minori o inducano comportamenti suscettibili di incidere negativamente sul loro benessere fisico e mentale. Il considerando 89 compie un ulteriore passo, richiamando espressamente il principio del *superiore interesse del minore* nell'attività di progettazione e organizzazione dei servizi delle piattaforme e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi³³, con un rinvio che si collega direttamente all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, per il suo tramite, alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Sul piano normativo, la disposizione più direttamente dedicata ai minori è l'articolo 28 del DSA, significativamente intitolato "*Protezione online dei minori*". Esso impone ai fornitori di piattaforme online accessibili ai minori di adottare misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, della

³¹ Con l'espressione *safety by design* si fa riferimento a un modello regolatorio che impone di integrare la tutela degli utenti – in particolare dei soggetti vulnerabili, quali i minori – nella progettazione tecnica dei servizi digitali, anziché affidarla esclusivamente a interventi correttivi ex post. Tale impostazione si collega alla teoria dell'"architecture as regulation", secondo cui l'architettura tecnologica dei sistemi digitali costituisce essa stessa uno strumento di regolazione dei comportamenti; sul punto v. L. LESSIG, *Code and Other Laws of Cyberspace*, Basic Books, New York 1999; Id., *Code 2.0*, Basic Books, New York 2006. Nel DSA tale logica emerge, in particolare, negli obblighi di valutazione e mitigazione dei rischi sistemici di cui agli artt. 28, 34 e 35 del regolamento (UE) 2022/2065. V. altresì World Economic Forum, *Safety by Design*, iniziativa avviata nel 2018 nell'ambito della Global Coalition for Digital Safety; OECD, *Towards Digital Safety by Design for Children*, OECD Digital Economy Papers, n. 363, Parigi, 19 giugno 2024.

³² Cfr. art. 25 del regolamento (UE) 2016/679 (protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita).

³³ Cfr. considerando n. 89 DSA, secondo cui «I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero tenere conto dell'interesse superiore dei minori nell'adottare misure quali l'adattamento della progettazione del loro servizio e della loro interfaccia online, specie quando i loro servizi sono destinati principalmente ai minori o da essi utilizzati in modo predominante [...]».

sicurezza e della protezione dei minori³⁴. La norma non si limita dunque a richiamare la dimensione della protezione dei dati personali, ma estende espressamente l'obbligo alla sicurezza e alla protezione del minore in quanto tale, segnando un ampliamento dell'orizzonte di tutela rispetto a una prospettiva esclusivamente *privacy-centrica*. Nello stesso contesto, il regolamento vieta la presentazione di pubblicità basata sulla profilazione quando il fornitore sia consapevole con ragionevole certezza che il destinatario del servizio è un minore, precisando che tale divieto non deve incentivare la raccolta ulteriore di dati personali al solo fine di accertare l'età, in coerenza con il principio di minimizzazione sancito dal GDPR³⁵.

La disciplina generale, applicabile a tutti i prestatori di servizi di intermediazione (*mere conduit, caching, hosting*), si limita a stabilire obblighi orizzontali di trasparenza, di cooperazione con le autorità e di gestione delle segnalazioni di contenuti illeciti, preservando il regime di responsabilità limitata di cui agli artt. 4-6 DSA.

Un livello più intenso di regolazione è previsto per le piattaforme online in senso proprio, che assumono un ruolo attivo nella messa in contatto tra utenti e nella diffusione di contenuti, beni o servizi. Per tali operatori, il Regolamento introduce meccanismi di *notice and action*, obblighi di tracciabilità dei destinatari commerciali, sistemi di reclamo interni e limiti alla profilazione pubblicitaria nei confronti dei minori.

La strutturalizzazione più incisiva della tutela si realizza tuttavia attraverso la disciplina applicabile alle piattaforme online di dimensioni molto grandi (*Very Large Online Platforms*, c.d. *VLOPs*) e ai motori di ricerca di dimensioni molto grandi (*Very Large Online Search Engines*, c.d. *VLOSEs*), ossia ai prestatori che raggiungono al-

³⁴ L'articolo 28, paragrafo 1, del DSA nella versione inglese recita: «Providers of online platforms accessible to minors shall put in place appropriate and proportionate measures to ensure a high level of privacy, safety, and security of minors, on their service». Nella traduzione italiana il termine *safety* è stato tradotto con “sicurezza”, mentre *security* è tradotto con “protezione”.

³⁵ Cfr. art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR.

meno quarantacinque milioni di destinatari attivi mensili nell'Unione, soglia corrispondente a circa il dieci per cento della popolazione europea³⁶. La distinzione tra piattaforme “molto grandi” e altri prestatori non ha natura meramente quantitativa, ma riflette la consapevolezza che la scala, la pervasività e il potere di intermediazione di tali attori producono effetti sistemici sul dibattito pubblico, sui mercati e, in modo particolare, sulle condizioni di esercizio dei diritti fondamentali³⁷.

In questo quadro si collocano gli articoli 34 e 35 del DSA, che costituiscono la chiave di volta dell'impianto regolatorio. L'articolo 34 impone alle piattaforme online (VLOPs) e ai motori di ricerca di dimensioni molto grandi (VLOSEs) l'obbligo di individuare, analizzare e valutare con diligenza i rischi sistemici³⁸ derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi, includendo espressamente tra tali rischi gli effetti negativi attuali o prevedibili sull'esercizio dei diritti fondamentali, tra cui il rispetto dei

³⁶ Cfr. art. 33 del regolamento (UE) 2022/2065, che distingue le Very Large Online Platforms (VLOP) e i Very Large Online Search Engines (VLOSE), individuati sulla base della soglia di oltre 45 milioni di utenti attivi mensili nell'Unione europea (pari al 10% della popolazione), dalle altre categorie di prestatori di servizi intermediari; in dottrina v. J. VAN HOBOKEN *et al.*, *Putting the Digital Services Act Into Practice: Enforcement, Access to Justice, and Global Implications*, Amsterdam Law School Research Paper, 2023; E. LONGO, *Libertà di informazione e lotta alla disinformazione nel Digital Services Act*, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2024, pp. 737–745.

³⁷ Cfr. in particolare considerando nn. 75, 76 e ss. Del resto, come rilevato dalla dottrina, scopo ultimo era (ed è) quello di «addomesticare» i giganti del mercato digitale. Sul punto cfr. G. WAGNER *et al.*, *Taming the giants: The DMA/DSA package*, in “Common Market Law Review”, 58 (4) (2021), pp. 987–1028; O. POLLICINO, *Regolazione e innovazione tecnologica nell'«ordinamento della rete»*, in “Rivista AIC”, 2025, p. 154.

³⁸ I c.d. “rischi sistemici” sono suddivisi in quattro categorie, così individuate dall'articolo 34 del DSA: «a) la diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi; b) eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, per l'esercizio dei diritti fondamentali, in particolare i diritti fondamentali alla dignità umana sancito nell'articolo 1 della Carta, al rispetto della vita privata e familiare sancito nell'articolo 7 della Carta, alla tutela dei dati personali sancito nell'articolo 8 della Carta, alla libertà di espressione e di informazione, inclusi la libertà e il pluralismo dei media, sanciti nell'articolo 11 della Carta, e alla non discriminazione sancito nell'articolo 21 della Carta, *al rispetto dei diritti del minore sancito nell'articolo 24 della Carta*, così come all'elevata tutela dei consumatori, sancito nell'articolo 38 della Carta; c) eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, sul dibattito civico e sui processi elettorali, nonché sulla sicurezza pubblica; d) qualsiasi effetto negativo, attuale o prevedibile, in relazione alla violenza di genere, alla *protezione della salute pubblica e dei minori* e alle gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale della persona». Nostro il corsivo.

diritti del minore sancito dall'articolo 24 della Carta³⁹, nonché i rischi relativi alla protezione della salute pubblica e dei minori e alle gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale della persona⁴⁰. L'articolo 35, in correlazione, impone l'adozione di misure ragionevoli, proporzionate ed efficaci di attenuazione dei rischi individuati, prevedendo espressamente che tali misure possano includere interventi mirati alla tutela dei diritti dei minori, quali strumenti di verifica dell'età, sistemi di controllo parentale o meccanismi che consentano ai minori di segnalare abusi e ottenere sostegno⁴¹.

La protezione dei minori viene così collocata nel cuore della logica *risk-based* del regolamento e si traduce in un obbligo strutturale di *governance* del rischio che incide sull'organizzazione stessa delle piattaforme di maggiore impatto sistemico. Non si tratta di un mero richiamo programmatico, ma di un insieme di doveri giuridici suscettibili di controllo e di vigilanza, anche da parte della Commissione europea nei confronti delle piattaforme designate⁴². In tal modo, il DSA realizza una trasformazione significativa della tutela del minore nello spazio digitale: essa non è più solo oggetto di interventi settoriali o reattivi, ma diviene elemento costitutivo della regolazione dell'ecosistema delle piattaforme, inscritta in una prospettiva esplicitamente ancorata ai diritti fondamentali.

6.2.1. *L'enforcement del DSA e i procedimenti in materia di tutela dei minori*

³⁹ Cfr. art. 34 del DSA lett. b).

⁴⁰ Cfr. art. 34 del DSA lett. d).

⁴¹ Cfr. art. 35 del DSA lett. j).

⁴² Gli obblighi previsti dagli artt. 34 e 35 del regolamento (UE) 2022/2065 hanno natura giuridicamente vincolante e sono assistiti da un articolato sistema di enforcement. In particolare, per le Very Large Online Platforms (VLOP) e i Very Large Online Search Engines (VLOSE), la competenza di vigilanza è attribuita in via esclusiva alla Commissione europea (art. 56, par. 2), la quale dispone di penetranti poteri di indagine e controllo (artt. 67–69), nonché del potere di adottare decisioni di non conformità (art. 73) e di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie fino al 6% del fatturato annuo mondiale del prestatore (art. 74), oltre a penalità di mora (art. 76).

La portata innovativa del Digital Services Act in materia di tutela dei minori trova una prima e significativa concretizzazione nella prassi di *enforcement* della Commissione europea. È proprio attraverso l’attivazione dei procedimenti nei confronti delle Very Large Online Platforms che l’impostazione *risk-based*⁴³ del regolamento si traduce da modello normativo astratto in strumento effettivo di regolazione dell’ambiente digitale. In tale prospettiva, l’*enforcement* non si limita a verificare la conformità formale delle piattaforme agli obblighi imposti, ma incide direttamente sulla configurazione strutturale dei servizi, contribuendo a ridefinire i confini della responsabilità degli operatori digitali.

Un passaggio cruciale in tal senso è rappresentato dalla designazione, a partire dall’aprile 2023, delle Very Large Online Platforms (VLOPs) e delle Very Large Online Search Engines (VLOSEs), individuate dalla Commissione europea sulla base del numero di utenti attivi nell’Unione⁴⁴. L’elenco⁴⁵ – soggetto ad aggiornamenti periodici – comprende una pluralità di servizi digitali, tra cui, per quanto qui rileva, piattaforme social come TikTok, Facebook, Instagram e Snapchat, nonché piattaforme di condivisione di contenuti per adulti come Pornhub.

A seguito della designazione, tali soggetti sono stati tenuti a conformarsi agli obblighi rafforzati previsti dal DSA, tra cui, in particolare, la valutazione dei rischi

⁴³ L’approccio adottato dal legislatore europeo si inserisce nel più ampio quadro della strategia digitale dell’Unione ed è caratterizzato da una logica *risk-based*, già riscontrabile, seppur con diverse declinazioni, nel regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation) e nel regolamento (UE) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act). In tale prospettiva, la regolazione non si limita alla previsione di diritti e divieti, ma impone agli operatori obblighi proattivi di identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi derivanti dalle proprie attività, rafforzandone la responsabilità rispetto agli effetti sistemici prodotti nello spazio digitale; sul punto v. Commissione europea, *Shaping Europe’s digital future*, comunicazione del 19 febbraio 2020, disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/info/publications/communication-shaping-europes-digital-future_en, 30 marzo 2026; nonché G. DE GREGORIO – P. DUNN, *The European Risk-Based Approaches: Connecting Constitutional Dots in the Digital Age*, in “Common Market Law Review”, 59 (2) (2022), pp. 473–500.

⁴⁴ Commissione europea, *Commission designates first set of Very Large Online Platforms and Search Engines under the Digital Services Act*, comunicato stampa IP/23/2413, 25 aprile 2023, disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_2413, 30 marzo 2026.

⁴⁵ Commissione europea, *List of designated Very Large Online Platforms (VLOPs) and Very Large Online Search Engines (VLOSEs)*, in <https://digital-strategy.ec.europa.eu>, consultato il 15 aprile 2026.

sistemici ai sensi dell'articolo 34 e l'adozione di misure di mitigazione ai sensi dell'articolo 35. Sin dalle prime fasi applicative, la Commissione ha chiarito che tra i rischi sistemici rilevanti rientrano non soltanto la diffusione di contenuti illegali, ma anche gli effetti negativi sui diritti fondamentali degli utenti, con specifico riferimento alla tutela della salute, della sicurezza e del benessere dei minori⁴⁶.

Le verifiche condotte sulle prime valutazioni dei rischi trasmesse dalle piattaforme hanno tuttavia evidenziato significative criticità, ritenute in più casi incomplete o non adeguatamente supportate. Ciò ha determinato l'attivazione dei poteri istruttori previsti dal regolamento⁴⁷ e, successivamente, l'avvio di procedimenti formali nei confronti di diversi operatori, segnando il passaggio da una fase meramente dichiarativa a una fase di controllo sostanziale.

Particolare rilievo assume, in questo contesto, il procedimento nei confronti di TikTok⁴⁸. Nel febbraio 2026, la Commissione ha formulato rilievi preliminari ritenendo che il design della piattaforma – e in particolare il funzionamento dei sistemi di raccomandazione – sia idoneo a favorire dinamiche di utilizzo compulsivo, in violazione degli obblighi previsti dal DSA in materia di mitigazione dei rischi sistemici⁴⁹. L'attenzione si è concentrata su elementi strutturali quali l'*infinite scroll*, l'*autoplay* e l'uso sistematico di notifiche *push*, ritenuti capaci di incentivare forme di dipendenza

⁴⁶ Cfr. regolamento (UE) 2022/2065, art. 34, par. 1, lett. b) e d).

⁴⁷ In applicazione dei poteri di cui all'art. 67 del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione europea ha avviato numerose richieste di informazioni nei confronti delle principali piattaforme digitali, tra cui TikTok, YouTube, Meta e Snapchat, con particolare riguardo ai rischi sistemici connessi al funzionamento degli algoritmi, alla protezione dei minori e alla diffusione di contenuti dannosi; v., ex multis, Commissione europea, *Requests for information under the Digital Services Act*, disponibili sul portale istituzionale della Commissione europea (Digital Strategy), 30 marzo 2026.

⁴⁸ Commissione europea, *Commission opens formal proceedings against TikTok under the Digital Services Act*, comunicato stampa IP/24/926, 19 febbraio 2024, disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_926, 30 marzo 2026.

⁴⁹ Sul punto, v. altresì Commissione europea, *Commission preliminarily finds TikTok's addictive design in breach of the Digital Services Act*, disponibile all'indirizzo <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-preliminarily-finds-tiktoks-addictive-design-breach-digital-services-act>, 30 marzo 2026.

comportamentale. In tale prospettiva, la Commissione ha valorizzato anche il fenomeno del cosiddetto *rabbit hole effect*⁵⁰, ossia la progressiva esposizione dell'utente – e in particolare del minore – a contenuti sempre più specifici e potenzialmente polarizzanti, con possibili effetti negativi sulla salute mentale e sul benessere psicologico. Si tratta di un passaggio di particolare importanza, in quanto segna una delle prime applicazioni del DSA in cui la responsabilità della piattaforma viene ricostruita direttamente in relazione al proprio design e ai suoi effetti sistemici⁵¹.

Analogamente, la Commissione è intervenuta nei confronti delle piattaforme appartenenti al gruppo Aylo⁵², tra cui Pornhub, rilevando in via preliminare la mancata adozione di misure efficaci volte a impedire l'accesso dei minori a contenuti pornografici. In tali procedimenti, il focus si è concentrato sull'inadeguatezza dei sistemi di verifica dell'età e, più in generale, sull'assenza di misure idonee a garantire un livello elevato di protezione dei minori. Anche in questo caso, la responsabilità delle piattaforme viene ricostruita non in relazione a singoli contenuti, ma in funzione della capacità strutturale del servizio di prevenire rischi prevedibili.

Nel medesimo quadro si colloca l'indagine avviata nei confronti di Snapchat⁵³, volta a verificare la conformità della piattaforma agli obblighi del DSA in materia di

⁵⁰ K. WOOLLEY, M.A. SHARIF, *Down a Rabbit Hole: How Prior Media Consumption Shapes Subsequent Media Consumption*, in “Journal of Marketing Research”, 2021. Così come Alice cadendo nella tana del Bianconiglio si ritrova catapultata suo malgrado nel Paese delle Meraviglie, il giovane utente dei social media si trova “risucchiato” all'interno di un algoritmo che gli propone contenuti disturbanti e potenzialmente pericolosi da cui difficilmente riuscirà autonomamente ad uscire.

⁵¹ Per un'analisi del rapporto tra obblighi di progettazione e meccanismi di enforcement nel DSA, v. M. FABBRI, *Moderating online platforms after the DSA: from designing rules to enabling enforcement*, disponibile all'indirizzo <https://digi-con.org/moderating-online-platforms-after-the-dsa-from-designing-rules-to-enabling-enforcement/>, 30 marzo 2026.

⁵² Commissione europea, *Digital Services Act: Commission takes action to protect minors on pornographic platforms (IP/26/722)*, in <https://ec.europa.eu/commission/presscorner>, consultato il 15 aprile 2026.

⁵³ Commissione europea, *Commission investigates Snapchat's compliance with child protection rules under the Digital Services Act*, Digital Services Act, in <https://digital-strategy.ec.europa.eu>, consultato il 15 aprile 2026.

tutela dei minori, con particolare riferimento ai sistemi di raccomandazione e alle modalità di diffusione dei contenuti.

Per quanto riguarda Meta, la Commissione ha avviato nel 2024⁵⁴ un procedimento formale nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram, includendo tra i profili oggetto di verifica anche la gestione dei rischi sistemici per gli utenti, e quindi, potenzialmente, anche per i minori. Tuttavia, gli sviluppi più recenti del procedimento hanno riguardato prevalentemente profili di trasparenza e di tutela procedurale, quali l'accesso ai dati da parte dei ricercatori e l'efficacia dei meccanismi di segnalazione dei contenuti illeciti. Allo stato, pertanto, non risultano ancora accertamenti specifici analoghi a quelli formulati nei confronti di TikTok o delle piattaforme di contenuti per adulti con riferimento diretto alla tutela dei minori, restando il procedimento tuttora pendente.

Nel loro complesso, i procedimenti avviati dalla Commissione evidenziano un elemento di forte discontinuità rispetto ai modelli regolatori precedenti. L'oggetto del controllo non è più rappresentato esclusivamente dai contenuti illeciti o dalle condotte degli utenti, ma si estende alla configurazione stessa dell'ambiente digitale. In altri termini, la responsabilità delle piattaforme viene progressivamente ricostruita in chiave strutturale, in funzione dell'idoneità dei sistemi tecnologici a generare o amplificare rischi per i diritti fondamentali. In questa prospettiva, la nozione di "rischio sistemico" assume un ruolo centrale, venendo progressivamente arricchita fino a includere gli effetti che il design delle piattaforme può produrre sullo sviluppo psico-fisico dei minori. La tutela della salute, del benessere e della libera formazione della personalità emerge così come parametro operativo di conformità, destinato a orientare le scelte progettuali degli operatori digitali.

⁵⁴ Commissione europea, *Commission opens formal proceedings against Meta under the Digital Services Act*, comunicato stampa IP/24/2664, 30 aprile 2024, disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_2664, 30 marzo 2026.

Tale evoluzione si inserisce coerentemente nel più ampio mutamento di paradigma già evidenziato nei paragrafi precedenti, che vede il passaggio da un modello di tutela incentrato prevalentemente sulla protezione dei dati personali a un modello di regolazione dell'ambiente digitale nel suo complesso. L'enforcement del DSA rappresenta, in questo senso, uno degli strumenti attraverso cui l'Unione europea tenta di dare attuazione a una tutela "strutturale" del minore, incidendo non solo sui comportamenti individuali, ma sulle condizioni stesse di esercizio delle libertà nello spazio digitale.

Rimangono tuttavia aperte questioni di particolare rilievo. In primo luogo, si pone il problema dell'individuazione di parametri scientifici affidabili per la valutazione dell'impatto delle piattaforme sulla salute mentale dei minori, in un contesto caratterizzato da elevata incertezza empirica. In secondo luogo, emerge la necessità di definire i limiti entro cui l'intervento regolatorio può incidere sulle scelte di progettazione algoritmica senza determinare compressioni sproporzionate della libertà d'impresa e della libertà di espressione. In tale tensione si colloca, in definitiva, la sfida più rilevante posta dal DSA: quella di costruire un equilibrio costituzionalmente sostenibile tra esigenze di protezione e garanzie delle libertà fondamentali.

6.2.2. *L'attuazione dell'articolo 28, paragrafo 4, DSA: le linee guida della Commissione e gli strumenti di age assurance*

Accanto all'attività ispettiva e ai procedimenti formali di *enforcement*, la Commissione europea ha progressivamente chiarito il contenuto degli obblighi di protezione dei minori attraverso l'adozione di orientamenti interpretativi ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, DSA⁵⁵. Tale disposizione attribuisce alla Commissione il potere

⁵⁵ Cfr. art. 28, par. 4, Reg. (UE) 2022/2065, secondo cui «la Commissione, previa consultazione del comitato, può emanare orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online nell'applicazione del paragrafo 1», il quale impone ai fornitori di piattaforme online di adottare misure adeguate e proporzionate volte a garantire un elevato livello di tutela della vita privata, della sicurezza e della protezione degli utenti minorenni nell'utilizzo dei servizi.

di emanare linee guida volte ad assistere i fornitori di piattaforme online nell'adozione di misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, della sicurezza e della protezione dei minori nei servizi digitali.

In attuazione di tale previsione, la Commissione ha pubblicato il 14 luglio 2025 una prima versione degli orientamenti, successivamente adottati in forma definitiva il 10 ottobre 2025⁵⁶. Sebbene tali linee guida non introducano obblighi giuridici autonomi, la Commissione ha chiarito che esse costituiranno un punto di riferimento nell'ambito della valutazione della conformità delle piattaforme all'articolo 28 DSA e potranno orientare anche l'azione delle autorità nazionali competenti nell'attività di vigilanza ed esecuzione⁵⁷. La stessa Commissione ha precisato che l'adesione alle linee guida resta volontaria e che il loro rispetto non garantisce automaticamente la conformità al Digital Services Act⁵⁸. In altri termini, le indicazioni contenute negli orientamenti non configurano un *safe harbour* regolatorio: la valutazione della conformità delle piattaforme agli obblighi di protezione dei minori dovrà comunque essere effettuata caso per caso, alla luce delle circostanze concrete del servizio e delle misure effettivamente adottate per mitigare i rischi individuati.

Le linee guida forniscono indicazioni applicabili a tutte le piattaforme online accessibili ai minori, con esclusione delle microimprese e delle piccole imprese⁵⁹, e affrontano soprattutto il tema della progettazione dei servizi digitali (*service design*). In tale contesto assume particolare rilievo la sezione dedicata al tema dell'*age assurance*⁶⁰, ossia all'insieme degli strumenti volti a determinare o verificare l'età degli

⁵⁶ Commissione europea, *Comunicazione della Commissione – Orientamenti su misure per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori online, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, C(2025) 5519.*

⁵⁷ Cfr. *ivi*, cit., par. 3.

⁵⁸ Cfr. *ivi*, cit., par. 12.

⁵⁹ Cfr. *ivi*, par. 8, nonché art. 19 Reg. (UE) 2022/2065 (Digital Services Act – DSA).

⁶⁰ Cfr. *ivi*, sezione 6, *Progettazione dei servizi*, e in particolare § 6.1, *Accertamento dell'età*. Per un approfondimento sul tema v. S. TROZZI, *La tutela dei minori nel prisma della protezione dei dati personali. I sistemi di verifica dell'età tra personalismo ed esigenze di bilanciamento fra diritti*, in "Rivista italiana di informatica e diritto", 6 (2) (2024), pp. 339–354.

utenti. Secondo la Commissione, le misure di limitazione dell'accesso basate sull'età possono rappresentare uno strumento efficace per garantire un elevato livello di protezione dei minori, consentendo di impedire l'accesso a contenuti non appropriati – quali pornografia o servizi di gioco d'azzardo – o di ridurre il rischio di fenomeni come l'adescamento online⁶¹.

Le linee guida distinguono tre principali categorie di strumenti di *age assurance*: i sistemi di *self-declaration*, basati sull'autodichiarazione dell'utente⁶²; i sistemi di *age estimation*, che stimano l'età attraverso tecniche biometriche o algoritmiche⁶³; e i sistemi di *age verification*, fondati sulla verifica dell'età tramite documenti ufficiali o credenziali digitali⁶⁴. La differenza principale tra tali strumenti riguarda il livello di affidabilità: mentre i sistemi di autodichiarazione presentano un grado di accuratezza molto limitato, le tecnologie di verifica dell'età garantiscono livelli significativamente più elevati di attendibilità.

Coerentemente con l'approccio *risk-based* che caratterizza il DSA, la Commissione sottolinea che l'adozione di strumenti di verifica dell'età deve essere preceduta da una valutazione della necessità e proporzionalità della misura⁶⁵. I fornitori di piattaforme devono quindi valutare se l'uso di tali strumenti sia effettivamente necessario per garantire un adeguato livello di protezione dei minori o se gli stessi obiettivi possano essere raggiunti mediante misure meno invasive. In alcune circostanze, tuttavia,

⁶¹ Cfr. *ivi*, par. 25.

⁶² Cfr. *ivi*, par. 29, lett. a), secondo cui «l'autodichiarazione consiste in metodi che richiedono ai singoli individui di comunicare la propria età o confermare la propria fascia di età, fornendo volontariamente la data di nascita o l'età oppure dichiarandosi al di sopra di una determinata età, generalmente cliccando su un pulsante online».

⁶³ Cfr. *ivi*, par. 29, lett. b), secondo cui «la stima dell'età consiste in metodi che consentono a un fornitore di stabilire che un utente può avere una certa età, rientrare in una determinata fascia di età o essere al di sopra o al di sotto di una determinata età».

⁶⁴ Cfr. *ivi*, par. 29, lett. c), secondo cui «la verifica dell'età è un sistema basato su identificatori fisici o su fonti di identificazione verificate che offrono un elevato grado di certezza nel determinare l'età di un utente».

⁶⁵ Cfr. *ivi*, sezione 6.1.2, *Valutazione dell'opportunità di attuare restrizioni di accesso sostenute da misure di accertamento dell'età*.

la Commissione considera a priori appropriato l'uso di restrizioni di accesso basate sull'età, ad esempio in relazione all'accesso a contenuti pornografici, servizi di gioco d'azzardo o prodotti soggetti a limiti legali di età⁶⁶.

Le linee guida dedicano inoltre particolare attenzione alle tecnologie di *age verification*⁶⁷, che devono configurarsi come processi autonomi e distinti rispetto ad altre attività di trattamento dei dati personali. Tali sistemi dovrebbero limitarsi a fornire una semplice conferma del superamento di una determinata soglia anagrafica, senza trasmettere ulteriori informazioni personali alla piattaforma. In questa prospettiva, la Commissione considera inadeguati i sistemi basati esclusivamente sull'autodichiarazione, ritenuti facilmente eludibili e quindi incompatibili con gli obiettivi di protezione perseguiti dal regolamento⁶⁸.

Tra le soluzioni tecniche ritenute maggiormente conformi ai requisiti del DSA figurano quelle fondate sull'intervento di soggetti terzi indipendenti che, mediante l'utilizzo di documenti di identità ufficiali e protocolli crittografici avanzati – quali le *zero-knowledge proofs*⁶⁹ – rilasciano token anonimizzati attestanti il superamento della soglia anagrafica richiesta⁷⁰. In tale contesto si inserisce anche il progetto europeo relativo al Portafoglio di Identità Digitale dell'Unione europea⁷¹, che consentirà agli

⁶⁶ Cfr. *ivi*, par. 37.

⁶⁷ Cfr. *ivi*, § 6.1.3.2, *Tecnologie di verifica dell'età*.

⁶⁸ Cfr. *ivi*, parr. 47 e 52.

⁶⁹ Una *zero-knowledge proof* (dimostrazione a conoscenza zero) è un protocollo crittografico mediante il quale una parte (il *prover* o dimostratore) può dimostrare a un'altra parte (il *verifier* o verificatore) che una determinata affermazione è vera senza rivelare alcuna informazione ulteriore oltre alla veridicità dell'affermazione stessa.

⁷⁰ Cfr. *ivi*, parr. 41 e 46.

⁷¹ Come previsto dal capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183. Secondo la Commissione, «una volta implementati, i portafogli europei di identità digitale offriranno mezzi di identificazione elettronica sicuri, affidabili e privati per tutti nell'Unione. Ogni Stato membro è tenuto a fornire a tutti i suoi cittadini, residenti e imprese almeno un portafoglio, che dovrebbe consentire loro di dimostrare la loro identità e di conservare, condividere e firmare in sicurezza documenti digitali importanti entro la fine del 2026. Tutti i portafogli europei di identità digitale offrono l'opportunità di ricevere un token di età e gli Stati membri possono istituire servizi per l'emissione di tali token» (*ivi*, par. 42). Sul punto v. inoltre F. RICCIULLI, *L'identità e l'identità digitale del minore tra normativa nazionale e internazionale e i provvedimenti delle autorità competenti*, in "Rivista italiana di informatica e diritto", 6 (2) (2024), pp. 355–370.

utenti di condividere selettivamente attributi specifici della propria identità, come l'età, senza divulgare ulteriori dati personali.

Nel frattempo, l'evoluzione più recente del quadro europeo ha segnato un passaggio ulteriore verso la concretizzazione di tali strumenti. La Commissione europea ha infatti promosso e reso disponibile ad aprile 2026 una prima applicazione europea per la verifica dell'età⁷², concepita come soluzione comune e interoperabile destinata a fungere da modello di riferimento per i sistemi di *age assurance* conformi ai requisiti del Digital Services Act. Tale applicazione, destinata a integrarsi nel più ampio ecosistema del Portafoglio europeo di identità digitale, consente agli utenti di dimostrare il superamento di una determinata soglia anagrafica senza rivelare ulteriori informazioni personali, in linea con i principi di minimizzazione dei dati e di tutela della riservatezza. Le soluzioni tecniche sottese a tale strumento si fondano sull'impiego di protocolli crittografici avanzati – tra cui meccanismi di tipo *double-blind*⁷³ e tecniche assimilabili alle *zero-knowledge proofs* – idonei a garantire una separazione funzionale tra il soggetto incaricato della verifica dell'età e il fornitore del servizio digitale. In tal modo, né la piattaforma né il soggetto verificatore sono in grado di associare simultaneamente l'identità dell'utente al servizio cui egli accede, rafforzando le garanzie di non tracciabilità.

⁷² Commissione europea, *Statement by President von der Leyen on the European age verification solution (STATEMENT/26/817)*, in <https://ec.europa.eu/commission/presscorner>, consultato il 15 aprile 2026.

⁷³ Commissione europea, *Comunicazione della Commissione – Orientamenti su misure per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori online, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, cit., par. 46*, secondo cui «un metodo in doppio cieco (*double-blind*) garantisce che i) la piattaforma online non riceva mezzi aggiuntivi per identificare l'utente e riceva invece solo informazioni che le consentano di confermare se questi raggiunge la soglia di età richiesta, e che ii) il fornitore della verifica dell'età non venga a conoscenza dei servizi per i quali viene utilizzata la prova dell'età. Tali metodi possono basarsi sul trattamento locale su dispositivo, su token crittografici anonimizzati o su dimostrazioni a conoscenza zero».

L'introduzione di tale applicazione rappresenta un passaggio significativo nell'attuazione dell'articolo 28 DSA, in quanto segna il passaggio da una fase sperimentale a una prima fase di implementazione operativa di strumenti europei standardizzati *di age assurance*. Essa conferma, altresì, l'approccio dell'Unione volto a coniugare l'esigenza di garantire un elevato livello di protezione dei minori con la salvaguardia dei diritti fondamentali degli utenti. Come sottolineato dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: «It is our duty to protect our children in the online world, just as we do in the offline world. [...] The new age verification solution and the enforcement of our rules go hand in hand. Children's rights in the European Union come before commercial interest»⁷⁴.

Attraverso le indicazioni contenute nelle linee guida e il rilascio dell'applicazione, la Commissione ha contribuito a chiarire che la tutela dei minori nel contesto digitale non può essere concepita come un intervento meramente reattivo rispetto ai contenuti illeciti, ma deve essere integrata nei processi di progettazione e configurazione dei servizi digitali.

6.2.3. *La verifica dell'età come strumento di regolazione dell'accesso ai contenuti digitali: il quadro normativo italiano tra DSA e "Decreto Caivano"*

Come già osservato nella prima parte del presente lavoro⁷⁵, con specifico riferimento al divieto di accesso dei minori ai contenuti pornografici, la questione della pornografia online rappresenta uno dei terreni nei quali emerge con particolare evidenza la tensione tra libertà di accesso all'informazione, tutela della riservatezza e protezione dello sviluppo psico-fisico del minore. Se in quella sede l'attenzione era rivolta

⁷⁴ Commissione europea, *Statement by President von der Leyen on the European age verification solution (STATEMENT/26/817)*, in <https://ec.europa.eu/commission/presscorner>, consultato il 15 aprile 2026.

⁷⁵ Cfr. par. 2.2.1.

prevalentemente al profilo sostanziale del limite all'accesso, occorre ora considerare le tecniche di regolazione attraverso cui tale limite viene reso effettivo nell'ambiente digitale.

In questa prospettiva si collocano i sistemi di verifica dell'età, che, come evidenziato nel paragrafo precedente, costituiscono uno degli strumenti principali attraverso cui la tutela dei minori viene progressivamente incorporata nella progettazione e nel funzionamento dei servizi digitali. Essi si inseriscono nella più ampia logica della tutela "strutturale" delineata dal Digital Services Act, nella quale la protezione del minore non è più affidata esclusivamente alla rimozione di contenuti illeciti, ma viene anticipata sul piano dell'accesso e dell'architettura dei servizi.

È proprio rispetto a questo sviluppo che il caso italiano presenta una peculiarità significativa. L'intervento normativo interno in materia di verifica dell'età, infatti, si colloca cronologicamente in una fase antecedente rispetto alla definizione degli orientamenti della Commissione europea ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, DSA. L'attenzione crescente verso i rischi relativi all'utilizzo delle piattaforme da parte dei minori, unitamente a specifiche situazioni di allarme sociale legate al disagio giovanile⁷⁶, ha indotto infatti il legislatore nazionale a intervenire "tempestivamente" sul tema. In Italia, tale intervento si è concretizzato principalmente attraverso il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante *Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale* (c.d. "Decreto Caivano")⁷⁷.

⁷⁶ Cfr. ANSA, *Due ragazzine violentate al Parco Verde di Caivano*, due procure al lavoro, 26 agosto 2023, disponibile all'indirizzo: https://www.ansa.it/campania/notizie/2023/08/26/due-ragazzine-violentate-al-parco-verde-di-caivano-due-procure-al-lavoro_77d6bf55-6246-4c25-8edb-231c3683d802.html (ultima consultazione 4 marzo 2026). L'articolo riferisce delle indagini avviate in seguito alle violenze di gruppo perpetrate ai danni di due cuginette di 10 e 12 anni nel quartiere Parco Verde di Caivano (Napoli), vicenda che ha suscitato forte indignazione nell'opinione pubblica e un ampio dibattito sulle condizioni di degrado sociale e criminalità minorile presenti nel territorio.

⁷⁷ Il c.d. decreto Caivano è il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante «*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza*

Il Capo IV del decreto, significativamente intitolato “*Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale*”, introduce una serie di misure specificamente dedicate alla protezione dei minori nello spazio digitale. In particolare, come anticipato nella prima parte del presente lavoro, l’articolo 13-*bis* disciplina la verifica dell’età per l’accesso a contenuti pornografici. Il comma 1 della disposizione stabilisce espressamente che «è vietato l’accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica». In attuazione di tale principio, il comma 2 prevede che i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme di condivisione video che diffondono in Italia immagini o video a carattere pornografico, indipendentemente dal luogo di stabilimento, siano tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di impedire l’accesso ai minori di anni diciotto.

Il medesimo decreto ha inoltre consentito al legislatore italiano di dare attuazione all’obbligo previsto dall’articolo 49, paragrafo 2, del *Digital Services Act*, relativo alla designazione del *Digital Services Coordinator* (DSC) nazionale⁷⁸. A tal fine, l’articolo 15 del decreto ha individuato nell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) l’autorità competente a svolgere tale funzione per l’ordinamento ita-

dei minori in ambito digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2023 ed entrato in vigore il giorno stesso. Il provvedimento, articolato originariamente in 16 articoli suddivisi in quattro capi (interventi infrastrutturali per il territorio di Caivano; misure in materia di sicurezza e prevenzione della criminalità minorile; disposizioni sull’offerta educativa; misure per la sicurezza dei minori in ambito digitale), è stato convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2023 ed entrata in vigore il 15 novembre 2023. Il decreto introduce un insieme di misure volte al contrasto della criminalità minorile e della dispersione scolastica, nonché interventi di carattere sociale ed educativo e disposizioni specifiche relative alla sicurezza dei minori anche nell’ambiente digitale.

⁷⁸ Cfr. art. 49, par. 2, regolamento (UE) 2022/2065, secondo cui il coordinatore dei servizi digitali è l’autorità «responsabile di tutte le questioni relative alla vigilanza e all’applicazione del presente regolamento in tale Stato membro, a meno che lo Stato membro interessato non abbia assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti. Il coordinatore dei servizi digitali è comunque responsabile di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a tali questioni e di contribuire alla vigilanza e all’applicazione efficaci e coerenti del presente regolamento in tutta l’Unione».

liano. In quanto coordinatore dei servizi digitali, AGCOM è chiamata a garantire l'effettività dei diritti e degli obblighi previsti dal regolamento europeo, nonché a contribuire alla creazione di un ambiente digitale sicuro, con particolare attenzione alla tutela dei minori.

In stretta connessione con tale designazione, l'articolo 13-*bis*, comma 3, ha affidato alla stessa Autorità il compito di definire – mediante un proprio provvedimento, da adottare previo parere del Garante per la protezione dei dati personali – le modalità tecniche e di processo che i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme di condivisione video che diffondono in Italia contenuti a carattere pornografico sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando al contempo un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

In attuazione del mandato legislativo, AGCOM ha avviato nel marzo 2024⁷⁹ una consultazione pubblica volta a definire le modalità tecniche dei sistemi di verifica dell'età e, all'esito del procedimento, è intervenuta con la delibera n. 96/25/CONS dell'8 aprile 2025⁸⁰, adottata previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali e previa interlocuzione con la Commissione europea nell'ambito della procedura di notifica prevista dal diritto dell'Unione.

⁷⁹ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), *Agcom avvia la consultazione pubblica sulle modalità di verifica della maggiore età da parte dei gestori di siti web e dei fornitori delle piattaforme di condivisione video*, comunicato stampa del 25 marzo 2024, disponibile all'indirizzo: <https://www.agcom.it/comunicazione/comunicati-stampa/comunicato-stampa-25-marzo-2024> (ultima consultazione: 4 marzo 2026). Nel comunicato l'Autorità annuncia l'avvio di una consultazione pubblica, della durata di trenta giorni, sulle specifiche tecniche e sui requisiti dei sistemi di *age assurance* che dovranno essere adottati dalle piattaforme online e dai gestori di siti che diffondono contenuti per adulti, in attuazione della delibera n. 61/24/CONS e dell'art. 13-bis del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla l. 13 novembre 2023, n. 159 (c.d. Decreto Caivano).

⁸⁰ Cfr. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), delibera n. 96/25/CONS dell'8 aprile 2025, recante *Adozione delle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti ai fini dell'accesso a determinati servizi forniti dai gestori di siti web e dalle piattaforme di condivisione di video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico*, adottata in attuazione dell'art. 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (c.d. decreto Caivano).

Il provvedimento individua le misure tecniche e organizzative che i soggetti obbligati devono implementare per garantire che l'accesso ai contenuti pornografici sia consentito esclusivamente agli utenti maggiorenni. Tra i principi ispiratori del modello delineato dall'Autorità assume particolare rilievo il requisito del cosiddetto "doppio anonimato" o "*double-blind*", volto a garantire che né il fornitore del contenuto né il soggetto incaricato della verifica dell'età possano acquisire simultaneamente informazioni relative all'identità dell'utente e al servizio specifico cui egli intende accedere.

La disciplina adottata da AGCOM deve tuttavia essere collocata nel più ampio contesto della regolazione europea delineata dal *Digital Services Act* e, in particolare, degli orientamenti che la Commissione europea è stata chiamata ad adottare ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento. Sebbene i due strumenti presentino natura giuridica e ambiti di applicazione differenti, essi perseguono una finalità sostanzialmente convergente: entrambe le fonti mirano infatti a rafforzare la tutela dei minori nello spazio digitale, promuovendo al contempo principi quali la proporzionalità delle misure adottate e la protezione dei dati personali.

In primo luogo, i due strumenti divergono quanto all'ambito di applicazione. Il regolamento AGCOM, quale atto attuativo della disciplina introdotta dal Decreto Cattivano, si concentra specificamente sull'accesso a contenuti pornografici, imponendo obblighi di verifica dell'età ai soggetti che diffondono tali contenuti in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento⁸¹. Le linee guida della Commissione europea, invece, adottano una prospettiva più ampia, riferita alla protezione dei minori rispetto all'insieme dei servizi digitali accessibili, e prendono in considerazione una pluralità di rischi non limitati alla pornografia. Ne deriva che la disciplina nazionale presenta un

⁸¹ Cfr. art. 1 all. A delibera AGCOM n. 96/25/CONS.

ambito oggettivo più circoscritto, pur prevedendo – nelle indicazioni fornite dall’Autorità⁸² – la possibilità di estendere in futuro analoghi modelli di protezione anche ad altre tipologie di contenuti potenzialmente dannosi.

In secondo luogo, si riscontra una differenza nella natura giuridica e nel grado di vincolatività. Il provvedimento AGCOM costituisce un atto normativo vincolante, adottato in attuazione di una disposizione legislativa nazionale, e definisce in modo puntuale le modalità tecniche di adempimento degli obblighi di verifica dell’età⁸³. Le linee guida della Commissione, al contrario, si configurano come strumenti di *soft law*, privi di efficacia giuridicamente vincolante, finalizzati a orientare l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 28 del DSA.

Ulteriori differenze emergono con riferimento ai requisiti tecnici. Il regolamento AGCOM attribuisce particolare rilievo al principio del “doppio anonimato” e introduce prescrizioni dettagliate anche in relazione alla frequenza delle verifiche, che devono essere effettuate a ogni accesso ai contenuti pornografici. Le linee guida europee, pur condividendo l’esigenza di garantire elevati standard di protezione dei dati personali – anche attraverso l’impiego di soluzioni crittografiche avanzate – adottano un approccio tecnologicamente neutrale e maggiormente flessibile, limitandosi a indicare criteri generali di minimizzazione dei dati e sicurezza dei sistemi, nonché a valorizzare una logica di valutazione del rischio.

⁸² Cfr. art. 1 comma 4 all. A delibera AGCOM n. 96/25/CONS.

⁸³ Il regolamento adottato da AGCOM costituisce espressione del potere regolatorio attribuito all’Autorità dalla legge e si colloca, nel sistema delle fonti, tra gli atti normativi secondari di regolazione settoriale. In quanto emanato sulla base di una specifica previsione legislativa – nel caso di specie l’art. 13-bis del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv. con mod. dalla l. 13 novembre 2023, n. 159 – esso presenta efficacia vincolante nei confronti dei soggetti destinatari. L’inosservanza delle prescrizioni in esso contenute può dar luogo all’esercizio dei poteri di vigilanza e sanzione attribuiti all’Autorità dalla legge istitutiva (art. 1, comma 31, l. 31 luglio 1997, n. 249). La previsione di tali poteri si inserisce nella più ampia funzione di regolazione amministrativa dei mercati affidata alle autorità indipendenti nei settori caratterizzati da elevata complessità tecnica, nei quali il legislatore demanda a tali organi l’adozione di atti regolatori dotati di efficacia generale. Sul tema v. A. SIMONCINI (a cura di), *Sistema delle fonti e nuove tecnologie: il ruolo delle autorità indipendenti*, Giappichelli, Torino, 2023.

La relazione tra i due strumenti è ulteriormente chiarita dalla previsione, nel regolamento AGCOM, di una clausola di adeguamento rispetto agli orientamenti europei⁸⁴. Nella versione finale della delibera, infatti, a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di notifica, è stato inserito un meccanismo espresso che consente di modificare, revocare o abrogare – ove necessario – le misure adottate a livello nazionale con riferimento ai soggetti stabiliti in altri Stati membri a decorrere dall'entrata in vigore degli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2022/2065. Tale previsione risponde all'esigenza di garantire la coerenza della disciplina nazionale con il quadro normativo europeo sopravvenuto e di prevenire possibili disallineamenti suscettibili di incidere sul corretto funzionamento del mercato interno.

Le criticità di questo coordinamento sono emerse con particolare evidenza sul piano applicativo. L'estensione degli obblighi di verifica dell'età a operatori stabiliti in altri Stati membri ha infatti sollevato questioni di compatibilità con il principio del Paese d'origine e con le regole del mercato interno, dando luogo a contenziosi che hanno inciso sull'effettiva operatività del sistema⁸⁵. In questo senso, il caso italiano mostra come la regolazione dell'accesso ai contenuti digitali, specie quando incide su servizi transnazionali, si collochi inevitabilmente in una dimensione multilivello, nella quale l'effettività delle misure dipende dal coordinamento tra ordinamenti.

In definitiva, la disciplina introdotta dal “Decreto Caivano” e attuata da AGCOM rappresenta un passaggio significativo nel processo di trasformazione della tutela dei minori nello spazio digitale. Essa anticipa, in ambito nazionale, una logica di regolazione dell'accesso che sarà successivamente sviluppata anche a livello europeo, ma al tempo stesso evidenzia i limiti di un approccio settoriale e le difficoltà di garantire

⁸⁴ Cfr. art. 4, co. 4, all. A delibera AGCOM n. 96/25/CONS

⁸⁵ Cfr. par. 2.2.1., in particolare il ricorso presentato dalla società Aylo (gestrice, tra le altre, della piattaforma Pornhub) contro il provvedimento di AGCOM presentato al TAR Lazio e che ha dato luogo all'annullamento della delibera n. 96/25/CONS.

l'effettività delle misure in un contesto caratterizzato dalla natura transnazionale dei servizi digitali. Proprio per questo, la verifica dell'età si configura come uno degli snodi centrali del mutamento in atto: da strumento tecnico di controllo a elemento strutturale della regolazione dell'ecosistema digitale, il cui impiego solleva questioni rilevanti in termini di bilanciamento tra tutela dei minori, protezione dei dati personali e libertà fondamentali. In questa prospettiva, il dibattito sugli *age verification systems* riflette una questione più ampia che attraversa l'intero diritto delle piattaforme digitali: comprendere se la tutela del superiore interesse del minore debba essere perseguita prevalentemente attraverso logiche di divieto e di esclusione dall'accesso, oppure mediante strategie più articolate di mitigazione dei rischi, accompagnate da politiche educative e da strumenti di alfabetizzazione digitale e sessuale. La scelta tra questi modelli regolatori appare destinata a incidere in modo significativo sull'evoluzione delle politiche pubbliche di protezione dei minori nell'ambiente digitale.

6.2.4. *Dalla privacy alla persona: gli age verification systems nel mutamento di paradigma della tutela del minore digitale*

Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, emerge con chiarezza come la disciplina degli *age verification systems* rappresenti uno degli indicatori più significativi della trasformazione in atto nelle politiche pubbliche di tutela dei minori nello spazio digitale. Se in una prima fase l'attenzione del legislatore europeo e nazionale si è concentrata prevalentemente sulla protezione dei dati personali e sul consenso al trattamento delle informazioni relative ai minori, il quadro normativo più recente evidenzia una progressiva evoluzione verso una logica di tutela più ampia della persona, fondata sulla protezione del minore quale soggetto strutturalmente vulnerabile nell'ambiente digitale.

Nel contesto della società dell'informazione, infatti, il minore si trova a operare in uno spazio tecnologico progettato per utenti adulti, nel quale può accedere autonomamente a servizi, contenuti e piattaforme senza disporre necessariamente degli stru-

menti cognitivi e della maturità necessari per valutarne pienamente i rischi. La vulnerabilità del minore⁸⁶ non deriva soltanto dalla possibile esposizione a contenuti manifestamente inappropriati, ma anche dalle caratteristiche strutturali dell'ecosistema digitale contemporaneo, nel quale architetture tecnologiche, sistemi di raccomandazione algoritmica e tecniche di progettazione orientate all'*engagement* possono incidere in modo significativo sulle modalità di fruizione dei contenuti e sui processi di formazione della personalità.

Come si è rappresentato, in una prima fase regolatoria l'intervento europeo si è concentrato principalmente su strumenti di contrasto ai contenuti illeciti o dannosi, secondo una logica essenzialmente protettiva, volta a ridurre l'esposizione del minore ai rischi della rete attraverso meccanismi di rimozione, filtraggio e limitazione dell'accesso. A tale impostazione si è affiancato, sul piano normativo, il contributo del Regolamento (UE) 2016/679, che ha introdotto una disciplina specifica per il trattamento dei dati personali dei minori, in particolare nell'ambito dei servizi della società dell'informazione. Tuttavia, tale intervento si colloca in una prospettiva settoriale: il minore è considerato principalmente quale interessato nel trattamento dei dati, titolare del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, senza che emerga ancora una disciplina organica della sua presenza nello spazio digitale.

Accanto a questa prospettiva si è progressivamente affermato un approccio più articolato, che ha affiancato alla dimensione protettiva quella promozionale ed educativa. Le strategie europee in materia di sicurezza online – dalle iniziative riconducibili al programma *Better Internet for Kids* alle attività di sensibilizzazione e segnalazione – hanno contribuito a ridefinire la figura del minore come utente da accompagnare

⁸⁶ In relazione alle dimensioni ontologica e specifica del concetto di vulnerabilità v. in *Liber amicorum per Paolo Zatti*, L. BUSATTA, C. CASONATO, S. PENASA, M. TOMASI, Le “maschere” della vulnerabilità nella cura della persona, Napoli, 2023, pp. 651-652.

verso un esercizio consapevole e progressivamente autonomo delle proprie libertà fondamentali. L'obiettivo non è più soltanto quello di sottrarre il minore ai rischi della rete, ma di metterlo in condizione di abitarla in modo informato, responsabile e sicuro.

Un ulteriore salto qualitativo si realizza con l'adozione del *Digital Services Act* (DSA), che segna il passaggio da una tutela settoriale a un modello di regolazione sistemica dell'ecosistema digitale. Il DSA, come si è visto infatti, non si limita a disciplinare specifiche attività, ma interviene sull'assetto complessivo delle piattaforme online, introducendo obblighi di prevenzione e mitigazione dei rischi sistemici che includono espressamente quelli incidenti sui diritti dei minori. In tale prospettiva, la tutela si estende all'insieme dei diritti fondamentali del minore – dalla protezione dei dati personali allo sviluppo armonico della personalità, dalla salute psico-fisica alla libertà di espressione e di informazione – configurando il minore non più soltanto come destinatario di protezione, ma come soggetto pienamente inserito nello spazio digitale.

In questa prospettiva, la questione della presenza dei minori online non può più essere ricondotta esclusivamente al perimetro della protezione dei dati personali. Il paradigma della tutela privacy-centrica, fondato principalmente sulla raccolta del consenso informato e sulla disciplina del trattamento dei dati, appare infatti insufficiente a fronteggiare i rischi sistemici connessi al funzionamento delle piattaforme digitali. La protezione dei minori tende pertanto a configurarsi sempre più come un problema di regolazione dell'accesso e dell'ambiente digitale, che implica un bilanciamento tra diverse posizioni giuridiche costituzionalmente rilevanti: da un lato, la tutela dell'integrità psico-fisica e dello sviluppo della personalità del minore; dall'altro, le libertà fondamentali che caratterizzano lo spazio informativo digitale, quali la libertà di espressione, la libertà di informazione e la libertà di iniziativa economica.

In tale contesto, i sistemi di verifica dell'età assumono una funzione particolarmente rilevante, poiché rappresentano gli strumenti attraverso i quali viene concretamente regolato l'accesso ai servizi della società dell'informazione per i quali è prevista una soglia minima di età. L'effettività e le modalità di implementazione di tali sistemi incidono direttamente sulla possibilità per gli utenti – e in particolare per i minori – di

accedere a determinati contenuti o servizi digitali e, conseguentemente, sulla possibilità di esercitare nello spazio online i diritti connessi allo sviluppo della propria personalità.

Sotto questo profilo, la scelta di affidare la definizione dei requisiti tecnici dei sistemi di verifica dell'età a un'autorità indipendente quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tradizionalmente preposta alla tutela del pluralismo informativo e della libertà di comunicazione, assume un significato sistematico particolarmente rilevante. Essa segnala infatti come la questione dell'accesso dei minori ai contenuti online non sia più considerata esclusivamente come una problematica di trattamento dei dati personali – ambito tipicamente presidiato dalle autorità di protezione dei dati – ma venga progressivamente ricondotta al più ampio terreno della regolazione dell'ecosistema informativo digitale e del bilanciamento tra libertà fondamentali e esigenze di protezione dei soggetti vulnerabili.

Ne deriva che gli *age verification systems* non possono essere interpretati soltanto come strumenti tecnici di identificazione o autenticazione degli utenti, ma devono essere compresi come dispositivi regolatori dell'accesso allo spazio digitale, attraverso i quali si concretizza un delicato equilibrio tra apertura della rete e protezione dei minori. In tal senso, il ricorso a tali strumenti riflette una trasformazione più profonda del paradigma giuridico di riferimento: dalla centralità della tutela dei dati personali alla costruzione di un modello di protezione che pone al centro la 'persona' del minore e il suo diritto a uno sviluppo libero e sicuro nell'ambiente digitale.

Proprio per questo, tuttavia, occorre distinguere con attenzione tra modelli di verifica dell'età inseriti in una logica di regolazione dell'ecosistema digitale e soluzioni che, invece, si limitano a tradurre la tutela del minore in una mera logica di interdizione dell'accesso. Sotto tale profilo, il caso australiano costituisce un banco di prova particolarmente significativo. Con l'adozione dell'*Online Safety Amendment (Social Media*

*Minimum Age) Act 2024*⁸⁷, divenuto operativo dal 10 dicembre 2025, l’Australia ha introdotto un sistema che impone alle piattaforme qualificate come *age-restricted* di adottare “*reasonable steps*” per impedire agli under 16 di creare o mantenere account. Si tratta di un modello di *platform accountability* fondato sulla restrizione dell’account, accompagnato da rilevanti sanzioni pecuniarie in caso di violazione. Al tempo stesso, il sistema australiano continua a consentire la fruizione di contenuti pubblici che non richiedano autenticazione e lascia fuori dal perimetro del divieto una serie di servizi, tra cui talune applicazioni di messaggistica, gaming, educazione e salute.

Le prime evidenze disponibili mostrano, peraltro, come approcci fortemente imperniati sulla soglia anagrafica e sulla logica del *ban* incontrino limiti strutturali rilevanti. Secondo il briefing pubblicato nell’aprile 2026 dalla Molly Rose Foundation⁸⁸, il 61% dei ragazzi australiani tra i dodici e i quindici anni che disponevano di un account prima dell’entrata in vigore della disciplina continua ad avere accesso ad almeno un account attivo. Il dato più rilevante, sotto il profilo teorico, è che il divieto non elimina il problema, ma tende piuttosto a spostarlo. Come è stato osservato anche in sede istituzionale, un sistema costruito prevalentemente sulla proibizione rischia di non incidere sulle cause strutturali dei danni online e di favorire, per i minori che riescono ad aggirare le restrizioni, l’accesso a spazi meno trasparenti, meno regolati e potenzialmente più pericolosi⁸⁹.

⁸⁷ *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024* (Cth), recante modifiche al quadro normativo australiano in materia di sicurezza online e introduzione di limiti anagrafici per l’accesso ai social media; per un inquadramento istituzionale cfr. eSafety Commissioner, *Social media age restrictions*, in <https://www.esafety.gov.au>, ult. consultazione 22 aprile 2024.

⁸⁸ Molly Rose Foundation, *Australia social media ban research briefing*, Aprile 2026, in https://molly-rosefoundation.org/wp-content/uploads/2026/04/MRF_Australia-Social-Media-Ban-Research_Briefing-April-26.pdf, ult. consultazione 22 Aprile 2026.

⁸⁹ La Privacy Commissioner australiana ha evidenziato come un approccio fondato su un *social media ban* possa produrre effetti controintuitivi, spingendo i minori verso ambienti digitali meno regolati e di qualità inferiore, senza al contempo incentivare le piattaforme a sviluppare standard più elevati di sicurezza per gli utenti più giovani; cfr. C. KIND, *Laws, not bans, can make kids safer online*, in <https://www.oaic.gov.au>, ult. consultazione 22 Aprile 2026. In termini analoghi, la letteratura empirica sottolinea come strategie incentrate esclusivamente sull’esclusione dall’accesso non siano in grado di rispondere alle esigenze concrete di sicurezza digitale dei minori e delle loro famiglie, le quali richiedono

A conferma di ciò, le ricerche qualitative⁹⁰ condotte in Australia mostrano che i giovani percepiscono il *ban* come una misura eccessivamente semplificatrice, incapace di cogliere la varietà degli usi sociali, relazionali, educativi e informativi dei social media. Ne deriva che le logiche di divieto assoluto, tradizionalmente, si rivelano spesso inidonee a risolvere in modo radicale problemi complessi, specie quando essi siano radicati nelle architetture tecniche e nei modelli economici dell'ambiente digitale. Un limite anagrafico rigido può infatti incidere formalmente sull'accesso, ma non trasforma di per sé né le logiche di progettazione delle piattaforme né i modelli di business fondati sull'estrazione dei dati, sulla profilazione e sulla massimizzazione dell'*engagement*.

In questa prospettiva, la tutela effettiva del minore richiede un approccio più profondo e strutturale. Essa non può esaurirsi nella mera esclusione dall'accesso, ma deve combinare almeno tre direttrici: anzitutto, politiche di alfabetizzazione digitale e mediatica, che consentano ai minori di sviluppare competenze critiche e di abitare consapevolmente lo spazio digitale; in secondo luogo, la revisione dei modelli di business e delle architetture delle piattaforme, attraverso obblighi di *safety by design*, limitazioni alle tecniche persuasive e maggiore responsabilizzazione degli operatori; infine, la costruzione di ambienti digitali e regole di accesso realmente adeguati all'età, differenziati e proporzionati, che non costringano il minore all'alternativa secca tra accesso

piuttosto strumenti di orientamento, supporto e corresponsabilità, nonché ambienti digitali progettati in modo più adeguato all'età; cfr. N. OGUN, A. THIRD, K. LAM, M. HARTUP, *Intergenerational perspectives on social media safety*, Young and Resilient Research Centre, Western Sydney University, Sydney 2025.

⁹⁰ K. OSMAN, M. DEZUANNI, L.J. GENON, R. SCOTT, T. NOTLEY, P. COLLIN, S. SRDAROV, K. BARBOUR, D. JOHNSON, D. ANGUS, T. LEAVER, J. BOWLER, E. HORTON, A. THIRD, *Young Australians' perspectives on the social media minimum age legislation*, Digital Media Research Centre, Queensland University of Technology, Brisbane 2025. Il report, basato su interviste a ottantasei giovani tra i dodici e i quindici anni, evidenzia come la maggior parte degli intervistati non ritenga il divieto effettivamente *enforceable*, lo consideri suscettibile di aggiramento e chieda, in luogo di un "*blanket ban*", misure più graduate, maggiore educazione digitale, più severa moderazione dei contenuti, limiti temporali e strumenti di supporto realmente calibrati sulle loro esigenze. Il report sottolinea inoltre che i giovani attribuiscono ai social media funzioni relazionali, educative e informative che il dibattito pubblico tende a semplificare o a sottovalutare.

illimitato e divieto totale. Le stesse ricerche australiane convergono, del resto, nell'indicare che giovani e famiglie chiedono soprattutto piattaforme più sicure, regole più intelligenti e maggiore sostegno educativo, più che misure meramente escludenti.

L'esperienza australiana conferma dunque che gli *age verification systems* acquistano significato giuridico e costituzionale diverso a seconda del quadro regolatorio in cui si inseriscono. Se collocati entro una logica di protezione sistemica, essi possono concorrere a una regolazione più equilibrata dell'ambiente digitale; se invece sono assorbiti in una logica di *ban* generalizzato, rischiano di ridursi a strumenti formalmente interdittivi ma sostanzialmente incapaci di affrontare le radici del problema. Sotto questo profilo, il mutamento di paradigma dalla privacy alla persona non può tradursi in una semplice espansione dei controlli sull'accesso, ma richiede una trasformazione più ambiziosa: quella di un ecosistema digitale progettato anche per i minori, e non soltanto sorvegliato all'ingresso.

6.3. *De iure condendo: le iniziative legislative italiane per la tutela dei minori nello spazio digitale*

Negli ultimi anni anche il legislatore italiano ha progressivamente iniziato a confrontarsi con la questione della tutela dei minori nello spazio digitale, intervenendo sia attraverso l'adozione di nuove disposizioni normative sia mediante la promozione di ulteriori iniziative legislative ancora in corso di esame parlamentare. Come si è accennato nei paragrafi precedenti, tale processo regolatorio si è manifestato, da un lato, con l'introduzione di specifiche misure a tutela dei minori nell'ambiente digitale contenute nel cosiddetto *Decreto Caivano*, in particolare con riferimento alla fruizione di contenuti pornografici online; dall'altro lato, attraverso l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2065 (*Digital Services Act*), con l'individuazione dell'autorità nazionale

competente a svolgere le funzioni di *Digital Services Coordinator*, nonché, più di recente, mediante l'adozione di una disciplina nazionale in materia di intelligenza artificiale⁹¹.

Accanto a tali interventi già entrati in vigore, negli ultimi anni sono stati presentati in Parlamento diversi disegni di legge che hanno ad oggetto, in maniera più o meno diretta, la tutela dei minori nell'ambiente digitale. Si tratta di iniziative legislative che, pur condividendo l'obiettivo generale di rafforzare le garanzie a protezione dell'infanzia e dell'adolescenza nello spazio digitale, si caratterizzano per approcci regolatori differenti e per l'attenzione rivolta a profili specifici del fenomeno.

Dall'analisi dei testi emerge infatti la possibilità di individuare due principali modelli di intervento normativo, che riflettono diverse modalità di concepire la tutela del minore nel contesto digitale. Un primo gruppo di proposte si concentra prevalentemente sulla costruzione di una tutela che può essere definita “sistemica”, volta a incidere sulle condizioni strutturali di accesso e di funzionamento dell'ambiente digitale. In questa prospettiva, l'attenzione del legislatore si rivolge soprattutto agli strumenti di *age verification* e, più in generale, ai sistemi di *age assurance*. A tale gruppo possono essere ricondotte, in particolare, le proposte di legge C. 1217, C. 1863 e S. 1136, che mirano a rafforzare la responsabilità delle piattaforme digitali e a introdurre meccanismi più efficaci di verifica dell'età degli utenti.

Un secondo gruppo di iniziative legislative si concentra invece su fenomeni più specifici legati alla rappresentazione e allo sfruttamento dell'immagine dei minori nello spazio digitale, con particolare riferimento alle pratiche dello *sharenting* e dei cosiddetti *baby influencer*⁹². In questo caso l'intervento normativo non mira tanto a ridisegnare l'architettura complessiva dell'ambiente digitale, quanto piuttosto a disciplinare

⁹¹ Legge 15 marzo 2024, n. 33, recante *Disposizioni in materia di intelligenza artificiale*, pubblicata in G.U. 28 marzo 2024, n. 74; per un inquadramento sistematico della disciplina nazionale nel contesto europeo cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Strategia italiana per l'intelligenza artificiale 2024–2026*, in <https://www.governo.it>, ult. consultazione 22 Aprile 2026.

⁹² Per un approfondimento si veda la Parte I.

l'utilizzo dell'immagine e dell'identità digitale dei minori sulle piattaforme online, soprattutto quando tale esposizione si collega a finalità economiche. A questo secondo ambito possono essere ricondotte, in particolare, le proposte di legge C. 1771, C. 1800 e, almeno in parte, anche il disegno di legge S. 1136.

Si tratta, evidentemente, di una classificazione che non ha carattere rigido, poiché alcune iniziative legislative presentano profili riconducibili a entrambi i modelli. In particolare, il disegno di legge S. 1136, attualmente in fase istruttoria presso il Senato, appare come la proposta più ampia e articolata, in quanto interviene trasversalmente su diverse dimensioni della tutela dei minori nello spazio digitale, combinando strumenti di regolazione dell'accesso alle piattaforme con disposizioni relative alla pubblicazione e alla monetizzazione di contenuti che coinvolgono minori.

La distinzione tra queste due tipologie di intervento normativo consente tuttavia di analizzare in modo più sistematico le diverse proposte legislative attualmente in discussione, mettendone in luce le affinità, le differenze e le possibili linee evolutive dell'ordinamento italiano in materia di protezione dei minori nell'ambiente digitale. Nei paragrafi che seguono si procederà pertanto all'esame delle principali iniziative legislative, muovendo dapprima dalle proposte che mirano a realizzare una tutela sistemica del minore nello spazio digitale, per poi soffermarsi sulle iniziative che si concentrano in modo specifico sui fenomeni dello *sharenting* e dei *baby influencer*.

6.3.1. *Le proposte di tutela "sistemica" del minore nell'ambiente digitale*

Come si è anticipato, l'analisi delle proposte legislative può muovere dal presupposto che alcune di esse presentano tratti comuni tali da consentirne una trattazione unitaria e un più agevole raffronto. In particolare, alla luce del percorso ricostruttivo svolto nei paragrafi precedenti con riferimento all'evoluzione normativa sovranazionale, appare opportuno prendere le mosse da quei testi che mostrano una più evidente consonanza con le iniziative europee, non soltanto sul piano tecnico-regolatorio, ma anche sotto un profilo più propriamente assiologico. Si tratta infatti di proposte che concepiscono la tutela del minore non tanto in termini settoriali o occasionali, quanto

piuttosto come obiettivo da perseguire mediante un intervento sulle condizioni strutturali di funzionamento dell'ambiente digitale.

In questa prospettiva, il minore viene considerato quale soggetto da proteggere all'interno dello spazio digitale attraverso previsioni normative idonee a incidere sul sistema nel suo complesso, così da contribuire a ridisegnarlo in senso che potremmo definire “*child-safe*”. Centrale, in tale quadro, è il ricorso ai sistemi di *age assurance* e, in particolare, agli strumenti di *age verification*, che, come si è visto, sembrano assumere un ruolo sempre più rilevante quale presupposto per la costruzione di un ambiente digitale maggiormente sicuro e appropriato per i minori.

La prima e più risalente iniziativa parlamentare riconducibile a questo filone è la proposta di legge C. 1217, recante “*Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi*”⁹³. La proposta è stata presentata l'8 giugno 2023, mentre la discussione parlamentare è iniziata soltanto nel giugno 2024; la sua trattazione è stata assegnata alla I Commissione della Camera. Il testo contiene un espresso riferimento al tema della verifica dell'età e propone una serie di modifiche al Codice della privacy.

L'iniziativa muove dalla constatazione che, nell'ordinamento italiano, la verifica dell'età sulle piattaforme digitali è spesso ancora fondata su sistemi di autodichia-

⁹³ Cfr. Camera dei deputati, *Proposta di legge n. 1217, recante Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi*, presentata l'8 giugno 2023 e assegnata alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 12 giugno 2024. La proposta mira a introdurre specifici obblighi di verifica dell'età degli utenti nei servizi digitali e nelle piattaforme di comunicazione elettronica, con l'obiettivo di rafforzare la protezione dei minori nell'ambiente online e prevenire l'accesso a contenuti non adeguati alla loro età. Il testo della proposta e la relativa documentazione parlamentare sono disponibili sul sito della Camera dei deputati all'indirizzo: <https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=1217> (ultima consultazione: 7 marzo 2026).

razione facilmente aggirabili mediante l’inserimento di date di nascita fittizie. Tale situazione, secondo l’impostazione della proposta, dipende anche dall’assenza di un obbligo normativo in capo ai produttori di dispositivi di comunicazione elettronica volto a garantire, nei sistemi operativi installati, la disponibilità di applicazioni di controllo parentale⁹⁴. In questo contesto, la proposta interviene anzitutto sull’art. 2-*quiquies* del Codice in materia di protezione dei dati personali, elevando da quattordici a quindici anni⁹⁵ l’età minima richiesta affinché il minore possa prestare autonomamente il consenso al trattamento dei dati personali connesso alla fruizione dei servizi digitali⁹⁶.

In secondo luogo, la proposta introduce un espresso divieto di accesso, per i minori di tredici anni, ai servizi di comunicazione elettronica che presentano specifici profili di rischio per la salute psicofisica, la sicurezza e l’incolumità dei minori⁹⁷. L’individuazione di tali servizi è demandata al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa consultazione dei gestori interessati e sulla base delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento dei servizi stessi. Viene così delineata una disciplina differenziata dell’accesso ai servizi ritenuti “rischiosi”: per i minori di tredici anni è previsto un divieto assoluto; per i minori ultra-tredicenni ma infraquindicenni, l’accesso è consentito soltanto nei casi in cui il consenso sia stato lecitamente espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, previa verifica dei relativi attributi attraverso soluzioni tecniche offerte da prestatori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014⁹⁸ e del

⁹⁴ Ivi, *Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 1217*, ove si legge: «D’altra parte, la legge italiana non prevede alcun obbligo per i produttori di dispositivi di comunicazione elettronica di garantire nei sistemi operativi installati la disponibilità di applicazioni di controllo parentale».

⁹⁵ Sul punto si veda, ad esempio, la legislazione francese che ha innalzato a quindici anni la soglia del consenso digitale dei minori per l’accesso ai servizi della società dell’informazione, prevedendo l’obbligo del consenso dei titolari della responsabilità genitoriale per gli utenti di età inferiore. Cfr. loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.

⁹⁶ Cfr. art. 1, proposta di legge A.C. 1217.

⁹⁷ Cfr. art. 1, comma 1-bis, proposta di legge A.C. 1217.

⁹⁸ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo all’identificazione elettronica e ai servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

codice dell'amministrazione digitale⁹⁹; per i minori ultraquindicenni ma infra-diciottenni, l'accesso è invece consentito purché l'età sia correttamente verificata mediante un servizio fiduciario offerto da un prestatore accreditato ai sensi del medesimo regolamento. Per l'accesso ai servizi più sensibili sotto il profilo dei rischi per i minori, la proposta configura dunque un meccanismo di certificazione anagrafica fondato sul ricorso a prestatori di servizi fiduciari accreditati in base al regolamento eIDAS¹⁰⁰.

L'art. 2 della proposta C. 1217 reca inoltre una disposizione relativa ai meccanismi di controllo parentale. In particolare, il comma 1 stabilisce che i produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che consentano l'accesso a contenuti o modalità di interazione tra utenti potenzialmente dannosi per la salute fisica o mentale dei minori, o idonei a metterne a rischio la sicurezza e l'incolumità, debbano garantire, al momento dell'immissione sul mercato, la disponibilità nei sistemi operativi installati di applicazioni di controllo parentale. Infine, l'art. 3 introduce misure di prevenzione e sensibilizzazione, attribuendo al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, la responsabilità di promuovere campagne informative volte a favorire un uso consapevole dei servizi di comunicazione sociale e a prevenire i rischi connessi.

(Electronic Identification, Authentication and Trust Services – eIDAS), che istituisce un quadro giuridico europeo per l'identità digitale e per i servizi fiduciari utilizzati nelle transazioni elettroniche.

⁹⁹ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD), che disciplina l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese.

¹⁰⁰ Sul rapporto tra strumenti di identificazione digitale e sistemi di verifica dell'età dei minori v. F. RICCIULLI, *L'identità e l'identificazione digitale del minore tra normativa nazionale e internazionale e i provvedimenti delle autorità competenti*, cit., pp. 355 ss., ove l'autrice analizza le intersezioni tra la disciplina nazionale in materia di identificazione degli utenti online e il quadro europeo delineato dal regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), come aggiornato dal c.d. eIDAS 2, evidenziando come lo sviluppo di sistemi di identità digitale interoperabili a livello europeo – in particolare attraverso il *European Digital Identity Wallet* – possa incidere significativamente anche sui meccanismi di *age verification* e sull'identificazione dei minori nell'ambiente digitale, ponendo al contempo rilevanti questioni di bilanciamento tra esigenze di sicurezza, tutela dei minori e protezione dei dati personali.

Un secondo testo di particolare rilievo è il disegno di legge S. 1136¹⁰¹, intitolato “*Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale*”, presentato il 13 maggio 2024 e attualmente in fase istruttoria presso la VIII Commissione del Senato. Già il titolo lascia intendere l’ambizione di predisporre un intervento trasversale sul tema della sicurezza dei minori nello spazio digitale; non è privo di significato, inoltre, il richiamo lessicale al Capo IV del cosiddetto Decreto Caivano¹⁰², intitolato “*Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale*”. Come si legge nella relazione illustrativa, l’intento dichiarato della proposta è quello di «porre in atto un’azione, dinanzi al balzo della tecnologia e dei nuovi scenari di rischio, capace di reagire in modo altrettanto rapido ed efficace, sul fronte della tutela della dignità dei bambini e degli adolescenti nel mondo del digitale».

Il testo si compone di sei articoli e si apre con la definizione dell’ambito soggettivo di applicazione. Le disposizioni si applicano infatti ai fornitori di servizi della società dell’informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento. L’art. 2 è interamente dedicato alla verifica dell’età dell’utente e impone ai fornitori di servizi della società dell’informazione che operano in Italia l’obbligo operare tale verifica. La disposizione prevede inoltre che l’AGCOM, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e sentito il Garante per

¹⁰¹ Cfr. Senato della Repubblica, *Disegno di legge n. 1136, Disposizioni per la tutela dei minori nell’ambiente digitale*, disponibile all’indirizzo: <https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?tab=datiGenerali&did=58233>; v. anche il relativo dossier di documentazione parlamentare disponibile all’indirizzo: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01418922.pdf> (ultima consultazione: 7 marzo 2026). Il testo del disegno di legge n. 1136 rappresenta una sintesi di ulteriori iniziative legislative presentate al Senato, in particolare dei disegni di legge n. 1158, relativo ai sistemi di *age verification*, e nn. 1160 e 1166, concernenti la disciplina dei fenomeni dei c.d. *baby influencers* e dello *sharenting*. Per una ricostruzione del dibattito legislativo sul tema v. anche L. VIZZONI, *I minori digitali tra doveri educativi e tutele*, cit., pp. 97 e ss.

¹⁰² Ivi, *Relazione illustrativa al disegno di legge n. 1136*, ove si richiama espressamente il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (c.d. Decreto Caivano) quale punto di partenza per il rafforzamento della tutela dei minori nell’ambiente digitale, con particolare riferimento all’introduzione di sistemi di verifica dell’età per l’accesso a contenuti pornografici tramite piattaforme online.

la protezione dei dati personali, definisca le modalità tecniche e procedurali che i soggetti obbligati devono adottare per l'accertamento dell'età, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo perseguito.

Il comma 3 del medesimo art. 2 limita tuttavia la portata dell'obbligo previsto dal comma 1, stabilendo che esso si applichi ai soli fornitori di servizi della società dell'informazione che registrino un numero di accessi unici mensili superiore alla soglia individuata, con proprio provvedimento, dall'AGCOM entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Tale previsione sembra dunque introdurre una selezione dei soggetti obbligati basata sulla rilevanza quantitativa del servizio, con l'intento di concentrare gli oneri di *compliance* sui soggetti dotati di maggiore impatto sistemico.

L'art. 4 del disegno di legge dispone poi l'abrogazione del comma 1 dell'art. 2-*quinquies* del Codice della privacy e contestualmente innalza a quindici anni l'età del cosiddetto consenso digitale. Nello stesso tempo, la proposta interviene sul regime di validità dei contratti conclusi dai minori di quindici anni, prevedendone la nullità e, di conseguenza, l'inidoneità a costituire base giuridica per il trattamento dei dati personali¹⁰³. Resta invece ferma la validità dei contratti conclusi dall'esercente la responsa-

¹⁰³ Cfr. L. VIZZONI, *I minori digitali tra doveri educativi e tutele*, cit., pp. 101-102, il quale esprime una valutazione critica rispetto alla scelta, contenuta nel disegno di legge in esame, di prevedere contestualmente sia l'innalzamento dell'età del consenso digitale sia la nullità del contratto eventualmente concluso dal minore. Secondo l'A., infatti, «l'art. 3 del ddl in commento risulta finalizzato sì alla tutela del minore nell'ambiente digitale, declinata però in termini di esclusione dal mercato dei servizi in questione. La ratio della norma sembra ispirarsi alla logica del divieto, della chiusura, e si avvicina piuttosto a quello che era l'impianto originario del codice civile italiano, anziché alle evoluzioni successive, improntate alla triade dell'ascolto del minore dotato di capacità di discernimento, alla luce del conseguimento del suo *best interest*». In senso parzialmente diverso si è espresso il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, che nel parere reso sui disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166 ha manifestato apprezzamento per la proposta di innalzare l'età del consenso digitale a sedici anni. Cfr. Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *Parere sui disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166 recanti disposizioni per la tutela dei minori nell'ambiente digitale, 2025*, disponibile all'indirizzo: <https://www.garanteinfanzia.org/wp-content/uploads/2025/06/parere-ddl-1136-1160-1166-tutela-digitale.pdf> (ultima consultazione: 7 marzo 2026).

bilità genitoriale o dal tutore nell'interesse del minore. È inoltre posto a carico dei fornitori di servizi digitali l'onere di dimostrare che il contratto sia stato concluso dall'ultraquindicenne o, alternativamente, dal soggetto legittimato a farlo nell'interesse e per conto del minore.

Di particolare interesse è poi l'art. 5, il quale, pur senza fare espresso riferimento ai fenomeni dello *sharenting* e dei *baby influencer*, disciplina la pubblicazione non occasionale dell'immagine di minori di quindici anni sulle piattaforme digitali. La disposizione si applica quando il minore costituisce il protagonista dei contenuti e quando tali attività generano, o sono dirette a generare, guadagni diretti o indiretti superiori a 10.000 euro annui. In tali casi è richiesto il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, nonché l'autorizzazione dell'autorità competente ai sensi dell'art. 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di lavoro minorile¹⁰⁴. Le somme eccedenti la soglia di 10.000 euro devono essere depositate su un conto corrente intestato al minore e non possono essere utilizzate dai genitori, salvo casi eccezionali di necessità autorizzati dal tribunale per i minorenni.

Da ultimo, l'art. 6 impone ai fornitori di servizi digitali di integrare nelle proprie piattaforme e applicazioni un sistema che consenta ai minori di quindici anni di avviare rapidamente una chiamata o l'invio di un messaggio al numero di emergenza per l'infanzia 114.

Infine, la proposta di legge C. 1863¹⁰⁵, presentata anch'essa il 13 maggio 2024, ma alla Camera dei deputati, e assegnata alla I Commissione, si intitola “*Disposizioni*

¹⁰⁴ Cfr. L. VIZZONI, *I minori digitali tra doveri educativi e tutele*, cit., p. 108, la quale osserva – in modo condivisibile – come anche lo svolgimento di attività che possono essere qualificate come para-lavorative da parte di minori, pur dotati di una significativa capacità di autodeterminazione, venga subordinato al consenso dei titolari della responsabilità genitoriale e all'autorizzazione dell'autorità amministrativa. L'A. evidenzia inoltre come «diversi obblighi [...] ricadano sui fornitori di servizi della società dell'informazione, senza che invece la posizione del genitore venga in qualche misura “responsabilizzata”», sottolineando così il rischio di un assetto regolatorio che tende a concentrare gli oneri di tutela prevalentemente sugli operatori del mercato digitale.

¹⁰⁵ Cfr. Camera dei deputati, Proposta di legge n. 1863, *Disposizioni per la tutela dei minori nell'ambiente digitale*, disponibile all'indirizzo: <https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=1863>

per la tutela dei bambini e degli adolescenti nell'utilizzo degli strumenti digitali” e introduce disposizioni in larga parte sovrapponibili a quelle contenute nel disegno di legge S. 1136. La quasi integrale coincidenza dei due testi non appare casuale, ma sembra piuttosto riconducibile alla scelta di parlamentari appartenenti a gruppi diversi di presentare iniziative sostanzialmente identiche nei due rami del Parlamento¹⁰⁶, al fine sia di favorire una convergenza politica trasversale su un tema particolarmente sensibile, sia di agevolare l'iter legislativo qualora uno dei due rami giunga più rapidamente all'approvazione del testo.

Anche in questo caso, l'ambito soggettivo di applicazione riguarda i fornitori di servizi della società dell'informazione che prestano i loro servizi in Italia indipendentemente dal luogo di stabilimento. L'art. 2 riproduce in modo quasi pedissequo il contenuto del corrispondente art. 2 del disegno di legge S. 1136, prevedendo sia l'obbligo di verifica dell'età da parte dei soggetti destinatari, sia l'attribuzione all'AGCOM il compito di definire le modalità tecniche e procedurali per l'accertamento dell'età degli utenti, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali di cui all'art. 5 del GDPR e assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio. La proposta conferma altresì la nullità dei contratti conclusi dai minori di quindici anni, salvo che il

(ultima consultazione: 7 marzo 2026), il cui esame parlamentare è stato successivamente abbinato alle proposte di legge nn. C. 1771, C. 1217 e C. 1800.

¹⁰⁶ La sostanziale sovrapponibilità tra i due testi trova spiegazione nella modalità con cui l'iniziativa legislativa è stata promossa nei due rami del Parlamento. Il disegno di legge S.1136, presentato al Senato il 13 maggio 2024, è stato depositato dalla senatrice Lavinia Mennuni (appartenente al gruppo parlamentare Fratelli d'Italia) ed è stato sottoscritto da senatori appartenenti a diversi gruppi parlamentari, sia di maggioranza sia di opposizione. Parallelamente, nello stesso giorno è stata presentata alla Camera la proposta di legge C.1863, tra i cui primi firmatari figurano, tra gli altri, la deputata Marianna Madia (Partito Democratico) e il deputato Fabrizio Rossi. La presenza di primi firmatari appartenenti a schieramenti diversi evidenzia la natura trasversale dell'iniziativa legislativa, che ha visto la convergenza di parlamentari di maggioranza e di opposizione su un medesimo impianto normativo volto a rafforzare la tutela dei minori nello spazio digitale. In tale prospettiva, la presentazione di testi sostanzialmente identici nei due rami del Parlamento risponde anche all'esigenza di favorire un iter legislativo più rapido, consentendo che la discussione parlamentare possa svilupparsi parallelamente alla Camera e al Senato e facilitando l'eventuale approvazione del provvedimento da parte di uno dei due rami.

consenso sia stato espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale, e ribadisce l'innalzamento dell'età del consenso digitale a quindici anni. Essa prevede inoltre che i fornitori di servizi della società dell'informazione siano tenuti a predisporre, all'interno delle proprie piattaforme, un riferimento al numero telefonico di emergenza per l'infanzia 114.

È interessante notare come il tema della tutela dei minori nello spazio digitale si confermi altamente trasversale sul piano politico, tanto da raccogliere il favore di attori diversi e da dar luogo a iniziative legislative sostanzialmente bipartisan. La presentazione di testi quasi identici nei due rami del Parlamento risponde del resto anche all'esigenza di favorire un iter legislativo più rapido, consentendo che la discussione si sviluppi parallelamente alla Camera e al Senato e rendendo più agevole l'eventuale approvazione del provvedimento da parte di uno dei due rami. Nel caso di specie, tuttavia, l'esame parlamentare ha conosciuto uno sviluppo più avanzato presso il Senato, dove il disegno di legge S. 1136 è stato esaminato congiuntamente ad altri disegni di legge aventi oggetto analogo e, nel corso dell'istruttoria in Commissione, è stato adottato un nuovo testo unificato come testo base per la prosecuzione dell'esame. Tale circostanza ha di fatto attribuito una maggiore centralità al Senato nell'elaborazione del provvedimento, mentre alla Camera la proposta C. 1863 è rimasta inserita nel più ampio quadro delle proposte abbinate concernenti la tutela dei minori nell'ambiente digitale.

6.3.2. *Le proposte di legge in materia di sharenting e baby influencer*

Se le proposte esaminate nel paragrafo precedente si collocano prevalentemente nella prospettiva di una tutela "sistemica" del minore nell'ambiente digitale, un secondo gruppo di iniziative legislative concentra invece l'attenzione su fenomeni più specifici, ma non per questo meno rilevanti, connessi alla circolazione dell'immagine, dei dati e più in generale dell'identità digitale del minore sulle piattaforme online. In questa diversa prospettiva, l'intervento normativo non mira tanto a incidere sull'archi-

tettura complessiva dello spazio digitale, quanto piuttosto a disciplinare forme particolari di esposizione del minore in rete, soprattutto quando tale esposizione sia sistematica o si accompagni a finalità economiche.

Rientrano in questo secondo filone, in particolare, le proposte di legge relative ai fenomeni dello *sharenting* e dei *baby influencer*, già richiamati in apertura del presente lavoro. Si tratta di pratiche sempre più diffuse nell'ecosistema delle piattaforme digitali e caratterizzate dalla pubblicazione, da parte dei genitori o di altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, di immagini, video e informazioni concernenti i figli minori sui social media¹⁰⁷. Come si è già osservato, le motivazioni sottese a tali condotte possono essere molteplici e non di rado intrecciarsi tra loro: dal desiderio di condividere momenti della vita familiare alla ricerca di approvazione sociale e visibilità online, sino alla costruzione o al consolidamento di percorsi professionali e commerciali fondati sulla presenza digitale. Proprio la finalità economica consente di distinguere, pur nella loro contiguità, il fenomeno dei cosiddetti *baby influencer* o *kidfluencer*, vale a dire minori che compaiono sulle piattaforme digitali per promuovere prodotti o servizi, attraverso i profili dei genitori o, talora, mediante *account* loro dedicati. Le proposte C. 1771 e C. 1800, entrambe all'esame della Camera in Commissione IX, si collocano precisamente entro questo spazio problematico, affrontando in modo diretto l'impiego dell'immagine del minore nelle piattaforme digitali e la sua eventuale valorizzazione economica.

Nonostante la crescente diffusione di tali fenomeni, nell'ordinamento italiano non esiste ancora una disciplina organica specificamente dedicata né allo *sharenting* né ai *baby influencer*. In assenza di una normativa *ad hoc*, la tutela del minore continua a fondarsi su un insieme di disposizioni già esistenti. Vengono anzitutto in rilievo i

¹⁰⁷ Per un approfondimento si rimanda alla Parte I e in particolare al par. 1.2.2.

principi costituzionali relativi alla protezione dell'infanzia e della gioventù¹⁰⁸, nonché le norme civilistiche in materia di responsabilità genitoriale, tra cui gli artt. 147 e 315-bis c.c., che riconoscono al figlio il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente nel rispetto delle sue inclinazioni e aspirazioni, oltre al diritto di essere ascoltato nelle questioni che lo riguardano¹⁰⁹. A tali disposizioni si affianca la disciplina del diritto all'immagine, contenuta nell'art. 10 c.c.¹¹⁰ e negli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 1941, secondo cui la pubblicazione dell'immagine di una persona richiede il consenso dell'interessato¹¹¹. Nel caso dei minori, tale consenso deve essere prestato dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole sulla rappresentanza del minore previste dall'art. 320 c.c.¹¹², il che implica, di regola,

¹⁰⁸ Il riferimento è anzitutto agli artt. 30 e 31 Cost., che attribuiscono ai genitori il diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, prevedendo al contempo l'intervento dello Stato nei casi di incapacità o inadempimento degli stessi. In particolare, l'art. 30, comma 2, Cost. stabilisce che «nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti», mentre l'art. 31 Cost. impegna la Repubblica a proteggere l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. In tale quadro devono inoltre essere richiamate le disposizioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, in particolare gli artt. 3 e 16, nonché l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riconosce ai minori il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e impone che il loro superiore interesse sia considerato preminente nelle decisioni che li riguardano.

¹⁰⁹ L'art. 147 c.c. prevede che il matrimonio imponga ai coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, delineando così il contenuto essenziale delle responsabilità genitoriali. L'art. 315-bis c.c., introdotto con la legge 10 dicembre 2012, n. 219, afferma invece espressamente i diritti del figlio, riconoscendo, tra l'altro, il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nonché il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. La norma riconosce inoltre al minore il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, se ha compiuto dodici anni o anche di età inferiore ove capace di discernimento.

¹¹⁰ Cfr. art. 10 c.c., il quale stabilisce che, qualora l'immagine di una persona o dei suoi congiunti sia esposta o pubblicata fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero con modalità tali da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona stessa, l'autorità giudiziaria può disporre la cessazione dell'abuso e il risarcimento dei danni.

¹¹¹ Cfr. artt. 96 e 97 legge 22 aprile 1941, n. 633 (*Legge sul diritto d'autore*), che disciplinano il diritto all'immagine. In particolare, l'art. 96 stabilisce che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, mentre l'art. 97 individua alcune eccezioni a tale principio, tra cui i casi in cui la riproduzione dell'immagine sia giustificata dalla notorietà della persona, da esigenze di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, ovvero quando l'immagine sia collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

¹¹² Cfr. art. 320 c.c., il quale disciplina la rappresentanza e l'amministrazione dei beni del figlio minore da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, stabilendo che questi ultimi rappresentano i

la necessità del consenso di entrambi i genitori. Sul piano della protezione dei dati personali, il riferimento principale resta il regolamento (UE) 2016/679, unitamente al Codice della privacy, che disciplinano il trattamento dei dati personali dei minori e fissano, nell'ordinamento italiano, a quattordici anni l'età minima per prestare autonomamente il consenso ai servizi della società dell'informazione. Accanto alla normativa in materia di protezione dei dati personali, rilevano infine anche le disposizioni relative alla diffusione di immagini di minori nei mezzi di comunicazione, tra cui l'art. 50 del Codice della privacy, nonché le regole deontologiche applicabili all'attività giornalistica, in particolare la Carta di Treviso¹¹³, che impone specifici limiti alla pubblicazione di informazioni e immagini idonee a identificare minori, a tutela della loro dignità e del loro sviluppo equilibrato.

In assenza di una disciplina specifica, un ruolo particolarmente rilevante è stato svolto dalla giurisprudenza e dal Garante per la protezione dei dati personali, chiamati sempre più spesso a intervenire sia nelle situazioni di conflitto tra genitori, sia nei casi di sovraesposizione dei minori sui social network. Numerose pronunce della giurisprudenza di merito¹¹⁴ hanno affermato, ad esempio, che la pubblicazione di immagini dei figli minori sui social media richiede il consenso di entrambi i genitori esercenti la

figli minori in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. La norma costituisce il fondamento generale della rappresentanza legale del minore nell'ordinamento civile e trova applicazione anche nelle decisioni relative all'esercizio dei diritti della personalità del minore, come il consenso alla diffusione della sua immagine o al trattamento dei suoi dati personali.

¹¹³ La *Carta di Treviso*, adottata nel 1990 dall'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa italiana, d'intesa con Telefono Azzurro e successivamente aggiornata nel 2006 e nel 2016, costituisce uno dei principali strumenti di autoregolamentazione in materia di tutela dei minori nell'attività giornalistica. Essa prevede, tra l'altro, specifiche cautele nella diffusione di immagini e informazioni idonee a identificare il minore, imponendo il rispetto della sua dignità e del suo sviluppo armonico anche nel contesto della comunicazione mediatica; per il testo aggiornato cfr. Ordine dei giornalisti, *Carta di Treviso*, in <https://www.odg.it>, ult. consultazione 22 Aprile 2026.

¹¹⁴ Cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 21 agosto 2024, n. 23018; nonché, Trib. Pavia, ord. 30 luglio 2024; Trib. Rieti, sent. 17 ottobre 2022, n. 443; Trib. Trani, ord. 30 agosto 2021; Trib. Ravenna, sent. 15 ottobre 2019, n. 1038; Trib. Pistoia, sez. I, ord. 7 luglio 2018; Trib. Mantova, ord. 19 settembre 2017. Le pronunce richiamate riguardano i conflitti tra genitori sulla pubblicazione di immagini, dati e informazioni del figlio minore sui social network o altri mezzi, volte a tutelare l'interesse del minore, garantire la riservatezza, la protezione psicologica e, in molti casi, imporre la rimozione dei contenuti senza il consenso di entrambi i genitori.

responsabilità genitoriale, anche nei casi di affidamento condiviso. La fattispecie più frequentemente esaminata riguarda infatti il contrasto tra genitori circa la diffusione online di contenuti relativi ai figli. Significativa, in tal senso, è l'ordinanza del Tribunale di Roma del 2017¹¹⁵, con cui il giudice ha ordinato alla madre di cessare immediatamente la pubblicazione sui social network di immagini e informazioni relative al figlio minore e di provvedere alla rimozione dei contenuti già diffusi, al fine di tutelare la riservatezza e i dati personali del minore. In quel caso, il giudice ha altresì autorizzato il tutore a richiedere la rimozione dei contenuti anche ai gestori dei motori di ricerca, configurando di fatto una forma di tutela riconducibile al diritto all'oblio del minore. Parallelamente, anche il Garante ha svolto un'intensa attività di sensibilizzazione, pubblicando linee guida e *vademecum*¹¹⁶ rivolti ai genitori e ribadendo, in diversi provvedimenti, la necessità del consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione di immagini di minori sui social network, con possibilità di imporre il divieto di ulteriori diffusioni e la rimozione dei contenuti già pubblicati.

Accanto a tale quadro normativo e giurisprudenziale, negli ultimi anni sono state presentate in Parlamento diverse proposte di legge volte a introdurre una disciplina specifica in materia di *sharenting* e *baby influencer*. Tali iniziative mirano, in particolare, a rafforzare la tutela della dignità, dell'immagine e dei dati personali dei

¹¹⁵ Cfr. Trib. Roma, sez. I civ., ord. 23 dicembre 2017, con cui il giudice ha disposto la rimozione dai social network delle fotografie di una minore pubblicate dalla madre senza il consenso dell'altro genitore, ritenendo che la diffusione online delle immagini dei figli minori possa esporli a rischi per la loro sicurezza e per la tutela della loro identità personale. L'ordinanza ha inoltre sottolineato come la pubblicazione delle immagini dei minori sui social debba avvenire nel rispetto del loro superiore interesse e previa valutazione congiunta dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

¹¹⁶ Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, *Sharenting – Suggerimenti ai genitori per limitare la diffusione online di contenuti che riguardano i propri figli*, disponibile all'indirizzo: <https://www.garanteprivacy.it/temi/minori/sharenting> (ultima consultazione: 10 marzo 2026); v. anche Garante per la protezione dei dati personali, "La sua privacy vale più di un like". Campagna di sensibilizzazione contro lo *sharenting*, doc. web n. 10092418, disponibile all'indirizzo: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10092418> (ultima consultazione: 10 marzo 2026). Cfr. inoltre Garante per la protezione dei dati personali, *Minori e nuove tecnologie. Consigli ai «grandi» per un utilizzo sicuro da parte dei «piccoli»*, vademecum informativo rivolto ai genitori e agli educatori, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità (ultima consultazione: 10 marzo 2026).

minori nel contesto digitale e, nei casi di sfruttamento economico dell'immagine del minore, a garantire adeguate forme di protezione anche sul piano patrimoniale. Tra queste assumono particolare rilievo le proposte di legge C. 1771/2024 e C. 1800/2024, nonché — sebbene in modo più parziale e indiretto — il disegno di legge S. 1136/2024 e la corrispondente proposta C. 1863/2024. Alla Camera, le proposte C. 1771, C. 1800, C. 1217 e C. 1863 risultano abbinata ed esaminate congiuntamente in Commissione IX dal 26 giugno 2024; al Senato, invece, l'AS 1136 è rimasto in corso di esame in Commissione ed è stato assunto come base per un nuovo testo nel settembre 2025.

La proposta C. 1771/2024¹¹⁷, presentata il 12 marzo 2024, interviene in modo espresso tanto sul fenomeno dei *baby influencer* quanto su quello dello *sharenting*. Sotto il primo profilo, essa muove dall'idea che l'impiego del minore sulle piattaforme digitali a fini di lucro configuri una nuova forma di lavoro meritevole di disciplina specifica e, per questo, modifica la legge n. 977 del 1967 in materia di tutela del lavoro minorile¹¹⁸, estendendone l'ambito applicativo anche allo sfruttamento commerciale di minori effettuato mediante registrazioni sonore, audiovisive o immagini diffuse a scopo di lucro sulle piattaforme digitali. La proposta prevede che tale attività sia assistita da un contratto regolare e subordinata ad autorizzazione preventiva della Direzione provinciale del lavoro; inoltre dispone che, quando i proventi superino una soglia da determinarsi, le somme eccedenti siano versate su un conto intestato al minore e gestito, fino alla maggiore età, da un curatore speciale nominato dal tribunale. Sul versante dello *sharenting*, la proposta qualifica la pubblicazione di immagini o contenuti multimediali del minore come atto di straordinaria amministrazione, consentendola solo se conforme al suo interesse primario e oggettivo e tenendo conto della sua volontà in

¹¹⁷ Cfr. Camera dei deputati, Proposta di legge n. 1771, d'iniziativa della deputata Gilda Sportiello, Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori, presentata il 12 marzo 2024, disponibile all'indirizzo: <https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.1771.19PDL0081550.pdf> (ultima consultazione: 10 marzo 2026).

¹¹⁸ Ivi, art. 1.

relazione all'età e al grado di maturità¹¹⁹. Essa riconosce inoltre al minore che abbia compiuto quattordici anni il diritto di richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati personali e dei contenuti multimediali che lo riguardano, anche se diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso¹²⁰. Alle piattaforme digitali viene poi imposto di adottare specifiche misure di regolamentazione, sulla base di un modello definito dall'AGCOM di concerto con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali. Infine, la proposta innalza da quattordici a sedici anni l'età del consenso digitale¹²¹.

La proposta C. 1800/2024¹²², presentata il 22 marzo 2024, si colloca nella medesima area tematica, ma adotta una tecnica normativa parzialmente diversa. Essa interviene infatti, in primo luogo, sull'art. 37 del testo unico dei servizi di media audiovisivi¹²³, prevedendo una disciplina specifica dell'impiego dell'immagine del minore nell'ambiente digitale e muovendo dalla preoccupazione di evitare che l'utilizzo del

¹¹⁹ Ivi, art. 2, comma 1. La disposizione richiama il criterio dell'«interesse primario e oggettivo» del minore nella diffusione di immagini e contenuti digitali che lo riguardano. L'espressione presenta evidenti affinità con il principio del best interests of the child, affermato sia nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo sia nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel contesto italiano, un riferimento analogo è rinvenibile nella c.d. Carta di Treviso, che impone ai mezzi di informazione di valutare la pubblicazione di immagini o notizie relative a minori alla luce del loro interesse primario alla tutela dell'identità e dello sviluppo della personalità. Non risulta chiaro però quando la condivisione sulle piattaforme digitali da parte dei genitori dovrebbe essere considerato nel suo «interesse primario e oggettivo».

¹²⁰ Ivi, art. 2, comma 4.

¹²¹ Ivi, art. 4.

¹²² Cfr. Camera dei deputati, *Proposta di legge n. 1800*, d'iniziativa dei deputati Angelo Bonelli ed altri, Modifiche all'articolo 37 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca, presentata il 22 marzo 2024, disponibile all'indirizzo: <https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.1800.19PDL0083610.pdf> (ultima consultazione: 10 marzo 2026).

¹²³ Cfr. art. 37 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (*Testo unico dei servizi di media audiovisivi – TUSMA*), che disciplina la tutela dei minori nell'ambito dei servizi di media audiovisivi e delle piattaforme di condivisione di video, imponendo ai fornitori l'adozione di misure adeguate a proteggere i minori da contenuti che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale.

minore a fini di visibilità o di profitto possa compromettere la sua integrità psicofisica¹²⁴. In secondo luogo, la proposta introduce una tutela patrimoniale dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'immagine del minore, stabilendo che tali somme siano versate in un deposito intestato al minore e non possano essere utilizzate fino al raggiungimento della maggiore età, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria in casi eccezionali¹²⁵. In terzo luogo, essa riconosce al minorenne che abbia compiuto quattordici anni il diritto di ottenere la rimozione dei propri dati e contenuti personali dalla rete internet e dai motori di ricerca, nella prospettiva di una più incisiva protezione della sua identità digitale¹²⁶. Il testo prevede altresì l'adozione di un codice di autoregolazione da parte delle piattaforme, finalizzato a garantire una gestione più responsabile dei contenuti che coinvolgono minori¹²⁷.

Più problematica appare, invece, la collocazione del disegno di legge S. 1136 — e della quasi speculare C. 1863 — rispetto ai fenomeni qui in esame. Nel testo originario del 2024, infatti, il tema non è affrontato in modo autonomo e sistematico, ma solo indirettamente, attraverso la disciplina della pubblicazione non occasionale dell'immagine di minori di quindici anni sulle piattaforme digitali quando tale attività generi, o sia volta a generare, guadagni superiori a una determinata soglia economica. In questa prospettiva, la proposta sembra concentrarsi prevalentemente sulle ipotesi di monetizzazione dell'immagine del minore, lasciando invece sostanzialmente fuori campo l'iperdiffusione di contenuti che lo riguardano quando essa non sia immediatamente connessa a una finalità economica.

Una disciplina costruita principalmente attorno alla dimensione patrimoniale dello sfruttamento dell'immagine del minore rischia tuttavia di risultare parziale, poiché la lesione della dignità, della riservatezza e dell'identità digitale può prodursi anche

¹²⁴ Ivi, art. 1.

¹²⁵ Ivi.

¹²⁶ Ivi, art. 2.

¹²⁷ Ivi, art. 3.

in assenza di un corrispettivo economico diretto. Da questo punto di vista, una regolazione più efficace dovrebbe distinguere tra condivisione occasionale, esposizione sistematica e sfruttamento commerciale dell'immagine del minore, prevedendo per ciascuna ipotesi garanzie differenziate. Sotto tale profilo, le proposte C. 1771 e C. 1800 appaiono maggiormente consapevoli della specificità del problema, in quanto non limitano l'intervento normativo alla sola dimensione patrimoniale, ma lo collegano più direttamente alla tutela dell'identità personale del minore nello spazio digitale.

6.4. *La protezione dei minori dall'uso dell'intelligenza artificiale*

Un'ulteriore questione aperta, cui è stata dedicata particolare attenzione nella prima parte del presente elaborato, riguarda il rapporto tra minori e sistemi di intelligenza artificiale¹²⁸ e, più in generale, la tutela che l'ordinamento giuridico è in grado di garantire nei confronti di tali soggetti nell'ambiente digitale.

Come si è visto, i sistemi di intelligenza artificiale sono ormai divenuti pervasivi¹²⁹ nella vita quotidiana, incidendo non soltanto sulle attività degli adulti – basti pensare alle tecnologie di riconoscimento facciale integrate nei dispositivi elettronici,

¹²⁸ Cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. 25 novembre 2021, n. 7891, ove si legge che «non v'è dubbio che la nozione comune e generale di algoritmo riporti alla mente semplicemente una sequenza finita di istruzioni, ben definite e non ambigue, tali da poter essere eseguite meccanicamente e da produrre un determinato risultato». Il Consiglio di Stato osserva tuttavia che, quando la nozione è applicata ai sistemi tecnologici, essa è strettamente collegata al concetto di automazione, ossia a sistemi di azione e controllo idonei a ridurre l'intervento umano, il cui grado dipende dalla complessità e dall'accuratezza dell'algoritmo. Diversa è invece l'intelligenza artificiale, nella quale l'algoritmo incorpora meccanismi di machine learning che consentono al sistema non soltanto di applicare regole e parametri preimpostati, ma anche di elaborare nuovi criteri di inferenza tra i dati e di assumere decisioni sulla base di tali elaborazioni secondo un processo di apprendimento automatico.

¹²⁹ A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in "Bio-Law Journal – Rivista di BioDiritto", 1 (2019), pp. 63 ss.; A. SIMONCINI, S. SUWEIS, *Il cambio di paradigma nell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, in "Rivista di filosofia del diritto", 1 (2019), pp. 87–106.

all'utilizzo di chatbot per l'assistenza clienti o agli assistenti vocali presenti nei sistemi di domotica – ma anche sulle esperienze digitali dei minori¹³⁰.

La diffusione di tali tecnologie solleva inevitabilmente interrogativi circa l'esistenza di strumenti normativi idonei a garantire una tutela effettiva dei minori rispetto ai rischi connessi alla loro interazione con sistemi di IA. In effetti, come evidenziato dalla letteratura scientifica, le tecnologie digitali e i sistemi algoritmici possono incidere in modo significativo sull'esercizio dei diritti dei minori, tra cui il diritto alla privacy, alla protezione dei dati personali, alla libertà di espressione e alla protezione da forme di sfruttamento o manipolazione, pur offrendo al contempo importanti opportunità in termini di apprendimento, socializzazione e partecipazione alla vita sociale¹³¹. In questo contesto, il dibattito giuridico contemporaneo sottolinea la necessità di affrontare la regolazione dell'intelligenza artificiale attraverso un approccio fondato sui diritti dei minori (*children's rights approach*), che tenga conto dei principi sanciti dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, secondo cui in tutte le decisioni che riguardano i minori l'interesse superiore del bambino deve costituire una considerazione primaria¹³².

¹³⁰ Sul crescente ricorso, da parte di bambini e adolescenti, ai sistemi di intelligenza artificiale conversazionale e generativa per attività scolastiche, supporto informativo e interazione sociale, v. M. STOILOVA *et al.*, *Researching Children's Experiences of Generative Artificial Intelligence: A Child Rights Approach*, London School of Economics, 2025; S. LIVINGSTONE *et al.*, *The Best Interests of the Child in the Digital Environment*, 5Rights Foundation, 2024. Sul più ampio contesto sociale segnato dalla diffusione di fenomeni di isolamento e solitudine tra i giovani, v. U.S. Surgeon General, *Our Epidemic of Loneliness and Isolation*, Advisory, 2023.

¹³¹ Cfr. E. LIEVENS-V. VERDOODT, *How the EU Safeguards Children's Rights in the Digital Environment: An Exploratory Analysis of the EU Digital Services Act and the Artificial Intelligence Act*, in T. PAJUSTE (a cura di), *Human Rights in the Digital Domain*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, pp. 381–408.

¹³² V. anche M. STOILOVA *et al.*, *Researching Children's Experiences of Generative Artificial Intelligence: A Child Rights Approach*, cit.; S. LIVINGSTONE *et al.*, *The Best Interests of the Child in the Digital Environment*, cit.; E. LIEVENS *et al.*, *Children's Rights and Digital Technologies*, in "Human Rights Quarterly", 2018.

Tuttavia, la regolazione giuridica dell'intelligenza artificiale si è sviluppata con una certa lentezza rispetto alla rapidità dell'innovazione tecnologica¹³³. Per molto tempo, infatti, il principale riferimento normativo applicabile ai sistemi di intelligenza artificiale è stato rappresentato dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679¹³⁴, che riconosce all'interessato il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate esclusivamente su trattamenti automatizzati, inclusa la profilazione, qualora tali decisioni producano effetti giuridici o incidano in modo analogo significativamente sulla sua persona. Poiché i sistemi di intelligenza artificiale si basano essenzialmente su tecnologie di raccolta, immagazzinamento ed elaborazione di dati, finalizzate alla produzione di output capaci di influenzare ambienti reali o virtuali¹³⁵, la disciplina della protezione dei dati personali ha appunto rappresentato per lungo tempo il principale strumento giuridico attraverso cui affrontare, almeno indirettamente, le problematiche derivanti dall'uso di tali tecnologie. Tuttavia, tale quadro normativo si è progressivamente rivelato insufficiente a fronteggiare la complessità delle questioni sollevate dall'intelligenza artificiale, soprattutto con riferimento alla tutela dei soggetti più vulnerabili, tra cui i minori.

Il manifestarsi di tale vuoto regolatorio, divenuto particolarmente evidente con la diffusione massiva dei sistemi di intelligenza artificiale generativa¹³⁶, ha determinato

¹³³ O. POLLICINO, *Regolazione e innovazione tecnologica nell'«ordinamento della rete»*, in "Rivista AIC", 2019.

¹³⁴ Cfr. art. 22 del regolamento (UE) 2016/679, che riconosce all'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. La disposizione ammette eccezioni nei casi di cui al par. 2, ferma restando l'esigenza di adeguate garanzie, tra cui il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

¹³⁵ Cfr. art. 3, n. 1, del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (*Artificial Intelligence Act*), secondo cui per «sistema di intelligenza artificiale» si intende «un sistema basato su una macchina progettato per operare con diversi livelli di autonomia e che può mostrare adattività dopo la distribuzione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input ricevuto come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali».

¹³⁶ L'intelligenza artificiale generativa designa una classe di sistemi di IA capaci di produrre autonomamente nuovi contenuti – testuali, visivi o sonori – sulla base di modelli di apprendimento automatico

un significativo protagonismo delle autorità di protezione dei dati, chiamate a intervenire in via anticipatoria nella gestione dei rischi emergenti. In questo contesto, il Garante per la protezione dei dati personali italiano ha assunto un ruolo di primo piano, anticipando la costruzione di un quadro di tutela dei minori nei confronti dei sistemi di IA attraverso l'adozione dei provvedimenti già richiamati nei confronti delle applicazioni Replika e ChatGPT¹³⁷. Tale azione non si è limitata al livello nazionale, ma ha contribuito anche alla definizione di standard condivisi a livello internazionale, come dimostra il ruolo svolto dall'Autorità italiana nell'ambito del G7 delle autorità di protezione dei dati, che nell'ottobre 2024 ha adottato specifiche dichiarazioni sull'intelligenza artificiale e la protezione dei minori¹³⁸.

In questo contesto, il 13 giugno 2024 è stato approvato il Regolamento (UE) 2024/1689¹³⁹, noto come *Artificial Intelligence Act*, che rappresenta il primo tentativo organico di regolazione dell'intelligenza artificiale a livello europeo.

addestrati su grandi quantità di dati, distinguendosi dai sistemi di IA tradizionali in quanto non si limitano a classificare o prevedere informazioni, ma generano nuovi *output*; sul punto v. O. POLLICINO, *Regolazione e innovazione tecnologica nell'«ordinamento della rete»*, cit., pp. 162 ss.

¹³⁷ Cfr. Parte I, in particolare par. 1.3.1.

¹³⁸ Cfr. *Roundtable of G7 Data Protection and Privacy Authorities 2024 – Statement on AI and Children*, 11 ottobre 2024, disponibile all'indirizzo: <https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Roundtable+of+G7+Data+Protection+and+Privacy+Authorities+2024+-+Statement+on+AI+and+Children.pdf> (ultima consultazione: 7 marzo 2026). Il documento, adottato dalle autorità per la protezione dei dati personali dei Paesi del G7, richiama l'attenzione sui rischi che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale può comportare per i diritti dei minori, in particolare sotto il profilo della protezione dei dati personali, della trasparenza dei processi decisionali automatizzati e dei rischi di manipolazione o discriminazione derivanti dall'uso di tecnologie basate su IA.

¹³⁹ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce norme armonizzate sull'intelligenza artificiale (*Artificial Intelligence Act*). L'applicazione delle disposizioni del regolamento è prevista in modo graduale: 1° agosto 2024, entrata in vigore del regolamento; 2 febbraio 2025, applicazione delle disposizioni relative ai sistemi di IA vietati e degli obblighi di alfabetizzazione in materia di IA; 2 agosto 2025, applicazione delle norme di governance e degli obblighi relativi ai modelli di IA per finalità generali (*general purpose AI models*); 2 agosto 2026, applicazione delle disposizioni relative alla maggior parte dei sistemi di IA ad alto rischio; 2 agosto 2027, applicazione delle norme concernenti i sistemi di IA ad alto rischio incorporati in prodotti disciplinati da normative settoriali dell'Unione.

Ciò che emerge sin da una prima lettura del regolamento è che esso non contiene una disciplina sistematica specificamente dedicata alla tutela dei minori. Nonostante il crescente allarme sociale legato alla presenza dei minori nell'ambiente digitale e ai rischi che ciò può comportare per la loro salute psico-fisica, il regolamento non introduce disposizioni specifiche rivolte ai minori, i quali sono menzionati solo indirettamente in alcuni considerando¹⁴⁰ e, solo indirettamente con riferimento al requisito dell'età, in alcune disposizioni relative alle pratiche vietate¹⁴¹ o ad alto rischio¹⁴².

D'altra parte, occorre ricordare che l'AI Act è un regolamento che ha come obiettivo principale quello di disciplinare l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione europea¹⁴³, adottando un approccio regolatorio fondato sul cosiddetto *risk-based approach*. Il regolamento distingue infatti diverse categorie di rischio: sistemi che presentano un rischio inaccettabile, la cui immissione sul mercato è vietata; sistemi ad alto rischio, soggetti a requisiti particolarmente stringenti; sistemi soggetti a obblighi di trasparenza; e sistemi che presentano un rischio minimo o nullo.

¹⁴⁰ Cfr. considerando 9 Reg. (UE) 2024/1689, secondo cui «il presente regolamento non dovrebbe incidere sulla normativa nazionale in materia di lavoro e sulla normativa in materia di protezione dei minori, ossia le persone di età inferiore ai 18 anni, tenendo conto del commento generale n. 25 (2021) della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sui diritti dei minori in relazione all'ambiente digitale, nella misura in cui tali normative non riguardino in modo specifico i sistemi di IA e perseguano altri obiettivi legittimi di interesse pubblico». Cfr. anche considerando 28 e 48 del medesimo regolamento.

¹⁴¹ Cfr. art. 5, lett. b), Reg. (UE) 2024/1689, che vieta «l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che sfrutta le vulnerabilità di una persona fisica o di uno specifico gruppo di persone, dovute all'età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica, con l'obiettivo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di tale persona o di una persona appartenente a tale gruppo in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare a tale persona o a un'altra persona un danno significativo».

¹⁴² Cfr. art. 9, par. 9, Reg. (UE) 2024/1689, secondo cui, nell'attuare il sistema di gestione dei rischi previsto per i sistemi di IA ad alto rischio, «i fornitori prestano particolare attenzione, nell'ottica della finalità prevista del sistema, all'eventualità che il sistema di IA ad alto rischio possa avere un impatto negativo sulle persone di età inferiore a 18 anni o, a seconda dei casi, su altri gruppi vulnerabili».

¹⁴³ Cfr. considerando 1 Reg. (UE) 2024/1689, che sottolinea come l'intelligenza artificiale debba essere sviluppata e utilizzata nel rispetto dei diritti fondamentali, della sicurezza e dei valori dell'Unione.

Tra le disposizioni che, pur non essendo specificamente rivolte ai minori, risultano comunque rilevanti per la loro tutela, assume particolare importanza l'art. 5 del regolamento, che vieta alcune pratiche di intelligenza artificiale considerate incompatibili con i diritti fondamentali. In particolare, l'art. 5, paragrafo 1, lettera b), vieta «l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che sfrutta le vulnerabilità di una persona fisica o di uno specifico gruppo di persone, dovute all'età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica, con l'obiettivo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di tale persona o di una persona che appartiene a tale gruppo in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare a tale persona o a un'altra persona un *danno significativo*».

Gli orientamenti recentemente pubblicati dalla Commissione europea¹⁴⁴ sull'interpretazione delle pratiche vietate chiariscono che la vulnerabilità dovuta all'età include espressamente i minori e che il divieto mira a impedire l'uso di sistemi di IA che sfruttino tali vulnerabilità per manipolare il comportamento delle persone o provocare danni significativi. Tra le ipotesi richiamate negli orientamenti figurano, ad esempio, sistemi di intelligenza artificiale integrati in videogiochi o applicazioni digitali progettati per sfruttare le vulnerabilità cognitive o emotive dei minori, inducendoli a compiere acquisti o a sviluppare comportamenti compulsivi. Gli stessi orientamenti precisano tuttavia che il divieto riguarda esclusivamente le pratiche che soddisfano tutte le condizioni previste dalla norma¹⁴⁵ e che sono idonee a provocare un danno

¹⁴⁴ Cfr. Commissione europea, *Commission publishes the Guidelines on prohibited artificial intelligence practices established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act)*, disponibile all'indirizzo <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-guidelines-prohibited-artificial-intelligence-ai-practices-defined-ai-act>, 30 marzo 2026.

¹⁴⁵ Cfr. considerando 98 Reg. (UE) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act), secondo cui affinché trovi applicazione il divieto di cui all'art. 5, par. 1, lett. b), devono essere soddisfatte diverse condizioni cumulative: (i) la pratica deve consistere nell'immissione sul mercato, nella messa in servizio o nell'uso di un sistema di IA; (ii) il sistema deve sfruttare le vulnerabilità di una persona o di un gruppo di persone dovute all'età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica; (iii) tale sfruttamento deve avere l'obiettivo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento della persona o del gruppo; (iv) la distorsione deve provocare, o essere ragionevolmente idonea a provocare, un danno significativo alla persona interessata, ad altre persone o a un gruppo di persone.

significativo, senza estendersi in modo generalizzato a tutti i prodotti digitali basati sull'intelligenza artificiale destinati ai minori¹⁴⁶. Permangono tuttavia margini di incertezza interpretativa circa l'effettiva portata del divieto, in particolare nei casi in cui il danno significativo riguarda diritti fondamentali dei minori quali il diritto allo sviluppo della personalità, alla salute o alla protezione da pratiche manipolative¹⁴⁷.

Accanto alle pratiche vietate, il regolamento disciplina anche i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, tra i quali rientrano, tra l'altro, i sistemi utilizzati in ambito educativo¹⁴⁸ o quelli che costituiscono componenti di sicurezza di prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione. Tra tali prodotti rientrano anche quelli soggetti alla direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli¹⁴⁹, ne consegue che i giocattoli dotati di sistemi di intelligenza artificiale – i cosiddetti *AI toys* – possono rientrare nella categoria dei sistemi ad alto rischio, con conseguente applicazione dei requisiti previsti dal regolamento in termini di gestione dei rischi, *governance* dei dati, documentazione tecnica e supervisione umana.

¹⁴⁶ Commissione europea, *Guidelines on prohibited artificial intelligence practices established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act)*, par. 105, disponibili al medesimo indirizzo, 30 marzo 2026.

¹⁴⁷ Sulla indeterminatezza della nozione di «danno significativo» (*significant harm*) nel contesto della regolazione europea delle tecnologie digitali E. LIEVENS-V. VERDOODT, *How the EU Safeguards Children's Rights in the Digital Environment: An Exploratory Analysis of the EU Digital Services Act and the Artificial Intelligence Act*, cit., p. 381–408.

¹⁴⁸ Cfr. allegato III, punto 3, Reg. (UE) 2024/1689, che include tra i sistemi di IA ad alto rischio quelli utilizzati nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, tra cui: (a) sistemi destinati a determinare l'accesso o l'ammissione a istituti di istruzione o formazione; (b) sistemi utilizzati per valutare i risultati dell'apprendimento degli studenti; (c) sistemi impiegati per determinare il livello di istruzione adeguato per una persona; (d) sistemi utilizzati per monitorare o rilevare comportamenti vietati durante prove o esami all'interno di istituti di istruzione o formazione.

¹⁴⁹ Cfr. allegato I, sezione B, par. 2, e considerando 50 Reg. (UE) 2024/1689, secondo cui sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio anche quelli che costituiscono componenti di sicurezza di prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione e sottoposti a procedure di valutazione della conformità con il coinvolgimento di organismi terzi. Tra tali prodotti rientrano, ad esempio, macchine, giocattoli, ascensori, apparecchiature radio, attrezzature a pressione, dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, veicoli e altri prodotti regolati da specifiche normative europee di sicurezza.

Quanto alla normativa nazionale, è stata recentemente approvata la Legge n. 132 del 2025, recante disposizioni in materia di intelligenza artificiale¹⁵⁰. La legge introduce alcune previsioni specifiche volte a rafforzare la tutela dei minori nell'utilizzo di tali tecnologie. In particolare, essa stabilisce che i minori di età inferiore ai quattordici anni possano accedere a servizi basati sull'intelligenza artificiale e al relativo trattamento dei dati personali soltanto previo consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale¹⁵¹, in linea con quanto previsto dall'art. 8 del GDPR e dall'art. 2-*quinquies* del Codice in materia di protezione dei dati personali. I minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni possono invece prestare autonomamente il proprio consenso, purché le informazioni relative al trattamento dei dati e alle modalità di utilizzo dei sistemi di IA siano formulate in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile. Il testo sottolinea inoltre la necessità di garantire una comunicazione trasparente e comprensibile circa i rischi connessi all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, al fine di assicurare una maggiore consapevolezza degli utenti e di consentire loro di esercitare in modo effettivo i diritti riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, tra cui il diritto di opposizione al trattamento.

Sempre muovendo dalla constatazione della crescente diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale anche tra i minori, il 30 novembre scorso il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la versione aggiornata del vademecum “La

¹⁵⁰ Cfr. legge 28 giugno 2024, n. 90, recante *Disposizioni in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale*, con la quale il legislatore italiano ha introdotto un primo quadro normativo volto a disciplinare l'impiego delle tecnologie di IA nel rispetto dei diritti fondamentali, in coordinamento con la normativa europea, in particolare con il regolamento (UE) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act) e con il regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR).

¹⁵¹ Cfr. art. 4, comma 4, legge 28 giugno 2024, n. 90, secondo cui «l'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici nonché il conseguente trattamento dei dati personali richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il minore di anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni siano facilmente accessibili e comprensibili».

*scuola a prova di privacy*¹⁵², un documento di natura non vincolante volto a fornire indicazioni operative alle istituzioni scolastiche in materia di trattamento dei dati personali, anche alla luce dell'utilizzo crescente di strumenti di intelligenza artificiale nei contesti educativi.

Inoltre, in prospettiva comparata, appare significativo richiamare anche gli sviluppi più recenti dell'ordinamento statunitense. Nelle raccomandazioni legislative pubblicate nel marzo 2026 dalla Casa Bianca, contenenti il *National Policy Framework for Artificial Intelligence*¹⁵³, tra i principi cardine della politica regolatoria viene espressamente indicato, quale primo punto del *policy framework*, quello di “*Protecting Children and Empowering Parents*”. Tale impostazione evidenzia come anche negli Stati Uniti la regolazione dell'intelligenza artificiale attribuisca crescente centralità alla protezione dei minori e al rafforzamento del ruolo dei genitori nel controllo dell'utilizzo delle tecnologie digitali. Al contempo, tale approccio consente di cogliere una differenza di fondo rispetto al modello europeo. L'impostazione della politica statunitense appare infatti riflettere un *background* culturale ancora in larga misura improntato a una concezione del minore quale oggetto di tutela, piuttosto che come soggetto titolare di diritti autonomi nello spazio digitale. Non a caso, il *policy framework* insiste prevalentemente su strumenti di controllo e supervisione parentale, ponendo l'accento sulla

¹⁵² Garante per la protezione dei dati personali, “*La scuola a prova di privacy*”. *On line il vademecum del Garante*, comunicato del 2025, doc. web n. 9887111, disponibile all'indirizzo <https://www.garante-privacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9887111>, 30 marzo 2026. Il precedente link con docweb 10000000 non risulta attivo.

¹⁵³ Cfr. White House, *National Policy Framework for Artificial Intelligence – Legislative Recommendations*, marzo 2026, disponibile all'indirizzo <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2026/03/03.20.26-National-Policy-Framework-for-Artificial-Intelligence-Legislative-Recommendations.pdf>, 30 marzo 2026. In tale contesto si colloca anche il *TAKE IT DOWN Act* (S. 146), firmato in legge il 19 maggio 2025, volto a rafforzare la tutela contro la diffusione non consensuale di immagini intime, anche generate o manipolate mediante strumenti di intelligenza artificiale; la Casa Bianca lo ha qualificato espressamente come «a key initiative of First Lady Melania Trump», sottolineandone in particolare la rilevanza ai fini della protezione di bambini e adolescenti nell'ambiente digitale. Sul punto, v. White House, *ICYMI: President Trump Signs TAKE IT DOWN Act into Law*, 19 maggio 2025, nonché White House, *First Lady Melania Trump Joins President Trump for Signing of the “TAKE IT DOWN” Act*, 19 maggio 2025.

necessità di limitare e monitorare l'accesso dei minori alle tecnologie di intelligenza artificiale, piuttosto che sullo sviluppo di competenze, consapevolezza e capacità di utilizzo critico da parte degli stessi. Tale differenza riflette, più in generale, due diverse traiettorie regolatorie: da un lato, un modello maggiormente orientato alla protezione e al controllo; dall'altro, quello europeo, che tende progressivamente a integrare la dimensione protettiva con una prospettiva promozionale, volta a riconoscere il minore come soggetto attivo nel contesto digitale e a favorirne l'autonomia attraverso strumenti educativi e di empowerment.

Un ulteriore aspetto rilevante nel rapporto tra minori e sistemi di intelligenza artificiale riguarda l'impiego di tali tecnologie non come strumenti utilizzati direttamente dai minori, bensì come dispositivi di protezione e prevenzione a tutela dei minori stessi. In altri termini, accanto ai rischi connessi all'esposizione dei minori ai sistemi algoritmici, emerge anche la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento di regolazione e di salvaguardia dell'esperienza digitale dei minori. In questa prospettiva si collocano i sistemi di *age assurance*, finalizzati a verificare o stimare l'età degli utenti al fine di applicare misure di protezione adeguate. Tra i metodi più frequentemente richiamati nella letteratura e nei documenti regolatori figurano le tecniche di *age estimation*, spesso implementate mediante sistemi di intelligenza artificiale¹⁵⁴. La stima dell'età comprende infatti l'insieme dei metodi volti a determinare, con un certo grado di probabilità, l'età di un utente, la fascia di età a cui appartiene oppure se sia maggiore o minore di una determinata soglia. Tali tecniche possono basarsi sull'analisi automatizzata di dati comportamentali e contestuali, ad esempio osservando il modo in cui un utente interagisce con un dispositivo o con altri utenti della

¹⁵⁴ Cfr. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), delibera n. 96/25/CONS dell'8 aprile 2025, allegato A; nonché Commissione europea, *The EU approach to age verification*, disponibile all'indirizzo <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-age-verification>, 30 marzo 2026, ove si richiamano, tra le possibili tecniche di accertamento dell'età, anche soluzioni tecnologiche evolute e strumenti integrabili con i futuri portafogli europei di identità digitale.

stessa fascia di età. Esse possono inoltre includere l'elaborazione di metriche relative ai movimenti corporei, il riconoscimento facciale o l'analisi delle competenze e delle conoscenze dimostrate durante l'interazione con un servizio digitale. Tra i metodi di stima dell'età rientrano anche quelli fondati su algoritmi di apprendimento automatico e su altre tecnologie di intelligenza artificiale.

Diverse piattaforme digitali hanno iniziato a implementare sistemi di questo tipo. Tra queste, YouTube ha avviato l'implementazione di una tecnologia di stima dell'età basata sull'apprendimento automatico con l'obiettivo di distinguere tra utenti minorenni e adulti e garantire esperienze di utilizzo adeguate alla fascia d'età dell'utente¹⁵⁵. Il sistema analizza una pluralità di segnali comportamentali – tra cui le tipologie di contenuti ricercati, le categorie di video visualizzati e l'anzianità dell'account – al fine di inferire se l'utente sia presumibilmente minorenne, indipendentemente dalla data di nascita dichiarata. Qualora il sistema identifichi un utente come minorenne, vengono automaticamente attivate specifiche misure di tutela, tra cui la disabilitazione della pubblicità personalizzata, l'attivazione di strumenti per il benessere digitale e l'introduzione di limitazioni nelle raccomandazioni di contenuti. È inoltre previsto un meccanismo di rettifica nei casi di stima errata: gli utenti ritenuti erroneamente minorenni possono dimostrare la propria maggiore età mediante l'invio di documenti identificativi ufficiali. Solo gli utenti la cui età sia stata verificata o stimata come superiore ai diciotto anni possono accedere a contenuti soggetti a restrizioni d'età.

¹⁵⁵ Cfr. Google, *Informazioni sulla stima dell'età su YouTube*, disponibile all'indirizzo <https://support.google.com/youtube/answer/16422785?hl=it>, 30 marzo 2026. In base alla guida, qualora i modelli di stima dell'età determinino che un utente abbia meno di 18 anni, la piattaforma applica automaticamente specifiche misure di protezione, tra cui restrizioni sui contenuti soggetti a limiti di età, impostazioni di benessere digitale e pubblicità non personalizzata. Sul punto, v. anche A. Biondi, *YouTube pronta a usare l'intelligenza artificiale per smascherare i minori che fingono di essere adulti*, in "Il Sole 24 Ore", disponibile all'indirizzo <https://www.ilsole24ore.com/art/youtube-pronta-usare-l-intelligenza-artificiale-smascherare-minori-che-fingono-essere-adulti-AHYgFWEC>, 7 marzo 2026.

Dai pareri resi dal Garante per la protezione dei dati personali¹⁵⁶ in relazione al regolamento adottato dall'AGCOM in materia di verifica dell'età emerge inoltre un orientamento favorevole all'utilizzo di sistemi di stima dell'età, purché tali strumenti siano progettati nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza degli utenti.

In tale prospettiva, l'impiego dell'intelligenza artificiale nei sistemi di *age assurance* evidenzia come le tecnologie algoritmiche possano assumere una duplice funzione nel rapporto con i minori: da un lato potenziale fonte di rischio, dall'altro strumento di protezione e prevenzione volto a garantire un ambiente digitale più sicuro. La verifica e la stima dell'età degli utenti si configurano pertanto come uno degli snodi centrali delle politiche di tutela dei minori online, ponendo al contempo rilevanti questioni giuridiche relative al bilanciamento tra protezione dei minori, tutela dei dati personali e rispetto dei diritti fondamentali.

6.5. *Prime considerazioni conclusive: i minori nello spazio digitale e il problema della precauzione costituzionale*

Dallo scenario fin qui delineato emerge una progressiva trasformazione dell'approccio giuridico alla presenza dei minori nello spazio digitale. Per lungo tempo, infatti, la tutela apprestata dall'ordinamento si è sviluppata prevalentemente secondo una logica privacy-centrica, incentrata sulle condizioni di liceità del trattamento dei dati personali e sul ruolo del consenso quale principale strumento di legittimazione del trattamento.

¹⁵⁶ Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, *Parere sullo schema di provvedimento AGCOM recante la disciplina relativa alle modalità tecniche e di processo che i soggetti individuati dalla norma sono tenuti ad adottare per la verifica della maggiore età degli utenti*, registro dei provvedimenti n. 470 del 17 luglio 2024, doc. web n. 10056284, disponibile all'indirizzo <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10056284>, 30 marzo 2026; v. altresì *Nota su richiesta di parere sulla delibera di AGCOM in tema di age verification – Allegato provvedimento 470-2024*, doc. web n. 10058982, disponibile sul sito istituzionale del Garante, 30 marzo 2026.

In tale prospettiva si collocano sia il modello statunitense delineato dal Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), sia la disciplina europea contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Entrambi gli strumenti hanno introdotto una specifica soglia di età per il consenso al trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, individuando un limite anagrafico — diverso da quello della piena capacità di agire — al di sotto del quale il trattamento è subordinato all'autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale.

La tutela apprestata dalla disciplina della protezione dei dati personali presenta tuttavia un carattere strutturalmente relativo, in quanto la liceità del trattamento può essere superata mediante il ricorso allo strumento negoziale per eccellenza: il *consenso*. La protezione del minore si fonda dunque, in larga misura, sulla possibilità che quest'ultimo sia prestato dal genitore o dallo stesso minore quando abbia raggiunto la soglia di età prevista dalla normativa. Ne deriva che, nella configurazione originaria di questo modello regolatorio, la principale barriera giuridica tra il minore e la sua presenza online è rappresentata essenzialmente dalla mancanza del consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale¹⁵⁷.

In tale contesto, il divieto di accesso ai servizi digitali imposto da molte piattaforme ai minori di una certa età non discende da un vero e proprio obbligo normativo, ma piuttosto da una scelta di gestione del rischio regolatorio da parte degli operatori economici, che hanno spesso preferito escludere gli utenti più giovani piuttosto che implementare sistemi complessi di verifica del consenso genitoriale. L'effettività della tutela è stata pertanto affidata, in larga misura, a meccanismi di autodichiarazione dell'età e a forme di autoregolamentazione delle piattaforme¹⁵⁸.

¹⁵⁷ Questo è ciò che accade ogni volta che un genitore fornisce il proprio consenso alla creazione di un account del proprio bambino per registrarsi ad un'applicazione riservata ai minori, per esempio YouTube Kids richiede al genitore il consenso al trattamento dei dati del bambino che poi potrà utilizzare autonomamente la piattaforma. V. la privacy policy di YouTube Kids <https://kids.youtube.com/t/privacynotice> (ultima consultazione 30/07/2024).

¹⁵⁸ Sul tema v. E. CREMONA, *I poteri privati nell'era digitale. Libertà costituzionali, regolazione del mercato, tutela dei diritti*, Napoli, 2023, p. 46 e ss.

L'evoluzione più recente della disciplina europea mostra tuttavia un progressivo superamento di questo paradigma. La presenza del minore nello spazio digitale non è più considerata esclusivamente sotto il profilo della protezione dei dati personali, ma viene ricondotta entro una prospettiva più ampia di tutela dei diritti fondamentali della persona nell'ambiente digitale.

L'accesso alle piattaforme online costituisce oggi uno dei principali strumenti attraverso i quali gli individui possono esercitare diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la libertà di espressione, la libertà di comunicazione¹⁵⁹, il diritto all'informazione¹⁶⁰ e più in generale il diritto allo sviluppo della personalità. Anche il minore, in quanto titolare dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalle carte sovranazionali dei diritti, deve poter beneficiare di tali opportunità.

La Costituzione italiana, infatti, nel riconoscere i diritti inviolabili della persona non opera alcuna distinzione basata sull'età. Il minore è pertanto titolare dei diritti fondamentali al pari dell'adulto. Tuttavia, la sua condizione di 'persona in formazione'¹⁶¹ rende particolarmente complessa la concreta modalità di esercizio di tali diritti. L'ordinamento è chiamato a bilanciare due esigenze tra loro strettamente connesse: da un lato, il riconoscimento delle istanze di autodeterminazione del minore; dall'altro, le esigenze di protezione e di cura che derivano dalla sua condizione evolutiva¹⁶².

In tale prospettiva, la presenza dei minori nello spazio digitale solleva una questione ulteriore rispetto a quella relativa alla protezione dei dati personali. L'esposizione precoce all'ambiente digitale può infatti comportare rischi per la salute psico-fisica e per lo sviluppo della personalità del minore, come evidenziato da una crescente

¹⁵⁹ Articolo 15 della Costituzione.

¹⁶⁰ Articolo 21 della Costituzione.

¹⁶¹ C. DI COSTANZO, *La tutela del minore: identità, salute e relazioni*, cit., p. 18. Cfr. anche G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, Padova, 2015; G. DE MINICO, *Il favor constitutionis e il minore: realtà o fantasia?* in A. CIANCIO, G. DE MINICO, G. DEMURO, F. DONATI, M. VILLONE (a cura di), *Nuovi mezzi di comunicazione e identità. Omologazione o diversità?*, Roma, 2012, p. 162; F. MODUGNO, *Breve discorso intorno all'uguaglianza. Studio di una casistica: i minori e i nuovi media*, in "Osservatorio costituzionale", 2014, n. 1.

¹⁶² G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, cit.

letteratura scientifica e dalle stesse iniziative regolatorie dell'Unione europea. Tali rischi non riguardano soltanto la diffusione di contenuti inappropriati o il trattamento dei dati personali, ma anche le caratteristiche strutturali delle piattaforme digitali, i meccanismi di raccomandazione algoritmica e le dinamiche di *engagement* proprie dell'economia dell'attenzione.

In questo contesto, la questione della presenza dei minori nello spazio digitale può essere letta anche alla luce del principio di precauzione¹⁶³, originariamente elaborato nell'ambito del diritto dell'ambiente e progressivamente esteso ad altri settori caratterizzati da incertezza scientifica circa i possibili effetti dannosi di determinate tecnologie. Secondo tale principio, l'assenza di certezze scientifiche definitive non può costituire una ragione sufficiente per rinviare l'adozione di misure idonee a prevenire o limitare rischi potenzialmente gravi o irreversibili¹⁶⁴.

Trasposto nel contesto digitale, il principio di precauzione non può tuttavia tradursi in una soluzione meramente proibitiva o escludente, che comporti l'estromissione dei minori dallo spazio online. Un simile approccio rischierebbe infatti di comprimere in modo eccessivo i diritti fondamentali del minore e di privarlo di uno dei principali ambienti nei quali oggi si sviluppano relazioni sociali, opportunità educative e forme di partecipazione alla vita pubblica. La precauzione costituzionale deve piuttosto essere

¹⁶³ Seppur desumibile implicitamente anche da convenzioni precedenti, il principio di precauzione trova il suo esplicito riconoscimento internazionale nel 1992 nella Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo. Il principio ha fatto il suo ingresso a livello comunitario con il Trattato di Maastricht ed è attualmente richiamato dall'art. 191 TFUE senza che ne venga fornita una sua definizione. S.GRASSI, A.GRAGNANI, *Il principio di precauzione nella giurisprudenza costituzionale, in Biotecnologie e tutela del valore ambientale*, L.CHIEFFI (a cura di), Torino, 2003, pp. 149-169; G.GALASSO, *Il principio di precauzione nella disciplina degli OGM*, Torino, 2006; F. DE LEONARDIS, *Il principio di precauzione nell'amministrazione del rischio*, Milano, 2005; a livello internazionale non mancano autorevoli posizioni critiche nell'applicazione forte del principio di precauzione cfr. C.R.SUNSTEIN, *Laws of fear: beyond the precautionary principle*, Cambridge, 2005 (trad. it. *Il diritto della paura: oltre il principio di precauzione*, Bologna, 2010).

¹⁶⁴ Con particolare riferimento ai minori nello spazio digitale v. E. LIEVENS, *Growing Up with Digital Technologies: How the Precautionary Principle Might Contribute to Addressing Potential Serious Harm to Children's Rights*, in *Nordic Journal of Human Rights*, fasc. 39, 2, 2021, p. 128-145; v. anche A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale: l'intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal*, 2019, pp. 86 e ss.

intesa come criterio per progettare un ambiente digitale adeguato all'età, nel quale la presenza del minore sia accompagnata da strumenti di protezione proporzionati al suo grado di sviluppo. In questa prospettiva si collocano le recenti evoluzioni della disciplina europea, e in particolare il Digital Services Act, che impone alle piattaforme online obblighi di progettazione e gestione dei servizi orientati anche alla tutela dei diritti e del benessere dei minori.

Come evidenziato, tra gli strumenti che possono contribuire a realizzare tale equilibrio assumono particolare rilievo i sistemi di *age assurance*, e in particolare i meccanismi di verifica dell'età (*age verification*), che consentono di modulare l'accesso ai servizi digitali e ai contenuti online in funzione dell'età dell'utente. L'effettiva implementazione di tali sistemi solleva tuttavia questioni complesse sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali, della protezione dei dati personali e della proporzionalità delle misure adottate. La definizione concreta di tali strumenti rappresenta dunque uno dei nodi più rilevanti del costituzionalismo digitale contemporaneo. Da essa dipenderà la possibilità di costruire un modello regolatorio capace di conciliare due esigenze solo apparentemente contrapposte: da un lato, la protezione del minore dai rischi dell'ambiente digitale; dall'altro, il riconoscimento del minore quale soggetto titolare di diritti nello spazio online, al quale deve essere garantita la possibilità di partecipare, esprimersi e sviluppare la propria personalità anche nell'ecosistema digitale.

CONCLUSIONI

La presente ricerca costituisce l'approdo sistematico e critico di un'indagine volta ad analizzare la condizione del minore nello spazio digitale, inteso non più come mera estensione strumentale della realtà, ma come un vero e proprio ecosistema di vita, di relazione e di formazione della personalità. La trasformazione digitale ha inciso in modo profondo e pervasivo sulle modalità di organizzazione dell'esistenza individuale e collettiva, determinando una progressiva riconfigurazione degli spazi entro cui si sviluppano le relazioni sociali, i processi educativi e le dinamiche identitarie. In tale contesto, la posizione del minore assume una rilevanza peculiare, in quanto coinvolge soggetti in una fase evolutiva caratterizzata da una strutturale condizione di vulnerabilità, che l'ordinamento costituzionale è chiamato a proteggere in modo pieno e integrale.

La tesi prende le mosse dall'osservazione di un fenomeno ormai evidente: la dilagante, precoce e apparentemente inarrestabile presenza di bambini e adolescenti online e i rischi che tale esposizione – spesso superiori ai benefici – comporta per soggetti che l'ordinamento riconosce come vulnerabili. Da tale constatazione emerge una duplice tensione che attraversa l'intero lavoro: da un lato, l'ambiente digitale si configura come spazio di esercizio di libertà fondamentali, quali la libertà di espressione, di informazione e di partecipazione; dall'altro lato, esso espone i minori a rischi nuovi, sistemici e pervasivi, che incidono su diritti fondamentali quali lo sviluppo della personalità, la salute fisica e mentale, la dignità, l'identità e la riservatezza.

Il problema centrale che emerge è dunque quello dell'idoneità delle categorie giuridiche tradizionali a governare fenomeni caratterizzati da opacità algoritmica, asimmetrie informative e modelli economici fondati sull'estrazione dei dati. L'ipotesi di fondo, confermata dall'analisi, è che il paradigma tradizionale, incentrato sulla protezione dei dati personali, risulti oggi insufficiente. Si rende necessario un ripensamento complessivo della tutela, orientato verso un modello strutturale, capace di incidere non solo sui comportamenti individuali, ma sull'architettura stessa delle tecnologie.

In questa prospettiva, la prima parte del lavoro ha ricostruito la presenza del minore nello spazio digitale, evidenziando una vulnerabilità che non è soltanto biologica o evolutiva, ma anche tecnologicamente prodotta. L'analisi ha preso in considerazione l'evoluzione generazionale che conduce ai cosiddetti nativi digitali, fino alla Generazione Z e alla Generazione Alpha, cresciute in un ecosistema già pienamente digitalizzato.

Particolare attenzione è stata dedicata all'interazione tra minori e social media. È emerso come le dinamiche strutturali delle piattaforme – quali i sistemi di raccomandazione e l'*infinite scroll* – siano progettate per massimizzare l'*engagement*, producendo effetti particolarmente incisivi sui soggetti in età evolutiva. I minori risultano così tra i principali destinatari di meccanismi che favoriscono assuefazione e dipendenza, incidendo sulla loro capacità di autodeterminazione.

In tale contesto, il fenomeno delle *social challenges* assume un valore paradigmatico: esso dimostra come le architetture tecnologiche siano in grado di orientare i comportamenti degli utenti, inducendoli a compiere azioni che, in assenza di tali stimoli, non porrebbero in essere. La partecipazione a tali fenomeni non può essere considerata pienamente libera, soprattutto nei minori, la cui capacità di discernimento è ancora in formazione. Ciò solleva un interrogativo fondamentale: in che misura è opportuno riconoscere al minore una piena libertà di autodeterminazione nello spazio digitale? Se è vero che, anche offline, la capacità di agire del minore incontra limiti legati all'età, è altrettanto vero che nel contesto digitale tali limiti risultano spesso affidati alla regolazione privata delle piattaforme. Si determina così un evidente cortocircuito tra interessi pubblici e logiche di mercato, che per lungo tempo non ha trovato adeguata risposta.

Un ulteriore ambito di indagine ha riguardato i fenomeni dello *sharenting* e dei *kid influencer*, nei quali emerge una tensione particolarmente significativa tra responsabilità genitoriale e tutela del minore. Se la Costituzione riconosce nella famiglia il luogo primario di sviluppo della personalità, non possono essere ignorati i casi in cui i genitori contribuiscono alla sovraesposizione digitale dei figli, talvolta per finalità eco-

nomiche. In tali ipotesi, il minore subisce non solo una limitazione della propria autodeterminazione, ma anche una compromissione della propria identità, che viene costruita da terzi fin dalle prime fasi della vita, proprio da parte di quei soggetti che sarebbero naturalmente preposti alla sua tutela. Le conseguenze possono arrivare a un livello di gravità tale per cui esse possono persino rischiare di ledere la dignità del futuro adulto.

La ricerca ha inoltre analizzato l'interazione tra minori e intelligenza artificiale, evidenziando come tali sistemi siano ormai integrati in numerosi ambiti della vita quotidiana. Particolare attenzione è stata dedicata all'uso di chatbot relazionali e AI toys, che possono generare forme di attaccamento affettivo nei minori, pur operando secondo logiche opache e non progettate per un reale supporto emotivo. Tali tecnologie sollevano interrogativi rilevanti non più e non solo sotto il profilo della protezione dei dati, ma soprattutto con riferimento allo sviluppo cognitivo ed emotivo dei minori.

A partire da questa ricostruzione, sono stati analizzati i principali rischi connessi alla presenza dei minori online: *cyberbullismo*, sfruttamento sessuale, pedopornografia – aggravata dall'uso di tecnologie di *deep fake* – nonché fenomeni di adescamento legati al *gaming*. L'analisi ha evidenziato come la questione della tutela non possa più essere limitata alla protezione dei dati o al controllo dei contenuti, ma debba estendersi alla protezione complessiva della persona, includendo salute, identità e dignità, giungendo a una vera e propria “costituzionalizzazione” dell'ambiente digitale, reso finalmente *safe* per il minore *by design*.

In questa prospettiva, la tutela del minore nello spazio digitale assume una dimensione eminentemente costituzionale, coinvolgendo diritti fondamentali quali la salute, la dignità, l'identità personale e il libero sviluppo della personalità.

La seconda parte del lavoro si è incentrata sulla ricostruzione dello “statuto costituzionale dei diritti del minore”, analizzando come l'ordinamento abbia progressivamente riconosciuto il minore come “soggetto di diritti e non solo come “oggetto di potestà” o “soggetto di protezione”. Tale emersione è il risultato di un dialogo costante tra fonti internazionali, europee e nazionali.

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (CRC) del 1989 ha rappresentato una svolta concettuale fondamentale, diventando il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo. Essa ha affermato per la prima volta in maniera trasversale che i bambini e gli adolescenti sono persone titolari di diritti e libertà propri. Il sistema della CRC si fonda su due pilastri essenziali: il principio del superiore interesse del minore (*best interests of the child*) e il diritto del minore di essere ascoltato. Tali principi rispecchiano la “doppia anima” della Convenzione: da un lato la dimensione protezionistica, che considera il minore come soggetto fragile bisognoso di cure speciali; dall'altro la dimensione partecipativa, che ne riconosce l'autonomia progressiva e il diritto di influenzare i procedimenti che lo riguardano. Il Commento Generale n. 25 ha poi esteso tali garanzie espressamente all'ambiente digitale, imponendo agli Stati l'obbligo di intervenire sulla progettazione delle tecnologie affinché rispettino i diritti dell'infanzia.

In ambito europeo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) riconosce ai minori la piena titolarità dei diritti fondamentali, interpretati dalla Corte di Strasburgo alla luce della CRC. La giurisprudenza della Corte EDU ha valorizzato il diritto alla privacy e all'immagine del minore come attributi essenziali della personalità, necessari per uno sviluppo libero da interferenze indebite, concezione pienamente trasferibile allo spazio digitale. Parallelamente, l'ordinamento dell'Unione Europea ha conferito rango vincolante alla Carta dei diritti fondamentali, il cui art. 24 riproduce il principio del superiore interesse del minore e il diritto alla partecipazione. L'Unione ha progressivamente spostato il baricentro dell'azione verso la protezione del minore nell'ambiente digitale, considerato ormai un “banco di prova” del modello europeo di tutela dei diritti umani.

La tesi ha dimostrato come la Costituzione italiana abbia anticipato il paradigma internazionale del superiore interesse attraverso l'elaborazione giurisprudenziale del principio del *favor minoris*. Già nella storica sentenza n. 11 del 1981, a firma di Leopoldo Elia, la Corte costituzionale ha affermato che ogni decisione riguardante il minore deve trovare il proprio centro di gravità nel suo preminente interesse, da valutarsi caso per caso per garantire il pieno sviluppo della sua personalità ai sensi degli artt. 2 e 30 della Costituzione. Lo statuto costituzionale del minore si fonda dunque su

un equilibrio dinamico tra protezione (art. 31 Cost.) e autonomia, riconoscendo ai giovani la titolarità delle libertà fondamentali al pari degli adulti, pur con le tutele necessarie legate alla loro condizione di cittadini “in formazione”.

La terza parte del lavoro ha infine analizzato l’evoluzione della regolazione digitale, evidenziando il passaggio da una tutela “*privacy-centrica*” a una tutela incentrata sulla “*persona*” del minore. Le prime risposte normative, quali il COPPA americano del 1998 e lo stesso GDPR europeo del 2016, si sono concentrate prevalentemente sulla protezione dei dati personali, introducendo il concetto di “età della maturità digitale” e subordinando il trattamento dei dati al consenso qualificato. Tuttavia, tale approccio si è rivelato parziale: la tutela del minore online non può più limitarsi alla gestione del consenso informativo, poiché i rischi sistemici derivano dall’architettura stessa delle piattaforme. Il vero cambio di paradigma è avvenuto con la strategia europea BIK+ del 2022 e con l’entrata in vigore del *Digital Services Act* (DSA). Il DSA non si limita a regolare i dati, ma interviene strutturalmente sul design delle piattaforme, imponendo obblighi di valutazione e mitigazione dei rischi sistemici che incidono sui diritti dei minori. La protezione dei minori viene così “*strutturalizzata*”, obbligando le grandi piattaforme (VLOPs e VLOSEs) a prevedere elevati livelli di privacy e sicurezza per impostazione predefinita (by design).

In tale contesto, strumenti quali i sistemi di *age assurance* rappresentano un tentativo di tradurre operativamente tale paradigma, limitando l’accesso a contenuti non adeguati. Parallelamente, le più recenti evoluzioni normative, anche in materia di intelligenza artificiale, rafforzano la tutela contro pratiche manipolative e promuovono una maggiore responsabilizzazione degli attori digitali.

Alla luce dell’analisi condotta, emerge con chiarezza che la condizione del minore nello spazio digitale riflette l’evoluzione più ampia del suo statuto giuridico: da oggetto di protezione a soggetto di diritti. Tuttavia, tale evoluzione è stata disomogenea, generando una significativa discrasia tra il livello di tutela garantito offline e quello effettivamente assicurato online. I minori popolano infrastrutture non progettate per loro, in cui le salvaguardie sono state a lungo delegate ad attori privati.

Da ciò derivano alcune considerazioni conclusive.

In primo luogo, si impone il definitivo superamento della concezione privacy-centrica. La tutela del minore online non può più esaurirsi nella protezione dei dati personali o nel filtro di contenuti inappropriati, ma deve riguardare la protezione della persona nel suo complesso, della sua salute mentale e fisica, della sua dignità e della sua identità. Gli interventi più recenti, in particolare il Digital Services Act, hanno correttamente recuperato una concezione costituzionalmente orientata, richiamando il superiore interesse del minore come parametro di progettazione tecnologica. Questo mutamento di paradigma implica che le future iniziative legislative non potranno prescindere dal considerare l'impatto delle architetture algoritmiche sullo sviluppo della personalità. Il principio del superiore interesse del minore deve riacquisire terreno sia come vincolo per il legislatore, chiamato a dettare norme sistemiche, sia come parametro di bilanciamento per il giudice, superando automatismi decisorii che ignorino la realtà digitale.

In secondo luogo, appare necessario recuperare il diritto alla partecipazione del minore, spesso trascurato dalle normative recenti. Sebbene la CRC e la Costituzione riconoscano il diritto del minore capace di discernimento a esprimere la propria opinione, le politiche digitali tendono ancora a considerare i minori solo come oggetti di protezione passiva. La tesi sostiene l'opportunità di coltivare l'*agency* digitale del minore, ovvero la sua facoltà di intervenire attivamente e consapevolmente nell'ambiente tecnologico. La partecipazione non è antitetica alla protezione, ma ne costituisce la precondizione: solo un minore consapevole dei meccanismi opachi che lo circondano può esercitare efficacemente i propri diritti. In tal senso, si ritiene fondamentale promuovere un vero e proprio "diritto all'educazione digitale", che coinvolga minori, genitori e scuola, fornendo gli strumenti necessari per leggere e comprendere il mondo *data-driven*.

Infine, si propone un'integrazione teorica innovativa tra il principio di precauzione costituzionale e il principio di *agency*. Il principio di precauzione, trasposto dal diritto ambientale a quello delle tecnologie, impone allo Stato di intervenire anche in presenza di rischi non ancora pienamente accertati dalla scienza, qualora tali rischi possano incidere in modo irreversibile sullo sviluppo della persona. In questa prospettiva,

la precauzione giustifica l'introduzione di salvaguardie strutturali, come i sistemi di *age assurance* obbligatori per piattaforme non idonee all'età. Tale istanza protezionistica deve tuttavia agire in sincronia con il principio di *agency*: se la precauzione limita l'accesso ai pericoli, l'*agency* potenzia la capacità del minore di abitare lo spazio pubblico digitale in modo libero e intenzionale. Entrambi i principi rispondono alle due anime della Convenzione ONU e del personalismo costituzionale: garantire la sicurezza senza negare la libertà. La sfida del costituzionalismo digitale contemporaneo consiste proprio nel trovare questo equilibrio dinamico, impedendo che il progresso tecnologico avvenga al "prezzo dell'innocenza digitale" o alla compromissione del futuro delle nuove generazioni.

In questa prospettiva, la posta in gioco non è soltanto l'effettività di singole tutele settoriali, né esclusivamente la capacità dell'ordinamento di aggiornare i propri strumenti rispetto all'innovazione tecnologica. Ciò che viene in rilievo è, in termini più profondi, la possibilità stessa di preservare, nell'ambiente digitale, il nucleo essenziale del costituzionalismo personalista. La condizione del minore nello spazio digitale costituisce, infatti, uno dei banchi di prova più significativi della tenuta contemporanea dei principi costituzionali: è nel modo in cui l'ordinamento guarda ai minori online che si misura la sua capacità di proteggere la persona nei luoghi in cui oggi essa si forma, si espone e si relaziona. Se il minore è il soggetto nel quale il futuro della persona rimane aperto, la sua tutela non può essere affidata alle sole logiche di mercato né relegata a un ambito settoriale. Essa deve diventare criterio ordinante dell'intervento pubblico e limite sostanziale all'organizzazione degli spazi digitali. La questione minorile nel cyberspazio si configura così come una questione costituzionale generale, in quanto investe direttamente il rapporto tra tecnica, potere e persona.

In definitiva, la sfida che emerge è quella di impedire che il progresso tecnologico si realizzi al prezzo della vulnerabilità dei più giovani e che l'innovazione produca nuove forme di diseguaglianza. Una Repubblica fedele al mandato degli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione non può limitarsi a inseguire tali fenomeni, ma deve orientare lo sviluppo tecnologico, affinché anche nello spazio digitale siano garantite le condizioni per uno sviluppo libero, dignitoso e armonico della persona. È da questa capacità di

governo costituzionale della tecnica che dipenderà non solo la qualità della tutela dei minori, ma anche la credibilità del costituzionalismo nell'età digitale.

BIBLIOGRAFIA

Monografie, articoli scientifici e articoli in volumi

ABBAMONTE G.B., APA E., POLLICINO O. (a cura di), *La riforma del mercato audiovisivo europeo*, Giappichelli, Torino, 2019.

ABRAMS R. C., *Family Influencing in the Best Interests of the Child*, in *Chicago Journal of International Law*, vol. 2, n. 2, 2023, p. 97–113.

AGOSTINELLI B., *Autonomia e controllo dei minori on line. I nuovi confini della responsabilità genitoriale*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, fasc. 6, 2, 2024, p. 415–433.

AINIS M., *I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale*, in *Politica del diritto*, 1, 1999, p. 25–52.

ALI Z.; JANARTHANAN J., MOHAN P., *Understanding Digital Dementia and Cognitive Impact in the Current Era of the Internet: A Review*, in *Cureus*, vol. 16, n. 9, 2024.

ALPA G. (a cura di), *Liber amicorum per Paolo Zatti*, Jovene, Napoli, 2023

ALVAREZ-SEGURA M., FERNÁNDEZ I., EL KASMY Y., FRANCISCO E., GALLO MARTÍNEZ S., ORTIZ JIMÉNEZ E. M., BUTJOSA A., *Impact of pornography consumption on children and adolescents: a trauma-informed approach*, in *Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry*, vol. 4, 2025.

ASTONE A., *I dati personali dei minori in rete: dall'internet delle persone all'internet delle cose*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019

AZZALI V., ELLECOSTA N., *La questione deepfake in Italia: una panoramica*, in “*Medialaws*”, 3, 2023, p. 72–89.

BALDRY A. C., SORRENTINO A., *Il cyber bullismo, una nuova forma di disagio giovanile*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 4, 2013, p. 264–276.

BAROZZI REGGIANI G., *Protezione dei minori dai contenuti nocivi circolanti sulle Video Sharing Platforms: un'ipotesi di (ir)ragionevolezza legislativa?*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 2, 2024, pp. 371-384.

BONINI G., *Minori 4.0 e tutela dei diritti fondamentali nell'era della digitalizzazione: quali sfide per l'Unione europea?*, in *Papers di diritto europeo*, n. 1, 2021, pp. 89-110.

- BECKER J., *The Evolution of the Children's Rights Movement*, in LIEBEL M., HANSON K. (a cura di), *The Oxford Handbook of Children's Rights Law*, Oxford University Press, Oxford, 2015.
- BERG V., ARABIAT D., MORELIUS E., KERVIN L., ZGAMBO M., ROBINSON S., WHITEHEAD L., *Young Children and the Creation of a Digital Identity on Social Networking Sites: Scoping Review*, in *JMIR Pediatrics and Parenting*, vol. 7, 2024.
- BIANCA M. (a cura di), *The Best Interest of the Child*, Sapienza Università Editrice, Roma, 2021.
- BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M., *Commentario alla Costituzione. 1: Artt. 1 - 54*, UTET Giuridica, Torino, 2006voll. 1-3, vol. I., p. XII–1092.
- BOSISIO R., *Children's Right to Be Heard: What Children Think*, in *The International Journal of Children's Rights*, vol. 20, n. 1, 2012, p. 141-154.
- BOZZI L., *I dati del minore d'età tra protezione e circolazione: per una lettura non retorica del fenomeno*, in *Europa e diritto privato*, 1, 2020, p. 251–275.
- BROSCH A., *When the Child is Born into the Internet: Sharenting as a Growing Trend among Parents on Facebook*, in *The New Educational Review*, vol. 43, 2016, p. 225–235.
- BURN E., *#warriors: sick children, social media and the right to an open future*, in *Journal of Medical Ethics*, vol. 48, 8, 2022, p. 566–571.
- CACCIOPPO D., *Sharenting e tutela dei dati personali del minore: profili giuridici di un fenomeno interdisciplinare*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, fasc. 6, 2, 2024, p. 385–397.
- CALZOLAIO S., *Social media e minori. Il Safety-first approach*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, fasc. 5, 2, 2024, p. 291–296.
- CAMILLERI C., PERRY J. T., SAMMUT S., *Compulsive Internet Pornography Use and Mental Health: A Cross-Sectional Study in a Sample of University Students in the United States*, in *Frontiers in Psychology*, fasc. 11, 2021.
- CANDIDO A., *Favor veritatis o favor minoris? L'impugnazione del riconoscimento scientemente non veritiero in una recente pronuncia della Corte costituzionale*, 6, 2020, p. 353.
- CAPILLI G., *Minori in rete tra consenso e verifica dell'età. Analisi comparata e proposte di adeguamento al GDPR*, in *MediaLaws*, 1, 2024.

- CASONATO C., *Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, Speciale, 2019, p. 101–130.
- CASCIONE C. M., *Art. 2 quinquies D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, in R. D’ORAZIO, G. FINOCCHIARO, O. POLLICINO, G. RESTA (a cura di), *Codice della privacy e data protection*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, p. 1035–1042.
- CASCIONE C. M., *Art. 8 Regolamento generale sulla protezione dei dati*, in R. D’ORAZIO, G. FINOCCHIARO, O. POLLICINO, G. RESTA (a cura di), *Codice della privacy e data protection*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, p. 228–239.
- CASSETTI L., *Art. 31*, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Artt. 1–54, UTET Giuridica, Torino, 2006, pp. 640-654.
- CENDON P. (a cura di), *I bambini e i loro diritti*, Soc. Ed. Il Mulino, Bologna, 1991.
- CERBARA L., CIANCIMINO G., CORSETTI G., TINTORI A., *The (Un)Equal Effect of Binary Socialisation on Adolescents’ Exposure to Pornography: Girls’ Empowerment and Boys’ Sexism from a New Representative National Survey*, in *Societies*, fasc. 13, 6, 2023, p. 146.
- CHERIAN V. E., *Cyberbullying*, in *Research Journal of Science and Technology*, 31 Marzo 2019.
- CLARK D. R., JNO-CHARLES A. B., *The Child Labor in Social Media: Kidfluencers, Ethics of Care, and Exploitation*, in *Journal of Business Ethics*, fasc. 201, 1, 2025, p. 35–62.
- CLEMENTE-SUÁREZ V. J., BELTRÁN-VELASCO A. I., HERRERO-ROLDÁN S., RODRIGUEZ-BESTEIRO S., MARTÍNEZ-GUARDADO I., MARTÍN-RODRÍGUEZ A., TORNERO-AGUILERA J. F., *Digital Device Usage and Childhood Cognitive Development: Exploring Effects on Cognitive Abilities*, in *Children*, fasc. 11, 11, 2024, p. 1299.
- COHEN M. (a cura di), *Princeton Readings in Political Thought: Essential Texts since Plato - Revised and Expanded Edition*, Princeton University Press, 2018.
- COLAPIETRO C., IANNUZZI A., *I diritti dei minori nella società digitale tra profili di responsabilità ed esigenze di protezione*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, fasc. 6, 2, 2024a, p. 333–337.
- CORAPI G., *La tutela dell’interesse superiore del minore*, in *Diritto delle Successioni e della Famiglia*, 3, 2017, p. 777–799.

- CORY G., *The Children Are Not for Sale: Stamping Out the Monetized Sharenting Entertainment Industry and Rehabilitating Parental Rights*, in *The Columbia Journal of Law & the Arts*, fasc. 48, 2025.
- CREMONA E., *I poteri privati nell'era digitale. Libertà costituzionali, regolazione del mercato, tutela dei diritti*, Napoli, 2023.
- CREMONA E., *Quando i dati diventano beni comuni: modelli di data sharing e prospettive di riuso*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, fasc. 5, 2, 2023, p. 111–130.
- CUNIBERTI M., *Il limite del buon costume*, in G. E. VIGEVANI, O. POLLICINO, C. MELZI D'ERIL, M. CUNIBERTI, M. BASSINI, *Diritto dell'informazione e dei media*, Giappichelli, Torino 2019, p. 174 ss.
- DE D., EL JAMAL M., AYDEMIR E., KHERA A., *Social Media Algorithms and Teen Addiction: Neurophysiological Impact and Ethical Considerations*, in *Cureus*, 17(1), 2025.
- DE MINICO G., *Il favor constitutionis e il minore: realtà o fantasia?*, in *Politica del diritto*, 2, 2012, p. 233–262.
- DETHLOFF N., KAESLING K., SPECHT, RIEMENSCHNEIDER L. (a cura di), *Families and New Media: Comparative Perspectives on Digital Transformations in Law and Society*, Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, 2023.
- DI COSTANZO C., *La tutela costituzionale del minore: identità, salute e relazioni*, Giappichelli, Torino, 2023.
- DI MARTINO A., *Profili costituzionali della privacy in Europa e negli Stati Uniti*, Jovene Editore, Napoli, 2017.
- DI MASI M., *L'interesse del minore*, Jovene, Napoli, 2020.
- DOMINICIS S. D., *La differente condizione di accesso alla detenzione domiciliare speciale tra condannate madri e padre detenuto. Brevi riflessioni a margine di Corte costituzionale, sentenza n. 52 del 2025*, 5, 2025, p. 97–116.
- DONATI F., *La tutela dei minori nella direttiva*, in *MediaLaws*, 2019, pp. 60-72.
- DONG B., LI D., BAKER G.B., *Hikikomori: A Society-Bound Syndrome of Severe Social Withdrawal*, in *Psychiatry and Clinical Psychopharmacology*, vol. 32, n. 2, 2022, pp. 167–173.

- DONNOLO P., AZZARELLI K. K., *ESSAY: Ignoring the Human Rights of Children: A Perspective on America's Failure to Ratify the United Nations Convention on the Rights of the Child*, in "Journal of Law and Policy", vol. 5, 1996, p. 203–221.
- D'ORAZIO R., FINOCCHIARO G., POLLICINO O., RESTA G. (a cura di), *Codice della privacy e data protection*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021.
- DRUGA S., WILLIAMS R., BREAZEAL C., RESNICK M., «Hey Google is it OK if I eat you?»: *Initial Explorations in Child-Agent Interaction*, in *Proceedings of the 2017 Conference on Interaction Design and Children*, ACM, Stanford California USA, 2017, p. 595–600.
- EGAN S., *The New Complaints Mechanism for the Convention on the Rights of the Child.*, in *International Journal of Children's Rights*, fasc. 22, 1, 2014, p. 205–225.
- FENTON-GLYNN C., *The relationship between the UN Convention on the Rights of the Child and the European Court of Human Rights in numbers*, in *Child Protection and the European Court of Human Rights*, Policy Press, 2025, p. 244–259.
- FERRARA P. *et al.*, *Online "Sharenting": The Dangers of Posting Sensitive Information About Children on Social Media*, in *The Journal of Pediatrics*, fasc. 257, 2023.
- FERRARA P. *et al.*, *The awareness of sharenting in Italy: a pilot study*, in *Italian Journal of Pediatrics*, fasc. 50, 1, 2024, p. 226.
- FINOCCHIARO G., *La protezione dei dati personali in Italia: Regolamento UE n. 2016/679 e D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Zanichelli, Bologna, 2019.
- FIORAVANTI G. *et al.*, *Fear of Missing Out and Social Networking Sites Use and Abuse: A Meta-Analysis*, in *Computers in Human Behavior*, 122, 2021.
- FIRTH J. *et al.*, *The "online brain": how the Internet may be changing our cognition*, in *World Psychiatry*, fasc. 18, 2, 2019, p. 119–129.
- FLORINDI E., *Pedofilia e videogiochi: storia ed evoluzione di un fenomeno*, in *Preprints*, 2024.
- FREEMAN M. D. A., VEERMAN P. E., *The ideologies of children's rights*, M. Nijhoff, Dordrecht Boston London, 1992.
- FROSINI T.E., *Privacy: diritto fondamentale oppure no?*, in *Federalismi.it*, n. 16, 2008.
- GADBAW T., *Legislative Update: Children's Online Privacy Protection Act of 1998*, in *Children's Legal Rights Journal*, fasc. 36, 2020.

- GALLUZZO S. A. R., *Il diritto del minore a essere ascoltato alla luce della Riforma Cartabia*, in *Rassegna giuridica infanzia e adolescenza – Focus tematici*, n. 1, 2024.
- GASSER U., CORTESI S., *Children’s Rights and Digital Technologies. Introduction to the Discourse and Some Meta-observations*, in M. D. RUCK, M. PETERSON-BADALI (a cura di), *Handbook of children’s rights: global and multidisciplinary perspectives*, Routledge/Taylor and Francis Group, New York, NY, 2017.
- GIZZI G., DELVECCHIO E., MAZZESCHI C., *Analogie tra utilizzo di social media, videogiochi e pornografia online in adolescenza*, in *Psicologia clinica dello sviluppo*, 3, 2024, p. 443–446.
- GOODACRE, E., GIBSON, J., *AI in the Early Years: Examining the implications of GenAI toys for young children*, in *Apollo - University of Cambridge Repository*, 2026.
- GRECO R., GRATTAGLIANO I., TOMA E., TAURINO A., BOSCO A., CAFFÒ A., CATANESI R., *Cyberbullismo: nuova forma di bullismo o specifica manifestazione di violenza sul web?*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 1, 2017, p. 76–84.
- GRIMMELMANN J., *The Return of Age Verification Laws*, in *Communications of the ACM*, fasc. 67, 5, 2024, p. 34–36.
- GUPTA A., HATHWAR D., VIJAYAKUMAR A., *Introduction to AI Chatbots*, in *International Journal of Engineering Research And*, vol. 9, n. 7, 2020, p. 255–258.
- GUŠTIN M., *Challenges of Protecting Children’s Rights in the Digital Environment*, in “*EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC)*”, vol. 6, 2022, pp. 453–486.
- GUZMAN A. L., LEWIS S. C., *Artificial intelligence and communication: A Human–Machine Communication research agenda*, in *New Media & Society*, fasc. 22, 1, 2020, p. 70–86.
- HAIDT J., *La generazione ansiosa come i social hanno rovinato i nostri figli*, Rizzoli, Milano, 2024.
- HAMMARBERG T., *The UN Convention on the Rights of the Child And How to Make It Work*, in *Human Rights Quarterly*, fasc. 12, 1, 1990, p. 97.
- HARRIGER J. A., EVANS J. A., THOMPSON J. K., TYLKA T. L., *The dangers of the rabbit hole: Reflections on social media as a portal into a distorted world of edited bodies and eating disorder risk and the role of algorithms*, in *Body Image*, fasc. 41, 2022, p. 292–297.

- HARRIS L., *Why has the United States of America not ratified the United Nations Convention on the Rights of the Child? The veto fulcrum as a new health policy analysis framework*, Public and Global Health, 2024.
- IADICICCO M. P., *La Corte costituzionale prosegue, in solitaria, il proprio cammino sui diritti dei nati da PMA*, 6/2025, 2025, p. 215–235.
- IANNELLO N. M., CASSIBBA R., LO COCO A., MUSSO P., *Sfide identitarie degli adolescenti tra videogiochi e pornografia online*, in *Psicologia clinica dello sviluppo*, 3, 2024, p. 451–454.
- IRTI C., *Persona minore d'età e libertà di autodeterminazione*, in *Giustizia civile*, 3, 2019.
- JOHNSON HARBACH M., *Feminist legal theory and children's rights*, in TODRES J., KING S.M. (a cura di) *The Oxford handbook of children's rights law*, Oxford University Press, Oxford, 2020.
- JOSE B., CHERIAN J., CHERIAN A. M. VERGHIS, VARGHISE S. M., JOSEPH M. S-S., *The cognitive paradox of AI in education: between enhancement and erosion*, in *Frontiers in Psychology*, fasc. 16, 2025.
- KARTAL C., YÜCEL R., *Sharenting and social media: turning parents' posts into marketing tools*, in *Public Administration and Law Review*, 2024, p. 82–95.
- KEITH K. B., STEINBERG S., *Parental Sharing on the Internet: Child Privacy in the Age of Social Media and the Pediatrician's Role*, in *JAMA Pediatrics*, 171 (2017), p. 413 ss.
- KERBER-GANSE W., *Eglantyne Jebb – A Pioneer of the Convention on the Rights of the Child.*, in *International Journal of Children's Rights*, fasc. 23, 2, 2015, p. 272–282.
- KEY E., *The Century of the Child*, 1909.
- KILKELLY U., *The Convention on the rights of the child after twenty-five years. Challenges of content and implementation*, in LIEBEL M., HANSON K., VANDENHOLE W. (a cura di) *Handbook of children's rights: global and multidisciplinary perspectives*, Routledge, London, 2017.
- KOHN L. M., *Tracing the Foundations of the Best Interests of the Child Standard in American Jurisprudence*, in *Journal of Law & Family Studies*, vol. 10, 2008, pp. 1–40.
- KOPECKÝ K., VORÁČ D., *The phenomenon of deep nudes—a new threat to children and adults*, in *AI & SOCIETY*, 2025

- KOSMYNA N. *et. al.*, *Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task*, in *arXiv*, 2025.
- KRAVCHUK N., *Privacy as a New Component of “The Best Interests of the Child” in the New Digital Environment*, in *The International Journal of Children’s Rights*, fasc. 29, 1, 2021, p. 99–121.
- LALATTA COSTERBOSA M., *Minori maggiori. I diritti dei bambini presi sul serio*. Milano, Mi-lieu Editore, Milano, 2024.
- LALOR K., O’NEILL B., DINH T., *Progressing children’s right to be heard in public decision-making: Perspectives on using social and digital media to facilitate children’s participation*, in *First Monday*, 2024.
- LAMARQUE E., *Art. 30*, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Artt. 1–54, UTET Giuridica, Torino, 2006, pp. 622-639.
- LAMARQUE E., *Prima i bambini: il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, F. Angeli, Milano, 2016.
- LENZER G., *Images toward the Emancipation of Children in Modern Western Culture*, in TODRES J., KING S.M. (a cura di), *The Oxford Handbook of Children’s Rights Law*, Oxford University Press, New York, 2020, pp. 11–31.
- LESSIG L., *Code*, Basic Books, New York, 2006.
- LIEVENS E., *Growing Up with Digital Technologies: How the Precautionary Principle Might Contribute to Addressing Potential Serious Harm to Children’s Rights*, in *Nordic Journal of Human Rights*, fasc. 39, 2, 2021, p. 128–145.
- LIEVENS E., LIVINGSTONE S., MCLAUGHLIN S., O’NEILL B., VERDOODT V., *Children’s rights and digital technologies*, in KILKELLY U., LIEFAARD T. (a cura di), *International Human Rights of Children*, Springer, 2018.
- LIEVENS E., VANDER MAELEN C., *A Child’s Right to be Forgotten: Letting Go of the Past and Embracing the Future?*, in *Latin American Law Review*, 2, 2019, p. 61–79.
- LIEVENS E., VERDOODT V., *Looking for needles in a haystack: Key issues affecting children’s rights in the General Data Protection Regulation*, in *Computer Law & Security Review*, fasc. 34, 2, 2018, p. 269–278.

- LIEVENS E., VERDOODT V., *How the EU Safeguards Children’s Rights in the Digital Environment: An Exploratory Analysis of the EU Digital Services Act and the Artificial Intelligence Act*, in T. PAJUSTE (a cura di), *Human Rights in the Digital Domain*, Cambridge University Press, 2025^{1a} ed., p. 381–408.
- LINGUA G., CESARIS A. D., *Immersività distratta. La nuova economia dell’attenzione negli ambienti digitali*, in *MeTis - Mondi educativi. Temi, indagini, suggestioni*, fasc. 10, 1, 2020, p. 63–84.
- LIVINGSTONE S., CARR J., BYRNE J., *One in Three: Internet Governance and Children’s Rights*, Global Commission on Internet Governance Paper Series, n. 22, Centre for International Governance Innovation, 2016.
- LIVINGSTONE S., POTHONG K., *Child Rights Impact Assessment: A Policy Tool for a Rights-Respecting Digital Environment*, in *Policy & Internet*, fasc. 17, 3, 2025.
- LIVINGSTONE S., SYLWANDER K. R., *There is no right age! The search for age-appropriate ways to support children’s digital lives and rights*, in *Journal of Children and Media*, fasc. 19, 1, 2025, p. 6–12.
- LIVINGSTONE S., SYLWANDER K. R., *Conceptualizing age-appropriate social media to support children’s digital futures*, in *British Journal of Developmental Psychology*, 2025.
- LIVINGSTONE S., THIRD A., LANSDOWN G., *Children vs adults: negotiating UNCRC General comment No. 25 on childrens rights in the digital environment*, in M. PUPPIS, R. MANSELL, H. VAN DEN BULCK (a cura di), *Handbook of Media and Communication Governance*, Edward Elgar Publishing, 2024, p. 414–428.
- LOCKE J., *An Essay Concerning Human Understanding*, 1690.
- LOCKE J., *Second Treatise of Government*, 1689.
- LOEWENSTEIN G., WOJTOWICZ Z., *The Economics of Attention*, in “*Journal of Economic Literature*”, vol. 63, n. 3, 2025, pp. 1038–1089.
- LUCARELLI TONINI L. M., *Strumenti di age verification alla luce del contributo del Garante privacy e dell’AGCOM: il rischio di obsolescenza tecnologica e conoscitiva*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, fasc. 6, 2, 2024, p. 435–447.
- LUNDY L., *‘Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child*, in *British Educational Research Journal*, fasc. 33, 6, 2007, p. 927–942.

- MACERATINI A., *Sharenting e tutela dei minori: riflessioni informatico-giuridiche tra diritto alla privacy e diritto all'immagine*, in *Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica*, 16 (2024), 1, p. 122.
- MAESTRI E., *Il minore come persona digitale. Regole, tutele e privacy dei minori sul Web*, in *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, vol. 9, n. 13, 2017, pp. 7–25.
- MARCELLO D., *Circolazione dei dati del minore tra autonomia e controllo: norme e prassi nel mercato digitale europeo*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2023.
- MASCHERONI G., *A New Family Member or Just Another Digital Interface? Smart Speakers in the Lives of Families with Young Children*, in *Human-Machine Communication*, fasc. 7, 2024, p. 45–63.
- MASCHERONI G., CINO D., AMADORI G., ZAFFARONI L. G., *(Non-)Sharing as a Form of Maternal Care? The Ambiguous Meanings of Sharenting for Mothers of 0- To-8-Year-Old Children*, in *Italian Sociological Review*, 2023, p. 111-130.
- MATUCCI G., *Il principio del migliore interesse del minore*, in BERTOLINO M. (a cura di), *La giustizia penale minorile*, Giappichelli, Torino, 2026, pp. 33-52.
- MATUCCI G., *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, Cedam, Milano, 2015.
- MOBILIO G., *Tecnologie di riconoscimento facciale: rischi per i diritti fondamentali e sfide regolative*, Editoriale scientifica, Napoli, 2021.
- MOBILIO G., *La co-regolazione delle nuove tecnologie, tra rischi e tutela dei diritti fondamentali*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1, 2024.
- MORO A. C., *Una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza*, Angeli, Milano, 2006.
- MORO A. C., DOSSETTI M., *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna, 2019.
- MORO A. C., *Il bambino è un cittadino: conquista di libertà e itinerari formativi; la convenzione dell'onu e la sua attuazione*, Mursia, Milano, 1991.
- MOSCON G., *Censura cinematografica e buon costume*, fasc. 16, 3, 1961, p. 374–381.
- NADDEO F., *Il consenso al trattamento dei dati personali del minore*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1, 2018, p. 27–64.
- NASSERI M.M.S., *From Google Spain to Gen Alpha: The Right to Be Forgotten and the Digital Protection of Children under International Law*, in *“Opinio Juris”*, 15 ottobre 2025.

- ONIDA T., *La tutela dei minorenni dalla pornografia virtuale. Quando la riproduzione di contenuti artificiali assume rilevanza penale?*, in *Rassegna giuridica infanzia e adolescenza*, n. 1, 2024.
- OROFINO M., *La normativa a tutela dei minori nel Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi con uno sguardo rivolto al regolamento (UE) 2022/2065*, in *Media-Laws – Rivista di diritto dei media*, n. 3, 2022.
- PASTA S., RONDONOTTI M., *Genitori zerosei anni e tecnologie tra percezione d'uso e datificazione: i trend nei Rapporti Cisp 2017, 2019, 2022 e 2024*, in *Media Education*, fasc. 16, 1, 2025, p. 11–24.
- PIERANTONI D., *Minori su Internet: profili di responsabilità*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, fasc. 6, 2, 2024, p. 399–414.
- PILEGGI B., *I minori sulla rete: un problema di natura costituzionale*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 2024, p. 361-374.
- PISTORIO G., *Chat GPT e la sfida della regolamentazione normativa*, in *La Lettera AIC*, 5/2023, 2023.
- POLLICINO O., *Regolazione e innovazione tecnologica nell'ordinamento della rete*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2025.
- POULAIN T., MEIGEN C., KIESS W., VOGEL M., *Smartphone use, wellbeing, and their association in children*, in *Pediatric Research*, 2025.
- PRENSKY M., *Digital Natives, Digital Immigrants Part 1*, in *On the Horizon*, vol. 9, n. 5, 2001.
- PUGLISI S., VERGARI C., *Il fenomeno del deepfake nell'attuale ordinamento giuridico*, in *Bio-Law Journal*, 2023.
- RAFFOUL A., WARD Z. J., SANTOSO M., KAVANAUGH J. R., AUSTIN S. B., *Social media platforms generate billions of dollars in revenue from U.S. youth: Findings from a simulated revenue model*, in *PLOS ONE*, fasc. 18, 12, 2023.
- RATTI M., *La tutela del minore nell'era dell'intelligenza artificiale: questioni aperte sul metodo di gestione del rischio*, in *Opinio Juris in Comparatione*, n. 2, 2025.
- RICCIO G. M., BELISARIO E., SCORZA G. (a cura di), *GDPR e normativa privacy: commentario: regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016: appendice*, Wolters Kluwer, Milano, 2022.

- RICCIULLI F., *L'identità e l'identificazione digitale del minore tra normativa nazionale e internazionale e i provvedimenti delle autorità competenti*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, fasc. 6, 2, 2024, p. 355–370.
- RICCIUTO V., *L'equivoco della privacy: persona vs dato personale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2022.
- ROSANI D., *I diritti dei minori in Costituzione: una prospettiva europea*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, 2022, p. 19–52.
- ROUSSEAU J.-J., *Emilio o dell'educazione: versione integrale*, Armando, Roma, 2012.
- ROUSSEAU J.-J., *Il contratto sociale*, a cura di R. DERATHÉ E V. GERRATANA, Einaudi, Torino, 1997.
- RUCK M. D., PETERSEN-BADALI M., FREEMAN M. D. A. (a cura di), *Handbook of children's rights: global and multidisciplinary perspectives*, Routledge, Taylor & Francis Group, New York London, 2017.
- RUIZ DÍAZ ARCE S., *Children's rights and personal data protection in the jurisprudence of the European Court of Human Rights*, in *Unio - EU Law Journal*, vol. 9, n. 1, 2023, pp. 45-57.
- RUSSO D., PARODI M., *The Implementation of the Convention on the Rights of the Child in the Italian Legal Order: A Provisional Balance*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 1, 2020, p. 141–158.
- SALVADORI I., *L'adescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra incriminazione di atti preparatori ed esigenze di garanzia*, Giappichelli, Torino 2018.
- SARTORIS C., *Minors' data protection between e-learning and social network platforms*, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, n. 2, 2020.
- SENIGAGLIA R. (a cura di), *Autodeterminazione e minore età: itinerari di diritto minorile*, Pacini Giuridica, Pisa, 2019.
- SENIGAGLIA R., *Rischi identitari per la persona minore d'età nell'ambiente digitale*, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, 2, 2023, p. 62–70.
- SENIGAGLIA R., IRTI C., BERNES A. (a cura di), *Privacy and Data Protection in Software Services*, Springer Singapore, 2022.
- SIMONCINI A., *La co-regolazione delle piattaforme digitali*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 4, 2022, p. 1031–1049.

- SIMONCINI A. (a cura di), *Sistema delle fonti e nuove tecnologie: il ruolo delle autorità indipendenti*, Giappichelli, Torino, 2023.
- SIMONCINI A., *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale e la tutela costituzionale dei diritti*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2023.
- SIMONCINI A., *Sistema delle fonti e nuove tecnologie. Le ragioni di una ricerca di diritto costituzionale, tra forma di stato e forma di governo*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2, 2021.
- SIMONCINI A., BIGGERI M., *Agency and the Role of International Regulation: Reconciling AI Technologies and Human Development*, in *Journal of Human Development and Capabilities*, fasc. 26, 3, 2025, p. 449–460.
- SIMONCINI A., SUWEIS S., *Il cambio di paradigma nell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 1, 2019, p. 87–106.
- SINA E., et al., *Digital media exposure and cognitive functioning in European children and adolescents of the I.Family study*, in *Scientific Reports*, fasc. 13, 1, 2023.
- SONELLI S., *I minori e i loro diritti: una tutela a più dimensioni*, G. Giappichelli, Torino, 2022.
- STALFORD H., *The citizenship status of children in the European Union*, in *The International Journal of Children's Rights*, fasc. 8, 2000, p. 101–131,
- STALFORD H., DRYWOOD E., *Coming of age?: Children's rights in the European Union*, in *Common Market Law Review*, fasc. 46, 2009, p. 143–172.
- STANZIONE P., *Data Protection and vulnerability*, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, n. 2, 2020.
- STEARNS P. N., *History of children's rights*, in *Handbook of children's rights: global and multidisciplinary perspectives*, in RUCK M.D., PETERSEN-BADALI M., FREEMAN M.D.A. (a cura di), *Handbook of Children's Rights: Global and Multidisciplinary Perspectives*, Routledge, New York–London, 2017.
- STOILOVA M., LIVINGSTONE S., SYLWANDER K. R., *Researching children's experiences of generative artificial intelligence: a child rights approach*, London School of Economics and Political Science, 2025.
- SYLWANDER K. R., LIVINGSTONE S., *The impact of General comment No. 25 in the UNCRC review process*, London School of Economics and Political Science, 2025.

- SYLWANDER K. R., LIVINGSTONE, *Recognising children's rights in the 20-year review of the World Summit on the Information Society*, London School of Economics and Political Science, 2025.
- THOREAU H. D., *Walden*, Macmillan Collector's Library, London, 2016.
- TODRES J., *Children's rights and women's rights. Interrelated and interdependent*, in *Handbook of children's rights: global and multidisciplinary perspectives*, in RUCK M.D., PETERSEN-BADALI M., FREEMAN M.D.A. (a cura di), *Handbook of Children's Rights: Global and Multidisciplinary Perspectives*, Routledge, New York–London, 2017.
- TODRES J., KING S. M. (a cura di), *The Oxford handbook of children's rights law*, Oxford university press, New York, 2020.
- TRESCA M., *Il perimetro del buon costume nelle manifestazioni del pensiero online*, in *Media-Laws – Rivista di diritto dei media*, n. 1, 2020.
- TROZZI S., *La tutela dei minori nel prisma della protezione dei dati personali. I sistemi di verifica dell'età tra personalismo ed esigenze di bilanciamento fra diritti*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, fasc. 6, 2, 2024, p. 339–354.
- TUITE M., *The way forward: the implementation of the EU Agenda for the rights of the child*, in *ERA Forum*, fasc. 14, 4, 2013, p. 543–556.
- VANDENHOLE W., TÜRKELLI G. E., LEMBRECHTS S., *Children's Rights. A Commentary on the Convention on the Rights of the Child and its Protocols, Second Edition*, 2024.
- VANDENHOLE W., TÜRKELLI G. E., KING S. M. (a cura di), *The best interests of the child*, in *The Oxford handbook of children's rights law*, Oxford university press, New York, 2020.
- VIZZONI L., *I «minori digitali» tra doveri educativi e tutele*, Cacucci editore, Bari, 2025.
- WAGNER G., EIFERT M., METZGER A., SCHWEITZER H., *Taming the giants: The DMA/DSA package*, in *Common Market Law Review*, fasc. 58, Issue 4, 2021, p. 987–1028.
- WILKINS R. G., BECKER A., HARRIS J., THAYER D., *Why the United States Should Not Ratify the Convention on the Rights of the Child*, in *Saint Louis University Public Law Review*, vol. 22, n. 2, 2003.
- WOOLLEY K., SHARIF M. A., *Down a Rabbit Hole: How Prior Media Consumption Shapes Subsequent Media Consumption*, in *Journal of Marketing Research*, fasc. 59, 3, 2022, p. 453–471.

XIAO W., GONÇALVES A., *Intelligent toys, complex questions: A literature review of artificial intelligence in children's toys and devices*, in *Big Data & Society*, fasc. 12, 4, 2025.

ZERMATTEN J., *The Best Interests of the Child Principle: Literal Analysis and Function.*, in *International Journal of Children's Rights*, fasc. 18, 4, 2010, p. 483–499.

ZICCARDI G., *I minori nella società digitale tra verifica dell'età, deepfake e disinformazione- Minors in the Digital Society: Age Verification, Deepfakes, and Disinformation: alcune considerazioni informatico-giuridiche. Some Considerations on Law and Informatics*, in *Sociologia del diritto*, 2025.

Fonti normative, istituzionali e atti di soft law

AUTORITÀ GARANTE PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, *Consultazione pubblica di cui al comma 4 della delibera n. 9/24/CONS per l'approvazione di un provvedimento che disciplina le modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti ai sensi della legge 13 novembre 2023, n. 159.*

COMITATO DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA, *Commento generale n. 14 Sul diritto del minorenne a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione*, 2013.

COMITATO DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA, *Commento generale n.12 Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato*, 2009.

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma UE per i diritti dei minori, COM(2011) 60 final, 2011.*

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione – Orientamenti su misure per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori online, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, 2024.*

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione su contenuti illegali e nocivi su Internet (Illegal and harmful content on the Internet), COM(96) 487 final, 1996.*

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori, COM(2006) 367 final, 2006.*

- COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell’UE sui diritti dei minori, COM(2021) 142 final, 2021.*
- COMMISSIONE EUROPEA, *EU strategy on the rights of the child, 2021.*
- COMMISSIONE EUROPEA, *Commission opens proceedings against TikTok under the Digital Services Act regarding the launch of TikTok Lite in France and Spain, and communicates its intention to suspend the reward programme in the EU, 2024.*
- COMMISSIONE EUROPEA, *Commission opens formal proceedings against Meta under the Digital Services Act related to the protection of minors on Facebook and Instagram, 2024.*
- COMMISSIONE EUROPEA, *Guidelines on measures to ensure a high level of privacy, safety and security for minors online, pursuant to Article 28(4) of Regulation (EU) 2022/2065, 2024.*
- COMMISSIONE EUROPEA – DIRECTORATE-GENERAL FOR COMMUNICATIONS NETWORKS, *Content and Technology, Nuova strategia per un’internet migliore per i ragazzi (BIK+): compendio dei testi formali dell’UE relativi ai minori nel mondo digitale, Publications Office of the European Union, Lussemburgo, 2024.*
- COMMISSIONE EUROPEA, *European strategy for a better internet for kids (BIK+), 2022.*
- COMMISSIONE EUROPEA, *Better Internet for Kids Policy Monitor Report 2025, 2025.*
- FEDERAL TRADE COMMISSION, *FTC Finalizes Changes to Children’s Privacy Rule Limiting Companies’ Ability to Monetize Kids’ Data, 16 gennaio 2025.*
- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Garante privacy e Agcom insieme per tutelare i minori online. Istituito un tavolo di lavoro per elaborare un codice di condotta nell’ambito del protocollo d’intesa, 12 aprile 2023.*
- IOTTI L., *Relazione sulla famiglia, in Assemblea Costituente, Prima Sottocommissione, 1946.*
- PARLAMENTO EUROPEO, *Children and deepfakes, 2025.*
- PARLAMENTO EUROPEO, *Children and generative AI, 2025.*
- UK GOVERNMENT, *New law to tackle AI child abuse images at source as reports more than double, 30 novembre 2025.*

Rapporti, studi e documenti di ricerca

5RIGHTS FOUNDATION, *A high level of privacy safety and security for minors. A best practices baseline for the implementation of the Digital Services Act for children*, 2024.

ALBANO F. (a cura di), *La convenzione delle nazioni unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione*, Garante Infanzia, Roma, 2019.

ALBINI M., CERRI E. R., CASTELLI I., PIZIALI A. F., *WeWorld Index Italia 2025. I diritti di donne, bambine e bambini. Focus: Un Paese (non) a misura di famiglie*, WeWorld, Milano, 2025.

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, *Artificial Intelligence and Adolescent Well-being: An APA Health Advisory*, Washington, DC, 2025.

BIELLA D. (a cura di), *Senza filtri. Voci di adolescenti. Atlante dell'infanzia (a rischio) in Italia 2025*, Save the Children Italia, Roma, 2025.

BLANCHFIELD L., *The United Nations Convention on the Rights of the Child*, Congressional Research Service, Washington, D.C., 2010.

CENTER FOR COUNTERING DIGITAL HATE, *Deadly by Design. TikTok pushes harmful content promoting eating disorders and self-harm into users feeds*, London, 2022.

LANSDOWN G., *The evolving capacities of the child*, Innocenti Research Centre, Florence, 2005.

LIVINGSTONE S., CANTWELL N., ÖZKUL D., SHEKHAWAT G., KIDRON B., *The best interests of the child in the digital environment*, 2024.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD), *Empowering Young Children in the Digital Age*, OECD Publishing, Paris, 2023.

OECD, *How's Life for Children in the Digital Age?*, OECD Publishing, 2025.

OECD, *Towards Digital Safety by Design for Children*, OECD Digital Economy Papers, n. 363, OECD Publishing, Paris, 2024.

OMBUDSMAN FOR CHILDREN'S OFFICE, *Digital Voices: Progressing Children's Right to Be Heard through Social and Digital Media*, 2021.

OFFICE OF THE SURGEON GENERAL, *Our Epidemic of Loneliness and Isolation: The U.S. Surgeon General's Advisory on the Healing Effects of Social Connection and Community*, U.S. Department of Health and Human Services, 2023.

OFFICE OF THE SURGEON GENERAL, *Social Media and Youth Mental Health: The U.S. Surgeon General's Advisory*, U.S. Department of Health and Human Services, Washington (DC), 2023.

SAVE THE CHILDREN, *The Evolving Capacities of the Child*, 2009.

UNICEF OFFICE OF RESEARCH – INNOCENTI, *The Best Interests of the Child in the Digital Environment*, 2025.

VERDOODT V., LIEVENS E., O'NEILL B., DOPONA V., *First evaluation of the European strategy for a better internet for kids (BIK+): A summary of consultations with children, young people, and expert stakeholders*, 2025.

Articoli di stampa, blog e risorse online

BAJAJ S., *Next Time You Consult an A.I. Chatbot, Remember One Thing*, in *The New York Times*, 2025.

BARRY R., WELLS G., WEST J., STERN J., FRENCH J., *How TikTok Serves Up Sex and Drug Videos to Minors*, in *The Wall Street Journal*, 8 settembre 2021.

BELANGER A., *“ChatGPT ha ucciso mio figlio”, una famiglia ha fatto causa ad OpenAI per il suicidio di un adolescente*, *Wired Italia*, 2025.

CHEN C., *AI toys are all the rage in China—and now they're appearing on shelves in the US too*, in *MIT Technology Review*, 7 ottobre 2025.

COSIMI S., *In Italia ci sono molte proposte per regolare baby influencer e sharenting, ma è ora di passare ai fatti*, in *Wired Italia*, 2024.

DEL VECCHIO F., *L'Unione europea avvia un'indagine su Meta per la dipendenza social nei bambini*, in *Wired Italia*, 16 maggio 2024.

DOFFMAN Z., *'Disaster'—iPhone And Android VPN Ban 'Actually Happening'*, in *Forbes*, 1 dicembre 2025.

DOFFMAN Z., *Porn Ban—Google Issues VPN Warning For All Smartphone Users*, in *Forbes*, 11 novembre 2025.

- HEATON B., «Brain rot» named Oxford Word of the Year 2024, in *Oxford University Press*, 2024.
- HILL K., *A Teen Was Suicidal. ChatGPT Was the Friend He Confided In.*, in *The New York Times*, 2025.
- ISAAC M., HORWITZ J., *Facebook's Effort to Attract Preteens Goes Beyond Instagram Kids, Documents Show*, in *"The Wall Street Journal"*, 16 settembre 2021.
- JARGON J., *How 13 Became the Internet's Age of Adulthood*, in *The Wall Street Journal*, 18 settembre 2021.
- LICHTER A., *Oversharenting: Parents Juggle Their Kids' Lives Online*, in *Wall Street Journal*, 2012.
- LONGO A., *Porno, accesso con verifica dell'età: tutti i dubbi chiariti*, in *Agenda Digitale*, 2024.
- PULITZER CENTER, *How We Investigated the Epidemic of AI-Generated Child Sexual Abuse Material on the Internet*, 17 novembre 2025.
- ROBISON K., *Le nuove funzioni di ChatGPT per proteggere gli adolescenti*, in *Wired Italia*, 2025.
- SAFRONOVA V., *Child Influencers Make Big Money. Who Gets It?*, in *The New York Times*, 2023.
- SCHIAFFINO M., *I siti porno non si stanno adeguando alla verifica della maggiore età*, in *Wired Italia*, 2025.
- SCHNEID R., *What to Know About the Kids Online Safety Act*, in *TIME*, 2025.
- SCHURIG S., *How We Investigated the Epidemic of AI-Generated Child Sexual Abuse Material on the In-ternet*, in *"Pulitzer Center"*, 17 novembre 2025.
- WELLS G., HORWITZ J., *Facebook's Effort to Attract Preteens Goes Beyond Instagram Kids, Documents Show*, in *The Wall Street Journal*, 16 settembre 2021.
- WELLS G., HORWITZ J., SEETHARAMAN D., *Facebook Knows Instagram Is Toxic for Teen Girls, Company Documents Show*, in *The Wall Street Journal*, 14 settembre 2021.

La borsa di dottorato è stata finanziata con risorse dell'Unione europea-*NextGeneration EU*
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4 – Componente 2 – “Dalla ricerca all’impresa” –
Investimento “Centri Nazionali” – PNRR_PE7_SERICS_SPOKE1
CUP B83C22004830007